



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE LAZIO - GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/05/2008

=====

ADDI' 30/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VTA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Asterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICHELANGELO	Marzo	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NEERI	Luigi	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSEA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
D. STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CORZANI

***** CHTESTS

DELIBERE: MONTINO - ASTORRE - DE ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 412

Oggetto:

Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.



412 30 MAG. 2008 lu

OGGETTO: Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO la Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento";

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la "Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008;



412 30 MAG. 2008 *ly*

VISTO il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo del Io Sviluppo Agricolo (FEASR)";

VISTO il documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013" allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i bandi pubblici per l'attuazione delle misure 111 azione 1, 112 e "pacchetto giovani", 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l'attivazione della progettazione integrata di filiera (PIF), così come di seguito indicati e come riportati nel documento allegato 2 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale:

MISURA	AREA RESPONSABILE
111 Formazione professionale e informazione	14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
112 Insediamento giovani agricoltori e "pacchetto giovani"	06 - Produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari
113 Prepensionamento	07 - Rapporti agricoltura ambiente e territorio
114 Utilizzo servizi di consulenza	14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
115 Avviamento servizi di consulenza	14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
121 Ammodernamento aziende agricole	06 - Produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari
123 Accrescimento valore prodotti agricoli e forestali azione 1 Prodotti agricoli azione 2 Prodotti forestali	06 - Produzioni agricole, zootecniche ed agroalimentari
124 Cooperazione allo sviluppo	01 - Rapporti istituzionali, politiche distrettuali e di filiera
125 Miglioramento e creazione infrastrutture azione 1 Viabilità rurale azione 3 Opere idriche	07 - Rapporti agricoltura ambiente e territorio
132 Sistemi di qualità alimentare	14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
133 Promozione e informazione qualità alimentare	14 - Qualità agroalimentare e promozione, servizi di sviluppo agricolo
311 Diversificazione verso attività non agricole azione 1 Sostegno alla plurifunzionalità azione 2 Sostegno produzioni artigianali azione 3 Sostegno offerta agrituristica azione 4 Sostegno alle Fonti Energetiche Rinnovabili	07 - Rapporti agricoltura ambiente e territorio
PIF Progettazione Integrata di Filiera	01 - Rapporti istituzionali, politiche distrettuali e di filiera

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse



412 30 MAG. 2008 *lm*

- di approvare il documento relativo alle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013" allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare i bandi pubblici per l'attuazione delle misure 111 azione 1, 112 e "pacchetto giovani", 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l'attivazione della progettazione integrata di filiera (PIF) come riportati nel documento allegato 2 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Con successivi provvedimenti saranno definiti, in esecuzione dei bandi suddetti, la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, nonché ulteriori specifiche disposizioni organizzative e procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi delle diverse misure;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet regionale.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 412 *ls*
DEL 30 MAG. 2008



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
REG. (CE) N. 1698/05
ALLEGATO 1

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE AD INVESTIMENTO**

Maggio 2008

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Gino Settini

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Stefano SBAFFI

INDICE

PARTE I – FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità).....	pag. 5
Articolo 2 (Definizioni).....	pag. 6

PARTE II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 3 (Modalità di accesso alle misure).....	pag. 10
Articolo 4 (Costituzione del fascicolo unico aziendale e del fascicolo di domanda).....	pag. 11
Articolo 5 (Modalità per la presentazione delle domande di aiuto).....	pag. 13
Articolo 6 (Termini di presentazione delle domande di aiuto).....	pag. 16
Articolo 7 (Disposizioni specifiche per la conferma delle domande di adesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 662/2007).....	pag. 18
Articolo 8 (Errori palesi).....	pag. 18

PARTE III – SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 9 (Requisiti e condizioni di ammissibilità).....	pag. 19
Articolo 10 (Decorrenza per l'ammissibilità delle spese).....	pag. 20
Articolo 11 (Programmazione finanziaria).....	pag. 22
Articolo 12 (Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie).....	pag. 22
Articolo 13 (Affidabilità del soggetto beneficiario).....	pag. 25

PARTE IV – DOMANDE DI PAGAMENTO

Articolo 14 (Presentazione delle domande).....	pag. 25
Articolo 15 (Anticipi).....	pag. 26
Articolo 16 (Acconti).....	pag. 27
Articolo 17 (Saldi).....	pag. 29
Articolo 18 (Adeguamento alle disposizioni AGEA).....	pag. 30
Articolo 19 (Costituzione fondo garanzia e procedura conto interessi).....	pag. 30

PARTE V – NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 20 (Modalità di pagamento).....	pag. 31
--	---------

Articolo 21 (Tempi di esecuzione).....	pag. 33
Articolo 22 (Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post).....	pag. 34
Articolo 23 (Varianti in corso d'opera).....	pag. 35
Articolo 24 (Proroghe).....	pag. 37
Articolo 25 (Cause di forza maggiore).....	pag. 38
Articolo 26 (Recesso – rinuncia dagli impegni).....	pag. 38
Articolo 27 (Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario).....	pag. 39

PARTE VI – RIDUZIONI E SANZIONI

Articolo 28 (Riduzioni sulle domande di pagamento).....	pag. 39
Articolo 29 (Parziale esecuzione dei lavori).....	pag. 40
Articolo 30 (Sanzioni amministrative e penali).....	pag. 41

PARTE VII – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 31 (Svolgimento dei procedimenti amministrativi).....	pag. 41
Articolo 32 (Provvedimenti di concessione).....	pag. 44

PARTE VIII - CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 33 - Investimenti materiali realizzati da privati.....	pag. 45
Articolo 34 - Investimenti immateriali realizzati da privati	pag. 47
Articolo 35 - Operazioni realizzate da Enti Pubblici.....	pag. 48
Articolo 36 - Acquisito di materiale usato.....	pag. 48
Articolo 37 - Acquisito di terreni.....	pag. 48
Articolo 38 - Acquisito di beni immobili.....	pag. 49
Articolo 39 - Spese generali.....	pag. 50
Articolo 40 - IVA, altre imposte e tasse.....	pag. 51
Articolo 41- LEASING.....	pag. 52
Articolo 42 - Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura).....	pag. 53
Articolo 43 – Spese non ammissibili (Vincoli e limitazioni).....	pag. 56
Articolo 44 – Investimenti di sostituzione.....	pag. 57
Articolo 45 - Investimenti nel settore delle agroenergie.....	pag. 59

PARTE IX – OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

Articolo 46 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità.....pag. 59

RIFERIMENTI NORMATIVIpag. 61

ALLEGATO 1 pag. 63

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PSR 2007/2013 DEL LAZIO

PARTE I FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità)

1. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Lazio, ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008.
2. In conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006 le misure del PSR sono distinte in due raggruppamenti omogenei, così individuati:
 - **Misure Titolo I** del regolamento CE 1975/2006:
 - 211 - "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane";
 - 212 - "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)";
 - 213 - "Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE";
 - 214 - "Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche);
 - 221 - "Imboschimento di terreni agricoli", con esclusione dei costi di impianto;
 - 222 - "Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli";
 - 223 - "Imboschimento di superfici non agricole", con esclusione dei costi di impianto;
 - 224 - "Indennità Natura 2000";
 - **Misure Titolo II** del regolamento CE 1975/2006:
 - tutte le misure dell'ASSE 1;
 - le seguenti misure dell'ASSE 2:
 - 214 - "Pagamenti agroambientali", limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche;
 - 216 - "Sostegno agli investimenti non produttivi";
 - 221 - "Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto";
 - 222 - "Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli"

- 223 - “ Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto”;
 - 226 - “Ricostituzione del potenziale forestale”;
 - 227 - “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;
 - tutte le misure dell'ASSE 3;
 - le misure attuate nell'ambito dell'ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione).
3. Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definite “**misure a investimento**”, e riguardano i seguenti aspetti:
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR
 - modalità di erogazione dei contributi e gestione dei flussi finanziari;
 - criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese
 - criteri per selezione delle domande di aiuto;
 - realizzazione e rendicontazione degli interventi;
 - sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
4. Le presenti disposizioni non riguardano le misure del Titolo I, anche definite “misure a superficie”, attivate con proprie procedure. Tali misure sono escluse dalla progettazione integrata aziendale, di filiera e territoriale.
5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compreso il recepimento delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) per il trattamento delle domande di aiuto/pagamento nonché quelli relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008 .

Articolo 2 **(Definizioni)**

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

Documento di programmazione	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. 2008/708 del 15/2/2008 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 163/2008.
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR 2007/2013 del Lazio e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata <u>da un solo beneficiario</u> e riconducibile univocamente ad <u>una azione di una delle misure</u> previste dal programma stesso.
Progetto integrato	Per " <u>progetto integrato</u> " deve intendersi l'insieme delle operazioni relative ad un beneficiario (progetto integrato aziendale) o a diversi beneficiari (progetto integrato di filiera e territoriale), che insistono su più misure, collegate insieme da un'unica strategia (di impresa, di sviluppo della filiera, di sviluppo del territorio). Nel caso della progettazione integrata, sia di filiera che territoriale, l'istanza è presentata da un "soggetto capofila" su mandato dei singoli potenziali beneficiari, nel rispetto delle disposizioni previste nello specifico bando attuativo.
Misura	Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui ai quattro assi del Programma di Sviluppo Rurale.
Bando pubblico	Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d'interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l'altra.
Beneficiario	Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privata/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno.

Autorità di gestione	Un ente pubblico o privato incaricato della gestione e dell'attuazione del programma. <u>Per il PSR 2007/2013 del Lazio l'Autorità di Gestione (AdG) è il direttore della Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio.</u>
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione del programma.
Organismo pagatore	E' il servizio e l'organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento; l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti; l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria; la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie; l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie. <u>Per il PSR 2007/2013 del Lazio l'Organismo Pagatore è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).</u>
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.
Costo totale	L'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

Fondo di garanzia	Strumento finanziario la cui attività principale consiste nel rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari.
Garanzia	Protezione di un'esposizione bancaria mediante l'impegno di un fondo di garanzia a sostituirsi, negli obblighi del garantito, in caso di mancato adempimento di quest'ultimo (garanzia e cogaranzia) o di un suo eventuale garante principale (controgaranzia). La garanzia deve essere direttamente ed esplicitamente riferita ad una specifica esposizione bancaria.
Confidi	Consorti con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
Domanda di aiuto	La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le "misure ad investimento" è disponibile ed è fatto obbligo di utilizzare un modello, da compilarsi on-line, denominato Modello unico di Domanda (MUD), che deve essere integrato dagli specifici modelli integrativi di misura/azione e corredato della documentazione specificata nei singoli bandi.
Domanda di pagamento	La domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo.
Domanda individuale	La domanda presentata da un soggetto che richiede per se l'accesso all'aiuto previsto in una o più misure del PSR, in quest'ultimo caso nell'ambito della progettazione integrata aziendale, in attuazione di un bando pubblico.
Domanda collettiva	La domanda presentata da un "soggetto capofila, detto anche promotore o proponente" per aderire alla progettazione integrata di filiera (PIF) o territoriale (PIT), per conto di una pluralità di soggetti.

- Fascicolo unico aziendale** Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.
- Fascicolo Regionale** Fascicolo documentale ed informatizzato costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, beneficiari degli aiuti previsti dal documento di programmazione o ad altro titolo partecipi degli interventi con esso attivati, che archivia le informazioni non contemplate dal fascicolo aziendale o quelle relative ai soggetti non obbligati alla costituzione del fascicolo aziendale in attuazione del DPR 503/99.
- Immediata cantierabilità** Progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

PARTE II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 3 (Modalità di accesso alle misure)

1. Le misure richiamate al precedente articolo 1, comma 3, anche definite "*misure ad investimento*", prevedono le seguenti modalità di accesso:
 - *bandi di misura*
 - *progettazione integrata aziendale (PIA)*;
 - *progettazione integrata di filiera (PIF)*;
 - *progettazione integrata territoriale (PIT)*;
 - *metodo LEADER*.
2. I bandi pubblici emanati dalla Regione sono rivolti a:
 - a) *soggetti individuali* per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento ad una sola misura o a più misure (bandi di misura e PIA);
 - b) *soggetti collettivi* per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati di filiera (PIF);

- c) *partenariati pubblico-privato* per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati territoriali (PIT);
 - d) *Gruppi di Azione Locale* per il finanziamento di strategie di sviluppo locale (LEADER).
3. Alcune “misure ad investimento”, in fase di prima applicazione, saranno attivate in via esclusiva nella progettazione integrata di filiera o territoriale ed in particolare:
- la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi e tecnologie nel settore agricolo ed in quello agroalimentare” per i PIF;
 - le misure 312 “Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese”, 313 “incentivazione alle attività turistiche”, 321 “Servizi essenziali”, 322 Riqualficazione e sviluppo villaggi”, 323- azione b “Tutela e riqualficazione del patrimonio culturale rurale”, 331 “Formazione ed informazione per gli attori economici che operano nei settori rientranti nell’asse 3” e 341 “acquisizione di competenze e animazione per la preparazione e la attuazione di strategie di sviluppo locale” per i PIT.
4. I bandi pubblici riportano per ciascuna misura/azione l’elenco dei **sogetti beneficiari**, con indicazione di eventuali limitazioni e vincoli, e gli **ambiti territoriali di intervento**, siano essi a carattere preclusivo o preferenziale, **le dotazioni finanziarie** disponibili, con indicazione di eventuali riserve e priorità.

Articolo 4

(Costituzione del fascicolo unico aziendale e del fascicolo regionale)

1. Il **fascicolo unico aziendale** rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato dei dati aziendali che contribuiscono a costituire l’**Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (AUAAL)**. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca, nonché coinvolti in attività inerenti lo sviluppo rurale.
2. In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la *costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento è requisito obbligatorio per la presentazione delle domande PSR e per l’accesso ai regimi di aiuto attivati con le diverse misure del Programma.*
3. I **Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico

aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

4. Per ciascun richiedente dello sviluppo rurale il CAA, al quale è stato conferito specifico mandato, deve costituire e conservare il fascicolo aziendale cartaceo dove sono raccolti tutti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo informatizzato. Tale fascicolo dovrà essere disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.
5. I soggetti non obbligati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999, alla costituzione del fascicolo aziendale, ad esempio in quanto non esercenti attività agricola propriamente detta non conducendo aziende agricole, sono tenuti alla costituzione del Fascicolo Regionale presso uno dei CAA che hanno sottoscritto apposita convenzione con la Regione Lazio o, in assenza di attivazione di dette convenzioni, presso gli uffici della Direzione Regionale Agricoltura. La costituzione di tale fascicolo è presupposto essenziale per la presentazione della domanda di aiuto e l'adesione al regime di aiuto introdotto con le misure PSR.
6. La documentazione prodotta da ciascun soggetto richiedente a corredo delle domande per l'adesione ai regimi di aiuto attivati dagli specifici bandi del PSR dovrà essere acquisita nel **Fascicolo Regionale** che sarà custodito presso le strutture operative dei CAA., ove siano state attivate le specifiche convenzioni, o presso gli uffici regionali competenti per territorio ove sono attivi specifici "sportelli".
7. Le modalità per la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento del suddetto "fascicolo regionale" sono stabilite da appositi manuali procedurali predisposti dalla Regione vincolanti anche per i CAA che hanno sottoscritto le specifiche convenzioni.
8. Qualora i "*fascicoli regionali*" siano costituiti dai CAA, restano di proprietà della Regione e devono essere custoditi ed ordinati in modo tale da garantire la sicurezza materiale dei documenti in essi contenuti e la certezza che gli originali e/o le copie di tutti gli atti relativi alla totalità o ad una parte delle domande e degli atti dichiarativi presentati possano essere facilmente acquisiti dalla regione, secondo le modalità stabilite dai relativi manuali procedurali, con un preavviso di 48 ore, pari a due giorni lavorativi.
9. La struttura che riceve la richiesta di costituzione del "Fascicolo Regionale" (Sportelli regionali o CAA) assicura, sulla base della documentazione presentata dall'interessato, l'inserimento delle relative informazioni strutturali e durevoli nella AUAAL, certificando in questo modo la sussistenza e congruità della documentazione comprovante le informazioni inserite nella AUAAL.

10. Il CAA convenzionato dovrà procedere, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione regionale Agricoltura nei relativi manuali procedurali, alla *ricezione e protocollazione* della documentazione suddetta, da acquisire nel “fascicolo regionale”. Il CAA dovrà garantire la certificazione e l’informatizzazione dei dati e delle informazioni per i quali è prevista una gestione telematica attraverso software applicativi operanti sul portale regionale ed, inoltre, la tracciatura di tutte le attività amministrative correlate allo svolgimento di tale funzione.
11. La documentazione concernente una qualsiasi domanda di aiuto od autorizzazione dovrà essere conservata per l’intera durata degli impegni, ivi compresi quelli ex-post successivi alla realizzazione degli investimenti, connessi alla non alienabilità dei beni ed ai vincoli di destinazione come definiti nello specifico articolo del presente documento.

Articolo 5

(Modalità per la presentazione delle domande di aiuto)

1. Per l’adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le misure del PSR dovrà essere presentata una *domanda di aiuto* utilizzando il modello on line predisposto dalla Autorità di Gestione Regionale, denominato **Modello Unico di Domanda (MUD)**. Tale modello di domanda, che esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con le misure del PSR, va utilizzato per tutte le “misure ad investimento” del PSR. Il MUD dovrà essere corredato dal fascicolo di misura/azione e degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle misure PSR.
2. I soggetti individuali dovranno presentare una sola domanda di aiuto (MUD) nel caso intendano aderire contestualmente ad un “pacchetto di misure” o intendano attivare una progettazione integrata aziendale. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i relativi avvisi pubblici stabiliscono specifiche modalità per la presentazione dei “progetti integrati” e delle singole domande di aiuto, comunque coordinate dal “soggetto capofila” della progettazione integrata. Le domande di aiuto afferenti ad ogni singolo beneficiario dovranno comunque essere presentate mediante utilizzazione on line del **MUD**, dei relativi modelli integrativi e della documentazione richiesta.
3. I potenziali beneficiari che aderiscono a singoli bandi in qualità di soggetti individuali non possono partecipare, per la medesima misura, a progetti integrati aziendali, di filiera e territoriali. Parimenti, i soggetti che presentano progetti integrati aziendali o che aderiscono alla progettazione integrata di filiera e territoriale vincolandosi alla realizzazione degli interventi concordati, non devono aver presentato e non potranno presentare domande per l’adesione a bandi in qualità di soggetti individuali per accedere alle stesse misure fino alla completa

realizzazione del progetto integrato. Le domande facenti parte di un "progetto integrato", nel caso di mancata approvazione dello stesso, potranno essere reiterate nell'ambito dei bandi pubblici per soggetti individuali.

4. Non è consentito avere in corso sulla medesima misura più domande di aiuto, fatte salve le misure articolate in più azioni per le quali possono essere attivate, nella stessa sottofase temporale della procedura "stop and go", più operazioni afferenti a diverse e distinte azioni della stessa misura. E' possibile procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrata la relativa domanda di pagamento della precedente operazione finanziata.
5. La compilazione, la stampa e l'inoltro (*rilascio informatico*) delle domande devono essere effettuati mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Autorità di Gestione sul "Portale Regionale" (indirizzo attuale: www.agricoltura.regione.lazio.it), secondo le modalità definite in apposito **Manuale delle Procedure Informatiche (MPI)**, predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura ed approvato dalla stessa con specifico atto dirigenziale. Il manuale sarà disponibile e consultabile sullo stesso sito.
6. L'applicativo informatico prevede la *precompilazione* della domanda di aiuto con i dati del fascicolo unico aziendale e, quando operativa, dell'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (AUAAL). Il richiedente quindi, prima della presentazione telematica della domanda di aiuto, deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale o, qualora a questo non obbligato dal DPR 503/99, il Fascicolo Regionale presso un CAA mandatario o presso lo sportello dell'ufficio regionale competente per territorio.
7. Il Manuale (MPI) stabilisce i criteri, modalità, vincoli e limitazioni per l'accesso alla procedura telematica da parte dei soggetti richiedenti o di soggetti da questi delegati (CAA, liberi professionisti, ecc.), regolamentando il rilascio di appositi identificativi e password, garantendo, nel contempo, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Nello stesso manuale saranno definite le disposizioni operative per l'identificazione dei campi obbligatori e delle informazioni che in essi dovranno essere riportate, eventualmente differenziate in funzione delle misure del PSR, nonché indicazioni per il trattamento delle anomalie generate dalla stessa procedura a seguito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo.
8. La presentazione delle domande di aiuto mediante il sistema informativo regionale è consentita solo dopo che l'Autorità di gestione abbia attivato la misura, pubblicato i relativi bandi di attuazione ed implementato nel sistema informativo i dati e le

informazioni necessarie per la raccolta e la gestione delle domande. Per la prima raccolta ovvero in corrispondenza della prima sottofase temporale della procedura di “stop and go” come meglio definita nel successivo articolo 6 la compilazione on-line delle domande ed il relativo rilascio informatico sarà attivato trascorsi i 15 giorni successivi la pubblicazione dei bandi, salvo diverse disposizioni da questi stabilite.

9. La domanda di aiuto, che è costituita dalla stampa del MUD, sottoscritto dal richiedente, corredato della modulistica integrativa di misura/azione, della documentazione richiesta e degli allegati tecnici, dovrà essere inviata o depositata, a cura del richiedente, in duplice copia cartacea, fatte salve diverse indicazioni specificate nei bandi delle misure per soggetti individuali o collettivi, presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA) competenti per territorio, in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento, ai seguenti indirizzi:

- Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell'Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 , 01100 VITERBO.

Nel caso di istanze che prevedono la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda dovrà essere presentata presso l'ADA ove ricade il centro aziendale. I dati e le informazioni strutturali e durevoli certificate con la costituzione del fascicolo aziendale e del fascicolo regionale non devono essere nuovamente documentate in occasione della presentazione di istanze.

10. Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti fisicamente realizzati in territori extra-regionali.
11. I bandi pubblici individuano, tra i documenti che debbono essere presentati a corredo della domanda di aiuto (MUD), quelli ritenuti “essenziali” che il richiedente deve recapitare agli uffici regionali competenti, a pena di irricevibilità della domanda stessa.
12. La domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dal richiedente, allegando copia fotostatica di un documento di identità, pena l'irricevibilità.

L'Area Decentrata dell'Agricoltura, o la analoga struttura individuata per la presentazione e la raccolta delle domande, provvederà alla ricezione ed alla protocollazione delle copie cartacee della domanda e dei relativi documenti allegati.

13. Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella documentazione presentata a supporto della stessa sono effettuate ai sensi della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento delle istruttorie ed alla adozione dei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto, fatta salva la possibilità da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, ritenuti necessari. Può essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
14. Nel MUD dovrà essere riportato, tra l'altro, l'importo complessivo della spesa prevista per l'operazione ed il relativo contributo richiesto, che non può subire successivamente modifiche in aumento.
15. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici istruttori, secondo le modalità definite nel MPI, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata che intervengono su valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. Le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o più in generale un vantaggio per il richiedente, mentre ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute o decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. Successivamente alla formazione della graduatoria ed alla concessione dell'aiuto non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni in graduatoria richiesto da parte del richiedente, al quale viene comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 6

(Termini di presentazione delle domande di aiuto)

1. I bandi pubblici relativi a **soggetti individuali**, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", salvo diversa disposizione, prevedono una procedura c.d. a "**bando aperto**" che consente, senza soluzione di continuità, la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi bandi pubblici.

2. Nel “bando aperto” viene applicato un meccanismo procedurale c.d. di “**stop and go**” che prevede, nell’ambito dell’intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’individuazione di sottofasi temporali con una predeterminata frequenza periodica, al termine della quale si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di ammissibilità, sulla base dei criteri di selezione definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.
3. Ciascun bando pubblico per soggetti individuali stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione delle domande:
 - la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di aiuto con indicazione del relativo termine di scadenza;
 - la frequenza e le relative date di riferimento per l’applicazione della procedura di “stop and go”;
 - specifiche modalità per il trattamento delle domande di aiuto afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l’eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.
4. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza fa fede la data dell’inoltro telematico (*rilascio informatico*). L’inoltro cartaceo dovrà avvenire entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica, facendo fede la data del timbro postale o del timbro di “accettazione” apposto dagli uffici preposti alla raccolta delle stesse, in caso di recapito a mano. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
5. L’Amministrazione si riserva, in funzione dell’avanzamento finanziario delle misure e dell’intero programma, di anticipare la chiusura dei termini per la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del “bando aperto” non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione almeno un mese di prima della scadenza fissata per la sottofase precedente, mediante adeguate forme di pubblicità.
6. Le graduatorie di ammissibilità, relative a ciascuna sottofase temporale del bando aperto, sono predisposte sulla base delle domande “rilasciate telematicamente” entro le ore 24 della data fissata per la scadenza della stessa sottofase. Le graduatorie rimangono valide per un periodo massimo di 18 mesi.
7. Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, possono essere reiterate nella sottofase temporale

successiva. Solo in caso di reiterazione le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domande di aiuto deve essere effettuata attraverso la sola "ripresentazione" del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione l'operazione non potrà essere presa in considerazione per la formazione della nuova graduatoria. E' consentita al massimo una reiterazione. Si specifica, inoltre, che in tal caso l'eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

8. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i bandi pubblici relativi ai soggetti collettivi ed a partenariati pubblico privati stabiliscono termini e modalità per la presentazione dei "progetti integrati" e delle relative operazioni che lo costituiscono.
9. Le domande presentate oltre il termine ultimo previsto per l'inoltro telematico delle stesse sono ritenute irricevibili. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande per le quali, pur presentate telematicamente nei termini, l'inoltro cartaceo viene effettuato oltre la scadenza prevista nel presente (20 giorni successivi al rilascio informatico).

Articolo 7

(Disposizioni specifiche per la conferma delle domande di adesione presentate ai sensi della D.G.R. n. 662/2007)

1. I potenziali soggetti beneficiari che hanno presentato "domanda di pre-adesione", ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 3 agosto 2007 sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione della domanda di aiuto (MUD) e di tutta la documentazione a corredo della stessa, con le modalità definite agli articoli 3, 4 e 5, entro il termine della prima sottofase temporale (primo periodo) della procedura di "stop and go".
2. Le domande di pre-adesione che non saranno confermate con una domanda di aiuto nei modi e nei termini stabiliti al precedente comma 1 decadranno automaticamente.

Articolo 8

(Errori palesi)

1. Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi.
2. Si considerano palesi i seguenti errori:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3.
3. Non sono considerati errori palesi :
- errata o mancata indicazione del CUAAs;
 - mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda unica (MUD);
 - errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
 - errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
 - mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
 - mancata presentazione dei documenti essenziali.
4. Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **20 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.
5. Il MPI fornirà le modalità operative per l'eventuale correzione degli errori sanabili palesi.

PARTE III SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 9 *(Requisiti e condizioni di ammissibilità)*

1. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono riportati, in coerenza con il documento di programmazione, requisiti e condizioni di ammissibilità delle istanze, nonché eventuali limitazioni e vincoli sulla base dei quali saranno svolti i procedimenti istruttori.
2. Condizione obbligatoria per l'ammissibilità dei progetti, presentati da soggetti individuali, è il requisito della "**immediata cantierabilità**". Tale requisito deve essere posseduto dal progetto per il quale si richiede il finanziamento, dichiarato e dimostrato dal potenziale beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che attivano la progettazione integrata aziendale ("Pacchetto giovani") sono previste deroghe, specificate nei bandi pubblici, per l'inoltro della

documentazione attestante lo stato di “immediata cantierabilità” relativa agli investimenti che gli stessi si impegnano a realizzare.

3. La dimostrazione del possesso del requisito dell'immediata cantierabilità deve essere obbligatoriamente effettuato corredando la domanda di ogni parere, nullatosta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici e fornendo una dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare, nella quale siano specificate le tipologie dei lavori previsti ed espressamente dichiarata la “immediata cantierabilità”.
4. Costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al sostegno previsto nelle diverse misure del PSR l'obbligo, per i soggetti beneficiari, di garantire il rispetto per i propri dipendenti dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei Contratti di secondo livello da questi derivati. Nei bandi pubblici delle diverse misure, sia per soggetti individuali sia per quelli collettivi, sono specificate le disposizioni operative per garantire l'osservanza di tale condizione di ammissibilità che dovrà quanto meno essere attestato dal richiedente mediante presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, assoggettata alle verifiche a campione previste dall'art.76 del medesimo DPR, anche con lo scambio di dette informazioni con dette Organizzazioni sindacali.
5. Si considerano soggetti ammissibili alle misure del PSR riservate agli IAP ovvero ad essi prioritariamente destinate anche i coltivatori diretti che, iscritti nella gestione previdenziale agricola ad essi riservata, risultano in possesso dei requisiti sostanziali per essere qualificati IAP a norma dell'articolo 1, comma 1 del D. Lgs n. 99/2004 e successive mm. e ii. . Tale equiparazione è efficace salvo pronuncia negativa da parte delle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 10 ***(Decorrenza per l'ammissibilità delle spese)***

1. Le disposizioni del presente articolo si fondano sul principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario.
2. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute che rispettano le seguenti condizioni:

- riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili se relative ad un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di aiuto;
 - riguardano investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento ovvero della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.
3. Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti ed alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale. Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.
 4. Nel caso di domande di aiuto "reiterate", come previsto nel precedente articolo 6 "Termini di presentazione delle domande", l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.
 5. Per i bandi pubblici relativi a soggetti collettivi, ed in particolare per la progettazione integrata di filiera e territoriale, l'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni inserite nell'iniziativa comune, decorre dalla data di presentazione del "progetto integrato preliminare" agli Uffici regionali competenti
 6. Per le domande di aiuto che fanno seguito alla presentazione di una "domanda di pre-adesione" di cui alla procedura attivata con la D.G.R. n. 662/2007, fermo restando quanto già stabilito dalla stessa deliberazione, l'eleggibilità delle spese per attività intraprese o servizi ricevuti dal beneficiario decorre dal 15 maggio 2007. Per tali domande non si applica quanto stabilito al comma 2, secondo trattino, del presente articolo.
 7. Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Articolo 11 **(Programmazione finanziaria)**

1. In ciascun bando pubblico, sia esso rivolto a soggetti individuali che collettivi, viene riportato lo stanziamento complessivo assegnato per l'attuazione delle misure. Qualora la misura sia articolata in azioni o per comparti produttivi, la ripartizione delle risorse finanziarie tiene conto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Lazio in sede di definizione dei "criteri di selezione".
2. Per la progettazione integrata sia essa aziendale o di filiera, il limite di stanziamento per il finanziamento di progetti dichiarati ammissibili è riferito a c.d. "**misure perno**" del PSR. Ciò comporta che il finanziamento dei progetti inseriti nella graduatoria di ammissibilità per il "*pacchetto giovani*", attuativo della progettazione aziendale, è effettuato sino alla concorrenza dello stanziamento attribuito alla misura 112 "Insediamento giovani agricoltori", mentre per la progettazione integrata di filiera di quello previsto per la misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali". Rimane comunque fermo che il finanziamento di operazioni inserite nell'iniziativa integrata che afferiscono a misure diverse da quelle perno può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse misure.
3. Qualora sia applicata la procedura a "bando aperto" con il meccanismo del "stop and go", gli stanziamenti sono assegnati per ciascuna sottofase temporale come definita nel precedente articolo 7.
4. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della/e misura/e e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli già stabiliti nei bandi attuativi della/e Misura/e o di prevedere variazioni, anche in diminuzione, degli stanziamenti assegnati a ciascuna sottofase delle procedura "stop and go" del "bando aperto". In quest'ultimo caso tali variazioni dovranno essere rese note almeno trenta (30) giorni prima del termine ultimo fissato per la raccolta immediatamente successiva mediante adeguate forme di pubblicità. Tali variazioni sono autorizzate con l'adozione di atti dirigenziali.

Articolo 12 **(Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie)**

1. Per ciascun bando pubblico sono predisposte per misura/azione/comparto **graduatorie uniche di ammissibilità formulate su base regionale**, in funzione

dell'attribuzione delle priorità assolute e relative e dell'assegnazione dei relativi punteggi, come stabilite in sede di definizione dei "criteri di selezione". Detti "criteri di selezione" sono quelli esaminati ed approvati, in prima istanza, dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Lazio nella seduta di insediamento del 4 aprile 2008. Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare i relativi bandi pubblici.

2. Le priorità assolute e relative per la formazione delle graduatorie sono riportate nei relativi bandi pubblici. Per ciascuna priorità relativa è prevista l'attribuzione di un punteggio. Le priorità assolute individuano, di contro, una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le operazioni (domande di aiuto) in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità, sono collocate in testa alle graduatorie. Laddove previste più priorità assolute è stabilito un ordine decrescente di importanza e, nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo per priorità assolute, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.
3. I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto mediante utilizzazione dell'apposito sottofascicolo di misura/azione integrativo del MUD. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
4. Qualora il criterio di priorità indicato risultasse maggiore di quello spettante non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.
5. Nei casi in cui tra i criteri di selezione, ivi compresi i casi di ex-quo, sia indicato quello di "Giovane agricoltore" la priorità ed il relativo punteggio è attribuito per gli imprenditori che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano una età compresa tra i 18 anni compiuti ed il compimento dei 40 anni. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto, inoltre, dei criteri che seguono:
 - ditta individuale : la minore età anagrafica del titolare
 - società di persone: età del socio più giovane
 - società di capitale: età del socio amministratore
 - società cooperativa : età del socio amministratore più giovane
6. La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo, o almeno il 60% delle persone fisiche socie di società di persone o cooperative, siano di sesso femminile.

7. Con riferimento ai bandi pubblici per soggetti individuali e nel caso di misure articolate in più azioni, tipologie di interventi o comparti produttivi, in sede di *prima formazione* delle graduatorie, qualora le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa azione/intervento/comparto produttivo, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti azioni/interventi/comparto produttivo, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.
8. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in conseguenza ad economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria di azione/comparto/comparto produttivo sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l'ordine della stessa graduatoria di azione/comparto/intervento.
9. Le graduatorie uniche regionali predisposte in attuazione di bandi pubblici per soggetti individuali sono approvate con atti dirigenziali, i quali dovranno individuare le domande di aiuto relative ad operazioni ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. Gli stessi atti dirigenziali approvano anche gli elenchi delle domande di aiuto "non ammissibili" e di quelle "ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi". Per le domande "non ammissibili", che includono anche quelle "non ricevibili", dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.
10. Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero la Regione, con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.
11. Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
12. I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei bandi pubblici delle misure, debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.
13. Le graduatorie rimangono valide per un periodo massimo di 18 mesi.

Articolo 13
(Affidabilità del soggetto beneficiario)

1. In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti **inaffidabili**.
2. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.
3. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

PARTE IV
DOMANDE DI PAGAMENTO

Articolo 14
(Presentazione delle domande)

1. Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una **domanda di pagamento** inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
2. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità online della procedura informatizzata operante sul portale regionale, secondo le indicazioni operative stabilite nel manuale delle procedure informatizzate (MPI) ed utilizzando i modelli predisposti di concerto con l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA)
3. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme:
 - anticipi;
 - acconti;
 - saldi finali.

Articolo 15 (Anticipi)

1. Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una *garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa* di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.
2. Le "misure ad investimento" per le quali è possibile concedere anticipazioni sono:
 - misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
 - misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste"
 - misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"
 - misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentari e forestali"
 - misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"
 - misura 216 "investimenti non produttivi"
 - misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi"
 - misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi"
 - misura 311 "Diversificazione in attività non agricole"
 - misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese"
 - misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche"
 - misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali"
 - misura 322 "Riqualficazione e sviluppo dei villaggi"
 - misura 323 "Tutela e riqualficazione del patrimonio rurale"
3. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "**domanda di pagamento**" e della seguente documentazione:
 - *garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa* a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;
 - nel caso di soggetti pubblici la documentazione attestante la consegna dei lavori;
 - eventuale ed ulteriore documentazione prevista dai bandi pubblici.
4. Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta della stessa Autorità, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto, con la quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.
 5. L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre **tre mesi** dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.
 6. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della Regione.
 7. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore Nazionale, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Articolo 16 **(Acconti)**

1. L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale regionale di una "**domanda di pagamento**", predisposta utilizzando l'apposito modello, corredata dell'eventuale ulteriore documentazione specificata in ciascun bando pubblico e della dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente.
2. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.

3. Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulta possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del **40%** ed un massimo dell'**80%** del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al **90%** nel caso di soggetti pubblici.
4. Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.
5. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.
6. La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente l'acconto in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti.
7. Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
8. La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.
9. Per le misure per le quali non è consentita l'erogazione di aiuti a titolo di anticipo possono essere previste modalità e forme per la corresponsione degli acconti in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, da specificare nei bandi e nei provvedimenti adottati per la concessione degli aiuti.

Articolo 17 (Saldi)

1. Per richiedere l'erogazione del saldo finale il beneficiario deve presentare "**domanda di pagamento**", utilizzando l'apposito modello attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale regionale.
2. Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Ciascun bando pubblico definisce la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.
3. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i **60 giorni** successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.
4. L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di **60 giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
 - a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
 - ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
 - a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.
5. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.
6. La Regione si riserva, per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.
7. Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "*controlli in loco*" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa

pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

8. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
9. La Regione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, comunica al soggetto beneficiario il verbale di accertamento finale, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso. Il beneficiario avrà facoltà di inserire sue eventuali osservazioni e dovrà restituirlo debitamente firmato per avvenuta ricezione.

Articolo 18

(Adeguamento alle disposizioni AGEA)

1. La Regione si riserva di modificare o adeguare le disposizioni dei precedenti articoli 15, 16 e 17 sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

Articolo 19

(Costituzione fondo garanzia, procedura conto interessi)

1. Gli interventi agevolativi delle misure ad investimento, laddove espressamente previsto nei relativi bandi pubblici attuativi delle stesse misure, possono essere erogati come conto capitale, conto interessi o misto, fermo restando i limiti contributivi delle misure di riferimento.
2. I **contributi in conto interessi** sono concessi a fronte della stipula di un contratto di finanziamento a 15 anni a rate semestrali, con l'Istituto Finanziario intermediario firmatario della convenzione con AGEA. In taluni casi la durata del finanziamento può essere ridotto a 10 o 5 anni. Il beneficiario che si avvale degli interventi sopra richiamati dovrà indicarlo nella domanda di aiuto e dovrà allegare una dichiarazione di assenso dell'Istituto prescelto.
3. Il contributo in conto interessi viene erogato all'Istituto finanziatore, che se ne avvale per abbattere il tasso d'interesse a carico dell'impresa finanziata. In tal caso non saranno possibili pagamenti di anticipazioni o acconti in corso d'opera.
4. L'entità dell'aiuto determinata in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) sarà pari al contributo a fondo perduto stabilito per ciascuna misura di riferimento. Qualora l'ESL risulti inferiore verrà liquidata alla ditta beneficiaria il differenziale tra la

somma derivante dall'applicazione dell'aliquota del conto capitale della misura di riferimento e l'ESL stessa, tenuto conto anche delle rate riconosciute a titolo di preammortamento.

5. L'attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato in conformità all'art. 49 del regolamento CE 1974/2006 utilizzando:
 - il tasso di riferimento UE per l'attualizzazione dell'importo degli interessi;
 - l'importo dell'investimento risultante dal verbale di accertamento finale effettuato dalla competente struttura o eventuale minor somma a richiesta del beneficiario.

6. Il **fondo di garanzia** verrà attivato secondo le modalità riportate nella apposita convenzione stipulata con ISMEA e supporterà le garanzie prestate dal beneficiario per ottenere il finanziamento per la realizzazione del progetto di cui alla domanda PSR. In particolare:
 - la Regione comunicherà ad ISMEA gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento e relative alle misure di investimento del PSR;
 - le imprese di cui al punto precedente, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare una richiesta per il rilascio di garanzie.

7. L'attivazione della procedura per l'erogazione di aiuti in conto interessi ed in forma mista (conto capitale e conto interessi) è subordinato alla definizione dei rapporti tra l'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) e gli istituti intermediari finanziari. Pertanto, nelle more che sia adottati gli atti ed i provvedimenti per l'avvio della procedura, la Regione procederà per le misure ove è prevista anche l'erogazione in conto interessi, all'esclusivo riconoscimento di contributi in conto capitale, anche se al soggetto richiedente è prevista la possibilità di manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi le istruttorie, all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

PARTE V

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 20

(Modalità di pagamento)

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) **Assegno circolare non trasferibile.** Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene / servizio fornito .
- c) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
2. Le spese sostenute prima della data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale Regionale sono ammissibili se i relativi pagamenti sono conformi all'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 662/2007.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "PSR 2007/2013 Lazio – misura". Nel caso di riconoscimento di

quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

4. Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità
5. Il **pagamento in contanti** è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.
6. Per operazione finanziate per un costo totale dell'investimento superiore a 500.000 euro il beneficiario, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito *conto corrente bancario/postale riservato* ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Articolo 21 **(Tempi di esecuzione)**

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste nei bandi pubblici attuativi delle misure il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:
 - **6 mesi** per operazioni che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
 - **18 mesi** per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Articolo 22

(Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post)

1. In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei **cinque anni successivi alla decisione di finanziamento** dell'Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, **modifiche sostanziali** che:
 - a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.
2. Per **periodo di non alienabilità** e di **divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene**, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può *cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto*.
3. Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo la l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, che non è consentito, per il restante periodo vincolativo, modificare la destinazione del bene dopo che gli interventi siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.
4. I vincoli derivanti dall'applicazione del precedente comma 1, lettera b) comportano, qualora intervenga la cessazione nel corso del periodo vincolato dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata come anche la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.
5. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.
6. I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.
7. Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo,

ovvero per i cosiddetti **impegni ex-post**, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

Articolo 23 **(Varianti in corso d'opera)**

1. Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - cambio del beneficiario;
 - cambio della sede dell'investimento.
 - modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate;
 - modifiche del quadro economico originario;
2. Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **60 giorni** a decorrere dalla loro presentazione.
3. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione";
4. Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
5. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso *comportare un aumento del contributo concesso*, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un *aumento dei tempi di realizzazione*. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.
6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una **modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario** e pertanto possono essere consentite

esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

7. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
8. Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici del progetto**, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.
9. Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata all'Ufficio istruttore competente.
10. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.
11. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

12. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
13. Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 24 (Proroghe)

1. Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore
2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i sessanta (60) giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
3. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
4. In ogni caso può essere concessa una **sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.**

Articolo 25 **(Cause di forza maggiore)**

1. Le **cause di forza maggiore**, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:
 - a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
 - c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
 - e. la distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - f. l'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.
3. Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.
4. I bandi pubblici delle misure del PSR, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle spese, possono stabilire specifiche modalità per l'individuazione delle cause di forza maggiore.

Articolo 26 **(Recesso – Rinuncia – dagli impegni)**

1. Per recesso dagli impegni assunti s'intende la **rinuncia volontaria** al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
2. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

3. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
4. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate all'articolo 20 del presente regolamento).

Articolo 27

(Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario)

1. Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la durata del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e richiamati nell'articolo 16 del presente regolamento, **non è possibile variare l'assetto proprietario.**

PARTE VI

RIDUZIONI E SANZIONI

Articolo 28

(Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento)

1. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.
2. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una **riduzione** pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il ... *“beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile”*. La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 e, in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)", in caso di mancato rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato. La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto.

Articolo 29

(Parziale esecuzione dei lavori)

1. Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la *funzionalità* dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
2. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.
4. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le **eventuali economie** per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Articolo 30 (Sanzioni amministrative e penali)

1. Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni .
2. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.
4. Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.
5. Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

PARTE VII

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)

Articolo 31 (Svolgimento dei procedimenti amministrativi)

1. La Regione, anche attraverso strutture esterne dalla stessa incaricate, dopo il "rilascio telematico" delle domande di aiuto avvia le procedure per la verifica della **ricevibilità** delle domande. Tale fase dovrà completarsi entro i **45 giorni** successivi al termine ultimo stabilito per l'inoltro telematico delle stesse relativamente alla

singola sottofase, nel caso di adozione del “bando aperto” con la connessa procedura “stop and go”.

2. Sono **irricevibili** le domande di aiuto:
 - presentate oltre il termine ultimo stabilito per il rilascio telematico nel relativo bando pubblico;
 - per le quali non ha fatto seguito, dopo il rilascio telematico, dell'invio cartaceo della domanda sottoscritta e corredata della documentazione richiesta entro i termini previsti nel singolo bando;
 - incomplete dei documenti definiti come essenziali nell'ambito di ciascun bando pubblico;
 - per le quali non stati compilati i “campi obbligatori” del MUD, come individuati dal Manuale delle Procedure Informatiche;
 - non sottoscritte dal richiedente;
 - presentate da soggetti inaffidabili.

3. Nel caso di misure la cui raccolta delle istanze è attivata nel rispetto della procedura “stop and go” definita nell'articolo 6 delle presenti disposizioni, per la valutazione delle domande di aiuto ed il relativo inserimento nelle graduatorie di ammissibilità si tiene conto della data di rilascio telematico delle stesse. Pertanto, individuata la sottofase temporale di riferimento della suddetta procedura, tutte le domande presentate nell'ambito di tale periodo costituiscono un raggruppamento omogeneo, in base al quale saranno sincronizzate le scadenze temporali previste per lo svolgimento dei procedimenti istruttori. Tale raggruppamento rappresenterà l'universo sulla base del quale saranno formate le graduatorie ovvero l'insieme delle domande che entreranno in concorrenza tra loro per la determinazione di quelle ammissibili al finanziamento.

4. Le strutture responsabili delle verifiche di ricevibilità delle domande dovranno riportare, in appositi verbali (check-list), l'esito delle stesse. Tali verifiche dovranno riscontrare, tra l'altro, l'allineamento dei dati dichiarati in domanda con quelli presenti nel fascicolo unico aziendale e, quando operativa, con quelli dell'Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio (AUALL). Il MPI stabilisce le modalità per la risoluzione di eventuali anomalie generate dal sistema informativo e le modalità per l'attivazione di eventuali azioni “correttive” .

5. Per le domande ritenute **non ricevibili** dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione al soggetto interessato il quale può presentare istanza di riesame ad un organismo superiore (ricorso gerarchico) In caso di accoglimento del ricorso, la domanda di aiuto sarà considerata ricevibile e trasferita alla successiva fase dell'iter procedimentale.

6. Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi delle L. 241/90 e della L.R. 57/95 di recepimento della stessa, è individuato un **responsabile del procedimento amministrativo**, che sarà comunicato al beneficiario. La data di assegnazione all'istruttore costituisce l'avvio del procedimento.
7. In caso di documentazione risultata incompleta ma non tale da assumere rilevanza ai fini della determinazione ed ammissibilità al regime di aiuti, l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e per completare, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.
8. Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte ai **controlli amministrativi ed in loco** di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
9. Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di aiuto, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono predisposte adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.
10. I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire la ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nei bandi pubblici, nonché per la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.
11. Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di aiuto:
 - presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico, ivi compresi i soggetti non affidabili come individuati nel precedente articolo 20 ;
 - non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione/comparto;
 - con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
 - presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nei bandi;

- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione, di cui all'articolo 7 delle presenti disposizioni;
 - le domande ritenute irricevibili.
12. Gli elenchi delle domande non ammissibili, ivi comprese le domande irricevibili, e le graduatorie di ammissibilità con specificazione delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento e quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi sono approvate con atti dirigenziali e pubblicate sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.agricoltura.regione.lazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
13. La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali può essere avanzato eventuale ricorso.
14. Le graduatorie di ammissibilità dovranno essere predisposte, nel caso di applicazione della procedura di "stop and go", entro la scadenza prevista per la sottofase temporale che segue.

Articolo 32 ***(Provvedimenti di concessione)***

1. I provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, successivi alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, dovranno riportare almeno:
- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
 - riferimenti dei vari atti procedurali;
 - dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento, **con chiara specificazione della fornitura di beni senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura), autorizzate ex-ante**. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso;
 - modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
 - prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;

- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
 - tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
 - obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
 - obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 - obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
 - obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
 - obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
 - riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato.

PARTE VIII CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 33 *(Investimenti materiali realizzati da privati)*

1. Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di **beni materiali**, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno **tre preventivi di spesa** forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
2. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda unica di pagamento (MUD) secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.
3. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di *beni altamente specializzati* e nel caso di *investimenti a completamento di forniture preesistenti*, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

4. I beni acquistati devono **essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche** e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
5. Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari regionali vigenti
6. I **prezzari regionali** vigenti, da utilizzare per la verifica della congruità delle spese, sono:
 - per le "opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche" approvato con *deliberazione della Giunta Regionale n.195 del 20 marzo 2007*, pubblicato sul supplemento straordinario al BURL n. 21 del 30 luglio 2007;
 - per le **opere e lavorazioni di miglioramento in agricoltura** quello approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3771 del 24/06/1986, rivalutato del 25% con DGR n. 5011 del 20 giugno 1990 e rivalutato di un ulteriore 20% con DGR n. 5037 del 13/6/1995;
 - per i lavori forestali quello con la DGR 5011 del 13 giugno 1995, rivalutato del 20% con DGR n. 5037 del 13 giugno 1995 ed ulteriormente aggiornato con DGR 318 del 24 aprile 2008.

I suddetti prezzari sono anche consultabili sul sito internet regionale (www.agricoltura.regione.lazio.it).

7. Qualora nei prezzari regionali non siano presenti una o più voci, si può fare riferimento alle medesime voci riportate in prezzari di altre regioni confinanti. In ogni caso in fase di presentazione della domanda di aiuto il richiedente o il tecnico dallo stesso delegato dovrà, in sede di definizione del computo metrico estimativo effettuare una "**analisi dei prezzi**", che dovrà essere acquisita nel sistema informativo regionale utilizzando le applicazioni informatiche appositamente predisposte per la presentazione on-line delle domande di aiuto. Per l'acquisizione informatizzata dei dati si rinvia alle indicazioni operative riportate nel manuale delle procedure informatiche (MPI).
8. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati,

con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

9. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Articolo 34 ***(Investimenti immateriali realizzati da privati)***

1. Per quanto concerne gli **investimenti immateriali** (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate **tre offerte di preventivo** in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione).
2. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
3. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.
4. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una

disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

5. Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.
6. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nei relativi bandi pubblici

Articolo 35

(Operazioni realizzate da enti pubblici)

1. Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007.

Articolo 36

(Acquisto di materiale usato)

1. E' in ogni caso esclusa l'ammissibilità di spese per l'acquisto di **materiale usato**.

Articolo 37

(Acquisto di terreni)

1. Le spese relative all'**acquisto di terreni**, in linea con quanto disposto con l'articolo 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 è ammissibile al contributo nei limiti del *10% del costo totale dell'operazione considerata*.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.
2. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l'acquisto di terreni sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 38 **(Acquisto di beni immobili)**

1. L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.
2. **L'acquisto di un bene immobile**, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.
3. Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - gli immobili per cui viene richiesta l'ammissione al finanziamento non devono essere stati nella disponibilità e/o nel possesso del richiedente nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le dismissioni determinate da organismi pubblici in data antecedente a quella della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario/acquirente del bene ;
 - in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
 - del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che

comportano la sola acquisizione di “immobili” che non sia quindi funzionale ad un complesso di interventi oggetto di domanda di aiuto;

- l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali.

Oltre a ciò dovrà essere prodotta apposita **perizia giurata**, redatta da un professionista qualificato ed indipendente, nella quale si dovrà:

- certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato;
- attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
- i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
- l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.

4. Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, già richiamati nell'articolo 16 delle presenti disposizioni e, pertanto, per un periodo di almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di concessione finale del contributo non può essere distolto dall'impiego e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale.

5. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l'acquisizione di beni immobili sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 39 **(Spese generali)**

1. L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a “*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze*”.
2. Le **spese generali** sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando

connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.

3. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.
4. I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.
5. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.
6. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono specificati i limiti massimi riconosciuti per le spese generali; quando tale soglia non è espressamente riportata si intende pari al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi bandi pubblici possono anche precisare limiti minimi di spesa.
7. Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
8. Per le operazioni per le quali è prevista la predisposizione di allegati sottoscritti da tecnici qualificati iscritti presso i relativi ordini professionali, siano essi inerenti la fase di predisposizione della domanda di aiuto sia quella di rendicontazione dei lavori e degli acquisti effettuati, devono essere rendicontate le spese generali commisurate alle prestazioni sostenute la cui verifica di congruità viene effettuata sulla base di criteri di ordinarietà.

Articolo 40

(IVA, altre imposte e tasse)

1. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR *“l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da **beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni***

degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme”¹.

2. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.
3. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
4. Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.
5. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Articolo 41 **(Leasing)**

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di **locazione finanziaria (leasing)** è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili e laddove espressamente previsto e consentito nei bandi pubblici della/e misura/e e richiesto da parte del potenziale beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto

36.1 - Aiuto concesso all'utilizzatore

2. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.
3. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.
4. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di ultimazione dell'operazione, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).
5. In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

¹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

36.2 Aiuti concessi attraverso il concedente

6. La Regione di riserva di attivare anche altre forme di locazione finanziaria (leasing), individuando nel **concedente** (società di leasing) il beneficiario diretto del contributo. In tal caso con successivi provvedimenti, se del caso concertati con l'Organismo Pagatore Nazionale, saranno definite le disposizioni operative per l'attivazione di tale procedura.

Articolo 42

(Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro - prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura-)

1. Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

*“1 . Per le misure che implicano **investimenti in natura**, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi **senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti**, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:*

- a. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o **prestazioni volontarie non retribuite**;*
- b. che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni”

2. L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, *anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in*

- denaro*. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.
3. Tra questi costi possono essere classificati i **contributi in natura** riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di “..terreni o immobili, attrezzature o materiali..” senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto *dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.*
 4. L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in *prestazioni d'opera* relative ad “..attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite”. Nell'ambito delle **prestazioni volontarie non retribuite** può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti **lavori in economia**, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.
 5. La spesa relativa ai lavori in economia, e più in generale per le prestazioni volontarie non retribuite, deve essere **determinata ex-ante**, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico), ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post. Le singole voci di spesa da imputare nel computo metrico dovranno essere acquisite, in fase di presentazione della domande di aiuto, nel sistema informativo regionale secondo le istruzioni riportate nel Manuale delle Procedure Informatizzate (MPI).
 6. Nel caso di **società di persone**, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a **società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative**. *E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.*
 7. I lavori in economia sono ammissibili entro una soglia massima di ore lavorative calcolata in funzione delle prestazioni (non retribuite) che possono fornire l'imprenditore agricolo ed i membri della sua famiglia e comunque per un importo massimo complessivo, riferita all'intera operazione, non superiore a **80.000 euro** . La sommatoria delle ore lavorative deve risultare dalla "analisi dei costi" redatta dal tecnico qualificato come anche l'individuazione dei costi unitari di riferimento. Per

la congruità della spesa si tiene conto, laddove pertinente, dei valori riportati nei prezzari regionali, decurtati del **15% di utile di impresa**. La Regione si riserva, altresì, di predisporre uno specifico prontuario delle spese per lavori agricoli da utilizzare per la verifica di congruità delle prestazioni non retribuite.

8. Sono esclusi, per le aziende agricole, i lavori riguardanti la realizzazione di fabbricati, per qualsiasi uso siano essi destinati. Sono invece ammessi gli scavi ed i spianamenti dell'area di sedime e di pertinenza.
9. In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente".
10. L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
 - b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda, sempreché siano lavori che rientrano nelle **proprie capacità professionali**. Il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
 - c. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 - d. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali vigenti;
 - e. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
 - f. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti;
 - g. per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate.
11. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (**contributo in natura**), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, nonché la dimostrazione della effettiva reperibilità in azienda.
12. Oltre ai limiti già indicati nel presente articolo per le prestazioni volontarie non retribuite il comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura

non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata”, ne individua altri.

13. In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A⁽¹⁾ = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata (spesa pubblica + quota privata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

⁽¹⁾ La partecipazione del FEASR alla spesa pubblica totale è pari al 44%

14. Gli investimenti in natura come definiti nel richiamato art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 ed esplicitati nel presente articolo sono ammissibili a contributo solo qualora siano espressamente previsti e consentiti nei bandi pubblici delle misure del PSR.

15. I prezzari regionali vigenti sono quelli richiamati nel precedente comma 6 dell’articolo 33 “Investimenti materiali realizzati da privati”

Articolo 43

(Spese non ammissibili –vincoli e limitazioni)

1. In base all’art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che “non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
- a) IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);
 - b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;
 - c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all’operazione considerata.”

2. La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del Feasr può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.
3. Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
 - b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
 - c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Articolo 44

(Investimenti di sostituzione)

1. Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per "investimenti di sostituzione" si intende:
 - "investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;
 - Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il

recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Articolo 45

(Investimenti nel settore delle agroenergie)

1. Per i criteri di ammissibilità delle spese relative ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si fa riferimento alle disposizioni recate dal documento predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura riportato in allegato (ALLEGATO I).

PARTE IX

OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 46

(Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

1. I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on

line sul sito <http://burl.ipzs.it>. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2007/2013 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale (attuale indirizzo www.agricoltura.regione.lazio.it)

2. Ogni azione informativa e pubblicitaria deve rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006.
3. L'Autorità di gestione provvede ad informare il pubblico circa l'adozione del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione; altresì informa il pubblico sugli eventuali aggiornamenti, sui principali risultati e sulla conclusione. Inoltre, l'autorità di gestione redige e pubblica per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata per ciascuna sottofase temporale della procedura c.d. "stop and go", l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
4. L'Autorità di Gestione provvede ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
5. Nella relazione annuale, redatta ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1698/05, saranno riportate le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire un'efficace ed adeguata pubblicità al Programma.
6. Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo.
7. Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei GAL finanziati dall'Asse IV.
8. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.
9. Le spese sostenute dai beneficiari per le azioni di informazione e pubblicità costituiscono parte integrante dell'operazione cofinanziata e pertanto sono eleggibili al contributo nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decisione C(2008) n 708 del 15/2/2007 con la quale viene adottato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 7 marzo 2008 con la quale viene preso atto della formale approvazione comunitaria del PSR 2007/2013 del Lazio.



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE "MISURE AD
INVESTIMENTO"
DEL PSR 2007/2013 DEL LAZIO**

ALLEGATO 1

**Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
Tipologie di investimento e spese ammissibili**

Maggio 2008

INDICE

1. Caldaie a biomassa per produzione di calore.....	pag. 65
1a Scheda tecnica riepilogativa caldaia.....	pag. 67
2. Caldaie a biomassa per la cogenerazione termoelettrica.....	pag. 69
2a Scheda tecnica riepilogativa impianto cogenerativo con caldaia.....	pag. 71
3. Produzione di freddo mediante caldaia a biomassa.....	pag. 73
3a Scheda tecnica per produzione di elettricità, calore e freddo tramite caldaie a biomassa.....	pag. 74
4. Piccole reti di teleriscaldamento.....	pag. 76
5. Impianti di spremitura per semi oleosi.....	pag. 77
6. Impianti ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica.....	pag. 78
6a Scheda tecnica riepilogativa per bruciatori ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica.....	pag. 79
7. Impianti per la generazione elettrica/cogenerazione termoelettrica tramite biogas.....	pag. 81
7a Scheda tecnica riepilogativa impianti biogas.....	pag. 83
8. Impianti fotovoltaici.....	pag. 86
8a Scheda tecnica riepilogativa impianti fotovoltaici.....	pag. 87
Allegato: Unità di misura ed equivalenze in campo energetico.....	pag. 88

1 Caldaie a biomassa per produzione di calore

Elementi tecnici

Caldaie a biomassa con potenza installata fino a 1 MWt.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle esigenze termiche delle utenze (come desunte dai consumi pregressi). In particolare la potenza installata non dovrà superare le relative esigenze energetiche. Si prevede un'esigenza termica di massimo 30 W/mc in caso di utenza residenziale. L'eventuale uso del calore in processi produttivi ad alta esigenza termica dovrà essere certificato attraverso i consumi storici o attraverso idonea analisi energetica del processo produttivo in oggetto, fermo restando comunque il limite precedentemente espresso di 1 MWt.

Tutti gli impianti di potenza superiore ai 300 kW dovranno avere efficienza energetica superiore all'85%. Gli impianti di potenza inferiore ai 300 kW dovranno avere un'efficienza superiore o uguale a quella definita dalla norma EN 303-5 per le caldaie di classe 3. Il rendimento di ciascuna tipologia di caldaia dovrà essere certificato da Ente terzo e deve essere riferito alla specifica tipologia di combustibile che sarà utilizzato.

Gli impianti dovranno essere dotati inoltre di:

- Alimentazione automatica tramite coclea o spintori (escluse le caldaie a tronchetti e solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Idonei sistemi di protezione del serbatoio in caso di ritorno di fiamma
- Meccanismo di controllo separato dell'aria primaria e secondaria per garantire la combustione completa anche nei transitori
- Meccanismi di facilitazione della raccolta delle ceneri
- Estrazione automatica della cenere (solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia
- Contatori di calore per il controllo dell'energia termica prodotta
- Sonda lambda
- Accumulatori inerziali correttamente dimensionati secondo quanto previsto dalla norma EN 303-5
- Per stufe e termocamini presa d'aria di combustione dall'esterno e camera di combustione isolata termicamente
- Dotazioni di sicurezza secondo prescrizioni Direttiva P.E.D. (Pressure Equipment Device)

Elementi normativi

Per quanto riguarda l'identificazione delle biomasse agroforestali si fa riferimento al D.lgs 152/2006, Allegato X alla parte V, parte II, sezione 4. (fare riferimento a pag 407/408 del decreto)

Gli impianti dovranno rispettare quanto previsto dal D.lgs 152/2006. (fare riferimento a parte V)

Gli impianti dovranno essere dimensionati secondo quanto disposto dal D. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- piano di approvvigionamento del biocombustibile che dovrà contenere:
 - indicazioni circa l'area di reperimento del biocombustibile e gli eventuali relativi fornitori
 - le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa
 - le modalità di trasporto della biomassa con dettaglio di: tipo di mezzo impiegato, percorsi medi effettuati, carburanti in uso
 - la CO₂ complessivamente immessa in atmosfera per la raccolta, la trasformazione, la conservazione ed il trasporto della biomassa fino all'impianto
- piano di consumo ed utilizzazione dell'energia prodotta redatto secondo le norme UNI
- bollette energetiche precedenti (da allegare solo nel caso di utilizzo energetico per processi produttivi)
- Al momento del collaudo finale dovrà essere inoltre prodotto un certificato di conformità ai sensi della L 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti"
- Al momento del collaudo finale dovrà essere presentato C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) per gli impianti di potenza nominale superiore ai 116 kWt
- Omologazione ISPESL per generatore di calore di potenza superiore a 30.000 kCal/h
- Certificato di rendimento e delle emissioni dell'impianto per il combustibile utilizzato rilasciato da ente terzo.

1a Scheda tecnica riepilogativa caldaia

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia			
	Boschi	Potature	Colture dedicate	Altro
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Umidità media all'uso (%)				
P.C.I.: Potere calorifico all'uso (kWh/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno, p.c.i. X disponibilità annua X 1.000) ²				
Energia termica annua disponibile (KWh/anno)				

² Riferimenti (Fonte: CTI - Università politecnica delle Marche) per il PCI delle diverse materie prime (kWh/kg):

- Biomassa legnosa vergine: 5,19
- Paglia e fieno: 5,06
- Stocchi di mais: 4,08
- Sansa vergine: 1,81
- Sansa esausta: 5,00

Caratteristiche dell'impianto

Potenza nominale	kWt	
Giorni di funzionamento/anno	N° giorni	
Ore di funzionamento annuo	Ore	
Rendimento	%	
Destinazione d'uso dell'energia prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Ore di funzionamento annuo	N° ore	

Dimensionamento delle strutture asservite:
(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Descrizione del tipo di impianto già esistente:

Sistema preesistente	Potenza nominale (kWt)	Consumo annuo (kWh _t)
Caldaia a gas metano		
Caldaia a olio combustibile		
Altro (scaldabagni, etc.)		

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ³	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ⁴	

³ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

2. Caldaie a biomassa per la cogenerazione termoelettrica

Elementi tecnici

Impianti a biomassa con potenza installata fino a 200 kW_e, ed a 1 MW_t.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle esigenze termiche delle utenze (come desunte dai consumi pregressi). In particolare la potenza installata non dovrà superare le relative esigenze energetiche. Si prevede un'esigenza termica di massimo 30 W/mc in caso di utenza residenziale. L'uso del calore in processi produttivi ad alta esigenza termica dovrà essere certificato attraverso i consumi storici o attraverso idonea analisi energetica del processo produttivo in oggetto, fermo restando comunque il limite precedentemente espresso di 1 MW_t.

L'utilizzo del calore dell'impianto, da dimostrarsi attraverso idonea documentazione tecnica, non dovrà essere inferiore alle 3.000 ore annue.

Tutti gli impianti di potenza superiore ai 300 kW_t dovranno avere efficienza energetica superiore all'85%. Gli impianti di potenza inferiore ai 300 kW_t dovranno avere un'efficienza superiore o uguale a quella definita dalla norma EN 303-5 per le caldaie di classe 3. Il rendimento di ciascuna tipologia di caldaia dovrà essere certificato da Ente terzo e deve essere riferito alla specifica tipologia di combustibile che sarà utilizzato.

Gli impianti dovranno essere dotati inoltre di:

- Alimentazione automatica tramite coclea o spintori (escluse le caldaie a tronchetti e solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Idonei sistemi di protezione del serbatoio in caso di ritorno di fiamma
- Meccanismo di controllo separato dell'aria primaria e secondaria per garantire la combustione completa anche nei transitori
- Meccanismi di facilitazione della raccolta delle ceneri
- Estrazione automatica della cenere (solo per potenze termiche al focolare superiori a 60 kW)
- Meccanismi di controllo elettronico dei parametri della caldaia
- Contatori di calore per il controllo dell'energia termica prodotta
- Sonda lambda
- Accumulatori inerziali correttamente dimensionati secondo quanto previsto dalla norma EN 303-5
- Dotazioni di sicurezza secondo prescrizioni Direttiva P.E.D. (Pressure Equipment Device)

⁴ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kältetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

Elementi normativi

Per quanto riguarda l'identificazione delle biomasse agroforestali si fa riferimento al D.lgs 152/2006, Allegato X alla parte V, parte II, sezione 4. (fare riferimento a pag 407/408 del decreto)

Gli impianti dovranno rispettare quanto previsto dal D.lgs 152/2006 (fare riferimento a parte V)

Gli impianti dovranno essere dimensionate secondo quanto disposto dal D. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Agli impianti (con potenza installata per la produzione di energia elettrica inferiore ai 200 kWe) si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del T.U. di cui al DPR 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni così come specificato nella tabella A allegata all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- Piano di approvvigionamento del biocombustibile che dovrà contenere:
 - indicazioni circa l'area di reperimento del biocombustibile e gli eventuali relativi fornitori
 - le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa
 - le modalità di trasporto della biomassa con dettaglio di: tipo di mezzo impiegato, percorsi medi effettuati, carburanti in uso
 - la CO₂ complessivamente immessa in atmosfera per la raccolta, la trasformazione, la conservazione ed il trasporto della biomassa fino all'impianto
- Piano di consumo ed utilizzazione dell'energia prodotta redatto secondo le norme UNI
- Bollette energetiche precedenti (da allegare solo nel caso di utilizzo energetico per processi produttivi)
- Preventivo per l'allaccio rilasciato dall'operatore energetico che acquisterà l'energia elettrica prodotta oltre quella autoconsumata
- Al momento del collaudo finale dovrà essere inoltre prodotto un certificato di conformità ai sensi della L 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti"
- Al momento del collaudo finale dovrà essere presentato C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) per gli impianti di potenza nominale superiore ai 116 kWt
- Omologazione ISPESL per generatore di calore di potenza superiore a 30.000 kCal/h
- Certificato di rendimento e delle emissioni dell'impianto per il combustibile utilizzato rilasciato da ente terzo

- Copia della Dichiarazione di Inizio Attività

2a Scheda tecnica riepilogativa impianto cogenerativo con caldaia

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia			
	Boschi	Potature	Colture dedicate	Altro
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Umidità media all'uso (%)				
P.C.I.: Potere calorifico all'uso (kWh/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno, p.c.i. X disponibilità annua X 1.000) ⁵				
Energia termica annua disponibile (kWh/anno)				

⁵ Riferimenti (Fonte: CTI - Università politecnica delle Marche) per il PCI delle diverse materie prime (kWh/kg):

- Biomassa legnosa vergine: 5,19
- Paglia e fieno: 5,06
- Stocchi di mais: 4,08
- Sansa vergine: 1,81
- Sansa esausta: 5,00

Caratteristiche dell'impianto di cogenerazione

Potenza nominale termica	kWt	
Potenza nominale elettrica	kWe	
Giorni di funzionamento annuo	N° giorni	
Ore di funzionamento annuo	Ore	
Rendimento termico	%	
Rendimento elettrico	%	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Energia termica prodotta	MWht/anno	
Energia elettrica erogata	MWhe/anno	
Energia elettrica reimpiegata per la caldaia	kWhe/anno	
Ore di funzionamento annuo	N° ore	

Dimensionamento delle strutture asservite:

(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Descrizione del tipo di impianto già esistente:

Sistema preesistente	Unità di misura: kWt/kWe	Potenza nominale	Consumo annuo kWh/kWe
Caldaia a gas metano			
Caldaia a olio combustibile			
Altro (scaldabagni, etc.)			

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ⁶	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ⁷	

3. Produzione di freddo mediante caldaia a biomassa

Questo capitolo è da intendersi come integrazione ai capitoli 1 e 2 nel caso in cui si considerino impianti per la produzione di calore e frigoriferie oppure calore, frigoriferie ed energia elettrica. L'allegato (3.a) a questo capitolo è da intendersi come sostitutivo rispetto alle schede precedenti.

Anche nel caso di produzione di energia frigorifera la caldaia dovrà avere una potenza installata non superiore ad 1MWt. Comunque l'impianto frigorifero dovrà essere alimentato esclusivamente da caldaie aventi le caratteristiche di cui ai capitoli 1 e 2.

⁶ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

⁷ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

3a Scheda tecnica per produzione di elettricità, calore e freddo tramite caldaie a biomassa

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia			
	Boschi	Potature	Colture dedicate	Altro
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Umidità media all'uso (%)				
P.C.I.: Potere calorifico all'uso (kWh/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno, p.c.i. X disponibilità annua X 1.000) ⁸				
Energia termica annua disponibile (kWh/anno)				

⁸ Riferimenti (Fonte: CTI - Università politecnica delle Marche) per il PCI delle diverse materie prime (kWh/kg):

- Biomassa legnosa vergine: 5,19
- Paglia e fieno: 5,06
- Stocchi di mais: 4,08
- Sansa vergine: 1,81
- Sansa esausta: 5,00

Caratteristiche caldaia ad uso termico, frigorifero ed eventualmente elettrico

Potenza nominale termica	kWt	
Potenza nominale elettrica (se prodotta)	kWe	
Potenza nominale impianto frigorifero	kWe	
Giorni di funzionamento annuo	N° giorni	
Ore di funzionamento annuo caldaia	Ore	
Ore funzionamento annuo impianto frigo	Ore	
Rendimento termico	%	
Rendimento elettrico (se del caso)	%	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta - calorie	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta - frigoriferie	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta (se prodotta)	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Energia termica prodotta	MWht/anno	
Energia elettrica erogata (se prodotta)	MWhe/anno	
Energia frigorifera prodotta	MWh/anno	
Energia elettrica reimpiegata per il funzionamento della caldaia (se prodotta)	kWhe/anno	
Ore di funzionamento annuo	N° ore	

Dimensionamento delle strutture asservite:
(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Descrizione del tipo di impianto già esistente:

Sistema preesistente	Unità di misura:KWt/KWe	Potenza nominale	Consumi annui: kWh/kWe
Caldiaia a gas metano			
Caldiaia a olio combustibile			
Altro (scaldabagni, etc.)			

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ⁹	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹⁰	

4. Piccole reti di teleriscaldamento

La presente scheda è da intendersi come integrazione ai capitoli 1, 2 e 3 nel caso in cui gli impianti termici siano destinati ad alimentare piccole reti di teleriscaldamento. L'allegato a questa scheda è da intendersi come integrativo rispetto a quelli già previsti con le precedenti schede.

⁹ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetchnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹⁰ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetchnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

L'installazione di piccole reti di teleriscaldamento, che dovranno necessariamente essere alimentate da caldaie a biomassa, potrà essere finanziata fino al limite massimo di 3ml per kWt installato.

Le reti di trasmissione del calore dovranno avere una dispersione corrispondente alla classe più efficiente prevista dalla norma EN 253.

Impianti di spremitura per semi oleosi

Elementi tecnici

Impianti per la spremitura meccanica di semi oleosi.

Il dimensionamento degli impianti di spremitura dovrà in ogni caso essere proporzionato a quello dell'impianto di generazione di energia ad esso collegato.

Tutti gli impianti di spremitura dovranno essere almeno dotati di:

- Coclea di raccordo tra i silos di stoccaggio e l'impianto di spremitura per l'alimentazione dei semi oleosi;
- Coclea di raccordo tra la spremitrice e lo scarico del residuo (panello) di estrazione;
- Vasca di raccolta dell'olio grezzo;
- Serbatoio in acciaio per la sedimentazione primaria dell'olio grezzo;
- Impianto di filtrazione;
- Serbatoio in vetroresina per lo stoccaggio intermedio e ulteriore decantazione dell'olio;
- Serbatoio metallico per lo stoccaggio finale dell'olio;

5. Impianti ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica

Elementi tecnici

Si finanziano motori a combustione interna per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione termo-elettrica di potenza nominale fino ad 1 MWt.

I motori in oggetto dovranno avere un'efficienza energetica complessiva superiore al 30% e le emissioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.lgs 152/2006.

Tutti i motori a combustione interna dovranno essere almeno dotati di:

- Preriscaldatore dell'olio a resistenza per migliorarne la fluidità, riducendone la viscosità;
- Serbatoio metallico per lo stoccaggio dell'olio ;

Elementi normativi

Al momento del collaudo finale dovrà essere presentato C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) e l'insieme di autorizzazioni previste per gli impianti di cogenerazione in particolare per quanto previsto per il collegamento in parallelo con la rete elettrica.

Agli impianti (con potenza installata per la produzione di energia elettrica inferiore ai 200 kWe) si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del T.U. di cui al DPR 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni così come specificato nella tabella A allegata all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

6a Scheda tecnica riepilogativa per bruciatori ad olio vegetale per la cogenerazione termo-elettrica

Superfici aziendali da cui deriva la biomassa utilizzabile a scopi energetici:

	Tipologia coltura oleaginosa			Olio acquistato
	1: Colza	2:	3:	
Ettari				-
Disponibilità annua di seme tal quale (t)				-
Contenuto in olio (%)				-
Disponibilità annua di olio (t)				
Potere energetico dell'olio (kW/Kg)				
Energia annua disponibile (kWh/anno) potere energetico X disponibilità annua di olio x 1000				
Energia annua disponibile (kW/anno)				

Caratteristiche dell'impianto cogenerativo

Potenza nominale termica	kWt	
Potenza nominale elettrica	kWe	
Ore di funzionamento annuo del motore	Ore	
Rendimento termico	%	
Rendimento elettrico	%	
Destinazione d'uso dell'energia termica prodotta - calorie	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Destinazione d'uso dell'energia elettrica prodotta	Residenziale (%)	
	Produttivo (%)	
Energia termica prodotta	MWht/anno	
Energia elettrica erogata	MWhe/anno	
Energia elettrica reimpiegata per il funzionamento del motore	kWhe/anno	

**Dimensionamento delle strutture asservite per la parte di autoconsumo:
(riportare le superfici, i volumi, le portate di acqua necessarie espresse in litri/giorno)**

Strutture a uso residenziale

Strutture a uso produttivo

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹¹	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹²	

7. Impianti per la generazione elettrica/cogenerazione termoelettrica tramite biogas

Elementi tecnici

Si finanziano impianti dotati di reattore completamente miscelato per la generazione/cogenerazione termoelettrica tramite biogas fino ad una potenza massima installata di 1 MWe.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alla disponibilità di effluenti zootecnici e di idonea biomassa vegetale provenienti dall'azienda o dal gruppo di aziende coinvolte.

Per conoscenza si riporta di seguito il calcolo della produzione potenziale di biogas a partire da diverse materie prime in entrata al digestore.

¹¹ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetchnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹² Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetchnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

Produzione di biogas da diversi materiali organici: stima delle quantità producibili di biogas (Fonte: CTI – Università Politecnica delle Marche)			
Materia prima	Contenuto di s.s. (%)	Sostanza organica (% s.s.)	Resa di biogas (m ³ /t)
Zootecnia			
liquame bovino	6-11	68-85	200-260
letame bovino	11-25	65-85	200-300
liquame suino	2,5-9,7	60-85	260-450
letame suino	20-25	75-90	450
liquame avicolo	10-29	75-77	200-400
letame avicolo	32,0-32,5	70-80	400
letame ovino	25-30	80	240-500
letame equino	28	75	200-400
Agricoltura			
insilato di mais	34	86	350-390
insilato d'erba	26-82	67-98	300-500
fieno	86-93	83-93	500
trifoglio	20	80	300-500
paglia	85-90	85-89	180-600
stocchi di mais	86	72	300-700
Industria agroalimentare			
scarti distillazione delle mele	2,0-3,7	94-95	330
melasse	80	95	300
siero di latte	4,3-6,5	80-92	330
scarti vegetali	5-20	76-90	350

Elementi normativi

Agli impianti con potenza installata per la produzione di energia elettrica inferiore ai 250 kWe si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli art. 22 e 23 del T.U. di cui al DPR 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni così come specificato nella tabella A allegata all'art. 12 del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

Agli impianti di potenza superiore si applica la disciplina dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs 387/2003 e successive modificazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- Per gli impianti di potenza installata inferiore ai 250kWe copia della DIA
- Per gli impianti di potenza installata superiore o uguale ai 250kWe copia dell'Autorizzazione Unica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio

- Parere di conformità per la prevenzione incendi emesso dal Comando Provinciale dei VVFF competente per territorio
- Per gli impianti di potenza nominale superiore o uguale a 3MWt autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del Dlgs 152/2006 e successive modificazione
- Piano di approvvigionamento della biomassa che dovrà contenere:
 - indicazioni circa l'area di reperimento della biomassa e gli eventuali relativi fornitori (solo in caso di impianto consortile)
 - le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa
 - le modalità di trasporto della biomassa con dettaglio di: tipo di mezzo impiegato, percorsi medi effettuati, carburanti in uso (in caso di impianto consortile)
 - la CO2 complessivamente immessa in atmosfera per la raccolta, la trasformazione, la conservazione ed il trasporto della biomassa fino all'impianto
- Piano di utilizzazione agronomica del prodotto in uscita dal digestore (digestato) redatto conformemente all'art. 28 DM del 07/04/2006

7a Scheda tecnica riepilogativa impianti biogas

Descrizione situazione esistente in azienda:

Tipologia di allevamento zootecnico attuato:

Numero di capi mediamente presenti in azienda nell'anno e tonnellate di peso vivo mediamente presenti:

Descrizione dell'attuale procedimento di smaltimento degli effluenti:

Descrizione sintetica dell'impianto che si vuole realizzare indicando le opere civili, elettromeccaniche e termiche previste:

Parametri colture dedicate

	Tipologia colturale			Totale
	1:	2:	3:	
Ettari				
Specie				
Disponibilità annua tal quale (t)				
Produzione netta annuale di biogas (mc)				

Parametri biomasse di origine zootecnica

specie zootecnica	Liquame prodotto (m3/giorno)	Liquame prodotto (m3/anno)	Produzione netta giornaliera biogas (m3/giorno)	Produzione netta annua biogas (m3/anno)
Totale				

Parametri scarti dell'agroalimentare

Tipologia scarto agroalimentare	1:	2:	3:	
Disponibilità annua tal quale (t)				Totale
Produzione netta annuale di biogas (mc)				

Parametri produttivi: sintesi

Materiale in entrata	Biogas producibile (m ³)
Colture dedicate	
Zootecnia	
Scarti agroalimentari	
Totale	

Utilizzazione prevista del biogas prodotto:

	Biogas utilizzato (m ³)	Energia prodotta (MWht/MWhe)	Rendimento (%)
Produzione elettricità			
Produzione calore			

Destinazione prevista degli effluenti (tonnellate e % del totale):

- fertilizzazione
- _____ finale
- depurazione
- altro _____

Ore annue di funzionamento previste per l'impianto:

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹³	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹⁴	

8 Impianti Fotovoltaici

Elementi tecnici

Gli Impianti dovranno utilizzare le tecnologie che consentono il massimo del rendimento possibile sulla base delle tecnologie esistenti, al fine di ridurre al minimo la superficie coperta. Ciò dovrà valere per gli impianti a terra mentre per quelli posti sopra le coperture di edifici, strutture o altro si potranno utilizzare anche tecnologie più versatili, ma meno efficienti, come il film sottile.

Nel caso di impianti a terra le tecnologie da usare sono obbligatoriamente quelle al silicio mono o policristallino o altre tecnologie prossime con rendimento uguale o superiore. La potenza massima degli impianti a terra finanziati non dovrà superare i 200 kWp e la relativa estensione a terra non potrà eccedere il 5% della SAU aziendale.

La potenza degli impianti dovrà essere commisurata alle esigenze elettriche delle utenze (come desunte dai consumi pregressi). In particolare la potenza installata non dovrà superare le relative esigenze energetiche.

Gli impianti a terra dovranno essere costruiti senza utilizzare elementi in cemento o altre tipologie di strutture non rimuovibili.

Elementi normativi

DM 19 febbraio 2007 e successive integrazioni

Delibere dell'Autorità dell'energia relative al conto energia

Legge finanziaria nazionale per il 2008

Legge finanziaria regionale per il 2008 (Art. 19)

DGR 686/2006

¹³ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹⁴ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

Sistemi di certificazione Uni En iso

Gli impianti dovranno essere dimensionati secondo quanto disposto dal D. lgs 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Documentazione tecnico-amministrativa richiesta

- Progettazione tecnico – architettonica dell'impianto
- Domanda di allaccio alla rete elettrica
- Piano di consumo ed utilizzazione dell'energia prodotta redatto secondo le norme UNI
- Bollette energetiche precedenti
- Al momento del collaudo finale dovrà essere inoltre prodotto un certificato di conformità ai sensi della L 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti"

8a Scheda tecnica riepilogativa impianti fotovoltaici

Consumi elettrici aziendali nell'anno precedente (kWh):

Eventuali nuove utenze che saranno servite dall'impianto (descrizione e consumi elettrici previsti): _____

Tecnologia installata e rendimenti:

Tipologia e dimensioni (m²) impianto (a terra, sui tetti, integrato, semi-integrato, non integrato): _____

Potenza installata (kWp): _____

Produzione annua prevista (kWh):

Dati ambientali

Riduzione CO ₂ prevista (t/anno) ¹⁵	
Riduzione NO _x prevista (t/anno) ¹⁶	

Allegato: Unità di misura ed equivalenze in campo energetico

Energia: unità di misura del sistema internazionale: JOULE (J)

Equivalenze		
1 kCal	1,16 Wh	4.186 J
1 Wh	0,86 kCal	3.600 J
1kWh	864 kCal	3,6 MJ
1MWh	864.000 kCal	3,6GJ

Potenza: unità di misura del sistema internazionale: WATT (W)

Equivalenze	
1 kCal/h	1,16 W
1 cavallo vapore	735 W

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Gino Settini

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Stefano SBAFFI

¹⁵ Per il calcolo della riduzione di CO₂ si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 205 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 280 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 320 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 807,16 gr/kWh_t

¹⁶ Per il calcolo della riduzione di NO_x si devono utilizzare i seguenti parametri (Fonte: ETH Zurich Institut Fur Verfahrens Und Kaltetechnik: (IVUK) Switzerland):

- Tecnologia a gas: 0,21 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile leggero: 0,4 gr/kWh_t
- Tecnologia a olio combustibile pesante: 0,81 gr/kWh_t
- Tecnologia elettrica: 1,788 gr/kWh_t

ALLEG. alla DELIB. N. 412 *My*
DEL 30 MAG. 2008



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

ALLEGATO 2

BANDI PUBBLICI

MISURE A INVESTIMENTO

**(111 – Azione 1.a, 112 e “Pacchetto giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1 e 2,
124, 125 azioni 1 e 3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3 e 4.)**

PROGETTAZIONE INTEGRATA DI FILIERA (PIF)

Maggio 2008

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
*Dr. Gino Settini***

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE VICARIO
*Dott. Stefano BAFFI***



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

BANDI PUBBLICI

MISURE 111
Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione
- Articolo 9 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 10 - Agevolazioni previste
- Articolo 11 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 12 - Programmazione finanziaria
- Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo
- Articolo 14 - Controlli, riduzione e sanzioni
- Articolo 15 - Modalità per lo svolgimento dei procedimenti istruttori
- Articolo 16 - Disposizioni generali
- Allegati

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

Misura 111

Azioni nel campo della formazione professionale

ARTICOLO 1
Obiettivi e Finalità

La Regione Lazio intende promuovere azioni di formazione finalizzate alla maturazione di conoscenze e competenze da mettere a frutto nella progettazione di iniziative, anche di natura imprenditoriale, in grado di promuovere una nuova ruralità.

Gli obiettivi specifici che la misura intende perseguire sono i seguenti:

- favorire la diffusione di nuove conoscenze e competenze tecniche e di processi innovativi per migliorare la competitività e l'efficienza aziendale, garantire la gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali, favorire il miglioramento qualitativo dei prodotti;
- attivare iniziative di formazione per agricoltori e operatori forestali, per promuovere la crescita di una cultura di impresa, anche attraverso la formazione a distanza e l'impiego delle ITC;
- aggiornare gli addetti ai settori agricoli e forestali sulle disposizioni, anche pratico-operative, per adempiere alle normative comunitarie ed alla nuova programmazione sullo sviluppo rurale.

Con il presente bando vengono attivate le procedure per l'accesso a due delle tre azioni previste dalla misura, quelle relative alla "formazione", in quanto la terza azione: "aggiornamento in campo agricolo e agroforestale ed agroalimentare", verrà attivata direttamente con l'Ente Regione con distinti successivi provvedimenti:

Azione 1.a "Formazione";

Azione 1.b "Tutoraggio aziendale" (Interventi di formazione individuale in azienda).

ARTICOLO 2
Ambito d'intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3
Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda per accedere ai benefici della misura 1.1.1 i seguenti soggetti, distinti per azione:

Azione 1.a:

Enti ed Organismi pubblici e/o privati accreditati dalla Regione Lazio per la somministrazione di servizi di formazione in agricoltura e/o nel settore forestale. L'accreditamento viene rilasciato con le modalità prescritte con la Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella regione Lazio", DGR 968 del 29 novembre 2007 (supplemento ordinario n. 3 al BURL del 19.01.2008). Sono esclusi dai beneficiari i soggetti esentati dall'accreditamento ai sensi della citata DGR 968/2007.

Azione 1.b:

Giovani imprenditori agricoli e forestali in possesso dei requisiti previsti nella misura 112 anche in assenza di richiesta di accesso a detta misura 112 o in presenza di richiesta non finanziata per esaurimento della relativa dotazione finanziaria.

ARTICOLO 4:
Modalità per la presentazione delle domande:

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il **Modello Unico di Domanda (MUD)**, integrato dal fascicolo di misura/azione con indicazione della documentazione a corredo dell'istanza.

Il **fascicolo di misura**, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le copie cartacee delle domande di aiuto e del relativo fascicolo di misura corredate della documentazione richiesta all'art. 8, dovranno essere recapitate, a mano o per plico raccomandato, entro il ventesimo giorno successivo all'inoltro telematico, presso le strutture di seguito specificate:

- per l'**azione 1.a "Formazione"** alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma;
- per l'**azione 1.b "Tutoraggio aziendale"**, presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA) competenti per territorio, in funzione dell'ambito provinciale ove ricade l'azienda del soggetto richiedente

Nel caso in cui l'azione 1.b sia inserita nel "Pacchetto giovani", come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare .

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda all'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio".

ARTICOLO 5

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, sino alle date sotto specificate per ciascuna azione.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di "stop and go" sono previste distinte sottofasi temporali così individuate per ciascuna azione:

Azione 1.a:

- I sottofase - dall'avvio della raccolta al 10 ottobre 2008;
- II° sottofase - dalla chiusura della I° sottofase al 18 dicembre 2009;

Azione 1.b:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta al 10 ottobre 2008;
- II° sottofase - dalla chiusura della I° sottofase al 29 maggio 2009;
- III° sottofase - dal 30 maggio 2009 al 18 dicembre 2009;
- IV° sottofase - dal 19 dicembre 2009 al 30 giugno 2010;

Viene comunque stabilito che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del solo modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata.

Le domande relative all'azione 1.b, sia presentate singolarmente in attuazione del presente, sia inserite in progettazioni integrate, ivi compresa la progettazione integrata aziendale per l'accesso al “pacchetto giovani”, devono indicare unicamente l'impegno ad attivare la formazione individuale detta “tutoraggio aziendale” con uno degli organismi accreditati dalla regione che avranno approvato i relativi programmi di formazione.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Azione 1a:

Per essere ammissibili i progetti formativi dovranno offrire opportunità di formazione articolata su tutti o parte dei seguenti temi:

1. acquisizione di conoscenze e competenze per la gestione delle risorse umane e strutturali dell'impresa agricola e forestale nelle condizioni di rispetto ambientale
2. acquisizione di conoscenze e competenze dell'impresa nell'individuare progetti integrati di filiera e territoriali
3. acquisizione delle conoscenze e competenze per la valutazione e gestione delle informazioni da e per l'impresa agricola e forestale nell'ottica dello sviluppo innovativo dei processi produttivi.
4. acquisizione delle conoscenze e competenze funzionali all'individuazione di strategie di sviluppo d'impresa cogliendo le opportunità offerte dal mercato e dalle politiche agricole e forestali.
5. acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per riconoscere i processi produttivi più idonei alle esigenze del mercato e dell'ambiente.
6. acquisizione delle conoscenze e competenze relative agli obblighi normativi previsti dalle attuali normative soprattutto in materia di sicurezza, ambientale e fiscale, per l'impresa agricola e forestale.

Per la redazione dei progetti dovranno essere utilizzati gli schemi di cui ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente bando.

E' obbligatorio per ogni intervento formativo, indipendentemente dalla sua tipologia, prevedere:

- un modulo di 12 ore relativo all'applicazione del D.lgs. 626/94, di informazione/formazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, attingendo allo schema di programma didattico di cui al modello allegato D;
- un modulo di 16 ore, per i giovani imprenditori agricoli, relativo all'applicazione del D.lgs. 626/94, informazione/formazione sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, attingendo allo schema di programma didattico di cui al modello allegato D;

I progetti, a pena di esclusione, dovranno riservare almeno il 15% delle risorse ad attività di formazione individuale in azienda, "Tutoraggio Aziendale" di cui all'azione 1.b.

Nella fase attuativa i programmi formativi dovranno prevedere procedure di selezione dei partecipanti tali da garantire che almeno il 10% degli stessi siano addetti nel settore forestale. Tale percentuale può essere ridotta solo nel caso in cui sia dimostrato che le richieste di adesione, esperite le regolari procedure per la selezione dei partecipanti, sia inferiore a tale percentuale.

Gli Enti e gli Organismi che richiedono l'attivazione degli aiuti previsti dal presente bando dovranno garantire l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei contratti di secondo livello da questi derivanti, a favore del proprio personale dipendente.

Azione 1b:

I soggetti ammessi all'aiuto devono essere in possesso, momento della presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti per l'accesso alla misura 112

ARTICOLO 7

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Azione 1a:

L'azione prevede il finanziamento di iniziative per la formazione di addetti del settore agricolo e forestale, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda. Le azioni formative dovranno garantire ai destinatari dell'intervento adeguate conoscenze e competenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l'efficienza dell'impresa, affrontando sia i temi relativi alla gestione sostenibile delle risorse naturali ivi compresa l'applicazione del regime di condizionalità in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali ed alla sicurezza sul lavoro, sia quelli per razionalizzare ed ottimizzare i processi produttivi aziendali

ponendo particolare attenzione agli aspetti connessi allo sviluppo delle agroenergie, al miglioramento qualitativo dei prodotti ed all'agricoltura biologica.

I progetti formativi potranno recepire fabbisogni di formazione formalmente espresse da soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi, relativi a specifiche esigenze di filiera o territoriali.

Le voci di spesa relative alle azioni finanziate sono quelle descritte nella D.G.R. n° 1509 del 2002 integrate da quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003.

Per quanto riguarda il personale dipendente, si fa riferimento a quanto disposto dalla citata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto C.3.1.

Sono ammissibili i costi sostenuti:

- per la progettazione,
- l'organizzazione e la realizzazione dei corsi ;
- il costo del personale docente e di quello non docente impegnato nelle attività formative,
- il noleggio di attrezzature
- l'acquisto materiale didattico,
- le spese di produzione e pubblicazione di materiale didattico funzionale ai corsi,
- il noleggio di aule e strutture didattiche.

Le azioni formative potranno essere svolte in aula, in campo e a distanza (e-learning).

Per il dettaglio delle voci di costo ammissibili e per la loro quantificazione si faccia riferimento al modello allegato E.

Azione 1.b:

Sono previste attività di formazione a carattere individuale da svolgersi nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole, coerentemente con le azioni e le iniziative previste dalle linee di programmazione per la formazione in agricoltura stabilite dalla Regione.

Le iniziative di formazione individuale dovranno essere realizzate da soggetti accreditati dalla regione che hanno avuto approvato uno specifico programma di formazione in adesione all'azione 1.a, in possesso quindi di specifica competenza tecnica e scientifica (esperienza in attività di docenza, titolo di studio pertinente e/o adeguata esperienza specialistica sull'argomento da sviluppare), per quanto riguarda le discipline interessate dall'intervento.

Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal giovane agricoltore per le attività di docenza e per l'acquisto di materiale e supporti didattici .

ARTICOLO 8 ***Documentazione***

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione distinta per azione:

Azione 1a:

1. Presentazione Generale d'intervento, utilizzando il modello F allegato;
2. attestazione di accreditamento
3. dichiarazione d'accettazione secondo lo schema di atto d'impegno allegato (modello G), redatto con firma autenticata o, in caso di autocertificazione, con allegato la fotocopia del documento di riconoscimento valido;
4. curriculum dell'ente proponente;
5. curricula dei componenti del gruppo di lavoro proposto per la realizzazione degli interventi
6. Scheda Finanziaria, utilizzando il modello H allegato.

Qualora si richieda l'attribuzione dello specifico punteggio (2Fo), avendo aderito ad una manifestazione di interesse manifestata da un partenariato locale portatore di interessi collettivi coerenti con le finalità generali della misura, dovrà essere allegata anche:

7. Lettera di adesione e manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi, relative a specifiche esigenze di filiera o territoriali.

Azione 1b:

- Attestazioni e certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici della misura 112 come da questa elencati.

ARTICOLO 9 ***Limitazioni e vincoli***

Azione 1a:

I programmi formativi non potranno intervenire nella formazione degli addetti al settore agroindustriale e alimentare e dei tecnici agricoli. Al fine di garantire la demarcazione con le attività previste nel programma operativo attuativo del FSE non

potranno essere realizzate con il presente bando le attività di formazione continua degli occupati rivolta anche agli addetti dei settori agricolo, forestale, agro-industriale e alimentare ed ai tecnici agricoli al fine di sostenere l'adattabilità dei lavoratori, migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro, gestire i cambiamenti (migrazione, invecchiamento) e aumentare le opportunità formative lungo tutto l'arco della vita.

La durata delle iniziative formative potrà essere compresa tra 50 e 150 ore per singola iniziativa.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

Sono esclusi gli interventi di formazione rivolti a tecnici pubblici e privati.

Sono escluse le attività formative per rilascio ed il rinnovo dei patentini di autorizzazione all'acquisto e all'uso dei fitofarmaci e per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione di operatore pratico di fecondazione artificiale.

Azione 1b:

I beneficiari di attività di consulenza ai sensi della misura 114, in uno stesso periodo, non possono attivare il "tutoraggio" aziendale di cui alla presente azione.

Gli interventi formativi non possono assolutamente essere prefigurati come azioni di consulenza aziendale.

ARTICOLO 10
Agevolazioni previste

Azione 1a:

Sono concessi aiuti in conto capitale sino al 100% delle spese sostenute

Azione 1b:

E' concesso un contributo fino all'80% della spesa ammissibile, entro un limite massimo di aiuto pari a 1500 € per prestazione.

ARTICOLO 11

Criteri per la selezione delle domande e modalità per la formazione delle graduatorie

Per la predisposizione della graduatoria unica regionale relativa ***all'azione 1.a "formazione"*** le domande di aiuto presentate dagli organismi accreditati saranno selezionate, sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria sulla base dei criteri di selezione approvati dal

Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio. Le domande di aiuto presentate nell'ambito della progettazione integrata di filiera (PIF) non sono prese in considerazione per la formulazione di suddette graduatorie e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIF.

E' stabilita una **priorità assoluta** per le operazioni (progetti formativi) che prevedono iniziative di formazione rivolte a giovani agricoltori al primo insediamento con domanda di aiuto ammissibile al relativo regime di aiuto o che abbiano presentato istanza per l'accesso ai benefici della misura 112

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni che rispondono ai requisiti previsti per l'attribuzione della suddetta priorità assoluta. Nell'ambito di tale raggruppamento le domande sono ordinate secondo i punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative riportate nella tabella che segue.

CRITERI DI SELEZIONE				
	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITY RELATIVE DEL SOGGETTO ATTUATORE	2 Fo	progetti formativi che recepiscono esigenze locali formalmente espresse da soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi	Enti pubblici punti 15 Enti Privati punti 10	fino a 15 punti
	3 Fo	Diffusione sul territorio regionale: priorità attribuita in funzione della presenza di sedi locali permanenti	Fino a 3 sedi punti 10 Da 3 a 5 sedi punti 15 Oltre 5 sedi punti 20	da 10 a 20 punti
		Capacità organizzativa, logistica e strutturale	la priorità è attribuita in funzione del personale qualificato in materia agricola e forestale assunto a tempo indeterminato che opera presso la struttura richiedente, con riferimento alla data della decisione UE di approvazione del PSR Lazio (15 febbraio 2008)	fino a due unità punti 11 da tre a sei unità punti 20 oltre sei unità 30
	4 Fo		La priorità è attribuita in funzione del personale qualificato in materia agricola e forestale a tempo determinato mediamente utilizzato per attività formative dalla struttura richiedente nel biennio precedente la presentazione della domanda	Massimo 10 punti: un punto per ogni unità

PRIORITA' RELATIVE PROGETTUALI	5 Fo	Piano formativo che prevede iniziative di tutoraggio aziendale	1 punto per ogni punto percentuale di spesa maggiore del 15%	fino a 15 punti
	6 Fo	Iniziative e attività inserite in progetti integrati di filiera	Fino a due iniziative punti 5 Oltre due iniziative punti 10	Fino a 10 punti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'iniziativa con preferenza attribuita alle operazione di importo minore.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Per quanto concerne l'azione 1.2. "Tutoraggio aziendale" per la predisposizione delle graduatorie uniche regionali si tiene conto, in prima istanza, della priorità assoluta attribuita al "pacchetto giovani" di cui alla progettazione integrata aziendale. Pertanto in testa alle graduatorie di ammissibilità saranno collocate le domande di aiuto presentate da giovani neo insediati che hanno attivato il suddetto "pacchetto giovani", istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, ma non necessariamente ammesse a finanziamento. Nella graduatoria della presente azione le domande sono inserite con lo stesso ordine con il quale le stesse sono riportate nella graduatoria della misura 112. A seguire saranno riportate le domande presentate da richiedenti in possesso dei requisiti per l'adesione 112 ma che non hanno attivato il "pacchetto giovani". In tale raggruppamento le domande saranno ordinate in funzione dell'età anagrafica del richiedente, con priorità attribuita ai richiedenti con minore età

ARTICOLO 12 ***Programmazione finanziaria***

Per il presente bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 4.000.000,00.

Non viene prevista una ripartizione della dotazione finanziaria fra l'azione 1.a e l'azione 1.b, in quanto i programmi di formazione di cui all'azione 1.a devono obbligatoriamente prevedere, per esser ammissibili, una riserva di risorse dedicate al tutoraggio aziendale di cui all'azione 1.b

Per ciascuna delle sottofasi, di cui all'art. 5 in cui è suddiviso il periodo di raccolta delle domande di aiuto viene attribuita la seguente dotazione finanziaria:

sottofase	Azione 1° €
1	2.000.000,00
2	2.000.000,00
totale	4.000.000,00

L'accesso agli aiuti di cui all'azione 1.b per le domande valutate nelle graduatorie di cui alle sottofasi I^a e II^a è garantito dalle risorse accordate per il finanziamento delle istanze di cui all'azione 1.a nella prima sottofase per le domande valutate nelle graduatorie di cui alle sottofasi III^a e IV^a è garantito dalle risorse accordate per il finanziamento delle istanze di cui all'azione 1.a nella seconda sottofase.

ARTICOLO 13

Modalità di erogazione del contributo

L'aiuto viene erogato in base ai costi realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi. Non è prevista l'erogazione di contributo a titolo di anticipo.

Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfettaria.

Il pagamento potrà essere effettuato, a richiesta del beneficiario, in regime di acconto sulla base di rendiconti di spesa relativi a periodi eguali o maggiori di sei mesi.

L'aiuto per l'azione 1b, su esplicita richiesta ed autorizzazione del singolo beneficiario, può essere erogato direttamente all'organismo che ha somministrato il tutoraggio aziendale. Con detta richiesta di autorizzazione, il beneficiario si impegna a corrispondere a detto organismo la quota a proprio carico che è determinata nel 20% della spesa ammissibile. Tale modalità di erogazione può essere attivata previa intesa con l'Organismo Pagatore nazionale alla quale, pertanto, è subordinata.

Nel caso di richiesta di erogazione dell'aiuto direttamente all'organismo di formazione, quest'ultimo dovrà preventivamente dimostrare l'avvenuto pagamento da parte del singolo beneficiario della quota di spettanza.

ARTICOLO 14

Controlli, riduzione e sanzioni

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dal documento "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento".

ARTICOLO 15***Modalità per lo svolgimento dei procedimenti istruttori***

La valutazione delle domande di cui all'azione 1a, specificatamente per quanto attiene alla congruità e corrispondenza dei progetti formativi con le azioni e le iniziative previste dalle linee di programmazione per la formazione in agricoltura stabilite dalla Regione, sarà effettuata da una commissione regionale appositamente costituita chiamando a farne parte dirigenti e/o funzionari delle strutture regionali competenti per materia.

ARTICOLO 16***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Modello A

Azione 1a Formazione nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare

Descrizione del progetto proposto

- A.1** – Caratteristiche del soggetto proponente, principali aree di attività e capacità logistica ed organizzativa (max. 20 righe; in caso di ATI/ATS replicare per ogni componente):
- A.1.1 – Descrizione delle principali esperienze in progetti dedicati alle problematiche di genere (max. 20 righe; in caso di ATI/ATS replicare per ogni componente):
 - A.1.2 – Attivazione di partenariati con enti ed istituzioni con specifiche competenze in materia di sviluppo rurale nella progettazione e/o nel governo del progetto (max. 20 righe):
 - A.1.3 – Descrizione di esperienze su tematiche affini svolte sul territorio oggetto dell'intervento proposto (max. 20 righe; in caso di ATI/ATS replicare per ogni componente):
 - A.1.4 - Descrizione di eventuali esperienze svolte in altri contesti assimilabili alla proposta presentata (max. 10 righe):
- A.2** - Analisi dei fabbisogni e del contesto territoriale nel quale il progetto agisce: fabbisogni, target dell'intervento, obiettivi e risultati attesi (max. 40 righe):
- A.2.1 – Individuazione delle problematiche di genere con riferimento al territorio oggetto dell'intervento (max. 30 righe):
 - A.2.2 – Obiettivi dell'intervento e coerenza con le finalità dell'avviso pubblico (max. 30 righe):
- A.3** - Presentazione del progetto proposto: strategia d'intervento, struttura e breve presentazione delle attività previste (max. 40 righe):
- A.3.1 – Descrizione delle **attività** previste: titolo, obiettivi e risultati attesi (max. 30 righe per azione):
 - A.3.2 – Descrizione delle **metodologie** e degli strumenti previsti (max. 30 righe):
 - A.3.3 – Descrizione degli **aspetti innovativi** del progetto con riferimento al profilo professionale ovvero alle metodologie didattiche (max. 20 righe):
 - A.3.4 – Descrizione delle **modalità di coinvolgimento del partenariato** locale e ruolo atteso (max. 20 righe):
 - A.3.5– Descrizione del sistema di **monitoraggio** e valutazione del progetto (max. 15 righe):
- A.4** - Descrizione dei processi per la trasferibilità delle attività, delle metodologie e degli strumenti in contesti diversi al fine della riproducibilità dell'intervento (max. 20 righe):

Modello B**Azione 1a Formazione nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare****CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA**

Sezione da compilare per ogni attività

Attività n. ____ di ____ (come riportato in domanda)

B.1 – Denominazione dell'attività formativa:**B.2** – Classificazione dell'attività proposta (barrare le caselle corrispondenti):

- Macrotipologia: Aiuti alle persone
 - Formazione
 - Orientamento e informazione
 - Tutoraggio Aziendale
- Macrotipologia: Assistenza alla competitività aziendale
 - Dispositivi sistema offerta formazione: gestione risorse umane strutturali
 - Dispositivi sistema di governo: gestione e valutazione informazioni (sicurezza ambientale e fiscale)
 - Dispositivi sistema di governo: strategie di sviluppo (mercato e ambiente)
- Macrotipologia: Azioni di accompagnamento
 - Sensibilizzazione, informazione e pubblicità
 - Tirocini aziendali

B.3 – Durata dell'attività in mesi:**B.4** – Durata dell'attività in ore:**B.4.1** – Per le attività formative, specificare:**B.4.1.1** - Ore lezione frontale: (...% di totale = 100)**B.4.1.2** - Ore stage: (...% di totale = 100)**B.4.1.3** - Ore Fa D (...% di totale = 100)**B.5** – Per le sole attività di formazione e di orientamento, numero di destinatari previsti:**B.5.1** – Destinatari attività di formazione: ____**B.5.2** – Destinatari attività di orientamento: ____**B.6**- Per le sole attività di formazione, tipo di attestato rilasciato:

Modello C

DESTINATARI DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Sezione da compilare per ogni attività formativa

attività n. ____ di ____ (come riportato in domanda)

C.1 - Numero destinatari previsti (RIPETERE PUNTO B.5):

C.3 – Situazione nel mercato del lavoro dei destinatari dell'azione (specificare max. due categorie):

C.3.1 – Destinatari attività di formazione

- Giovani agricoltori che hanno presentato istanza per l'accesso ai benefici della misura 112
- Giovani agricoltori al primo insediamento
- Addetti del settore agricolo e forestale

C.4 – Sesso dei destinatari (indicare percentuali)

- Donne (min. %):
- Uomini (max. %):

C.5 – Fascia d'età dei destinatari dell'azione (indicare max. due categorie):

- Meno di 30 anni;
- 30 – 40 anni;
- 40 – 50 anni;
- 50 anni e oltre.

C.6 – L'attività prevede la riserva di posti a favore di :

- Giovani Agricoltori al primo insediamento (%):
- Addetti forestali
- Altro SPECIFICARE.....(%):

C.7 – Titolo di studio dei destinatari dell'attività (indicare max. due categorie):

- Nessun titolo di studio o licenza elementare;
- Licenza di scuola media o superamento biennio scuola media superiore;
- Diploma di qualifica;
- Qualifica professionale (corsi promossi dalla Regione);
- Qualifica tramite apprendistato;
- Diploma di maturità e di scuola media superiore;
- Qualifica professionale post-diploma;
- Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS);
- Diploma universitario o laurea di base;
- Master post laurea di base;
- Laurea;
- Diploma post- laurea (dottorato, master, specializzazione)**

Modello D

MODULO OBBLIGATORIO PER L'ATTIVITA' FORMATIVE DI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI PER L'APPLICAZIONE DEL D.Lgs n. 626/9

Sicurezza sul lavoro D. lgs. 626/94

I Modulo 4 ore- Presentazione - La Legislazione

- Presentazione del corso
- La tutela assicurativa
- La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni
Introduzione alle normative precedenti (DPR 547, 303, 164, ecc.)
- Ruolo e compiti del Rappresentante dei Lavoratori
 - Rapporti con le OO.SS
 - Il servizio di prevenzione e sicurezza in azienda:
 - Il Responsabile del servizio
 - Ruolo del datore di lavoro
 - Compiti di dirigenti e preposti
 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione aziendale
 - L'informazione e la formazione dei lavoratori

II Modulo 2 ore – Valutazione dei Rischi

- Principi generali per la valutazione dei rischi
- La redazione del documento

III Modulo 2 ore-sanzioni previste - Criteri generali

- Il regime sanzionatorio del nuovo provvedimento
- Depenalizzazione (D.Lgs. 758 del 19/12/94)
- Responsabilità penale dei soggetti coinvolti dal D.Lgs. 626/94
Principi costituzionali e civilistici

IV Modulo 2 ore – Rischio Chimico-Prevenzione Incendi

- Dispositivi di Protezione Individuale
- Impiego dei videoterminali
- Luoghi di Lavoro
- Segnaletica
- Agenti Chimici, Cancerogeni
- Amianto
- Agenti Fisici

V Modulo 2 ore Rischio elettrico

- La normativa sul rischio elettrico
- Impianti a regola d'arte

VI Modulo 2 ore - Il Controllo Sanitario

- La Sorveglianza Sanitaria
- Ruolo del medico competente

- Malattie Professionali
- Rischio Biologico

VII Modulo 2 ore – Direttive particolari

- Dati statistici
- Le macchine
- Direttiva Macchine
- Apparecchi di Sollevamento
- Opere provvisoriale
- Gestione degli appalti

Modulo 4 ore - D.M. 10\3\1998 ANTINCENDIO

- Principi e prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti ed effetti sull'uomo;
- Principali misure antincendio;
- D.M. 10\3\98.
- Piano di Emergenza

Modello E

Azione 1a Formazione nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare

VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

1. Personale docente

Nell'ambito del personale docente sono previste tre fasce di livello, definite come segue:

fascia A:

- docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
- funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;
- ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;
- esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo

previdenziale obbligatorio.

fascia B:

- ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
- ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;
- professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo

previdenziale obbligatorio.

fascia C:

- assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;
- professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

2. Tutor

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula;

a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

- a. all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");
- b. alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);
- c. alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

Massimali di costo = max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a) e b); max € 50,00 per i tutor

della categoria c). Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota

contributo previdenziale obbligatorio.

3. Consulenti

Si tratta di personale impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni professionali specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate sotto la propria diretta responsabilità e controllo e con l'utilizzo di risorse proprie.

Tali rapporti consulenziali potranno anche essere oggetto di contratti a progetto e continuativa laddove l'attività consulenziale risponda, per caratteristiche e sua propria natura, agli elementi e termini strutturali del contratto stesso, così come sopra sintetizzati.

Anche nell'ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così ripartite:

fascia A:

- docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
- ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale;
- dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale;

- esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max. € 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della

quota contributo previdenziale obbligatorio.

fascia B:

- ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
- ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;
- professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

Massimale di costo = max € 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota

contributo previdenziale obbligatorio.

fascia C:

- assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore;
- professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Sono riconducibili a questa fascia le attività di consulenza realizzata mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e

della quota contributo previdenziale obbligatorio.

4. FIGURE DI COORDINAMENTO

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o a prestazione consulenziale) che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività.

In ragione di tale carattere di trasversalità, nel caso di soggetti esterni, l'attività di coordinamento dovrà essere rapportata al parametro giornata/uomo, con le relative incombenze (redazione report, eventuali verbali, ecc).

I massimali di costo applicabili agli onorari saranno, quindi, quelli relativi ai consulenti, di cui alle fasce B o C a seconda della complessità dell'intervento di coordinamento svolto all'interno dell'attività/progetto (complessità da intendersi come effettiva trasversalità del coordinamento su diverse aree di competenza) ed a condizione che sussistano in capo al coordinatore i requisiti curriculari prescritti nelle predette fasce.

Può essere prevista la figura del “codocente” solo nel caso di interventi formativi con un numero di allievi superiore a 18.

Per il coordinatore la spesa massima ammessa è pari al 50% del totale delle risorse umane impegnate in attività di docenza.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei formatori non sono ammissibili.

Il personale amministrativo può essere retribuito sino ad un max di € 41,00 ora.

Per la Categoria B si rileva come sia ammissibile una “indennità di frequenza” nei limiti di quanto previsto:

- dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5 dicembre 2003;
- da quanto specificato nel Vademecum per la gestione e il controllo amministrativo contabile delle azioni cofinanziate dal FSE;
- dalla D.G.R. Lazio n. 1509 del 2002.

Azione 1.b “Tutoraggio aziendale” (Interventi di formazione individuale in azienda)

Al docente-formatore , inquadrato per fasce d'appartenenza, sulla base di determinati requisiti professionali secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 41 del 5 dicembre 2003 si possono riconoscere i seguenti compensi:

Fascia A: *Massimale di costo = Max Euro 100,00 / ora*

Fascia B: *Massimale di costo = Max Euro 80,00 / ora*

Fascia C: *Massimale di costo = Max Euro 50,00 /ora*

- La presentazione del curriculum del docente- formatore è obbligatoria e lo stesso dovrà essere allegato al piano formativo individuale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda di aiuto.
- Il docente-formatore, non potrà esercitare nei riguardi del medesimo beneficiario attività di consulenza attivata nell'ambito della misura 114. e non potrà impegnarsi per più di 15 beneficiari nell'annualità. Gli interventi formativi non possono assolutamente essere prefigurati come azioni di consulenza aziendale.
- Le spese accessorie, fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile, possono riguardare il noleggio e acquisto di materiali e supporti didattici.

Modello F
PRESENTAZIONE GENERALE INTERVENTO

- F.1 - Denominazione dell'iniziativa progettuale
- F.2 - Il soggetto proponente è costituito o intende costituirsi in ATI/ATS ? Si No
- F.3 – Tipologia dell'intervento:
- F.3.1 - Numero delle attività dell'intervento: .
- F.3.2 - Quadro di sintesi dell'intervento proposto (aggiungere righe se necessario)

N. attività	Titolo

- F.4 – Provincia di riferimento:
Frosinone Latina Roma Rieti Viterbo
- F.5 - Sedi Locali permanenti n.

Dati sede (da indicare per ogni sede)					
indirizzo	CAP	Città	Provincia	Telefono	E-mail

- F.6 – Durata totale dell'intervento:mesi (Max 10 mesi)
- F.7 Il soggetto proponente o l'eventuale capofila dell'ATI/ATS risulta accreditato per la formazione continua? Si No
- F.7.1 – Se si, indicare USERID ACCREDITAMENTO:
- F.7.2 – Se si, indicare CODICE ORFEO:
- F.7 – Numero di collaboratori per tipologia contrattuale al momento della presentazione della domanda:

Tipologia del contratto	Numero
Contratto a tempo indeterminato	
Contratto a tempo determinato	
Contratto interinale	
Collaborazione professionale	
Contratto d'apprendistato	
Altro (descrizione libera)	
Totale	

Modello G

Azione 1a Formazione nel settore agricolo, forestale ed agroalimentare

SCHEMA ATTO D'IMPEGNO

Il soggetto proponente accetta integralmente le condizioni di seguito elencate:

Art. 1

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria e si impegna a rispettarla integralmente.

Il soggetto attuatore dichiara inoltre di conoscere la normativa inerente i costi ammissibili. Articolo 20 , lett. a) punto i) Regolamento CE 1698/05 e Articolo 21, Regolamento CE 1698/05 Comma 5.3.1.1.1 dell'allegato II del Regolamento CE n. 1974/2006 Classificazione comunitaria: 111

Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controllo.

Art.2

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto attuatore s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale di approvazione e finanziamento dell'intervento.

Il Soggetto attuatore s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro 10 mesi dalla data di notifica di cui al primo comma.

Art.3

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto attuatore si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il soggetto attuatore si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. L'ente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nell'intervento finanziato.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata

Modello H
SCHEMA FINANZIARIA

- Scheda finanziaria riepilogativa:

voci di spesa allegato H	Attività (inserire colonna Attività se necessario)			
	Attività 1	Attività 2	Attività n.	Totale
A				
B				
C				
D				
Totale				

- Costo ora/allievo

- Costo ora/allievo attività n. ___ (specificare): € _____ Formazione tradizionale - FaD (barrare)

- Costo ora/allievo attività n. ___ (specificare): € _____ Formazione tradizionale - FaD (barrare)

Aggiungere punti se necessario

- Preventivo finanziario dettagliato:

Tab1

A.	Macrovoce di spesa: Spese progettazione, organizzazione, formatori e ricercatori	Totale	Attività 1	Attività 2	Inserire colonna Attività se necessario
A.1	Progettazione e organizzazione	€			
A.2	Risorse umane interne	€			
A.3	Risorse umane esterne	€			
A.4	Altro	€			
	Totale macrovoce:				

Tab. .2

B.	Macrovoce di spesa: Allievi	Totale	Attività 1	Attività 2	Inserire colonna Attività se necessario
B.1	Assicurazione Inail ed assicurazioni aggiuntive	€			
B.2	Spese di viaggio, vitto e alloggio	€			
B.3	Altro (specificare)	€			
	Totale macrovoce:	€			

Tab. 3

b.	Macrovoce di spesa: Spese di funzionamento e gestione	Totale	Attività 1	Attività 2	<i>Inserire colonna Attività se necessario</i>
c.1	Attrezzature: affitto o leasing	€			
c.2	Attrezzature: ammortamento	€			
c.3	Attrezzature: manutenzione ordinaria	€			
c.4	Materiale didattico	€			
c.5	Indumenti protettivi	€			
c.6	Formazione a distanza	€			
c.7	Personale amministrativo ed ausiliario	€			
c.8	Immobili: affitti	€			
c.9	Immobili: ammortamento	€			
c.10	Immobili: condominio	€			
c.11	Immobili: manutenzione e pulizie	€			
c.12	Cancelleria e stampati	€			
c.13	Ammortamento attrezzature per attività non didattiche	€			
c.14	Assicurazione	€			
c.15	Energia, gas ed acqua	€			
c.16	Spese postali e telefoniche	€			
c.17	Riscaldamento e condizionamento	€			
c.18	Spese varie di gestione				
c.19	Collegamenti telematici e spese telefoniche FAD	€			
c.21	Altro (specificare):	€			
	Totale macrovoce:	€			

Tab.4

c.	Macrovoce di spesa: Altre spese	TOTALE	Attività 1	Attività 2	Inserire colonna Attività se necessario
D.1	Elaborazione dispense didattiche / spese copie dispense	€			
D.2	Pubblicità del corso	€			
D.3	Orientamento dei partecipanti	€			
D.4	Preparazione materiale per la FAD	€			
D.5	Sessione esami finali allievi	€			
D.6	IRAP:	€			
D.7	Altro (specificare):	€			
	Totale macrovoce:	€			

tab.5 In caso di ATI/ATS, compilare la seguente tabella:

Componente ATI/ATS	Attività 1		Attività 2		Inserire colonna Attività se necessario		TOTALE	
	€	%	€	%	€	%	€	%
							totale	100,0

3/H



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

BANDO PUBBLICO

MISURA 112
“Insediamento di giovani agricoltori”

e

PROGETTAZIONE INTEGRATA AZIENDALE
“Pacchetto giovani”

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed obiettivi specifici
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari e modalità di insediamento
- Articolo 4 - Modalità di accesso alla misura
- Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Condizioni e requisiti per l' ammissibilità
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Documentazione richiesta
- Articolo 10 - Limitazioni
- Articolo 11 - Criteri per la selezione e formazione delle graduatorie
- Articolo 12 - Programmazione finanziaria
- Articolo 13 - Modalità di erogazione del premio
- Articolo 14 - Procedure di attuazione
- Articolo 15 - Controlli e sanzioni
- Articolo 16 - Disposizioni generali

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

Misura 112

*Insediamiento di giovani agricoltori
e
Progettazione integrata aziendale
“Pacchetto giovani”*

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi specifici

La misura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole, incentivando anche il rilancio produttivo delle stesse aziende con la realizzazione di investimenti capaci di incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole ed in particolare di quelle di qualità, aumentare la competitività, migliorare il rendimento globale dell'azienda, promuovere la diffusione e la promozione delle innovazioni.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- incentivare l'insediamento dei giovani agricoltori;
- promuovere ed incentivare gli investimenti aziendali da parte dei giovani imprenditori agricoli dopo il loro insediamento.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari e modalità di insediamento

Possono beneficiare degli aiuti i giovani agricoltori con età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda di concessione del premio o della domanda di pre-adesione inoltrata ai sensi della DGR n. 662/2007, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda agricola, sia essa individuale o in forma societaria.

Per la dimostrazione del suddetto requisito dell'età, i potenziali soggetti beneficiari che hanno aderito alla procedura di cui alla DGR 662/2007, possono utilizzare la data di presentazione della "domanda di pre-adesione solo nel caso in cui provvedano a presentare la domanda di aiuto nella prima sottofase temporale della procedura di "stop and go".

L'insediamento s'intende perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore ha adempiuto agli obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività agricola di seguito riportati:

- richiesta di iscrizione INPS a fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (art. 1 D.lgs 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs 101/2005) o di Coltivatore Diretto;
- apertura di una posizione/attività IVA;
- iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;

Nel caso l'insediamento sia effettuato in imprese organizzate in forme societarie dovrà essere dimostrato che al giovane agricoltore sia demandata la responsabilità e la rappresentanza della società medesima e che egli eserciti pieno potere decisionale. Qualora nelle imprese organizzate in forma societaria siano presenti più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, l'importo del premio complessivo di primo insediamento è comunque commisurato a quello previsto per un solo giovane.

Le società dovranno avere una durata di almeno 10 anni nonché come esclusiva finalità prevista dall'atto costitutivo e/o dallo statuto lo svolgimento di attività agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile.

La singola decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere presa non oltre i 18 (diciotto) mesi a decorrere dal momento di apertura della partita I.V.A ed, inoltre, potranno essere finanziate esclusivamente domande relative ad insediamenti avviati mediante l'apertura di partita I.V.A. non antecedente al 03/08/2007, data di approvazione della D.G.R. n. 662/2007.

L'insediamento del giovane agricoltore deve essere perfezionato prima della presentazione della domanda di aiuto inoltrata ai sensi del presente bando.

ARTICOLO 4 ***Modalità di accesso alla misura***

La misura prevede due distinte modalità di accesso e viene attivata nel presente bando attraverso:

- la domanda di aiuto per l'insediamento dei giovani;
- il "***Pacchetto giovani***" nell'ambito della ***progettazione integrata aziendale (PIA)***.

Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni che il giovane neo insediato può attivare attraverso la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del piano ed in particolare con: .

- 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"
- 311 "Diversificazione in attività non agricole"
- 111 "Formazione"
- 114 "Consulenza aziendale"
- 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità"

Alla domanda di aiuto presentata per l'adesione al "pacchetto giovani" può essere associata anche una domanda relativa alla misura 113 "Prepensionamento", nel caso in cui l'azienda che viene ceduta per attivare il prepensionamento coincida con quella oggetto di insediamento da parte del giovane agricoltore.

Le misure suddette possono essere inserite nel pacchetto solo nel caso in cui i relativi bandi di misura siano "aperti" e sia, pertanto, consentita la presentazione delle domande di aiuto per l'accesso al relativo regime di aiuto.

Tutte le operazioni di cui è richiesta l'attivazione nell'ambito del "pacchetto giovani" debbono essere presentate in modo contestuale ed inserite in una unica domanda di aiuto. Il Manuale delle procedure informatizzate dettaglierà le modalità per la compilazione ed il rilascio informatico delle stesse.

Il pacchetto prevede l'attivazione obbligatoria di almeno n. 3 (tre) misure, e tra queste la 112 e la 121

ARTICOLO 5

Modalità per la presentazione delle domande

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il **Modello Unico di Domanda (MUD)**, corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 9.

Il **fascicolo di misura**, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

In caso di adesione al Pacchetto giovani di cui al precedente articolo 4 dovrà essere presentata una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni relative alle diverse misure del PSR di cui è richiesta l'attivazione

Anche il giovane neo-insediato prima di procedere all'inoltro della domanda di aiuto deve istituire un fascicolo unico aziendale (DPS 503/99)

Per quanto concerne le ulteriori modalità di presentazioni si rimanda all'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio".

ARTICOLO 6

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, avverrà con la procedura c.d. a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di "stop and go" sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta sino al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;
- III° sottofase - dal **30 maggio 2009** al **18 dicembre 2009**;
- IV° sottofase - dal **19 dicembre 2009** al **30 giugno 2010**;

Le domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di "stop and go", se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale immediatamente successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la "ripresentazione" del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in caso di reiterazione la eleggibilità delle spese relative alle misure ad investimento attivate nel "Pacchetto Giovani" decorre dal giorno successiva alla presentazione della prima domanda di aiuto.

ARTICOLO 7

Condizioni e requisiti per l' ammissibilità

Il giovane agricoltore per accedere agli aiuti previsti nella misura, deve essere in possesso dei requisiti e rispettare le condizioni di ammissibilità di seguito riportate:

- adeguate conoscenze e competenze professionali attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:
 - dal possesso di un titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;
 - dal possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali o attraverso formazione con azioni di tutoraggio, della durata minima di 150 ore;
 - dal possesso di una esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale o con azioni di tutoraggio della durata minima di 50 ore;

Per la dimostrazione del requisito il giovane neo insediato può far ricorso alle attività di formazione e tutoraggio, previste e descritte nel piano aziendale, realizzate nell'ambito della misura 111 del PSR. Tali azioni possono essere attivate anche nell'ambito del "Pacchetto giovani".

E' concesso un periodo di adattamento non superiore a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data in cui è stata assunta la decisione individuale di concessione dell'aiuto per consentire di soddisfare i requisiti relativi alla competenza e capacità professionale, purché tale esigenza sia indicata nel piano di sviluppo aziendale. Il giovane che beneficia di tale periodo di adattamento dovrà entro il predetto termine di 36 mesi produrre alla competente struttura delegata all'istruttoria della domanda la documentazione attestante l'avvenuto raggiungimento del requisito.

➤ Presentazione di un piano aziendale (business-plan) per lo sviluppo dell'attività agricola che contempra, almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- la congruità degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
- una sintetica indagine di mercato;
- il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
- i fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali
- le eventuali azioni da porre in atto e relativa tempistica per garantire l'adeguamento ed il rispetto alle norme minime vigenti;
- la richiesta eventuale di partecipazione ad altre misure per ottenere gli obiettivi proposti;
- i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- gli eventuali elementi relativi ai fabbisogni energetici aziendali;
- le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni e dei relativi processi produttivi;
- il cronoprogramma degli interventi;
- una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

Il piano aziendale di impresa (**business-plan**) attraverso una descrizione dell'insieme dei fattori e delle attività che caratterizzano l'impresa agricola,

unitamente alle informazioni ricavabili sullo stato patrimoniale dell'azienda e dal suo conto economico, dovrà consentire di valutare il miglioramento del rendimento globale dell'impresa. Detta analisi, terrà conto anche della misurazione e del calcolo di appropriati indicatori tecnico-finanziari, i quali saranno utilizzati per la valutazione dell'intervento programmato, anche ai fini della determinazione della sua ammissibilità. Il modello di business-plan sarà approvato con successivo atto dirigenziale

Gli investimenti e le attività previste nel piano aziendale dovranno essere realizzate entro i tre anni successivi alla data in cui è assunta la decisione individuale di concedere l'aiuto, decorsi i quali saranno valutati gli investimenti compiuti e le attività svolte. La mancata rispondenza a quanto indicato nel piano aziendale e nel relativo cronoprogramma comporta la revisione del sostegno accordato sino al recupero totale del premio erogato.

Il piano aziendale, entro il termine massimo dei 36 mesi previsti per la realizzazione dello stesso, può essere oggetto di revisione periodica, previa richiesta e relativa autorizzazione della Regione. Il rispetto del piano aziendale sarà valutato, anche attraverso verifiche intermedie, entro i 5 anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto. Nel caso in cui sia attivato il "Pacchetto giovani" i tempi di realizzazione per l'ultimazione delle opere e degli acquisti finanziati con tal'altre misure, sono quelli previsti e consentiti nei bandi delle relative misure attivate.

Qualora nel piano aziendale siano previsti investimenti necessari per ottemperare a requisiti comunitari vigenti, è concesso un termine non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo per adeguare l'azienda a detti requisiti.

Per sostenere l'insediamento di giovani agricoltori in aziende economicamente vitali ed efficienti, l'importo complessivo degli investimenti programmati nel piano aziendale, per il quale il giovane agricoltore assume l'impegno alla realizzazione, deve ammontare ad almeno il 70% dell'aiuto spettante per il primo insediamento, pena la non ammissibilità della domanda.

Nel caso in cui nel pacchetto giovani sia prevista l'attivazione delle misure 121 e 311 dovrà essere presentato un unico piano aziendale di impresa (business-plan), sulla base del quale saranno effettuate le valutazioni e le istruttorie relative alla diverse misure attivate.

- di essere impiegato in azienda a tempo pieno fatte salve attività marginali o occasionali. Il requisito si intende soddisfatto se sussistano i presupposti per il

riconoscimento della qualifica di IAP o coltivatore diretto nel rispetto della normativa vigente. L'attestato di riconoscimento della qualifica di IAP o di coltivatore diretto dovrà essere prodotto prima del pagamento dell'ultima rata del premio.

- l'azienda agricola, oggetto di insediamento, dovrà richiedere un volume minimo di lavoro necessario per la conduzione almeno pari a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), rispondente a 225 giornate lavorative/anno o dovrà raggiungere tale volume di lavoro a conclusione del piano aziendale. Per il calcolo delle ULU si tiene conto dei parametri e degli indicatori riportati nelle tabelle ettaro/culture predisposte dalla Regione;

Qualora il requisito della ULU debba essere raggiunto attraverso la realizzazione del piano di sviluppo aziendale dovrà essere dimostrato, al momento della presentazione della domanda di aiuto, che l'azienda oggetto di insediamento giustifichi un volume di lavoro almeno pari a 0,5 ULU.

Il beneficiario si dovrà impegnare, inoltre, a:

- condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'erogazione dell'ultima rata dell'aiuto, salvo cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente
- tenere per almeno 5 anni a decorrere dal momento dell'erogazione dell'aiuto la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A., e rendere disponibili, a fini statistici, i relativi dati. La regione provvederà, con successivo provvedimento, a definire le modalità ed i formulari per la tenuta della contabilità ;

7.1. Ulteriori condizioni di ammissibilità per il “Pacchetto giovani”

L'attivazione del “pacchetto giovani” prevede, oltre al rispetto delle condizioni di ammissibilità previste per la misura, quanto segue:

- a) in caso di istruttoria positiva della domanda relativa alla misura 112 ed almeno ad altre due misure di cui una rappresentata dalla misura 121 sarà assicurato il finanziamento per tutte le misure per le quali le relative operazioni (domande) sono state ritenute ammissibili, fino alla completa utilizzazione dei fondi disponibili per il presente bando per la misura 112 e sino alla concorrenza delle risorse disponibili per le altre misure attivabili nell'ambito del pacchetto, con riferimento alla medesima sottofase temporale della procedura “stop and go”;
- b) qualora la domanda relativa alla misura 112 sia istruita con esito negativo l'insieme delle operazioni attivate con il pacchetto sono ritenute non ammissibili. Le

operazioni concernenti le singole misure attivate con il “pacchetto giovani” decaduto, possono essere reiterate a valere nella sottofase immediatamente successiva conservando l’eleggibilità della spesa alla data della presentazione della prima domanda, se istruite con esito positivo e finanziate;

- c) la mancanza dei requisiti per l'ammissibilità alle operazioni relative agli investimenti aziendali (misura 121) o alla diversificazione (misura 311) di cui il giovane agricoltore ha richiesto l'attivazione nell'ambito della domanda afferente al pacchetto giovani, comporta la non ammissibilità dell'intera domanda (pacchetto).
- d) gli investimenti aziendali afferenti alla misura 311, inseriti nella domanda del pacchetto giovani non possono oltrepassare la soglia del 30% degli investimenti complessivi previsti nel piano aziendale di impresa (business-plan) presentato nell'ambito della misura 112.

ARTICOLO 8 ***Agevolazioni previste***

E' prevista la seguente tipologia di aiuti:

- la corresponsione di un premio unico per il primo insediamento, da erogare in conto capitale in numero massimo di 2 soluzioni, il cui importo può variare come sotto specificato:
 - a) euro 35.000 per giovani agricoltori che si insediano in aziende ricadenti in aree “D” “Aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo”, come individuate dalla zonizzazione del PSR del Lazio;
 - b) euro 30.000 per giovani agricoltori che si insediano in aziende ricadenti in territori diversi da quelli classificati come aree “D” “Aree Rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- l’abbuono di interessi per un importo capitalizzato non superiore a 15.000 euro;

Le due forme di sostegno sono compatibili e cumulabili; la combinazione del premio in conto capitale e dell’abbuono interessi non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro.

L’erogazione dell’abbuono interessi è subordinato alla definizione delle modalità procedurali e delle relative disposizioni che l’Organismo Pagatore Nazionale dovrà predisporre per l’erogazione di tale forma di contributo. Nelle more che l’AGEA provveda a tale adempimento la Regione procederà esclusivamente al riconoscimento ed alla corresponsione del premio in conto capitale. Il richiedente, in tal caso, può

comunque manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire anche l'aiuto in forma di abbuono interessi fermo restando la facoltà della Regione di procedere, conclusi i procedimenti istruttori, alla approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

L'abbuono interessi, quando attivato, sarà ammissibile per prestiti contratti dal giovane ai fini della copertura di spese relative ad interventi strettamente necessari all'insediamento, quali ad esempio: spese per atti notarili, relative ad acquisto terreni e/o costituzione di società o di modifiche di statuto ai fini di consentire l'insediamento del giovane, spese per l'avvio delle attività quali consulenze per la gestione, dotazioni strumentali, sistemazioni logistiche dell'impresa ed altre spese non rendicontabili sulle specifiche misure per le quali il giovane chiede gli aiuti purché documentate con fatture, od altri titoli di spesa probanti, nonché delle relative prove di avvenuto pagamento effettuato nei modi previsti dalla vigente normativa comunitaria e/o nazionale.

Nel caso del "pacchetto giovani" gli aiuti previsti nelle altre misure attivate sono erogati secondo le disposizioni previste nell'ambito dei bandi attuativi delle stesse.

ARTICOLO 9

Documentazione richiesta.

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. Piano aziendale (*business-plan*) per lo sviluppo dell'attività agricola (*business-plan*) come definito all'art. 7;**

Tutte le informazioni ed i dati indicati in domanda e nel fascicolo di misura sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Nel caso di insediamento nell'ambito di aziende condotte con *forma giuridica societaria*, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre unitamente all'atto costitutivo e allo statuto della società, la delibera dell'organo competente nella quale il giovane imprenditore è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società, almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell'impegno alla conduzione dell'azienda, in cui si approva l'impegno alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale;

Prima del pagamento dell'ultima rata del premio il giovane agricoltore è tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Come già espresso al terzo rinvio del precedente articolo 7 l'attestato di riconoscimento della qualifica di IAP o di coltivatore diretto dovrà essere prodotto prima del pagamento dell'ultima rata del premio.

La documentazione tecnica prodotta dal giovane neo-insediato dovrà essere sottoscritta da tecnici abilitati in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale

ARTICOLO 10

Limitazioni

Al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento, successivamente al 1 gennaio 2006, di una azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti o affini entro il quarto grado.

Non è consentito altresì l'insediamento in aziende già oggetto, nel precedente periodo di programmazione 2000/2006, di primo insediamento se non sono ancora trascorsi almeno sei anni dall'insediamento. Tuttavia l'insediamento non è comunque consentito qualora il precedente insediamento abbia riguardato parente od affini entro il quarto grado.

Non è consentito l'insediamento in sostituzione del coniuge, se non in caso di decesso o grave invalidità permanente del coniuge cedente, ad eccezione del caso in cui il coniuge cedente la titolarità dell'impresa agricola cessi l'attività agricola.

ARTICOLO 11

Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di aiuto da finanziare vengono di seguito riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio.

Per la formazione della ***graduatoria unica regionale*** è individuata una ***priorità assoluta*** per la ***Progettazione integrata aziendale (Pacchetto giovani)*** ed una ***riserva finanziaria***, pari al 40% della dotazione finanziaria complessiva, assegnata al ***primo insediamento di giovani imprenditrici donne***.

La priorità assoluta al "pacchetto giovani" oltrechè essere prevista nella presente misura è attribuita anche a ciascuna delle altre misure del Programma attivabili

nell'ambito di tale pacchetto, ivi compresa la misura 113 "Prepensionamento". Tenuto conto che la misura 112 funge da "misura perno" del "pacchetto giovani" le domande di aiuto inserite in posizioni utili nella graduatoria della presente misura saranno finanziate per tutte le operazioni, anche afferenti a diverse misure del piano, delle quali il giovane agricoltore ha richiesto l'attivazione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Per la formazione della graduatoria unica di ammissibilità della misura 112 le domande di aiuto verranno raggruppate dapprima secondo il suddetto criterio di priorità assoluta (pacchetto giovani) e successivamente, nell'ambito del residuo raggruppamento, per i giovani agricoltori che hanno attivato la sola misura 112.

Le domande di aiuto che hanno attivato il pacchetto giovani saranno inserite in graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

MISURE ATTIVABILI NEL PACCHETTO	TIPOLOGIA PRIORITA'	CODICE PRIORITA' A'	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE (1)	INDICATORE	PUNTEGGIO
Misura 112	Incentivo al Primo Insediamento	A1	0,15	Il punteggio viene attribuito applicando il coefficiente di ponderazione sul montante complessivo ottenuto dall'attribuzione delle priorità relative agli specifici criteri di selezione definiti per la misura 112, quando applicata senza l'attivazione del pacchetto (vedi tabella seguente)	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER QUESTA PRIORITA'					15
Misura 111	Attivazione Di Servizi	A2		Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui il giovane agricoltore richiede l'attivazione del servizio di consulenza aziendale o di una attività formativa, anche destinata al soddisfacimento del requisito delle "competenze professionali". Può essere attribuita una sola tra le priorità A2 e A3.	5
Misura 114		A3			5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER QUESTA PRIORITA'					5
Misura 121	Sostegno Alla Realizzazione Di Investimenti Aziendali	A4	0.50	Il punteggio viene attribuito applicando il coefficiente di ponderazione sul montante complessivo ottenuto dall'attribuzione delle priorità in funzione dei criteri di selezione previsti nel bando delle misura 121. Il coefficiente assume un valore diverso se gli investimenti aziendali insistono esclusivamente sulla misura 121, come nel caso della priorità A5 o se prevedono anche l'attivazione della misura 311, come nel caso della priorità A4	50
		A5	0.65		65
Misura 311 (2)		A6	0,15		Il punteggio viene attribuito applicando il coefficiente di ponderazione sul montante complessivo ottenuto dall'attribuzione delle priorità in funzione dei criteri di selezione previsti nel bando della misura 311
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER QUESTA PRIORITA'					65
Misura 132	Sostegno Alla Diffusione Dei Sistemi Di Qualita'	A7		il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda, richiede l'attivazione della misura 132, e che, già al momento della presentazione della domanda, sia dimostrato l'assoggettamento al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132.	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER QUESTA PRIORITA'					10
MISURA 113	Incentivo Al Prepensionamento	A8	0,05	La priorità è attribuita nel caso in cui alla domanda del pacchetto presentata dal giovane agricoltore sia associata una domanda di prepensionamento inoltrata ai sensi della misura 113, che insista sulla medesima azienda oggetto dell'insediamento.	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER QUESTA PRIORITA'					5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER IL PACCHETTO GIOVANI					100

Il coefficiente di ponderazione, specificato per le misure 112, 121 e 311, viene calcolato sulla base del punteggio attribuito alla singola operazione, parte integrante della domanda di aiuto del pacchetto giovani, sulla base dei criteri di selezioni definiti per la corrispondente misura.

I criteri di selezione della misura 112 sono quelli riportati nella tabella seguente. Si precisa che il punteggio attribuito in funzione di tali priorità costituisce il montante sul quale viene applicato il suddetto coefficiente di ponderazione della priorità A1 del pacchetto giovani. Gli stessi punteggi sono utilizzati in valore assoluto quando la misura 112 è l'unica ad essere attivata in domanda.

CRITERI DI SELEZIONE PER PRIORITA' RELATIVE PER LA MISURA 112				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 G	Aziende ricadenti nelle Aree A	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione/i. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	25
	2 G	Aziende ricadenti nelle Aree B		30
	3 G	Aziende ricadenti nelle Aree C		35
	4 G	Aziende ricadenti nelle Aree D		40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE ALLA PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI				40
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	5 G	Giovani che si insediano in forma associata	Forma societaria con presenza di più giovani in cui il rappresentante legale è il giovane agricoltore beneficiario	20
	6 G	Formazione conseguita in materie agrarie	Titolo di studio in materie agrarie o equipollenti. Non cumulabile con la priorità 7G	20
	7 G	Esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 2 anni	Tale priorità non è cumulabile con la 6 G	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE ALLA PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE				40
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIENDA	8 G	Aziende con un valore delle ULU maggiore di 0,8 al momento della presentazione della domanda	Tale priorità sarà attribuita qualora sia dimostrato che l'azienda oggetto d'insediamento giustifichi un volume di lavoro almeno pari a 180 gg.	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE ALLE PRIORITA' RELATIVE AZIENDALI				15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				95

Per quanto riguarda le priorità relative soggettive il richiedente, per beneficiare delle priorità di cui ai specifici criteri di selezione dovrà dimostrare la rappresentanza

societaria secondo le modalità già indicate all'art. 3 (codice 5G) ed il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7 – primo rinvio (codici 6G e 7G). Relativamente alle verifiche di cui al codice 7G il richiedente dovrà presentare la documentazione INPS attestante i periodi di lavoro in attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore dipendente.

Tale requisito dovrà essere documentato con l'indicazione della tipologia della qualifica, con la data di decorrenza e con ogni altra indicazione utile a dimostrare il momento in cui si è verificata.

In merito alla priorità 8G, il richiedente, dovrà dimostrare che l'azienda oggetto di insediamento, al momento della presentazione della domanda di aiuto, giustifichi un volume di lavoro almeno pari a 0,8 ULU.= 180 gg.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Le graduatorie predisposte per ciascuna sottofase temporale della procedura di “stop and go” devono garantire, inoltre, il rispetto della *riserva finanziaria* del 40% destinata alle giovani imprenditrici donne. Ciò comporta che, se in fase di prima formulazione della graduatoria, la somma degli importi complessivi destinati alle giovani imprenditrici donne non corrisponde almeno al 40% dello stanziamento previsto per la relativa sottofase temporale, si procederà ad una riformulazione della graduatoria, con uno scorrimento a vantaggio delle prime giovane donne escluse che andranno a sostituire i giovani uomini collocati nelle ultime posizioni utili, sino a quando la condizione prevista per la riserva finanziaria verrà rispettata.

ARTICOLO 12 *Programmazione finanziaria*

Per il presente bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 70.025.650,00.

Per ciascuna delle sottofasi, di cui all'art. 5 in cui è suddiviso il periodo di raccolta delle domande di aiuto viene attribuita la seguente dotazione finanziaria:

1° sottofase	euro 22.113.350;
2° sottofase	euro 18.427.800;
3° sottofase	euro 14.742.250;
4° sottofase	euro 14.742.250.

L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni alla dotazione finanziaria prevista per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 11 comma 4 delle Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento.

ARTICOLO 13

Modalità di erogazione del premio

Il premio verrà erogato mediante:

- corresponsione del 50 % del premio al momento della singola decisione relativa alla concessione del sostegno all'insediamento a seguito della presentazione di idonea polizza fidejussoria con garanzia pari al 110% del premio corrisposto;
- saldo del premio dietro presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti comunitari vigenti, comunque entro i 36 mesi previsti, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti e della realizzazione degli investimenti indicati nel piano aziendale. Per la verifica di tale ultimo requisito si farà riferimento alle risultanze degli accertamenti finali degli investimenti realizzati.

L'erogazione dell'abbuono interessi, parte integrate del premio da corrispondere al giovane agricoltore, è subordinato, come già richiamato nell'articolo 8 alla stipula di apposita convenzione tra l'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) e gli Istituti Finanziari intermediari.

ARTICOLO 14

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 15
Controllo e Sanzioni

Nel caso in cui l'effettuazione di un controllo, sia esso amministrativo o in loco, accerti il mancato rispetto degli impegni assunti o difformità tra il dichiarato e l'accertato viene pronunciata la decadenza dall'aiuto, con obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi, fatte salve eventuali sanzioni, amministrative e penali, che potranno essere comminate dalle competenti autorità nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Per la pronuncia della decadenza dagli aiuti, per la restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché per l'applicazione delle sanzioni e di quant'altro connesso al sistema sanzionatorio e dei controlli si rinvia alla normativa vigente ed alle disposizioni previste dal sistema di gestione e dei controlli del PSR 2007/2013 del Lazio richiamato al precedente articolo.

ARTICOLO 16
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 113
“Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori
agricoli”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 7 - Agevolazioni previste
- Articolo 8 - Documentazione
- Articolo 9 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 11 - Programmazione finanziaria
- Articolo 12 - Modalità di erogazione del sostegno
- Articolo 13 - Controlli, riduzioni e Sanzioni
- Articolo 14 - Procedure di attuazione
- Articolo 15 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05****BANDO PUBBLICO****Misura 113*****“Prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei lavoratori agricoli”*****ARTICOLO 1*****Obiettivi e finalità***

La misura prevede l'erogazione di un sostegno agli agricoltori e ai lavoratori agricoli che decidono di abbandonare la loro attività agricola, pur non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile, e di cederla ad altri agricoltori.

La misura si pone i seguenti obiettivi operativi:

- Garantire un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola;
- Favorire il ricambio generazionale promuovendo il subentro di nuovi giovani imprenditori in grado, se necessario, di migliorare la redditività delle aziende rimaste in esercizio;
- Garantire un reddito ai lavoratori agricoli che decidono di cessare l'attività;
- Favorire l'adeguamento strutturale delle aziende agricole, anche attraverso l'ampliamento di aziende esistenti.

ARTICOLO 2***Ambito territoriale di intervento***

La misura si attua su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3 ***Soggetti beneficiari***

- Imprenditori Agricoli Professionali ai sensi del Decreto Legislativo n. 99/2004 e successive modifiche
- Lavoratori agricoli (salariati o coadiuvanti familiari) in connessione con una azienda il cui conduttore accede al regime di aiuti di cui alla misura 113.

Possono beneficiari degli aiuti i suddetti soggetti che al momento della presentazione della domanda di concessione del premio o della domanda di pre-adesione inoltrata ai sensi della DGR n. 662/2007, corrispondevano ai requisiti di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 4: ***Modalità per la presentazione delle domande:***

In considerazione della specificità della misura 113 sono previste due tipologie di domanda:

1. Domanda iniziale di adesione

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione richiesta dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi Regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

Nel caso in cui la misura sia inserita nel “Pacchetto giovani”, come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, dovrà essere presentata una sola domanda di aiuto, comprensiva dell’insieme delle operazioni attivate nell’ambito dello stesso pacchetto..

2. Domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario che ha avuto accordato il sostegno, deve presentare la domanda di pagamento attraverso il portale nei termini indicati nell’atto di liquidazione afferente la prima annualità.

La domanda di pagamento , si identifica in una delle seguenti tipologie:

- a) senza richiesta di variazione (conferme);
- b) con richiesta di variazione (aggiornamenti), dovuta esclusivamente alla modifica del regime pensionistico del cedente o qualsiasi altra modifica.

ARTICOLO 5

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, terminerà il **10 ottobre 2008**.

I potenziali soggetti beneficiari che hanno aderito alla procedura di cui alla DGR 662/2007 presentando “domanda di pre-adesione”, potranno usufruire dei benefici solo nel caso in cui provvedano a presentare la domanda di aiuto in adesione al presente bando. La mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia alle opportunità offerte dalla preadesione.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

- 1) L’imprenditore agricolo cedente deve:
 - a) avere almeno 55 anni (50 anni per le donne) al momento della cessione dell’azienda, non essere in quiescenza, e comunque non deve trovarsi a più di 10 anni dall’età normale di pensionamento stabilita dalle norme vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - b) cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, P. IVA in ragione dell’attività agricola esclusa la definizione delle partite commerciali in corso);

- c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione, essendo in regola con i versamenti contributivi INPS;
- d) essere in possesso di una posizione previdenziale in regola con i versamenti contributivi (DURC).

L'imprenditore agricolo cedente, il cui rilevatario aderisce alla misura 112 "Insediamento giovani agricoltori", può aver ceduto l'azienda antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ma non prima del 06/08/2007, data di approvazione della D.G.R. n. 662/2007.

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto venga estinto al momento della comunicazione di ammissione al sostegno e che sussistano i requisiti di cui al successivo punto 2) da parte del proprietario.

Inoltre l'azienda oggetto di cessazione deve giustificare un volume di lavoro almeno pari ad 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU).

2) Il rilevatario deve corrispondere ad una delle seguenti caratteristiche:

- a) essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità prescritti per l'accesso al regime di aiuto previsti dalla misura 112 "Insediamento giovani agricoltori" e subentrare al cedente insediandosi alle medesime condizioni;
- b) essere un imprenditore agricolo professionale (IAP) di età inferiore a 50 anni o una persona giuridica di diritto privato, e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola;
- c) essere un organismo il quale si impegna a cedere successivamente, i terreni a rilevatari che rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti punti a) o b).

In ogni caso il rilevatario deve dimostrare, nel momento in cui subentra al cedente, che l'azienda oggetto di acquisizione giustifichi un volume di lavoro almeno pari ad 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU). Inoltre il rilevatario si impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni.

Il rilevatario dovrà inoltre garantire l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale e dei contratti provinciali da questi derivati, a favore dell'eventuale proprio personale dipendente.

3) Il lavoratore agricolo deve:

- a) avere almeno 55 anni (50 anni per le donne), senza essere in quiescenza, o trovarsi a non più di 10 anni dall'età normale di pensionamento prevista dalle normative vigenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale ed essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).

ARTICOLO 7 ***Agevolazioni previste***

La Misura prevede due forme di sostegno:

- sostegno annuo all'imprenditore agricolo per la cessione dell'azienda
 - fino a 18.000 euro/anno per cedente/azienda ceduta, per un massimo di dieci anni, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età; l'importo può variare in funzione della dimensione economica.

Il sostegno per la cessione dell'azienda è composto da una quota fissa e da una quota variabile, come di seguito determinato. La quota variabile è correlata al Reddito Lordo Standard aziendale che si determina secondo quanto riportato nel Modello C (allegato) basato su dati INEA.

1. Quota fissa € 10.000,00

2. Quota variabile

Per la componente variabile del sostegno si fa riferimento al R.L.S. aziendale nella misura di € 200 ogni 1.000,00 € di R.L.S.

Il sostegno complessivo risulterà dalla sommatoria della Quota fissa € 10.000,00 e della Quota variabile, fino al raggiungimento della quota massima di € 18.000,00 annuo.

L'importo totale per cedente o per azienda ceduta, per l'intera durata dell'impegno, non può superare € 180.000,00;

- sostegno annuo al lavoratore agricolo per la cessazione dell'attività
 - 4.000 euro/anno per lavoratore, per un massimo di dieci anni, fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

- 40.000 euro, importo totale per lavoratore per l'intera durata dell'impegno.

ARTICOLO 8 ***Documentazione***

Domanda iniziale di adesione

La domanda iniziale deve essere presentata con le modalità previste all'art. 4 e nei termini indicati all'art. 5, allegando la seguente documentazione:

Cedente

Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. relazione tecnica dettagliata dell'ordinamento colturale, numero delle giornate od ore impiegate per la normale conduzione aziendale, consistenza zootecnica, ecc. ai fini anche della valutazione del Reddito Lordo Standard (R.L.S.)¹;
2. estratto conto previdenziale (INPS);
3. certificato attestante la regolare contribuzione previdenziale (DURC);
4. dichiarazione di impegno a comunicare alla Regione Lazio la data di quiescenza ai fini agricoli e l'importo netto e lordo annuo dell'eventuale pensione percepita;
5. nel caso in cui l'azienda ceduta sia a conduzione plurima, elenco e dati anagrafici dei soggetti che richiedono l'accesso agli aiuti in relazione a detta azienda e relative quote di partecipazione;
6. comunicazione dei dati anagrafici del rilevatorio;
7. dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola;
il cedente proprietario dell'azienda, può comunque conservare la disponibilità del fabbricato in cui abitare ed esercitare attività agricole per solo autoconsumo (superficie massima pari al 10% della SAU aziendale ceduta ed in ogni caso fino ad un massimo di Ha 1), specificando i riferimenti catastali delle superfici agricole e del fabbricato che intende mantenere;
8. forma di cessione prescelta (vendita o affitto); per i beni cointestati dovranno essere allegate le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei cointestatari che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
9. comunicazione dati anagrafici dei lavoratori agricoli in azienda che intendano fare domanda di prepensionamento;
10. autodeterminazione del punteggio e dichiarazione dei requisiti di priorità redatta sulla base dei criteri di selezione delle domande di cui al successivo art. 10

¹ Vedi modello C) allegato, basato su dati INEA

“Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie”.

Rilevatario agricolo

Documentazione da allegare relativa al rilevatario

1. fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità/riconoscimento;
2. copia del certificato catastale o della visura catastale aggiornata, di eventuali terreni già in suo possesso, nel caso in cui questi ultimi rientrino nel programma di gestione dell'azienda;
3. dichiarazione del rilevatario attestante la volontà di subentrare al cedente alle condizioni pattuite e la forma di passaggio prescelta;
4. dichiarazione con la quale si attesta di essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso al regime di aiuto previsto dalla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” o certificato attestante la qualifica di IAP;
5. in caso di società elenco soci, dati anagrafici;
6. atto di impegno ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni;

Lavoratore (salariato agricolo o coadiuvante familiare)

Documentazione da allegare alla domanda di adesione

1. dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola come salariato o coadiuvante familiare negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
2. dichiarazione attestante che l'attività agricola prestata nell'azienda del cedente negli ultimi quattro anni, è equivalente ad una attività di almeno due anni a tempo pieno;
3. estratto conto previdenziale (INPS).

Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo annuale successiva al primo anno da parte del cedente

Nel caso in cui negli anni successivi al primo anno ricorrano variazioni di cui all'art. 4 punto 2 lettera b), è necessario allegare alla domanda di rinnovo la documentazione attestante la variazione.

Documentazione richiesta ad avvenuta ammissibilità e finanziabilità

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Atto Dirigenziale di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle istanze, il beneficiario deve inviare, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

Cedente proprietario:

- documentazione attestante la cessazione del titolo di proprietà/possesso del terreno agricolo, con atto di vendita o contratto d'affitto.

Cedente affittuario:

- documentazione attestante la risoluzione del contratto d'affitto.

Per entrambi:

- documentazione attestante la cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS, P.IVA) in ragione dell'art. 6 "Requisiti e condizioni di ammissibilità" punto 1), lettera b).

Per il lavoratore:

- documentazione attestante la cancellazione al regime di previdenza sociale (INPS).

Il mancato rispetto dei 60 giorni utili per l'invio della documentazione richiesta ai fini della liquidazione del premio, determinerà la cancellazione del richiedente dalla graduatoria dando seguito allo scorrimento della stessa fino alla copertura finanziaria resasi disponibile. Per la verifica del rispetto di tale termine fa fede la data del timbro postale, o la data del timbro di accettazione in caso di presentazione a mano presso la Regione Lazio.

ARTICOLO 9***Limitazione e vincoli***

- Il rilevatorio è vincolato ad esercitare l'attività agricola nell'azienda così costituita per almeno 5 anni;
- in caso di cessioni di un'azienda condotta da parte di più cedenti, l'importo complessivo corrisposto non può essere superiore a quello previsto per un solo cedente;
- la cessione può avvenire successivamente alla presentazione della domanda all'aiuto eccetto per coloro che hanno presentato domanda di pre-adesione di cui alla D.G.R. 662/2007 e per coloro che si insediano come giovani agricoltori (misura 112) all'azienda del cedente;
- nelle more dell'individuazione di un Organismo rilevatorio dei terreni resesi disponibili dai prepensionamenti di cui al Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, il rilevatorio deve corrispondere a una delle rimanenti figure indicate all'art. 6 punto 2 del presente bando;

- non sono consentiti frazionamenti dell'azienda che viene ceduta. Tuttavia, salvo le condizioni previste dalla Misura 112, è consentito il frazionamento nel caso in cui le nuove unità aziendali abbiano dimensioni tali da giustificare ciascuna almeno 2 ULU;
- il sostegno è concedibile per non più di 10 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni per il cedente e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo;
- qualora al cedente sia corrisposta una pensione di anzianità, nelle annualità successive alla domanda iniziale, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante, è cura del medesimo comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione ed il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno liquidato e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 10

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza dello stanziamento previsto per l'attuazione del presente bando

Per la presente misura sono stabilite le seguenti priorità assolute, riportate di seguito in ordine decrescente di importanza:

1. Progettazione integrata aziendale (pacchetto giovani);
2. Aziende ricadenti nelle Aree D

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni in possesso della priorità assoluta 1, poi a seguire quella della priorità assoluta 2.

Nell'ambito delle priorità assolute le operazioni saranno ordinate in funzione dei punteggi attribuiti sulla base delle priorità relative. Pertanto nelle graduatorie di ammissibilità, sino alla concorrenza delle risorse disponibili per la misura, dopo le domande ammissibili e selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani", si

collocheranno quelle relative ad aziende ricadenti in area D e, per finire, le operazioni con le sole priorità relative in funzione dei punteggi attribuiti.

Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità si terrà conto della pluriennalità dei pagamenti da effettuarsi per ciascuna operazione a valere sull'intero periodo di programmazione. Non sono previsti finanziamenti parziali di operazioni.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE	1 PR	Età del subentrante	18 - 40 anni	55
			41-50 anni	30
	2 PR	Imprenditoria femminile subentrante		20
	3 PR	Estensione dell'azienda ceduta (come risultante dal fascicolo aziendale)	da 1 ha a 5 ha	15
			da 5,01 ha a 10,00 ha	20
			oltre 10,00	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi d'ex-aequo, la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa subentrante, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Le modalità di selezione delle domande di aiuto sono integrate da quanto riportato all'art. 12 delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 11

Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande presentate ai sensi del presente bando pubblico è prevista una dotazione finanziaria di € 3.679.188,00.

L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni alla dotazione finanziaria prevista per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 11 comma 4 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 12

Modalità di erogazione del sostegno

Il sostegno viene erogato anticipatamente per ciascuna annualità in unica soluzione. La prima annualità decorre dalla data della prima liquidazione.

ARTICOLO 13

Controlli, riduzioni e Sanzioni

Le domande di rinnovo del premio annuo, presentate successivamente alla scadenza dei termini, determinano le seguenti riduzioni:

- riduzioni pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e pertanto non sarà liquidato esclusivamente il premio dell'annualità di riferimento, fatte salve le annualità successive a seguito di rinnovo della domanda da presentare entro i termini indicati al precedente art. 4 "Modalità per la presentazione delle domande" ;
- qualora per due anni consecutivi non venga rinnovata la domanda del premio, si procederà alla decadenza dell'aiuto per i restanti anni.

ARTICOLO 14

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali, il sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc.

ARTICOLO 15

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

MODELLO C - Determinazione RLS			Allegato domanda Misura 113		
I sottoscritto.....nato a					
.....il..... residente a					
..... CF n.in qualità					
didell'aziendadichiara, sotto la propria					
responsabilità, che i dati riportati nel seguente prospetto 1 rispondono al vero.					
1	2	3	4	5	
Cod. attività	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Unità di Misura	RLS unitario Euro	SUP./ CAPI Ha,a/ n° capi	RLS Euro
D01	Frumento tenero	Ha	762,29		-
D02	Frumento duro	Ha	1.034,93		-
D03	Segale	Ha	540,70		-
D04	Orzo	Ha	686,69		-
D05	Avena	Ha	685,32		-
D06	Mais	Ha	1.662,02		-
D07	Riso	Ha	991,60		-
D08	Altri cereali	Ha	960,58		-
D09	Legumi secchi - totale	Ha	927,51		-
D10	Patate	Ha	3.298,55		-
D11	Barbabietola da zucchero	Ha	1.735,53		-
D12	Piante sarciolate foraggere	Ha	-		-
D13A	Tabacco	Ha	5.016,35		-
D13C	Cotone	Ha	-		-
D13D1A	Colza e ravizzone	Ha	688,81		-
D13D1B	Girasole	Ha	777,38		-
D13D1C	Soia	Ha	1.057,35		-
D13D1D	Piante oleaginose o tessili - altre	Ha	1.141,37		-
D13D2	Piante industriali - aromatiche, medicinali e da condimento	Ha	7.121,94		-
D13D3	Piante industriali - altre	Ha	3.325,47		-
D14A	Orticole - all'aperto - in pieno campo	Ha	4.953,34		-
D14B	Orticole - all'aperto - in orto industriale	Ha	15.054,72		-
D15	Orticole - sotto vetro	Ha	34.891,83		-
D16	Fiori - all'aperto	Ha	22.672,46		-
D17	Fiori - sotto vetro	Ha	142.800,33		-
D18A	Piante foraggere - prati e pascoli temporanei	Ha	-		-
D18B	Altre foraggere avvicendate - totale	Ha	-		-
D19	Sementi e piante per seminativi	Ha	7.013,48		-
D20	Altre colture per seminativi	Ha	401,29		-
D22	Superfici sotto regime di aiuto - terreni a riposo senza uso economico	Ha	292,01		-
F01	Prati permanenti e pascoli - esclusi i pascoli magri	Ha	-		-
F02	Pascoli magri	Ha	-		-
G01A	Frutteti - di origine temperata	Ha	3.972,59		-
G01B	Frutteti - di origine subtropicale	Ha	7.033,11		-
G01C	Frutteti - per frutta a guscio	Ha	2.103,53		-
G02	Agrumeti	Ha	2.205,27		-
G03A	Oliveti - per olive da tavola	Ha	2.463,50		-

G03B	Oliveti - per olive da olio	Ha	2.202,47		-
G04A	Vigneti - per uva da vino di qualità	Ha	2.975,31		-
G04B	Vigneti - per uva da vino comune	Ha	2.134,13		-
G04C	Vigneti - per uva da tavola	Ha	2.738,25		-
G05	Vivai	Ha	24.128,87		-
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.515,28		-
G07	Colture permanenti sotto vetro	Ha	8.185,84		-
I02	Funghi (100 metri quadrati)	100 Mq	10.897,24		-
J01	Equini	Nr. Capi	250,73		-
J02A	Bovini < 1 anno - maschi	Nr. Capi	196,80		-
J02B	Bovini < 1 anno - femmine	Nr. Capi	170,01		-
J03	Bovini 1-2 anni - maschi	Nr. Capi	366,07		-
J04	Bovini 1-2 anni - femmine	Nr. Capi	90,86		-
J05	Bovini > 2 anni - maschi	Nr. Capi	452,98		-
J06	Bovini > 2 anni - giovenche	Nr. Capi	229,56		-
J07	Bovini > 2 anni - vacche da latte	Nr. Capi	1.343,50		-
J08	Bovini > 2 anni - altre vacche	Nr. Capi	261,70		-
J09A	Ovini - fattrici	Nr. Capi	78,57		-
J09B	Ovini - altri	Nr. Capi	77,24		-
J10A	Caprini - fattrici	Nr. Capi	69,74		-
J10B	Caprini - altri	Nr. Capi	83,19		-
J11	Suini - suinetti < 20 Kg	Nr. Capi	16,42		-
J12	Suini - scrofe > 50 kg	Nr. Capi	33,42		-
J13	Suini - altri	Nr. Capi	42,45		-
J14	Volatili - broilers	100 Capi	179,60		-
J15	Volatili - ovaiole	100 Capi	141,13		-
J16	Volatili - altri	100 Capi	76,97		-
J17	Conigli - fattrici	Nr. Capi	34,80		-
J18	Api	Nr. Arnie	37,33		-
TOTALE AZIENDA					0,00
<p>* Gli ordinamenti culturali inerenti le aziende zootecniche specializzate, contrassegnati da un asterisco sono da considerarsi "colture foraggere reimpiegate per allevamenti" e quindi privi di RLS dato che la loro quota di RLS è già compresa in quello degli erbivori utilizzatori.</p>					
DATA			FIRMA		



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

**MISURA 114
"Utilizzo dei servizi di consulenza"**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed obiettivi specifici
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari e modalità di insediamento
- Articolo 4 - Modalità di accesso alla misura
- Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Condizioni e requisiti per l' ammissibilità
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Documentazione richiesta
- Articolo 10 - Limitazioni
- Articolo 11 - Criteri per la selezione e formazione delle graduatorie
- Articolo 12 - Programmazione finanziaria
- Articolo 13 - Modalità di erogazione del premio
- Articolo 14 - Procedure di attuazione
- Articolo 15 - Controlli e sanzioni
- Articolo 16 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05****BANDO PUBBLICO****Misura 114
“Utilizzo dei servizi di consulenza ”****ARTICOLO 1:
*Finalità ed obiettivi specifici***

La misura è indirizzata all'erogazione, a favore degli imprenditori agricoli e forestali, di un sostegno volto alla copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti solo ed esclusivamente da soggetti preventivamente riconosciuti come “Organismi di Consulenza” dalla Regione Lazio.

Per servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni e dei servizi offerti ai soggetti beneficiari dagli organismi di consulenza riconosciuti.

Il servizio di consulenza aziendale prevede l'attivazione di due distinti moduli:

- Il modulo 1 – si attiva nel momento in cui viene richiesta l'adesione alla misura aderendo agli obblighi minimi previsti dall'art. 24 del reg. CE 1698/05;
- Il modulo 2 può essere attivato facoltativamente dal beneficiario a seconda delle proprie necessità aziendali.

Il bando detta inoltre criteri e modalità per il riconoscimento dell'idoneità di “Organismi di Consulenza” all'erogazione dei relativi servizi.

La misura prevede diverse modalità di accesso: può essere attivata con singole operazioni nell'ambito del presente bando pubblico o inserita, secondo le disposizioni previste per l'attuazione della misura 112, da un giovane agricoltore al primo insediamento nella progettazione integrata aziendale (c.d. “pacchetto giovani”).

La misura, altresì, può essere attivata nella progettazione integrata di filiera (PIF) secondo le modalità e le condizioni stabilite dal relativo bando pubblico.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3:

Soggetti beneficiari

Possono avanzare domanda di aiuto ai sensi del presente bando gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 dl c.c e/o gli imprenditori forestali, singoli e/o associati in possesso di partita IVA

Possono beneficiare del sostegno attivato con la presente misura anche i giovani agricoltori neo-insediati che accedono alla misura attraverso l'adesione al c.d. "Pacchetto giovani" .

ARTICOLO 4

Modalità di presentazione delle domande

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo .

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi della Regione incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

A ciascun soggetto richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura “stop and go” dell’intero periodo di durata del presente bando.

Nel caso in cui la misura sia inserita nel “Pacchetto giovani”, come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell’insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare .

Con la domanda di adesione dovrà essere indicato se si aderisce anche al secondo modulo e l’organismo di consulenza prescelto per la fruizione del servizio. Per quest’ultima informazione, qualora alla data di presentazione della domanda non fosse stato ancora pubblicato l’elenco degli “organismi di consulenza” riconosciuti dalla Regione Lazio, la relativa indicazione andrà effettuata entro i 30 giorni successivi dalla pubblicazione delle graduatorie di ammissibilità e comunque prima della adozione del provvedimento individuale di concessione del contributo

ARTICOLO 5

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di “stop and go” sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta al 10 ottobre 2008;
- II° sottofase - dalla chiusura della I° sottofase al 29 maggio 2009;
- III° sottofase - dal 30 maggio 2009 al 18 dicembre 2009;
- IV° sottofase - dal 19 dicembre 2009 al 30 giugno 2010;

Viene comunque stabilito che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la

“ripresentazione” del solo modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata.

Le graduatorie formulate per ciascuna sottofase avranno validità per un periodo di 18 mesi.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere, i seguenti requisiti:

- essere titolare di partita IVA;
- essere titolare o legale rappresentante di impresa iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA;
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- garantire il rispetto dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei contratti di secondo livello da questi derivanti, a favore del proprio personale dipendente.

ARTICOLO 7

Tipologie di intervento e spese ammissibili

Sono finanziabili i seguenti interventi:

Modulo 1 “Condizioni minime aziendali”

servizio di consulenza aziendale funzionale e finalizzato ad individuare e proporre soluzioni riguardanti il rispetto delle norme obbligatorie in materia di:

- ambiente, sanità pubblica, salute di piante e animali e benessere degli animali (CGO);
- buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA);
- sicurezza sul lavoro (SL);
- criteri di gestione forestale obbligatori e buone pratiche forestali e silvo-colturali.

Il modulo 1 può essere integrato attivando il modulo 2

Modulo 2 “Miglioramento del rendimento complessivo aziendale”

Consulenza aziendale funzionale all’ accrescimento della competitività e dell’innovazione, fornendo specifiche linee guida aziendali per almeno uno dei seguenti ambiti:

- ottimizzazione delle risorse umane, naturali ed economiche aziendali;
- trasformazione, commercializzazione/marketing dei prodotti aziendali;
- razionalizzazione e/o introduzione di tecniche innovative di produzione;
- risparmio e produzione di energia in azienda;
- razionalizzazione sull'uso delle risorse idriche aziendali;
- integrazione del reddito aziendale tramite la produzione di beni e servizi non agricoli (Multifunzionalità);

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della lista di controllo (check-list) illustrativa della situazione iniziale dell'azienda in relazione in riferimento agli adempimenti in essere per le norme obbligatorie;
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc) o "in gruppo ristretto", massimo 6-8 beneficiari interessati da analoghi problemi da tenersi presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso lo sportello tecnico. I contatti con il beneficiario devono essere almeno due o tre per azienda, ad eccezione delle verifiche intermedie.
- c) Consegna di documentazione informativa e di supporto (almeno un documento informativo e un elaborato tecnico personalizzato, per azienda).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di raggiungimento degli obiettivi
- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario e compilazione della relativa lista di controllo.

Le liste di controllo compilate durante le visite aziendali, devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato; le stesse vanno conservate in azienda per tre anni dalla data di scadenza dell'impegno e rese disponibili per gli eventuali controlli.

Spese ammissibili

Il beneficiario dovrà sottoscrivere con l'Organismo riconosciuto un apposito contratto di consulenza dove saranno esplicitate, almeno:

- gli obiettivi generali da raggiungere;

- il contenuto del servizio da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- il numero minimo delle prestazioni da erogare e le modalità per la attestazione delle attività svolte;
- i risultati attesi ed eventuali indicatori di realizzazione;
- ove necessario, le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi, comprese le principali tipologie di prestazioni da erogare;
- il costo del servizio e le modalità di pagamento;
- le condizioni di tutela del soggetto beneficiario in caso di inadempienze da parte dell'organismo di consulenza.

I servizi di consulenza sono costituiti da un insieme di prestazioni tecnico professionali erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ed altri interventi funzionali alla realizzazione degli interventi sopra indicati al raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Le spese ammissibili, ai fini della corresponsione dell'aiuto, sono quelle sostenute dal soggetto beneficiario per l'adesione al servizio di consulenza aziendale, inclusa, laddove necessario, la spesa sui controlli e la verifica della conformità del contratto stipulato tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario.

L'IVA costituisce spesa non ammissibile

Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfettaria.

ARTICOLO 8 ***Documentazione***

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo integrativo di misura/azione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione come meglio specificato nel successivo articolo 11

ARTICOLO 9

Limitazioni e vincoli

L'aiuto erogato a seguito di adesione al presente bando è incompatibile con eventuali aiuti concessi per servizi di consulenza aziendale o di assistenza tecnica attivati con altri strumenti regionali, nazionali o comunitari nonché con l'azione 1.b "tutoraggio aziendale" della Misura 111 del PSR Lazio 2007-2013 nello stesso periodo di riferimento. I soggetti individuati per il servizio di consulenza non possono svolgere nella stessa azienda attività di controllo e certificazione.

L'aiuto, nella misura prevista nel successivo art. 10, può essere erogato a favore della medesima azienda fino ad un massimo di tre volte nel periodo di programmazione 2007 – 2013.

L'aiuto può essere concesso solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze. Ciascuna prestazione di consulenza deve essere erogata entro un arco di tempo massimo di 24 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda e comunque non oltre i 12 mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo

Il singoli beneficiari possono scegliere liberamente il soggetto erogante il servizio di consulenza, esclusivamente tra quelli presenti nell'elenco degli organismi di consulenza riconosciuti approvato e tenuto dalla Regione Lazio.

La consulenza aziendale relativa al modulo 2 può essere richiesta ed attivata ad integrazione del modulo 1 e, qualora richiesta, deve essere obbligatoriamente fornita dal medesimo ente erogatore del servizio di consulenza individuato per il modulo 1.

Nel caso di revoca del riconoscimento regionale all'organismo di consulenza prescelto il beneficiario, al fine di garantire il mantenimento degli impegni assunti, dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta revoca procedere alla scelta di un nuovo organismo.

Gli organismi di consulenza ed il loro personale, non possono partecipare, a qualsiasi titolo, alla istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità delle istanze successiva alla presentazione e verifica della completezza della domanda di aiuto, nonché alle attività di controllo in ordine ai procedimenti amministrativi inerenti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale.

ARTICOLO 10 *Agevolazioni previste*

Per il Modulo 1 il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino all'80% del costo totale ammissibile pari ad un aiuto massimo di 900 euro a prestazione.

Per il Modulo 2 il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino all'80% del costo totale ammissibile pari ad un aiuto massimo di 600 euro a prestazione.

Il sostegno è erogato a titolo di rimborso per attività effettivamente svolte e non potrà comunque superare l'80% del costo totale ammissibile per un aiuto massimo di 1.500,00 euro a prestazione.

ARTICOLO 11 *Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie*

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria. Le domande di aiuto presentate nell'ambito della progettazione integrata di filiera (PIF) non sono prese in considerazione per la formulazione di suddette graduatorie e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIF.

Per la presente misura è stabilita la **priorità assoluta** per la "Progettazione integrata aziendale" (pacchetto giovani).

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni relative alle domande ammissibili e selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani" ed a seguire, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, le operazioni attivate esclusivamente nell'ambito della presente misura.

Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere

possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO massimo attribuibile per priorità
PRIORITA' RELATIVE	1 SC	Imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro	Entità del premio diretto: > € 15.000 punti 15 da € 10.000 a € 15.000 punti 10 < € 10.000 punti 5	15
	2 SC	Giovane agricoltore	Punti 7	10
	3 SC	Imprenditoria femminile	Punti 3	
	4 SC	Svantaggi territoriali (aziende ricadenti in aree Natura 2000, zone svantaggiate, ZVN)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione ed in particolare della prevalenza della superficie aziendale interessata alla prestazione di consulenza E' prevista la seguente modulazione: • Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 : punti 25 • Aziende ricadenti in aree montane o svantaggiate (DIR 268/75) punti 20 • Aziende ricadenti in aree ZVN: punti 25 Può essere attribuita una sola priorità territoriale	25
	5 SC	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità	Per l'attribuzione della presente priorità si fa riferimento ai sistemi di qualità come classificati nella scheda della misura 132 del PSR. E' prevista la seguente modulazione • Produzioni biologiche: punti 25 • DOP punti 20 • IGP punti 15 • DOCG punti 15 • DOC punti 10 Può essere attribuita al massimo una priorità per sistema di qualità riconosciuto	25
	6 SC	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)	• IAP punti 15	15
	7 SC	Istanza congiunta del modulo 1 e 2	La priorità viene attribuita quando viene richiesta una prestazione di consulenza che prevede l'attivazione di entrambi i moduli.	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani

Per l'attribuzione della priorità 1SC "Imprese beneficiarie di pagamenti diretti superiori a 15.000 euro" si tiene conto della media dell'importo dei pagamenti diretti percepiti dall'azienda nel triennio precedente quello di presentazione della domanda di aiuto. Il possesso del requisito può essere autocertificato.

Per l'attribuzione della priorità 4C Svantaggi territoriali (aziende ricadenti in aree Natura 2000, zone svantaggiate, ZVN)" si tiene conto della prevalenza della superficie aziendale interessata dalla prestazione di consulenza

Il punteggio attribuito per la priorità "Produzioni biologiche" viene assegnato nel caso in cui l'agricoltore dimostri, di avere inoltrato istanza (prima notifica) e/o di essere assoggettato per l'intera superficie aziendale ricadente nella stessa provincia, al sistema di controllo di uno degli organismi nazionali autorizzati per la certificazione del metodo di produzione biologico.

Le priorità relative a "Prodotti DOP, IGP e DOC" sono attribuite nel caso in cui il richiedente dimostri di essere sia inserito nell'elenco dei produttori DOP o IGP o iscritto in un consorzio di tutela o altro organismo incaricato della certificazione.

Ai fini dell'attribuzione della priorità 6C "IAP" il richiedente dovrà presentare l'apposita certificazione rilasciata dal comune capofila competente per territorio. Per l'attribuzione della qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, occorre che il reddito ed il tempo rispettino i seguenti parametri: almeno il 50% del reddito derivi dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui sopra almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Ai sensi dell'art. 1 del citato D. lgs 99/2004 nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1257/99, la condizione di reddito e la condizione da lavoro vengono soddisfatte quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui sopra almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo.

ARTICOLO 12

Programmazione finanziaria

Per il presente bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € **8.400.000,00**.

Per ciascuna delle quattro sottofasi, di cui all'art. 5 in cui è suddiviso il periodo di raccolta delle domande di aiuto viene attribuita la seguente dotazione finanziaria:

sottofase	€
1	2.100.000,00
2	2.100.000,00
3	2.100.000,00
4	2.100.000,00
Totale	8.400.000,00

L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni alla dotazione finanziaria prevista per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 11 comma 4 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento.

ARTICOLO 13

Modalità di erogazione del contributo

I soggetti interessati, a conclusione di ciascun periodo di fruizione del servizio debbono presentare la domanda di pagamento corredata della documentazione relativa alla spesa realmente sostenuta. Il sostegno viene erogato in base ai costi di consulenza aziendale realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi.

L'aiuto, su esplicita richiesta ed autorizzazione del singolo beneficiario, può essere erogato direttamente all'organismo che ha somministrato la consulenza aziendale. Con detta richiesta di autorizzazione, il beneficiario si impegna a corrispondere a detto organismo la quota a proprio carico che è determinata nel 20% della spesa ammissibile come definite al precedente articolo 10. Nel caso di richiesta di erogazione dell'aiuto direttamente all'organismo di consulenza, quest'ultimo dovrà preventivamente dimostrare l'avvenuto pagamento da parte del singolo beneficiario della quota di spettanza. Tale modalità di erogazione può essere attivata previa intesa con l'Organismo Pagatore nazionale alla quale, pertanto, è subordinata.

ARTICOLO 14

Controlli, riduzione e sanzioni

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dal documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 15***Modalità per lo svolgimento dei procedimenti istruttori***

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali, il sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc.

ARTICOLO 16***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



UNIONE EUROPEA

REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

MISURA 115

**“Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di
sostituzione e di consulenza aziendale”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed obiettivi specifici
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari e modalità di insediamento
- Articolo 4 - Modalità di accesso alla misura
- Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Condizioni e requisiti per l' ammissibilità
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Documentazione richiesta
- Articolo 10 - Limitazioni
- Articolo 11 - Criteri per la selezione e formazione delle graduatorie
- Articolo 12 - Programmazione finanziaria
- Articolo 13 - Modalità di erogazione del premio
- Articolo 14 - Procedure di attuazione
- Articolo 15 - Controlli e sanzioni
- Articolo 16 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05

BANDO PUBBLICO

Misura 115

“Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e di consulenza aziendale”

ARTICOLO 1:
Obiettivi e finalità

Per perseguire i nuovi modelli di sviluppo del settore agricolo e forestale fondati su competitività, multifunzionalità e sostenibilità ambientale, si intende guidare e sostenere le imprese agricole, forestali ed agroalimentari attuando un sistema di servizi di assistenza alla gestione e di consulenza.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Fornire alle imprese agricole, forestali ed agroalimentari il necessario supporto per la gestione aziendale attraverso l'avviamento e l'erogazione di servizi reali;
- Incrementare la sostenibilità ambientale delle imprese;
- Ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane a disposizione del settore agricolo, forestale ed agroalimentare;
- Creare opportunità di lavoro per i giovani e le donne delle aree rurali;

A tal fine è sostenuta la costituzione di associazioni, società, cooperative e loro consorzi che si organizzino per l'erogazione dei servizi di assistenza alla gestione, anche di tipo contabile, di sostituzione e, per le aziende agricole e forestali di cui alla misura 114, di consulenza. E' altresì sostenuta la strutturazione di detti servizi anche nell'ambito di preesistenti organizzazioni della citata natura.

ARTICOLO 2
Ambito territoriale di intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3:
Soggetti beneficiari

Associazioni, società, cooperative e loro consorzi, che si costituiscano per l'erogazione di servizi di consulenza, assistenza alla gestione e sostituzione nelle aziende agricole, forestali ed agroalimentari o che, se preesistenti, si organizzino per l'offerta di tali servizi.

I destinatari finali dei servizi sono gli imprenditori agricoli e forestali.

ARTICOLO 4:
Modalità per la presentazione delle domande:

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo .

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le strutture Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda all'art. 5 delle “disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio”.

A ciascun soggetto richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura “stop and go” dell'intero periodo di durata del presente bando.

ARTICOLO 5

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentito, senza soluzione di continuità, l’inoltro delle domande sino alle date sotto specificate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta al 10 ottobre 2008;
- II° sottofase - dalla chiusura della I° sottofase al 18 dicembre 2009;

Viene comunque stabilito che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del solo modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata.

Le graduatorie formulate per ciascuna sottofase avranno validità per un periodo di 18 mesi.

ARTICOLO 6:

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Per poter essere riconosciuto come soggetto erogatore dei servizi di assistenza alla gestione, sostituzione e consulenza aziendale e rientrare quindi tra i beneficiari del sostegno previsto dalla seguente misura, il soggetto stesso deve soddisfare i requisiti di seguito elencati:

1. prevedere nel proprio statuto l’attività di erogazione di servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione nelle aziende agricole, forestali ed agroalimentari;
2. attivare le tipologie dei servizi previsti al successivo art. 7;
3. non aver beneficiato di aiuti all’avviamento o di finanziamenti pubblici per tre anni consecutivi riguardanti servizi di consulenza, assistenza alla gestione e sostituzione e non aver realizzato in passato la medesima attività;
4. essere iscritti, ove pertinente, al registro delle imprese presso la CCIAA (camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) ovvero al REA, istituito dalla Legge 580/93 – Art. 8 (Repertorio notizie economiche ed amministrative).

Gli Enti e gli Organismi che richiedono l'attivazione degli aiuti previsti dal presente bando dovranno garantire l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei contratti provinciali da questi derivati, a favore del proprio personale dipendente.

ARTICOLO 7

Tipologie di intervento e spese ammissibili

Sono finanziate le spese per la costituzione e l'avviamento di organismi che forniscono le seguenti tipologia di servizi:

1. servizi di gestione contabile aziendale;
2. servizi tesi a sostituire l'operato dell'imprenditore agricolo in occasione di eventi in cui lo stesso risulta impossibilitato ad essere fisicamente presente nella conduzione dell'azienda (per malattia, maternità, infortunio, ferie, riposo, partecipazione a corsi o attività di formazione ed aggiornamento);
3. servizi di consulenza per le aziende agricole erogati ai soggetti beneficiari della misura 114, da parte di Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi della misura 114, ai soggetti beneficiari della medesima Misura 114.

Sono ritenute ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) spese di costituzione e di registrazione dell'organismo associativo;
- b) spese per il personale tecnico e di coordinamento;
- c) spese per acquisto e noleggio attrezzature;
- d) spese assicurative, postali, telefoniche e telematiche, cancelleria, per il riscaldamento, pulizia, elettricità, custodia locali (max 10% della spesa totale);
- e) spese di affitto e manutenzione dei locali;
- f) spese di manutenzione delle attrezzature;
- g) spese per consulenze contabili, amministrative e tecniche;
- h) spese per aggiornamento dei tecnici.

Ad eccezione del punto a), tutte le spese ammissibili devono essere chiaramente destinate e riferite allo specifico servizio attivato ed erogato.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi. Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfettaria.

ARTICOLO 8 ***Documentazione***

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo integrativo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
- 2) copia dello statuto vigente del soggetto richiedente;
- 3) elenco delle sedi con i relativi recapiti e delle dotazioni tecniche disponibili, da utilizzare per l'erogazione di servizi; Per dotazioni tecniche s'intende: numero e qualità di dotazioni d'ufficio (personal computer, fotocopiatrici, strumenti per proiezioni, ecc.), disponibilità di sale riunioni, software specialistici per la consulenza, apparecchiature di analisi, ecc.;
- 4) copia della delibera dell'organo amministrativo che autorizza il legale rappresentante a sottoscrivere la domanda di aiuto;
- 5) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con la quale si autocertifica l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, e dei contratti provinciali da questi derivati, a favore del proprio personale dipendente;
- 6) dichiarazione, ove richiesta, di avvenuta iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA (Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) ovvero al REA, istituito dalla Legge 580/93 – Art. 8 (Repertorio notizie economiche ed amministrative).

La domanda deve indicare l'area territoriale di operatività.

ARTICOLO 9 ***Limitazioni e vincoli***

Gli enti fornitori i servizi di assistenza alla gestione, sostituzione e consulenza aziendale dovranno:

- assicurare l'avvio del servizio entro sei mesi dalla data di ammissione a contributo;
- adottare regolamenti interni indicanti i costi delle prestazioni offerte e, per quel che riguarda i servizi di sostituzione, la graduazione delle tariffe (minime e massime) privilegiando le sostituzioni richieste per motivi di ordine sociale;
- non praticare, per il medesimo servizio, differenze di costo tra utenti soci e non soci della struttura beneficiaria;
- avere a disposizione uno staff tecnico, dipendente o convenzionato, composto da figure professionali in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nell'assistenza alla gestione e nella consulenza aziendale agricola, forestale ed agroalimentare;
- per i servizi di sostituzione, occupare a tempo pieno almeno un agente di sostituzione qualificato per i servizi che deve prestare;
- tenere regolare contabilità separata per le attività che costituiscono oggetto del contributo;
- presentare annualmente un bilancio che preveda un conto economico e uno stato patrimoniale;
- prevedere la libera accessibilità ai servizi a tutti gli imprenditori agricoli e forestali interessati.

ARTICOLO 10 ***Agevolazioni previste***

Il sostegno si applica a copertura dei costi di avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, consulenza aziendale e sostituzione.

Tale compensazione è decrescente ed è concessa per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento dell'avvio dei servizi stessi. Il sostegno sarà completamente estinto entro il sesto anno.

L'investimento massimo ammissibile annuo non può essere superiore ad Euro 16.000,00; su tale investimento il contributo annuo massimo erogabile non potrà essere superiore a:

- Primo anno: 80% delle spese rendicontate
- Secondo anno: 65% delle spese rendicontate
- Terzo anno: 50 % delle spese rendicontate
- Quarto anno: 35% delle spese rendicontate
- Quinto anno: 20% delle spese rendicontate.

ARTICOLO 11

Criteria di selezione e modalità di formazione delle graduatorie

Nella formulazione della graduatoria per il finanziamento delle domande ammissibili all'aiuto, di cui alla misura 115, vengono attribuite priorità relative, coerentemente con quanto deciso dal Comitato di sorveglianza del 4 aprile 2008, mediante attribuzione dei punteggi di cui alla seguente tabella:

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE DEL SERVIZIO	1 Sa	Attivazione del servizio in zona D	Può essere attribuita una sola tra le priorità 1Sa e 2Sa	30
	2 Sa	Attivazione del servizio in zona C		20
	3Sa	Associazioni, società cooperative e loro consorzi che si costituiscono ex novo		30
	4Sa	Attivazione dei servizi di sostituzione		20
	5Sa	Capacità organizzativa, logistica e strutturale: - Più di due dipendenti tempo indeterminato punti 10 - Più di due sedi operative punti 5 - Attivazione di più di due servizi pt. 5	Le priorità sono cumulabili	20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				100

Per i casi di ex-aequo, la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con il costo totale ammissibile più basso.

ARTICOLO 12

Programmazione finanziaria

Per il presente bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 500.000,00.

Per ciascuna delle sottofasi, di cui all'art. 5 in cui è suddiviso il periodo di raccolta delle domande di aiuto viene attribuita la seguente dotazione finanziaria:

sottofase	Azione 1° €
1	250.000,00
2	250.000,00
totale	500.000,00

L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni alla dotazione finanziaria prevista per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 11 comma 4 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento.

ARTICOLO 13

Modalità di erogazione del contributo

L'aiuto viene erogato in base ai servizi effettivamente forniti ai costi realmente sostenuti. Il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi.

Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfettaria. Il pagamento potrà essere effettuato, a richiesta del beneficiario, in regime di acconto sulla base di rendiconti di spesa relativi a periodi eguali ad un anno.

ARTICOLO 14

Controlli, riduzione e sanzioni

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e le sanzioni previste dal documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 15

Modalità per lo svolgimento dei procedimenti istruttori

La valutazione delle domande di cui al presente bando, specificatamente per quanto attiene alla congruità e corrispondenza dei servizi offerti con le azioni e le iniziative previste dalle linee di programmazione, sarà effettuata da una commissione regionale appositamente costituita chiamando a farne parte dirigenti e/o funzionari delle strutture regionali competenti per materia.

ARTICOLO 16
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

**MISURA 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Spese generali
- Articolo 9 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 10 - Documentazione
- Articolo 11 - Agevolazioni previste
- Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 13 - Programmazione finanziaria
- Articolo 14 - Modalità di rendicontazione della spesa
- Articolo 15 - Procedure di attuazione
- Articolo 16 - Disposizioni generali

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

Misura 121

Ammodernamento delle aziende agricole

ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità

La misura introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e immateriali per l'ammodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola.

E' previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l'ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali, per favorire la diversificazione delle attività agricole, anche verso settori non alimentari quali le coltivazioni a scopo energetico.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono pertanto i seguenti:

- razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi e incentivazione di investimenti volti a ridurre i costi di produzione, soprattutto attraverso l'introduzione di nuove tecnologie di prodotto e di processo;
- miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, delle condizioni di vita e di lavoro;
- adeguamento dell'azienda per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e qualità dell'ambiente naturale e di lavoro nonché per l'igiene ed il benessere degli animali di nuova introduzione;
- incentivazione degli investimenti volti a favorire l'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità e di strumenti per il controllo e la tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera;
- incentivazione degli investimenti per incrementare il valore aggiunto delle produzioni agricole e promuovere la "filiera corta", attraverso il sostegno

alle attività di trasformazione e commercializzazione realizzabili a livello aziendale;

- favorire gli interventi aziendali per la riconversione produttiva e il risparmio energetico, anche attraverso investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche .

La finalità operativa della misura è quella di concedere un sostegno alle aziende agricole che realizzano gli investimenti materiali ed immateriali per :

- a) migliorare il rendimento globale dell'azienda agricola;
- b) rispettare gli standard comunitari applicabili all'investimento realizzato;
- c) aumentare la competitività dell'impresa attraverso il sostegno agli investimenti ad uno o più dei comparti in coerenza con la strategia di intervento definita per l'intero asse.

La misura prevede diverse modalità di accesso: può essere attivata con singole operazioni nell'ambito del presente bando pubblico o inserita, secondo le disposizioni previste per l'attuazione della misura 112, da un giovane agricoltore al primo insediamento nella progettazione integrata aziendale (c.d. "pacchetto giovani").

La misura, altresì, può essere attivata nella progettazione integrata di filiera (PIF) secondo le modalità e le condizioni stabilite dal relativo avviso pubblico.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando gli imprenditori agricoli, come impresa individuale o organizzati in forma societaria così come definiti dall'art. 2135 del c.c., che realizzino un piano di investimenti coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla misura e che soddisfino i requisiti e le condizioni di ammissibilità come specificato al successivo articolo 4.

I richiedenti per accedere al regime di aiuti dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento per una durata

residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 7 anni.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Sono esclusi dalla presentazione delle domande gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le medesime annate potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. Tali imprenditori potranno aderire agli aiuti attivati nell'ambito del "Piano Nazionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo Saccarifero (Reg. CE n. 320/2006)" per i medesimi interventi previsti nella presente misura.

ARTICOLO 4

Requisiti e condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti debbono possedere, **al momento della presentazione della domanda**, i seguenti requisiti e corrispondere alle seguenti condizioni di ammissibilità:

a) requisiti soggettivi:

- essere Imprenditori Agricoli, come imprese individuali o organizzati in forma societaria, così come definiti dall'art. 2135 dl c.c. titolari di partita IVA ed iscritti nei registri delle imprese presso la CCIAA, in regola con i versamenti previdenziali INPS;
- possedere adeguate conoscenze professionali comprovate dal possesso di un titolo di studio attinente il settore o, in alternativa, dalla frequenza di apposito corso di formazione di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Amministrazione regionale o, da ultimo, dallo svolgimento di attività agricola come coadiuvante familiare, lavoratore agricolo o capo azienda nel triennio precedente la presentazione della domanda. Ai fini della verifica del requisito il richiedente dovrà fornire idonea documentazione o in assenza autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;
- per le persone fisiche, avere l'età non superiore a 65 anni;
- nel caso di forma societaria almeno un socio o il responsabile della gestione tecnico-amministrativa deve essere in possesso delle caratteristiche previste per le persone fisiche.

b) requisiti oggettivi:

- l'azienda agricola al momento della presentazione dell'istanza di aiuto dovrà dimostrare una capacità di impiego di almeno n. 0,50 unità lavorative uomo (ULU);
- l'azienda, a conclusione dell'investimento, dovrà giustificare un volume di lavoro, pari almeno a 1 Unità Lavorativa Uomo (ULU), corrispondente a 225 giornate lavorative/anno.

Per la dimostrazione di tale requisito si dovrà tener conto degli indicatori e dei parametri riportati nelle tabelle ettaro/coltura predisposte dalla Regione ed approvate con apposito provvedimento, che saranno disponibili sul portale regionale.

c) requisiti di accesso:

- il richiedente dovrà dimostrare che l'iniziativa progettuale per la quale si richiede il finanziamento è, nel suo complesso, "immediatamente cantierabile". Per quanto concerne l'immediata cantierabilità si fa riferimento a quanto disposto nelle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del P.S.R. 2007/2013 del Lazio" e al punto 5 dell'articolo 10 "Documentazione" del presente bando;
- il richiedente dovrà garantire il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti;
- rispetto delle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.
- il richiedente dovrà presentare un piano degli investimenti (business-plan) volto a dimostrare il miglioramento del rendimento globale dell'azienda.

Il **business-plan** dovrà contenere una descrizione dell'insieme dei fattori e delle attività che caratterizzano l'impresa agricola che, unitamente alle informazioni ricavabili sullo stato patrimoniale dell'azienda e sul suo conto economico, dovranno consentire di valutare il miglioramento del rendimento globale dell'impresa. Detta analisi, terrà conto anche della misurazione e del calcolo di appropriati indicatori tecnico-finanziari, con riferimento sia alla situazione iniziale (ex-ante), sia a quella finale dopo la realizzazione dell'investimento (ex-post). Tali indicatori saranno utilizzati per la valutazione dell'intervento programmato, anche ai fini della determinazione della sua ammissibilità. Il modello di business plan, da approvare con successivo atto dirigenziale, dovrà contenere almeno il set di informazioni minime già previsto nella scheda di misura del documento di programmazione.

d) impegni specifici

Il beneficiario deve, inoltre, impegnarsi a:

- condurre l'azienda per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale;
- tenere per almeno un quinquennio la contabilità aziendale secondo gli standard della metodologia R.I.C.A., e rendere disponibili, a fini statistici, i relativi dati;
- a non variare la destinazione d'uso agricolo dei beni strutturali ed a non alienare i beni strumentali, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche, per almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale. La regione provvederà, con successivo provvedimento, a definire le modalità ed i formulari per la tenuta della contabilità.

4.1. Deroghe ai requisiti di accesso relativi rispetto alla sussistenza della conformità alle norme comunitarie.

In caso di requisiti comunitari di nuova introduzione e/o per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento, può essere concesso l'aiuto richiesto. In tale caso è ammesso anche aiuto agli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a detti requisiti.

Affinché l'azienda agricola possa conformarsi al nuovo requisito comunitario, può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti.

Le deroghe possono essere concesse per la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e successiva normativa nazionale e regionale. Tale normativa ed in particolare il regolamento attuativo ha acquistato efficacia vincolante per le aziende agricole con decorrenza dal 11.12.2007. In considerazione di quanto sopra descritto il sostegno previsto dalla presente misura può essere corrisposto entro 36 mesi da quando il programma d'azione ha acquistato efficacia vincolante nei confronti del beneficiario e cioè fino al 10.12.2010.

Nel caso di giovani agricoltori neinsediati detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari e nazionali esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del Reg CE n. 1698/2005. La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

Gli investimenti relativi ad aziende ricadenti in aree individuate come “Zone Vulnerabili ai Nitrati”, come designate dalla Regione e previsti dal relativo Programma d’azione, sono ammissibili limitatamente ai costi aggiuntivi necessari per garantire la conformità alla direttiva 91/676/CEE, con esclusione degli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

ARTICOLO 5

Modalità di presentazione delle domande

Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 10.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione richiesta dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi Regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell’art. 5 delle “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio”, al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

Fermo restando la limitazione della possibilità di finanziare al massimo due piani di investimento nell’intero periodo di programmazione è consentita, a ciascun soggetto richiedente, la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura di “stop and go”, come definita nell’articolo che segue.

Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure analoghe della precedente fase di programmazione (PSR 2000/2006).

Nel caso in cui la misura sia inserita nel “Pacchetto giovani”, come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell’insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare .

ARTICOLO 6

Termini di presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di “stop and go” sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta fino al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;
- III° sottofase - dal **30 maggio 2009** al **18 dicembre 2009**;
- IV° sottofase - dal **19 dicembre 2009** al **30 giugno 2010**;

I potenziali soggetti beneficiari che hanno aderito alla procedura di cui alla DGR 662/2007 presentando “domanda di pre-adesione”, potranno usufruire dei benefici solo nel caso in cui provvedano a presentare la domanda di aiuto nella prima sottofase temporale della procedura di “stop and go”.

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata.

ARTICOLO 7

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di intervento:

- 1) costruzione, ammodernamento e miglioramento o riconversione di beni immobili dell’azienda, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei

- processi produttivi (riduzione dei costi di produzione, miglioramento della qualità, condizioni di lavoro e/o degli standard di sicurezza). Sono inclusi gli interventi di miglioramento fondiario per la sistemazione dei terreni, l'adeguamento della viabilità e dell'elettrificazione poderale, nonché quelli volti ad aumentare l'efficienza della rete idrica aziendale e dei relativi impianti irrigui;
- 2) costruzione di serre (serre fisse, serre mobili, e relativi impianti);
 - 3) costruzione, ammodernamento e allestimento di locali e strutture per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione, inclusa la vendita diretta, di prodotti agricoli in ambito aziendale;
 - 4) acquisto dei terreni, per un costo non superiore al 10% del totale dell'investimento ammesso;
 - 5) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari, ivi compresi i mezzi per l'esclusivo trasporto delle merci, di impianti tecnologici e attrezzature nuove comprese quelle informatiche ed i relativi programmi, impiegate nella produzione agricola o nelle attività di trasformazione e commercializzazione realizzate all'interno dell'azienda agricola;
 - 6) investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente naturale, ivi inclusi quelli per il risparmio energetico;
 - 7) investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;
 - 8) adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento;
 - 9) adeguamento ai requisiti comunitari e nazionali esistenti nel caso di istanza presentata da giovani agricoltori al primo insediamento;
 - 10) realizzazione di impianti per la produzione di energia basata su fonti rinnovabili (energia idroelettrica, solare, eolica e da biomasse), ivi compresi i sottoprodotti ed i residui della lavorazione provenienti dalla attività agricola. Per tali impianti le tipologie di investimento e le relative spese ammissibili sono definite nell'allegato al documento "Disposizione per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio";
 - 11) realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry), o adeguamento dei preesistenti (riconversioni, rinfittimenti, ecc.), attraverso interventi volti all'introduzione di nuove cultivar, di nuovi sistemi di allevamento e/o di raccolta nelle colture arboree, di adattamento dei sestri d'impianto, ecc.;

Gli **investimenti in natura** come definiti nell'articolo 42 delle "Disposizioni per l'Attuazione delle Misure ad Investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" sono

ammissibili a finanziamento nel rispetto della disciplina e delle condizioni previste nello stesso articolo 42 del richiamato documento di indirizzi procedurali.

7.1 Disposizione generale

Per i “**criteri di ammissibilità delle spese**” si rinvia, per ciò che non è espressamente previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nella parte VII delle “Disposizioni per l’Attuazione delle Misure ad Investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”.

ARTICOLO 8 ***Spese generali***

Le ***spese generali*** quali:

- a) onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali,
- b) studi di fattibilità,
- c) acquisto di brevetti e licenze;
- d) altre spese generali quali spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione), spese per le garanzie fideiussorie, ecc.

ed altri ***investimenti immateriali*** quali:

- e) acquisizione di know-how,
- f) spese propedeutiche per l’attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l’acquisizione delle certificazioni di processo e di prodotto,

sono ammissibili se direttamente connesse all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali ivi comprese le spese generali non può essere superiore al **25%** del costo totale dell’investimento, di cui al massimo il 10% imputabile alla lettera a) “onorari di professionisti”. Anche le spese di cui alla lettera c) “acquisto di brevetti e licenze” non può essere superiore al 10% del costo totale dell’investimento.

Si precisa, altresì, che il limite massimo riconoscibile per le spese generali di cui alle lettere da a) a d), non può essere superiore al **12%** del costo totale dell’investimento ammissibile, e saranno riconosciute esclusivamente per quelle iniziative che necessitano di progettazioni complesse ed articolate sia in fase di preparazione che di esecuzione; nel caso di iniziative che interessino l’esclusivo acquisto di macchine ed attrezzature le spese generali direttamente connesse all’iniziativa finanziata,

comprehensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del **3%** dell'investimento con un massimale di Euro 5.000,00, Iva esclusa.

Diversamente per operazioni che interessino la realizzazione di strutture e/o impianti, anche nelle loro diverse finalità di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, che utilizzino per la loro attuazione elementi e caratteristiche costruttive o impiantistiche esclusive dei fornitori, le spese generali di cui alle lettere da a) a d) direttamente connesse all'iniziativa finanziata, comprensive di onorari professionali, saranno riconosciute ammissibili nel limite massimo del **8 %** dell'investimento.

ARTICOLO 9 ***Limitazioni e vincoli***

9.1. Limitazioni

Fermo restando quanto già disciplinato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio " in ordine ai criteri di ammissibilità delle spese, al quale si rinvia, non sono ammissibili spese per:

- realizzazione di fabbricati ad uso abitativo;
- acquisizione di beni immobili;
- investimenti di sostituzione (es. i reimpianti di piantagioni a fine ciclo);
- acquisto di diritti di produzione;
- acquisto di animali;
- acquisto di macchine nuove non a norma con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di inquinamento e sicurezza;
- acquisto di macchine ed attrezzature per mera sostituzione di dotazioni esistenti, ancora in condizioni di efficienza;
- acquisto di dotazioni usate;
- acquisto di mezzi di trasporto salvo quelli permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci direttamente connesse all'attività dell'azienda agricola;
- opere di manutenzione ordinaria;
- acquisiti di piante annuali e loro messa a dimora e coltivazioni non permanenti, ivi comprese le piante ornamentali;
- IVA.

Non potranno essere ammesse a finanziamento spese relative a lavori iniziati o ad opere già iniziate antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, fatta eccezione per i lavori concernenti i progetti per i quali è stata inoltrata istanza di preadesione al P.S.R. ai sensi della DGR n.662/2007.

9.2. *Vincoli*

Per gli interventi relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali l'approvvigionamento deve essere garantito per almeno i 2/3 dalla stessa azienda.

Per investimenti relativi alla **produzione di energia da fonti rinnovabili** sono ammissibili esclusivamente gli impianti volti alla produzione di energia termica e/o elettrica che utilizzano materiale organico di origine vegetale o animale proveniente per almeno i 2/3 dall'azienda, nonché da fonti fotovoltaiche o eoliche. La potenzialità produttiva dell'impianto dovrà essere commisurata ai fabbisogni energetici aziendali e la potenza massima degli impianti dovrà essere non superiore a 1 MW. Per la realizzazione degli interventi si dovrà tener conto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché degli obblighi connessi alla Valutazione di Incidenza nel caso si intervenga in siti della Rete Natura 2000.

Per gli interventi connessi alla realizzazione degli investimenti di cui sopra si dovrà fare riferimento ai parametri tecnici previsti nell'apposito elaborato tecnico allegato al presente bando compilando, obbligatoriamente, la scheda tecnica specifica alla tipologia di impianto prescelta.

Si fa presente, infine, che tutti gli investimenti preventivati nel campo delle agroenergie dovranno prevedere la contestuale attivazione del "conto energia", pena l'inoperatività dell'operazione finanziabile.

Nel caso di **costruzione di serre** dovrà essere prodotta una valutazione di sostenibilità ambientale che dovrà tener conto, tra l'altro, dell'efficienza in termini di consumi energetici e di acqua.

Per gli **impianti irrigui** non sono ammissibili interventi che comportano un aumento della superficie irrigua aziendale, ad eccezione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza e bassi consumi idrici esclusivamente nel comparto ortofrutticolo e florovivaistico. In tal caso la domanda dovrà prevedere una specifica valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento che tenga conto degli aspetti connessi alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.

Per la realizzazione degli interventi strutturali in siti della Rete Natura 2000 si dovrà tener conto della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nonché degli obblighi connessi alla Valutazione di Incidenza.

Non sono finanziabili con la presente misura i medesimi interventi previsti nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM), fatte salve le eccezioni e le indicazioni di seguito riportate:

OCM Ortofrutta, le agevolazioni previste possono riguardare:

- aziende agricole che non aderiscono ad OP per tutte le tipologie di intervento;
- aziende agricole, aderenti ad OP, per talune tipologie d'intervento; con la presente misura non sono ammissibili a finanziamento interventi finanziabili nell'ambito dei piani operativi della OCM e tra queste l'acquisto per materiali e parti di impianti mobili per l'irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti).

OCM Vino, le agevolazioni previste possono sostenere esclusivamente azioni supplementari nelle aziende vitivinicole e realizzare interventi a valle della filiera; non sono ammissibili, pertanto, gli interventi previsti da misure specifiche a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sulla base di appositi programmi regionali di cui al Reg (CE) 1493/99 (es. gli impianti ed i reimpianti di vigneti).

OCM Olio di oliva, la presente misura interviene a sostegno delle imprese agricole individuali, per le tipologie di intervento strutturali e relative dotazioni aziendali.; non sono ammissibili i programmi di assistenza tecnica per il miglioramento della qualità presentati dalle associazioni olivicole riconosciute ai sensi del Reg. CE n. 2080/2005.

OCM Lattiero –casearia, con la presente misura è possibile intervenire a sostegno nel settore lattiero-caseario, a condizione che gli investimenti strutturali ritenuti ammissibili non comportino un incremento delle quantità prodotte tale da superare il quantitativo di riferimento, così come ricavabile dalle norme relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario. *Il sostegno non può essere concesso per gli allevatori oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli.*

OCM carni bovine e ovicaprine, con la riforma di medio termine della politica agricola comune anche per tale settore il sostegno è stato ricondotto al pagamento unico aziendale e pertanto la misura opera in maniera complementare con interventi sulle strutture e le dotazioni delle aziende agricole.

OCM apicoltura, con la presente misura sono ammissibili gli interventi riguardanti la realizzazione e l'ammodernamento dei laboratori locali per smielatura e l'acquisto delle relative attrezzature, nonché gli interventi relativi alle successive fasi lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele; non sono ammissibili gli interventi finanziati con il Reg. (CE) 797/2004 (acquisto di arnie, attrezzature per il trasporto, acquisto di sciami, ecc).

OCM tabacco

Le domande presentate da aziende titolari di quote di produzione per il tabacco formeranno un'apposita graduatoria fino ad esaurimento dei fondi previsti dall'apposita

OCM e trasferiti al PSR con riserva per le medesime aziende. Come previsto dal programma regionale gli interventi per i quali tali aziende potranno beneficiare della riserva dei fondi sono distinti tra riconversione produttiva, per le aziende che hanno cessato la produzione tabacchicola e ristrutturazione per quelle aziende che continuano in tale produzione.

OCM Zucchero

Come già espresso al precedente articolo 3, la presente misura non interviene per gli interventi di ristrutturazione e riconversione delle aziende bieticole ed ex- bieticole che possono accedere agli aiuti previsti nel piano "Piano Nazionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo Saccarifero (Reg. CE n. 320/2006)" per i medesimi interventi previsti nella presente misura.

ARTICOLO 10 ***Documentazione***

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Business-plan**, redatto secondo il modello approvato dall'Amministrazione regionale, che dovrà contenere tutte le informazioni già richiamate nel precedente articolo 4;
2. **Certificazione** attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL.
3. **Elaborati progettuali** comprensivi di:
 - a) relazione tecnica illustrante il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte adoperate, nonché i risultati economici finanziari ed i benefici attesi dall'investimento proposto. Inoltre dovranno essere presenti elementi in grado di dettagliare e specificare gli investimenti proposti con particolare riferimento all'attribuzione delle specifiche priorità; nel caso di interventi di particolare complessità oltre alla relazione tecnica dovranno essere presentate le idonee relazioni specialistiche. La relazione dovrà riportare una sintetica indagine di mercato e fornire informazioni riguardo l'esistenza di adeguati sbocchi di mercato, nel caso in cui siano previsti interventi che comportano un aumento della capacità produttiva;

- b) elaborati grafici con allegate le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (se presenti);
- c) computo metrico estimativo dei lavori, utilizzando il pacchetto applicativo reso disponibile dal sistema informativo unitamente al modulo per la presentazione on-line delle domande di aiuto e redatto sulla base dei prezzi regionali vigenti; nel caso l'istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegato il quadro analitico degli acquisti programmati;
- d) l'elenco dei prezzi unitari e/o eventuale analisi dei prezzi redatta secondo le modalità previste dall'Amministrazione regionale; nel caso l'istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo punto 6;
- e) piano finanziario dell'investimento proposto con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
- f) cronoprogramma dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi;
- g) altra documentazione inerente il progetto quale la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione ecc.. contratti di acquisto, scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto per fonte di energia rinnovabile prescelta, valutazione di sostenibilità ambientale per impianti irrigui e realizzazione di serre.

4. Preventivi:

a) per l'acquisto di macchine e delle attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezziario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio o per investimenti immateriali, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti dalle ditte in concorrenza. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso.

b) per investimenti immateriali, quali ricerche di mercato, brevetti, studi, etc., dovranno essere presentate n. 3 offerte di preventivo di soggetti in concorrenza tra loro. Le offerte dovranno contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, modalità di esecuzione del progetto e sui costi di realizzazione. Nel caso non fosse possibile reperire n. 3 offerte occorrerà produrre una dichiarazione di un tecnico qualificato che dovrà attestare, dopo

aver svolto le necessarie indagini sul mercato, l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori.

Nel caso di beni altamente specializzati o nel caso di completamento di linee di lavorazioni preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato attraverso le proprie strutture, ovvero mediante ricorso a professionisti esterni e/o Istituzioni, Enti od Associazioni operanti nei vari settori.

Per acquisti di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000 IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare n. 3 preventivi è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto.

5. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri** necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la **immediata cantierabilità** del progetto. Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

- permesso a costruire o D.I.A.;

unitamente alla

- dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con denuncia di inizio attività ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire.

Ai fini della valutazione della cantierabilità degli investimenti programmati dovrà essere presentata, se connessa direttamente al comparto produttivo, la concessione di derivazione acqua ad uso irriguo di cui alla Legge 05/01/1994 n. 36 o, se non ancora intervenuta, gli estremi della specifica richiesta alla competente Struttura provinciale e qualsiasi altra documentazione utile per riscontrare lo stato del procedimento amministrativo in corso.

Per i giovani neoinsediati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire

rilasciato dal comune, il periodo utile per la conclusione degli interventi strutturali decorre dal momento del rilascio del permesso in questione.

Tale autorizzazione come ogni altra concessione, nulla-osta o pareri per l'acquisizione della immediata cantierabilità, dovrà essere ottenuta e trasmessa alla struttura competente della gestione della domanda, a valere sulla presente misura, entro 12 mesi a decorrere dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno.

In ogni caso, tenuto conto delle eventuali proroghe accordate, la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di lavorazione, sia fissi che mobili, all'interno di fabbricati aziendali, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

Nel caso di acquisto di beni immobili, il richiedente deve presentare una promessa di vendita dell'immobile, registrato nei termini di legge, sottoscritta dalle parti, nella quale risultino definiti i tempi dell'acquisto, oltre a quanto richiesto dallo specifico articolo delle "Disposizioni per l'Attuazione delle Misure ad Investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

Per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:

- a) deliberazione dell'organo competente con la quale:
- ◆ si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - ◆ si approva il progetto;
 - ◆ si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - ◆ si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo integrativo di misura/azione;
 - ◆ si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - ◆ si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;

- ◆ si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione, per un periodo di almeno 5 anni, i beni immobili e i beni strumentali e che, per questi ultimi non si può procedere alla loro alienazione a terzi per un periodo di almeno 5 anni.
- b) **bilanci** degli ultimi tre anni almeno dell'ultimo anno per imprese di recente costituzione, con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa, quando tale periodo è superiore a 6 mesi;

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroche sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa, condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto:

- da società di revisione dei bilanci nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati;

ovvero

- dal presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;

ovvero

- dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi;
- nel caso di cooperative attraverso la presentazione del certificato di revisione

Nel documento dovrà essere attestato che l'impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o che, a parere del certificatore, non vi sono situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.

10.1. Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda e al relativo fascicolo di misura è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista ai precedenti punti 1, 2, 3, e quella prevista nei punti 4 e 5, in funzione della tipologia degli investimenti, del presente articolo, oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di

persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell' istanza.

10.2. Disposizioni generali

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici previsti per le due azioni sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

Gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Per i dati e le informazioni da rendere note, sia nella fase di presentazione iniziale delle domande di aiuto (ex-ante) sia in quella consuntiva successiva alla ultimazione dei lavori (ex-post), si fa riferimento, in coerenza a quanto già previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nell'articolo 42 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura)" del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

L'amministrazione regionale può richiedere secondo le norme del procedimento amministrativo di cui al Titolo V Capo II Sezione II del Regolamento 6 settembre 2002, n.1 integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 11 *Agevolazioni previste*

Sono previsti finanziamenti:

- in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale dell'investimento ammissibile
- in conto abbattimento degli interessi sui mutui concessi da Istituti di Credito.

L'erogazione del contributo in conto interessi è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) e gli Istituti Finanziari intermediari. Nelle more che sia definito tale rapporto e stabilite le disposizioni procedurali per la erogazione dei contributi in conto interessi la Regione procederà esclusivamente al riconoscimento ed alla corresponsione di aiuti in conto capitale. Il richiedente, in tal caso, può comunque manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi i procedimenti istruttori, alla approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

Possono essere corrisposti anticipi per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 110% dell'anticipo concesso:

Per gli interventi finanziati nell'ambito della presente misura sono fissati i seguenti massimali riferiti al costo totale degli investimenti ammissibili di cui una azienda può beneficiare nell'intero periodo di programmazione 2007/2013, che potranno essere raggiunti con un massimo di numero due piani di investimento:

- per le imprese agricole singole € 1.000.000,00, elevabile a € 1.500.000,00 nel caso in cui l'investimento riguardi la trasformazione del prodotto aziendale od interventi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Tali massimali possono essere incrementati per un ulteriore 50% nel caso di interventi da realizzare nell'ambito della progettazione integrata di filiera;
- per le imprese agricole associate e per le cooperative agricole € 1.500.000,00 elevabile a 2.000.000, 00 nel caso in cui l'investimento riguardi la trasformazione del prodotto aziendale od interventi volti alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Tali massimali possono essere incrementati per un ulteriore 50% nel caso di interventi da realizzare nell'ambito della progettazione integrata di filiera;

L'investimento massimo per piano di investimento è pari a € 250.000 di spesa ammissibile/ULU .

E' fissato, altresì, un importo minimo per ciascuna operazione pari a € 25.000 riferito al costo totale dell'investimento complessivo ammissibile a finanziamento. Tale importo è ridotto a € 5.000 nel caso di operazione inseriti in progetti integrati di filiera o territoriali .

I livelli di aiuto massimi erogabili sono distinti in funzione della tipologia di investimento e del territorio di intervento, secondo quanto di seguito riportato:

	Strutture	Altri tipi di investimento %
Giovani agricoltori in zona svantaggiata	55	50
Altri imprenditori in zona svantaggiata	45	40
Giovani agricoltori in altre zone	45	40
Altri imprenditori in altre zone	35	35

Per "zona svantaggiata" si intendono le zone individuate ai sensi della lettera a), punti i), ii) e iii) dell'articolo 36 del Reg CE 1698/2005, così classificate:

- per i punti i) e ii) – lettera a) art. 36, sino a nuova perimetrazione, le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- per il punto iii) – lettera a) – art 36, i siti delle rete Natura 2000 delimitati in attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat) e le "Zone Vulnerabili ai Nitrati" come individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati).

La maggiorazione per i giovani agricoltori, con età compresa tra 18 e 40 anni, è applicabile fino a cinque anni a decorrere dalla data di perfezionamento del primo insediamento.

Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia elettrica e/o calore da fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico, ecc.), al fine di consentire la possibilità di accedere al cosiddetto "conto energia", il tasso di aiuto potrà, su istanza del richiedente, essere inferiore al tasso di aiuto stabilito.

Per gli investimenti che si realizzano nell'ambito di operazioni incluse nella sfera di "progetti integrati di filiera", è prevista una maggiorazione del 5%. L'attivazione di

operazioni nell'ambito della progettazione integrata di filiera sono disciplinate dal relativo bando pubblico.

ARTICOLO 12

Criteria per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza delle risorse stanziata per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria. Le domande di aiuto presentate nell'ambito della progettazione integrata di filiera (PIF) non sono prese in considerazione per la formulazione di suddette graduatorie e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIF.

Per la presente misura sono stabilite le seguenti **priorità assolute**, riportate di seguito in ordine decrescente di importanza:

3. Progettazione integrata aziendale (pacchetto giovani);
4. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni in possesso della priorità assoluta n. 1, poi a seguire quella della priorità assoluta 2.

Nell'ambito delle priorità assolute le operazioni saranno ordinate in funzione dei punteggi attribuiti sulla base delle priorità relative.

Pertanto nelle graduatorie di ammissibilità, sino alla concorrenza delle risorse disponibili per la misura in ciascuna sottofase temporale di riferimento, dopo le domande ammissibili e selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani", si collocheranno quelle in possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale" (IAP) e, per finire, le operazioni con le sole priorità relative in funzione dei punteggi attribuiti.

Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

Per rivestire la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, occorre che il reddito ed il tempo rispettino i seguenti parametri: almeno il 50% del reddito derivi dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice

Civile e che l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui sopra almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Ai sensi dell'art. 1 del citato D. lgs 99/2004 nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1257/99, la condizione di reddito e la condizione da lavoro vengono soddisfatte quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui sopra almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo.

Ai fini della verifica del possesso della qualifica di IAP il richiedente dovrà presentare l'apposita certificazione rilasciata dal comune capofila competente per territorio.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nelle tabelle che seguono sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

I punteggi attribuibili per le priorità relative, sempre per un massimo di 100 punti, sono assegnati sulla base dei tre raggruppamenti omogenei previsti nella presente scheda, così definiti:

- 1) "priorità settoriali di comparto" con un punteggio compreso tra 0 e 25 attribuibile in funzione della combinazione del settore produttivo con il territorio di intervento;
- 2) "priorità di comparto", per un punteggio massimo di 60 punti, differenziato in funzione del settore produttivo;
- 3) "altre priorità relative", per un punteggio massimo di 15 punti, non differenziato per comparto ed inerenti priorità correlate ai requisiti soggettivi, alla tipologia degli interventi ed a ulteriori priorità relative.

1 . PRIORITA' RELATIVE SETTORIALI (di comparto)

COMPARTI PRODUTTIVI	AREE DI INTERVENTO (ZONE PSR)			
	A	B	C	D
Vitivinicolo	5	15	15	5
Olivicolo	5	15	15	12
Cerealicolo	0	10	10	5
Ortofrutticolo	10	20	15	5
Florovivaistico	15	15	0	0

Tabacco (^)	100	100	100	100
Latte fresco	15	15	5	5
Latte trasformato	5	10	15	15
Ovicaprino	18	18	20	25
Carne bovina	10	10	15	25
Carne bovina (fase di ingrasso)	5	10	10	15
Altri settori di nicchia	10	10	10	15

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al comparto produttivo si terrà conto della tipologia degli interventi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa. In caso d'operazioni che interessano più comparti produttivi sarà applicato il principio della prevalenza finanziaria degli interventi ammissibili e pertanto il punteggio sarà assegnato in funzione del settore a cui è correlata la più alta spesa ammissibile.

Per l'assegnazione delle priorità territoriali si terrà conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito dell'operazione. Nel caso d'interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applicherà il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile.

PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO
VITIVINICOLO	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1V	Acquisti di macchine specializzate ed innovative per l'esecuzione delle operazioni per la potatura e la raccolta, al fine di ridurre i costi di produzione	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specializzazione e l'innovazione dei mezzi nel processo produttivo	30
		2V	Strutture e impianti per la vinificazione e l'imbottigliamento, ad alto contenuto tecnologico, al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e per la valorizzazione della filiera corta	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto nel processo produttivo	35
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	3V	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito dell'operazione. Nel caso d'interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile.	15
		4V	Aziende ricadenti nelle Aree C		15

	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 V	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica.	10	
		6V	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR . L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche.	8	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60	
COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO	
OLIVICOLA	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 ol	Acquisti di macchine specializzate ed innovative per le operazioni colturali di raccolta al fine di ridurre l'incidenza dei costi di produzione e accrescere la qualità del prodotto	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specializzazione e l'innovazione dei mezzi nel processo produttivo	35	
		2 ol	Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi finalizzati al miglioramento della qualità ed alla riduzione dei costi di produzione	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	25	
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	3 ol	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito dell'operazione. Nel caso d'interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile.	15	
		4 ol	Aziende ricadenti nelle Aree C		15	
	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 ol	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica.	10	
		6 ol	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR . L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	6	
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60
	COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO
CEREALICOLA	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 Ce	Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto tecnologico ed a basso consumo energetico	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi	20	
		2 Ce	Investimenti per lo stoccaggio del prodotto	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche delle strutture e delle modalità di gestione	18	
		3 Ce	Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per l'introduzione di sistemi integrati di gestione della qualità	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle modalità attivate per certificare l'origine delle materie prime, il ciclo produttivo, i mezzi utilizzati e le caratteristiche dei prodotti	25	

	PRIORITY TERRITORIALI DI COMPARTO	4 Ce	Aziende ricadenti nelle Aree B	Come per 3 ol e 4 ol	10	
		5 Ce	Aziende ricadenti nelle Aree C		10	
	PRIORITY RELATIVE DI COMPARTO	6 Ce	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica	12	
		7 Ce	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	4	
		8 Ce	Introduzione di macchine ed attrezzature innovative per le lavorazioni minime del suolo agrario	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mazzi	13	
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60
COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITY	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO	
ORTOFRUTTICOLO	AZIONI PRIORITY DI COMPARTO	1 Or	Riconversione delle strutture aziendali con particolare riferimento alla fase di confezionamento e commercializzazione in ambito aziendale per le produzioni di qualità	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	17	
		2 Or	Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto tecnologico e a basso consumo energetico	Come 1 Cc	17	
		3 Or	Riconversione degli impianti produttivi finalizzata al mercato e al miglioramento della qualità	Come 2 Or	12	
		4 Or	Realizzazione ed ammodernamento di strutture per produzione in ambiente controllato che utilizzino tecnologie ed impiantistiche ad alto contenuto innovativo per la gestione integrata delle variabili microambientali e per il contenimento dei costi energetici	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli interventi e delle caratteristiche tecniche che conferiscono l'innovazione di sistema nel processo produttivo	17	
		5 Or	Impianti di irrigazione che consentano un risparmio, una migliore utilizzazione e recupero della risorsa acqua	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità degli impianti	17	
	PRIORITY TERRITORIALI DI COMPARTO	6 Or	Aziende ricadenti nelle Aree B	Come per 3 ol e 4 ol	15	
		7 Or	Aziende ricadenti nelle Aree C		10	
	PRIORITY RELATIVE DI COMPARTO	8 Or	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica.	10	
		9 Or	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	5	
		10 Or	Imprese aderenti ad Organizzazioni dei produttori (OP) di cui al Reg. 2200/96 o ai sensi del D lgs 102/2005	La priorità è attribuibile se l'impresa è titolare di un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura stipulato in esecuzione di un contratto quadro	18	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60	

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO
FLOROVIVAISTICO	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 FI	Realizzazione ed ammodernamento di strutture per produzione in ambiente controllato che utilizzino tecnologie ed impiantistiche ad alto contenuto innovativo per la gestione integrata delle variabili microambientali e per il contenimento dei costi energetici	Come 4 Or	40
		2 FI	Realizzazione ed ammodernamento di strutture ed impianti per la lavorazione ed il condizionamento dei prodotti in ambito aziendale	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	35
		3 FI	Investimenti per la realizzazione di impianti di irrigazione che consentano un risparmio, una migliore utilizzazione e recupero della risorsa acqua	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità degli impianti	40
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	4 FI	Aziende ricadenti nelle Aree A	Idem	20
		5 FI	Aziende ricadenti nelle Aree B		20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60
COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO
TABACCO	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 Ta	Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate per le operazioni di raccolta e per la difesa fitosanitaria (macchine semoventi scavallatori per trattamenti)	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi	35
		2 Ta	Strutture e relativa impiantistica per la cura del prodotto volta al miglioramento della qualità	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	30
		3 Ta	Attivazione e miglioramento dei sistemi di tracciabilità	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle modalità attivate per certificare l'origine delle materie prime, il ciclo produttivo, i mezzi utilizzati e le caratteristiche dei prodotti	30
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	4 Ta	In tutti i territori ove è presente la coltura	(*)	0
(*) PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO (per il tabacco, la priorità è stabilita nell'ambito dei punteggi attribuibili tra comparti)					35

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO	
LATTE FRESCO ALIMENTARE	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 Lfa	Ammodernamento, realizzazione, riconversione delle strutture aziendali finalizzati alla realizzazione della filiera corta	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi	35	
		2 Lfa	Acquisto di macchine ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico a basso consumo energetico in particolare per il trattamento e la conservazione del latte	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi	35	
		3 Lfa	Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	30	
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	4 Lfa	Aziende ricadenti nelle Aree A	idem	10	
		5 Lfa	Aziende ricadenti nelle Aree B		10	
	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	6 Lfa	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica	10	
		7 Lfa	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	5	
		8 Lfa	Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli investimenti programmati nel conseguimento degli obiettivi	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO
LATTE TRASFORMATO	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 LT	Acquisto di macchine ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico e a basso consumo energetico per la conservazione e trasformazione del latte	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi	35
		2 LT	Ammodernamento, realizzazione e riconversione delle strutture aziendali finalizzate alla realizzazione della filiera corta	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi	35
		3 LT	Adegamenti strutturali per la riconversione aziendale volta al sostegno delle produzioni biologiche	La priorità è stata modificata rispetto al PSR prevedendo una disaggregazione tra produzioni biologiche e di qualità legate al territorio	45
		4 LT	Adegamenti strutturali per la riconversione aziendale volta al sostegno delle produzioni di qualità legate alla tradizione del territorio	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi	35
		5 LT	Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	30
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	6 LT	Aziende ricadenti nelle Aree B	idem	10
		7 LT	Aziende ricadenti nelle Aree C		15
		8 LT	Aziende ricadenti nelle Aree D		15
	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	9 LT	Produzione biologica	E' ricompresa nella priorità 3 LT	0
		10 LT	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	5
		11 LT	Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli investimenti programmati nel conseguimento degli obiettivi	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO	
CARNE BOVINA	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 CB	Miglioramento della qualità anche attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità e delle modalità di attivazione degli interventi programmati nel processo produttivo	30	
		2 CB	Investimenti tesi alla valorizzazione delle peculiarità degli allevamenti, attraverso il sostegno della linea vacca vitello e la realizzazione di stalle all'ingrasso con particolare riferimento alle razze autoctone	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli investimenti programmati nel conseguimento degli obiettivi	30	
		3 CB	Ammodernamento, realizzazione e riconversione delle strutture aziendali finalizzate alla realizzazione della filiera corta	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi	30	
		4 CB	Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel processo produttivo	30	
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	5 CB	Aziende ricadenti nelle Aree B (solo ingrasso)	idem	10	
		6 CB	Aziende ricadenti nelle Aree C		15	
		7 CB	Aziende ricadenti nelle Aree D (no ingrasso)		20	
	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	8 CB	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica	10	
		9 CB	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	5	
		10 CB	Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli investimenti programmati nel conseguimento degli obiettivi	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO	
OVICAPRINO	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 OV	Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto tecnologico e a basso consumo energetico in particolare impianti di mungitura	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi	40	
		2 OV	Realizzazione di caseifici aziendali	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto dei requisiti strutturali, della tecnologia casearia, dei requisiti minimi e del piano di autocontrollo	40	
		3 OV	Interventi di miglioramento fondiario e realizzazione di strutture per una più razionale gestione dei pascoli	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi	30	
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	4 OV	Aziende ricadenti nelle Aree C	idem	10	
		5 OV	Aziende ricadenti nelle Aree D		10	
	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	6 OV	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica	5	
		7 OV	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	4	
		8 OV	Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli investimenti programmati nel conseguimento degli obiettivi	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60

COMPARTO	TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI DI SELEZIONE	INDICATORI	PUNTEGGIO	
ALTRI SETTORI	AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 AS	Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto tecnologico a basso consumo energetico	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi	40	
		2 AS	Realizzazione di investimenti per strutture aziendali finalizzate alla filiera corta	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto della specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi	40	
	PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	3 AS	Aziende ricadenti nelle Aree C	idem	10	
		4 AS	Aziende ricadenti nelle Aree D		10	
	PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 AS	Produzione biologica	La priorità è attribuibile se l'intera superficie aziendale è assoggettata al metodo di produzione biologica	5	
		6 AS	Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione biologico	La priorità è attribuita se la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono inserite in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	4	
		7 AS	Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità degli investimenti programmati nel conseguimento degli obiettivi	5	
	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL COMPARTO					60

3. ALTRE PRIORITA' RELATIVE, INERENTI I REQUISITI SOGGETTIVI DEL BENEFICIARIO, LA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO ED ULTERIORI PRIORITA' TERRITORIALI

	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE	A	Giovane agricoltore	Per l'assegnazione della priorità si terrà conto delle età del titolare richiedente o del rappresentante dell'azienda di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti	4
	B	Imprenditoria femminile	La priorità è attribuibile al titolare richiedente o al rappresentante dell'azienda di sesso femminile	2
	C	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	Per l'assegnazione delle priorità si terrà conto della specificità e della significatività degli investimenti programmati	4
	D	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la cogenerazione		3
	E	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro		4
	F	Aziende ricadenti nelle Aree D	La priorità si applica per le aziende il cui centro aziendale è ricadente in territori ricompresi nei Comuni di cui all'Area D	7
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER LE PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI SOGGETTIVI O ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO				15
PUO' ESSERE ATTRIBUITA UNA ULTERIORE PRIORITA' RELATIVA ALLE AZIENDE RICADENTI NEL BIENNIO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, IN AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI "CALAMITA' NATURALI", "EVENTI ECCEZIONALI" O "AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE". IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO CON TALE PRIORITA' E' COMPATIBILE E CUMULABILE CON QUELLO PREVISTO PER LE ALTRE PRIORITA'				5

Nel caso l'azienda sia stata oggetto di particolari eventi calamitosi, il richiedente potrà avvalersi della possibilità di usufruire di una ulteriore priorità.

In tal caso il richiedente per beneficiare dell'ulteriore priorità dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alle competenti Strutture regionali.

In ogni caso non potrà essere attribuito un punteggio maggiore a 15, per questo raggruppamento omogeneo (da A a F) di priorità.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani

Modalità per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi

Per le "priorità relative settoriali (di comparto)" di cui al primo raggruppamento omogeneo (punteggio da 0 a 25) il richiedente dovrà attribuire il punteggio solamente

per l'investimento che risulti economicamente prevalente e, pertanto, non è possibile cumulare i punteggi derivanti da più comparti.

Per quanto riguarda il secondo raggruppamento inerente le “priorità relative di comparto” (punteggio da 0 a 60), il richiedente:

- per beneficiare delle priorità ricomprese nelle “*azioni prioritarie di comparto*”, dovrà illustrare le caratteristiche tecniche che conferiscono la specializzazione e l'innovazione dei mezzi nel processo produttivo allegando, nel caso del criterio di selezione: acquisti di macchine e attrezzature, le schede tecniche rilasciate dalla casa madre costruttrice o dall'eventuale allestitore; dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche e tecnologiche che conferiscono l'innovazione di sistema nel processo produttivo o permettono il conseguimento degli obiettivi prefissati allegando, nel caso dei criteri di selezione: nuove realizzazioni, interventi di ammodernamento e di riconversione delle strutture e/o degli impianti produttivi, le schede tecniche ed i lay-out rilasciati dalle case madri costruttrici/produttrici o degli eventuali allestitori impiantisti ed illustrando, nel contempo, la specificità degli interventi/investimenti programmati nei vari processi produttivi;
- nel caso del criterio di selezione: “*investimenti per lo stoccaggio del prodotto*” per il comparto cerealicolo, per beneficiare della priorità dovrà illustrare le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione dello stoccaggio, l'indice di rotazione, il livello di utilizzazione delle strutture, i flussi di materie prime in entrata e la capacità di conservazione;
- per i criteri di selezione relativi ad interventi per l'*attivazione e/o miglioramento dei sistemi di tracciabilità*, il richiedente per beneficiare della priorità dovrà indicare le modalità che intende attivare per certificare l'origine delle materie prime, il ciclo produttivo, i mezzi utilizzati e le caratteristiche dei prodotti illustrando, se richiesto, la specificità degli interventi programmati nel conseguimento degli obiettivi prefissati.
- nel caso del criterio di selezione: “realizzazione di caseifici” nel comparto ovicaprino il richiedente, per beneficiare della priorità, dovrà illustrare i requisiti strutturali, la tecnologia casearia, i requisiti minimi ed il piano di autocontrollo;
- in merito all'ultimo sottogruppo di priorità, le “*priorità relative di comparto*”, il richiedente, per beneficiare delle priorità ivi ricomprese, dovrà presentare, nel caso del criterio di selezione: “*produzione biologica*”, la certificazione dell'Ente responsabile attestante il regime di controllo sulla totalità della superficie aziendale e l'assenza di provvedimenti sospensivi; in ogni caso il richiedente non potrà beneficiare della priorità se la propria azienda sia in conversione; nel caso del criterio di selezione “*adesione a sistemi di qualità*” il richiedente, per beneficiare della priorità, dovrà certificare che la prevalenza delle produzioni ottenute a livello aziendale sono state inserite nei sistemi di qualità riconosciuti: Reg.(CEE) n. 2092/91 e s. mm. i.i , Reg (CEE) n. 510/2006, Reg.(CEE) n. 1493/99.; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraaziendale dei prodotti

aziendali la certificazione dovrà essere attestata dalla struttura di trasformazione. L'attribuzione di questa priorità esclude quella precedente della produzione biologica.

Analogamente a quanto visto in precedenza anche per il criterio di selezione "introduzione di macchine innovative" il richiedente, per beneficiare della priorità dovrà illustrare le caratteristiche tecniche che conferiscono la specificità dei mezzi allegando le schede tecniche rilasciate dalla casa madre costruttrice o dall'eventuale allestitore.

Per beneficiare, infine, del criterio di selezione: "*investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali*" il richiedente dovrà evidenziare gli investimenti programmati, oltre a quelli minimi obbligatori, che permettono il conseguimento degli obiettivi.

Da ultimo per le Imprese aderenti alle Organizzazioni dei produttori di cui al Reg. CEE n. 2200/96 sarà sufficiente presentare il contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura stipulato in esecuzione di un accordo quadro, per beneficiare della relativa priorità.

Relativamente alle "*priorità territoriali di comparto*" il richiedente dovrà tener conto della localizzazione degli interventi programmati in funzione del principio della prevalenza finanziaria, attribuendo il punteggio all'intervento finanziariamente prevalente del comparto.

Tutti gli altri investimenti strutturali e dotazionali generici non indicati nei criteri di selezione dei vari comparti produttivi, anche se effettuati da aziende con produzioni certificate, non potranno determinare attribuzione di punteggio.

L'ultimo raggruppamento omogeneo 3. altre priorità relative, comprende criteri di selezione di immediata applicabilità ed altri per i quali il richiedente dovrà, ai fini dell'attribuzione del punteggio, illustrare la specificità e la significatività degli investimenti programmati oltre a definire le modalità attuate per il conseguimento degli obiettivi. E' prevista infine la possibilità di beneficiare di una ulteriore priorità per tutte quelle aziende che, nell'ultimo biennio, sono state oggetto di eventi calamitosi determinanti danni alle strutture e/o alle produzioni: sarà sufficiente presentare copia dell'istanza presentata alle competenti Strutture regionali.

La valutazione dell'investimento programmato risulterà pertanto dalla somma delle priorità dei tre raggruppamenti nel rispetto del punteggio massimo attribuibile ad ogni priorità.

In caso di indicazioni assenti, incomplete o non conformi da parte del richiedente circa la verifica delle priorità indicate si procederà alla decurtazione d'ufficio del punteggio attribuito.

ARTICOLO 13 ***Programmazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 52.700.000.

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 6 del presente bando, numero 4 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

1° sottofase-	Euro 16.900.000;
2° sottofase-	Euro 13.200.000;
3° sottofase-	Euro 11.300.000;
4° sottofase-	Euro 11.300.000.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 14 **Modalità di rendicontazione della spesa**

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare richiesta di accertamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario, utilizzando i modelli fac-simili predisposti dalla Regione, deve presentare la seguente documentazione:

- la relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- la copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili);

- l'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.
- la dichiarazione liberatoria del venditore;
- il certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- l'autorizzazione sanitaria (ove previsto)
- la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori
- i certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- la copia dell'atto di acquisto nel caso di acquisto di terreni;
- la documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel documento concernente "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio". Nei provvedimenti di concessione del contributo saranno riportate ulteriori e specifiche per la concessione di acconti in corso d'opera.

ARTICOLO 15 ***Procedure di attuazione***

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 16 ***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

MISURA 123

“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione
- Articolo 9 - Agevolazioni previste
- Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 11 - Programmazione finanziaria
- Articolo 12 - Modalità di rendicontazione della spesa
- Articolo 13 - Procedure di attuazione
- Articolo 14 - Disposizioni generali

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

Misura 123

“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”

ARTICOLO 1

Obiettivi e Finalità

La misura introduce un regime di sostegno per le imprese che realizzano investimenti funzionali all'incremento del valore aggiunto dei prodotti del settore primario agricolo-forestale e al miglioramento dell'efficienza delle imprese laziali operanti nella lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti favorendo, in particolare, lo sviluppo di nuovi prodotti e l'introduzione di tecnologie innovative, in una logica di riduzione degli impatti ambientali.

Gli interventi saranno volti a garantire una maggiore qualificazione dei prodotti, a sostenere iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a migliorare le condizioni di protezione dell'ambiente, della sicurezza alimentare, della sicurezza sul lavoro e per l'igiene ed il benessere degli animali.

La misura dovrà contribuire a sostenere l'integrazione dei soggetti operanti nella filiera, aumentando il valore aggiunto delle produzioni locali ed i benefici economici per i produttori di base.

Gli obiettivi operativi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole e forestali;
- garantire una adeguata partecipazione ed un miglioramento del reddito per i produttori di base;
- stabilizzare ed accrescere il livello occupazionale;
- favorire l'ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e la loro crescita dimensionale;
- favorire la creazione di nuovi prodotti e l'introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;
- favorire lo sviluppo di nuove forme di utilizzazione della produzione primaria quali la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ivi

compreso il recupero e lo smaltimento di sottoprodotti di provenienza agro-industriale;

- favorire l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta e l'integrazione dei soggetti che operano nella filiera, in particolare di quelle legate al territorio, anche attraverso interventi volti a migliorare la rete logistica
- incentivare la trasformazione e commercializzazione delle produzioni tipiche e di qualità certificate in base a sistemi riconosciuti, anche finalizzate alla rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
- migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti, nonché favorire l'introduzione di sistemi di gestione o di iniziative che comportino un minor impatto ambientale anche attraverso interventi di delocalizzazione degli impianti;

Per il perseguimento degli obiettivi proposti la misura è articolata in 2 azioni

- **Azione 1: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli**
- **Azione 2: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali.**

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti da presente bando i soggetti beneficiari, come di seguito specificati, che realizzano investimenti in impianti o stabilimenti ubicati nel territorio laziale:

azione 1

micro, piccole e medie imprese come individuate ai sensi della Raccomandazione della commissione 2003/362/CE, che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari di cui all'allegato 1 del trattato CE, con esclusione dei prodotti della pesca, che implementano un piano di investimenti da realizzare sul territorio regionale coerente con gli obiettivi e le finalità della misura. Nel caso in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione non sono ricompresi nell'allegato I si applicano le disposizioni previste dalla regole del "de minimis", come meglio specificato nel successivo capitolo delle "agevolazioni previste";

Sono escluse le imprese per le quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della raccomandazione 2003/361/UE che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

Gli imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 2135 del c.c. (così come riformulato dall'art. 1 del D. Lgs. 228/2001), non possono beneficiare del regime di aiuti introdotto con il presente bando pubblico, ivi comprese le cooperative agricole in possesso della medesima qualifica.

azione 2

microimprese forestali, secondo la definizione della raccomandazione 2003/361/UE, singole o associate operanti nel settore dell'utilizzazione e della trasformazione dei prodotti legnosi allo stato grezzo. Ovvero le imprese boschive, consorzi e cooperative, titolari di partita IVA con codici attività economiche 0. e 2. regolarmente iscritte presso le Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, al registro per le imprese boschive.

Per entrambi le azioni il richiedente per accedere al regime di aiuti dovrà dimostrare di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 7 anni.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

ARTICOLO 4:

Modalità e termini per la presentazione delle domande:

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Il fascicolo di misura/azione, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di

valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi Regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazioni si rimanda

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima sottofase temporale della procedura di "stop and go", una sola domanda di aiuto.

Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure analoghe della precedente fase di programmazione (PSR 2000/2006).

ARTICOLO 5

Termini per la presentazione delle domande

Azione 1

La raccolta delle domande, avverrà con la procedura c.d. a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di "stop and go" sono previste due distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta sino al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;

Azione 2

La raccolta delle domande, avverrà con la procedura c.d. a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di "stop and go" sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;
- III° sottofase - dal **30 maggio 2009** al **18 dicembre 2009**;
- IV° sottofase - dal **19 dicembre 2009** al **30 giugno 2010**.

Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziata qualora collocata in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto può essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata. Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

I potenziali soggetti beneficiari che hanno aderito alla procedura di cui alla DGR 662/2007 presentando “domanda di pre-adesione”, potranno usufruire dei benefici solo nel caso in cui provvedano a presentare la domanda di aiuto nella prima sottofase temporale della procedura di “stop and go”.

ARTICOLO 6

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Le domande di accesso ai benefici della misura 123 per essere dichiarate ammissibili, oltre ad essere corredate della documentazione dettagliatamente prescritta nel presente bando devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- 1. dimostrazione che l'intervento comporta un *miglioramento del rendimento globale dell'azienda.***

Tale requisito sarà valutato, per l'azione 1, attraverso l'esame delle informazioni contenute nel business-plan, redatto utilizzando il modello predisposto dalla Regione e disponibile sul sistema informativo. Il business-plan dovrà consentire la misurazione ed il calcolo di appropriati indicatori tecnico- finanziari stabilendo, nel contempo, specifici valori di riferimento relativi alla situazione iniziale (ex-ante) e/o a quella finale dopo la realizzazione dell'investimento (ex-post), che saranno utilizzati per la valutazione dell'intervento programmato anche ai fini della determinazione della sua ammissibilità. Il modello di business plan dovrà contenere almeno le informazioni riportate nella scheda di misura del documento di programmazione ed essere approvato con provvedimento dirigenziale.

Il business plan dovrà riportare le informazioni inerenti i bilanci delle imprese e consentire, ponendo a confronto le voci più significative dei bilanci approvati e di previsione, di effettuare valutazioni sulla redditività complessiva, nonché sulla solidità patrimoniale dell'impresa. Le rilevazioni e le informazioni acquisite ed elaborate nel business plan dovranno tener conto di alcune voci dello stato patrimoniale (immobilizzazioni, crediti, attivi circolante, patrimonio netto, utili o perdite di esercizio, il grado di indebitamento e la tipologia dei debiti, ecc.) e del conto economico (valori della produzione, costi della produzione, proventi ed oneri finanziari, ecc) e dovranno essere funzionali alla verifica del grado di redditività, solidità e solvibilità del soggetto richiedente, anche attraverso l'analisi e lo sviluppo di alcuni indici di bilancio.

Per l'azione 2 la dimostrazione del requisito e a verifica della stabilità e della solidità finanziaria dei beneficiari, sarà effettuata attraverso l'esame dei bilanci relativi agli ultimi tre anni, nonché della situazione contabile inerente il periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, la valutazione del miglioramento del rendimento globale sarà effettuata sulla base di documenti equipollenti.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, ovvero che avvieranno le attività dopo la realizzazione degli investimenti richiesti, dovrà essere dimostrata la fattibilità dell'intervento, sia sotto l'aspetto economico che quello finanziario.

2. dimostrare che, sulla base di idonea documentazione, per le strutture, gli impianti e quant'altro connesso all'attività produttiva nel suo complesso siano rispettati le normative comunitarie applicabili all'investimento e la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessione o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, **"immediatamente cantierabile"** ovvero essere nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori. Non sono ammessi interventi solo parzialmente cantierabili;
4. dimostrare, attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL.

5. il richiedente dovrà garantire il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti;
6. esclusivamente per **l'azione 1** il richiedente deve dimostrare che gli investimenti concorrono al miglioramento della situazione del settore di produzione agricola di base. Le imprese di trasformazione e commercializzazione dovranno dimostrare che per le loro attività utilizzano prodotti agricoli primari forniti da produttori agricoli di base singoli e associati. La valutazione dei vantaggi economici per i produttori primari sarà garantita attraverso la presentazione di **accordi (contratti) di fornitura**.

I contratti di fornitura e acquisto, al fine di dimostrare il vantaggio per i produttori agricoli di base, devono esplicitare le condizioni concordate tra le parti e l'obbligo, da parte del titolare della domanda di aiuto, di ritirare il prodotto alle migliori condizioni di mercato, per una durata non inferiore a 3 anni a decorrere dalla data prevista per il completamento dell'investimento programmato, fatta eccezione per i prodotti derivanti da colture annuali, per i quali ricorre l'obbligo di rinnovo nei 2 anni successivi. In quest'ultimo caso il contratto dovrà prevedere la clausola del tacito rinnovo.

I contratti con i produttori di base, laddove previsti, devono coprire almeno il 70% della produzione totale annua da trasformare nell'impianto oggetto di intervento., ridotto al 51% nel caso di interventi che riguardano la sola commercializzazione. Per commercializzazione si intende: "la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato".

Il conferimento del prodotto potrà essere dimostrato, al momento dell'inoltro dell'istanza, tramite la presentazione di *contratti preliminari*. Tali contratti potranno essere predisposti in carta semplice, sottoscritti dalle parti in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori. Prima di procedere all'adozione dei provvedimenti definitivi per la concessione degli aiuti l'Amministrazione regionale richiederà al beneficiario la formalizzazione degli impegni assunti, attraverso la presentazione dei relativi contratti di fornitura e acquisto, debitamente registrati nei termini di legge.

Nel caso di prodotti per i quali particolari situazioni strutturali della filiera, rendono oggettivamente impossibile la stipula di contratti di fornitura con i produttori di base può essere presentata idonea documentazione alternativa con la quale dovrà essere specificata e dimostrata la capacità e le modalità di approvvigionamento della materia prima, evidenziando la ricaduta dei benefici sui produttori di base.

Qualora il titolare dell'impianto da ammettere a finanziamento è una organizzazione di produttori, una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative, che abbiano adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento delle produzioni dei soci, i prodotti di base devono provenire dal conferimento dei propri associati. In tal caso i quantitativi conferiti saranno documentati con gli elenchi approvati dagli organi statutari, che riportino per ciascun socio almeno l'ubicazione dell'azienda, la produzione conferita in qualità e quantità, oltre i dati anagrafici del socio stesso.

Nel caso in cui il titolare dell'impianto da ammettere a finanziamento sia anche titolare o contitolare di altra impresa, esercente attività agricola, la materia prima di quest'ultima può essere conferita all'impianto di trasformazione nella misura massima del 40% del prodotto da lavorare ed il restante 60% dovrà provenire da produttori agricoli di base come documentata dai contratti di fornitura e acquisto. Tale vincolo non si applica nel caso di cooperative agricole o di altre forme associative di agricoltori.

5.1. Periodo di non alienabilità dei beni e vincoli di destinazione. Impegni ex-post

Per il periodo di non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione, nonché per gli impegni ex-post successivi alla ultimazione degli interventi si rinvia a quanto già disciplinato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio"

Gli impegni assunti con i contratti di fornitura della materia prima sono successivi al completamento dell'investimento e la loro durata decorre dalla data di accertamento finale. E' consentita facoltà al soggetto beneficiario di modificare o integrare i suddetti contratti fermo restando l'obbligo di dimostrare la fornitura dei medesimi quantitativi di prodotto ed alle medesime condizioni dichiarate nei contratti preliminari predisposti in fase di presentazione della domanda e ratificati ai fini della definizione dei provvedimenti di concessione del contributo.

Per la verifica del rispetto degli impegni ex-post e dei contratti di fornitura saranno attivati dei controlli successivi alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto. Nel caso in cui sia accertato che la percentuale di materia prima proveniente dai produttori agricoli sia inferiore a quella dichiarata e riportata nei contratti si procederà al recupero del contributo erogato in maniera proporzionale alla differenza accertata al momento del controllo. In particolare, fatti salvi i casi di forza maggiore, il contributo pubblico effettivamente determinato viene ridotto della differenza constatata, se quest'ultima supera il 3% ma non più del 20%, la percentuale accertata. Qualora la differenza constatata sia superiore al 20% della percentuale accertata l'interessato decade totalmente dai benefici ricevuti e si procede all'avvio delle procedure per la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate.

ARTICOLO 7***Tipologia degli interventi e spese ammissibili*****AZIONE 1 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI****Settori di intervento**

Il sostegno è concesso nell'ambito dei comparti produttivi di seguito specificati:

- lattiero-casearia, ivi incluso latte bufalino (*)
- ovi-caprina
- cerealicola
- ortofrutticola
- olivicola
- vitivinicola
- florovivaistica

(*) Esclusivamente per il comparto latte trasformato.

Ai comparti produttivi summenzionati, finanziabili con il presente bando, si aggiungono i seguenti settori, contraddistinti da uno spiccato carattere di nicchia e definiti "altri comparti":

- allevamenti minori (cunicoli, equidi, api, selvaggina, struzzi, ecc.)
- funghi e tartufi coltivati
- piante officinali
- piccoli frutti
- produzioni no-food (canapa e lino)

Per i comparti relativi a:

- carni bovine, avicole e suine (escluse ovicaprine);
- colture industriali, ivi comprese le patate, ed oleoproteaginose;
- latte alimentare fresco;

gli interventi potranno essere proposti esclusivamente nell'ambito della progettazione integrata di filiera, che sarà attivata con apposito bando.

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute per:

⇒ investimenti materiali:

- a) acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili. Le condizioni di ammissibilità, le limitazioni ed in vincoli per il riconoscimento delle spese relative all'acquisizione di beni immobili e all'acquisto dei terreni non edificati sono disciplinati, rispettivamente agli articoli 38 e 37 del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento";
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature, compresi i programmi informatici, fino ad un massimo del loro valore di mercato;

⇒ investimenti immateriali

- c) acquisizione di know-how
- d) supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità
- e) spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto
- f) onorari per prestazioni professionali
- g) acquisto di brevetti e licenze

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 20% degli investimenti materiali di cui al massimo il 10% per la voce g).

Gli investimenti materiali ed immateriali proposti dovranno essere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi operativi che la misura intende perseguire e riferiti alle tipologie di intervento di seguito specificate:

1. realizzazione, acquisizione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali, anche al fine del miglioramento ambientale;
2. acquisto di nuove macchine ed attrezzature, ivi compreso il materiale informatico, per l'introduzione di moderne ed innovative tecnologie volte a :
 - razionalizzare il ciclo di lavorazione dei prodotti agroalimentari
 - aumentare gli standard di sicurezza per i lavoratori superando i limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - migliorare la qualità delle produzioni, anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
3. recupero e smaltimento dei rifiuti, residui e sottoprodotti della lavorazione di provenienza agroalimentare nonché la realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate ad un esclusivo utilizzo aziendale;
4. investimenti connessi alla tutela dell'ambiente;

5. introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto;
6. interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione della fasi della logistica.
7. Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono così ripartite:
 - per lavori, opere edili fino al
 - 12 % per investimenti fino a euro 500.000,00
 - 10 % per investimenti fino a euro 1.000.000,00
 - 7 % per investimenti oltre euro 1.000.000,00
 - per le forniture di macchine, attrezzature ed impianti fissi fino al
 - 5 % per investimenti fino a euro 500.000,00
 - 4 % per investimenti fino a euro 1.000.000,00
 - 3 % per investimenti oltre euro 1.000.000,00

Fatto salvo quanto stabilito nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” nell’ambito delle spese generali, sono ammissibili, tra l’altro, le spese relative all’apertura ed alla gestione di conti correnti bancari connessi alla realizzazione degli interventi. Sono eleggibili, inoltre, nell’ambito delle spese generali, le parcelle per consulenze legali, le spese per consulenza tecnica o finanziaria qualora direttamente legate all’operazione e necessarie per la loro preparazione o esecuzione e le spese per garanzie bancarie fornite da banche o altri istituti finanziari.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per :

- interventi per l’adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di sostituzione, così come definiti all’art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli” e specificati nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;
- acquisto di macchinari ed impianti usati;

- acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l'acquisto di mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci connesse all'attività dell'impresa;
- spese relative al commercio al dettaglio, fatte salve operazioni attivate nell'ambito della progettazione integrata di filiera;
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
- spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per lavori di abbellimento;
- spese per attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio e altri arredi;
- spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;
- l'IVA non è ammissibile fatti salvi i casi prevista nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento".

Limitazioni e vincoli

- Gli investimenti per la produzione di energia devono essere funzionali ad attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'allegato I del trattato e l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi. In ogni caso la potenza degli impianti non può superare la potenza di 1 MW e saranno ritenuti prioritari gli interventi che prevedono la cogenerazione.
- Non sono previste limitazioni per progetti che prevedono un aumento della capacità produttiva. Nei comparti produttivi nei quali sussistono regimi di contingentamento alla trasformazione sono esclusi gli aiuti ad interventi la cui produzione non è garantita dalla disponibilità di quote alla trasformazione rientranti nello specifico plafond nazionale.
- Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione impiegati nel medesimo settore, è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Demarcazione con il 1° pilastro della Politica Agricola Comune

Con riferimento alle singole OCM:

OCM ortofrutta

In coerenza a quanto riportato nello specifico capitolo 10 si prevede che La presente misura attiva un sostegno nei seguenti casi:

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP e/o esse stesse svolgono ruolo di OP per tutte le tipologie di intervento;
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP e/o esse stesse svolgono ruolo di OP il sostegno è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo ammissibile superiore ai 300.000,00 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati dall'OCM

I controlli relativi all'accertamento che un qualsiasi beneficiario non possa ricevere finanziamenti per una data operazione da più forme di sostegno sono garantiti e assicurati dalle verifiche incrociate effettuate dall'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore.

OCM vitivinicola

La presente misura interviene a sostegno di tutte le operazioni relative alle fasi di trasformazione e commercializzazione del prodotto.

Disposizione generale

Per i “**criteri di ammissibilità delle spese**” si rinvia, per ciò che non è espressamente previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nella parte VII del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”.

AZIONE 2 - “ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI”

In coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate per l’attuazione della misura sono ritenuti ammissibili investimenti materiali e/o immateriali per:

- 1) realizzazione, acquisizione, ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione, e/o commercializzazione, stoccaggio dei prodotti forestali delle imprese di trasformazione del legno, ivi compresi

impianti alimentati a biomasse legnose commisurati al fabbisogno energetico delle singole imprese, nel rispetto e nella tutela dell'ambiente.

In tale ambito sono ammissibili spese per:

- opere edili di costruzione e/o ristrutturazione di aree di stoccaggio e fabbricati;
- tettoie;
- recinzioni;
- acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammesso;
- realizzazione o rifacimento di impianti idraulici, termici ed elettrici tra cui impianti che consentano l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (biomasse legnose);

In caso di acquisto di caldaie per la produzione di energia termica e termoelettrica da fonti rinnovabili deve essere garantito che l'energia prodotta deve essere totalmente reimpiegata nell'ambito dei processi produttivi.

2) realizzazione di linee di prima lavorazione, trasformazione, condizionamento e confezionamento di prodotti forestali delle imprese di trasformazione del legno. Tale intervento è realizzabile mediante acquisto di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, con relativi programmi, per:

- raccolta stoccaggio e confezionamento di residui legnosi di piccole e medie dimensioni derivanti da scarti di lavorazione in bosco (legna da ardere, cimali e ramaglie) da cedui a corte rotazione, siepi, potature di fasce frangivento, residui delle potature, di lavorazioni industriali da destinare alla produzione di biomasse;
- pesatura
- movimentazione (a titolo indicativo nastri trasportatori, gru, pinza idraulica, pale cariatrici)
- essiccazione (forni)
- impregnazione (vasche, compressori)
- confezionamento (imballatrici, etichettatrici);
- prima trasformazione (sfogliatrici, troncatrici, seghe, squadratronchi)
- personal computer e software.

3) introduzione di moderne e innovative tecnologie finalizzate alla gestione dei processi e delle operazioni di verifica della qualità delle produzioni legnose da opera in piedi, all'utilizzazione del soprassuolo forestale (abbattimento, concentramento, esbosco, scortecciamento, allestimento, immagazzinamento), nonché all'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale in fabbrica, anche in funzione di garantire le ottimali condizioni di sicurezza sui

luoghi di lavoro e nel rispetto dell'ecosistema forestale. Tale intervento è realizzabile mediante acquisto:

di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica ivi comprese quelle informatiche ed i relativi programmi, fra i quali:

- trattori forestali, trattrici agricole allestite con kit (elementi) di sicurezza conformi alle norme comunitarie e nazionali tali da renderle particolarmente funzionali alle attività in bosco e che non modifichino i requisiti di omologazione della macchina (zavorratura anteriore, doppia trazione, protezione delle parti vulnerabili del trattore, pneumatici forestali, cabina di sicurezza, ecc.) Tali caratteristiche tecniche dovranno essere evidenziate oltre che sui preventivi presentati anche nelle relazioni tecniche allegate alla documentazione di progetto;

Cippatrici, gru, motoseghe, seghe a nastro sramarratrici, scortecciatrici, verricelli, carrelli caricatori, dispositivi di protezione individuale, nastri trasportatori, cassoni scarrabili, canalette in P.V.C., motoagricola a quattro ruote motrici per esbosco e trasporto, ecc.

4) investimenti immateriali.

Creazione e implementazione di siti internet;
spese propedeutiche alla certificazione di qualità e di rintracciabilità dei prodotti forestali (ISO, EMAS, ecc.) e della catena di custodia delle produzioni legnose provenienti dai boschi sottoposti a criteri di gestione forestale sostenibile (ISO, FSC, PEFC, EMAS, ecc.) strettamente legate ad investimenti materiali;
spese per l'acquisizione di know-how strettamente legate ad investimenti materiali;

Spese generali e di progettazione quali onorari di consulenti (agronomi e forestali, architetti, ingegneri, ecc.) studi di fattibilità, acquisto di brevetti/licenze. Tali spese potranno essere riconosciute nel limite massimo del 12% dell'importo complessivo dell'investimento.

Ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati direttamente agli investimenti materiali previsti nella presente misura. Nel caso di progetti che prevedono investimenti immateriali, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento ammissibile.

Spese non ammissibili:

- interventi di mera sostituzione così come definiti all'art. 2 punto 17 del Reg. CE 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli e specificati nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento.
- interventi di manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti.
- acquisto di macchinari ed impianti usati;
- sono finanziati esclusivamente gli interventi relativi alle lavorazioni antecedenti la trasformazione industriale del legname o dei prodotti secondari del bosco e quindi sono esclusi gli interventi per la trasformazione industriale del legname;
- I.V.A. non è ammissibile fatti salvi i casi prevista nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento;
- automezzi per il trasporto su strada dei prodotti legnosi.
- commercializzazione e trasformazione di materie prime di origine extra comunitari

Sono ammessi esclusivamente investimenti per la lavorazione del legno utilizzato come materia prima, limitatamente alle operazioni precedenti la trasformazione industriale.

Disposizione generale

Per i "criteri di ammissibilità delle spese" si rinvia, per ciò che non è espressamente previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nella parte VII del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento".

ARTICOLO 8**Documentazione**

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Azione 1: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

1.Business – plan formulato utilizzando il pacchetto applicativo reso disponibile dal sistema informativo unitamente al modulo per la presentazione on line delle domande di aiuto;

2.Relazione tecnica che illustri il programma degli investimenti e le relative motivazioni tecnico-economiche oltre alle finalità ed ai benefici attesi. Inoltre dovranno essere presenti elementi in grado di dettagliare e specificare le motivazioni tecniche

degli investimenti proposti con indicazione del relativo importo di spesa suddiviso per tipologia, con allegate le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e, se ritenuto necessario, specifica documentazione fotografica. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di impianti e strutture di particolare complessità nonché l'acquisto di macchinari innovativi e/o che svolgano una molteplicità di operazioni, occorre allegare una relazione tecnico-costruttiva sulle specifiche componenti degli impianti e dei macchinari medesimi.

La relazione tecnica dovrà, altresì, contenere il cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la conclusione dell'iniziativa progettuale (si precisa che, in ogni caso, i lavori e gli acquisti dovranno essere effettuati entro 18 mesi dall'emissione dell'atto di concessione). Nel caso di interventi relativi ad opere edili dovranno essere allegati specifici disegni tecnici. Nel caso di acquisto macchine ed attrezzature dovrà essere presente la documentazione di cui al successivo punto 4.

La relazione tecnica dovrà essere corredata dal piano finanziario dell'investimento proposto con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria.

In ultimo la relazione tecnica dovrà contenere elementi riguardanti le strategie adottate per il miglioramento della situazione del settore agricolo di base attraverso la descrizione dei rapporti sussistenti con i produttori agricoli di base e dei vantaggi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

3. Computo metrico estimativo dei lavori, utilizzando il pacchetto applicativo reso disponibile dal sistema informativo unitamente al modulo per la presentazione on line delle domande di aiuto redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, riportante il costo previsto per l'investimento suddiviso per categoria di spese.

4. per l'acquisto di macchine e attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezziario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio o per investimenti immateriali, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa così come previsto dalle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento".

Nel caso di acquisto di immobili si rimanda a quanto previsto dalle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento".

5. Certificazione, attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS ed INAIL. Tale condizione dovrà essere anche oggetto di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come anche l'obbligo del rispetto per i propri dipendenti dei contratti

nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati;

6 .Contratti di fornitura e acquisto materia prima, utilizzando il modello facsimile predisposto dalla Regione, sulla base delle disposizioni già definite nel precedente articolo 6;

7. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la **immediata cantierabilità** del progetto.

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

⇒ Permesso a costruire o D.I.A.;

unitamente alla

⇒ dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con denuncia di inizio attività ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

Per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:

a) deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;

- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda).
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o alla loro alienazione, per un periodo di almeno 5 anni, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
- si presentano bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
- (solo per le cooperative) elenco dei soci e delle relative produzioni a firma del presidente del consiglio di amministrazione, in ordine alla entità dei conferimenti rapportata alla attività complessiva dell'organismo associativo e presentazione del certificato di revisione.

Nel caso che l'intervento proposto preveda la dotazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli stessi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche riportate in allegato al documento "Disposizione per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/20103 del Lazio". Inoltre, in aggiunta alla documentazione prevista nel presente articolo dovrà essere allegata, debitamente compilata in tutte le sue parti, la specifica scheda riferita all'impianto richiesto contenuta in allegato al documento precedentemente richiamato.

Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda è ritenuta essenziale **tutta** la documentazione prevista ai punti da 1 a 7 , oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza. (VA

Disposizioni comuni

Gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4 5 e 7 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

Nel caso di acquisto di beni immobili, il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione di intenti a firma autentica con la quale il venditore manifesta la disponibilità alla vendita del bene.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissibilità ed al fine di ottenere il decreto di concessione del finanziamento il richiedente, entro 15 giorni lavorativi da detta pubblicazione ed a pena di decadenza, deve presentare promessa di vendita dell'immobile, registrato nei termini di legge, sottoscritta dalle parti, nella quale risultino definiti i tempi dell'acquisto, oltre a quanto richiesto dallo specifico articolo delle "Disposizioni per l'Attuazione delle Misure ad Investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato.

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

Azione 2: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali.

1. scheda tecnica di sintesi riportante le informazioni relative al beneficiario utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione. Tale scheda dovrà essere firmata dal beneficiario e timbrata e firmata dal tecnico progettista;

2. copia dei modelli di dichiarazioni fiscali dell'impresa riferite agli ultimi due anni antecedenti la domanda.

3. Certificazione attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che l'azienda rispetta gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL.

Per le persone giuridiche diverse dalle società di persone, consorzi e cooperative forestali

- deliberazione dell'organo competente con la quale si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi della specifica iscrizione nel registro prefettizio;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione;
 - gli estremi del numero di Partita Iva con i codici di attività economica;
 - la posizione INPS;
 - di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda). La presente dichiarazione dovrà anche indicare gli estremi di registrazione dell'atto.
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o alla loro alienazione, per un periodo di almeno 5 anni, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

ed inoltre:

- si approva il progetto ed il quadro economico dell'intervento;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari per il buon esito della stessa;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- copia dei bilanci delle ultime tre annualità immediatamente precedenti la presentazione della domanda. Nel caso di società di recente costituzione, almeno dell'anno precedente

4. elaborati progettuali

Per investimenti relativi ad impianti, macchine ed attrezzature:

- relazione tecnica a firma del tecnico progettista abilitato e del richiedente, illustrante l'intervento che si intende realizzare, i tempi di realizzazione (cronoprogramma dei lavori e degli acquisti), le finalità ed i benefici economici attesi, le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie, l'esatta identificazione catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento. La relazione dovrà, inoltre, illustrare le motivazioni tecnico/economiche alla base della scelta del preventivo/i, tra quelli presentati, per i quali si avanza la domanda di aiuto. Gli elementi tecnico/economici riferiti ai preventivi presentati dovranno essere riepilogati in una apposita scheda di comparazione.

La relazione dovrà contenere il piano finanziario dell'intervento proposto che specifichi il sistema di reperimento dei fondi per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario.

Per gli impianti destinati alla produzione e/o confezionamento dei prodotti provenienti da biomasse (pellettati, trinciati, cippati, ecc.) la relazione dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle materie prime con l'indicazioni circa l'area di reperimento delle stesse e gli eventuali relativi fornitori nonché le modalità di raccolta/trasformazione/preparazione/conservazione della biomassa e le modalità di trasporto con indicazione del tipo di mezzo impiegato e i percorsi medi effettuati, carburanti in uso;

- preventivi delle ditte fornitrici delle dotazioni richieste: per l'acquisto di macchine e attrezzature, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezzario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio o per investimenti immateriali, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa così come previsto dalle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento". I preventivi in originale dovranno indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, eventuali aiuti concessi da altri organismi per la rottamazione, la data di consegna ed i termini di pagamento.
- Dichiarazione rilasciata dalla ditta incaricata di eseguire le modifiche ove si attesti che gli interventi previsti non comportino la perdita dei requisiti di omologazione della macchina e che le applicazioni e le modifiche sono conformi a quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie. (prevista solo in caso ed in riferimento a progetti che prevedano, tra gli interventi proposti, l'allestimento forestale di trattorie agricole);

Per investimenti relativi ad opere edili:

- relazione tecnico-economica e costruttiva a firma del tecnico progettista abilitato e del richiedente, illustrante l'intervento che si intende realizzare, i tempi di realizzazione (cronoprogramma dei lavori e degli acquisti), le finalità ed i benefici economici attesi, le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie, l'esatta identificazione catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento. La relazione dovrà contenere anche gli elementi per la definizione della tecnica costruttiva delle strutture e degli impianti previsti, le interazioni previste con gli eventuali acquisti di macchine, attrezzature ed impianti proposti; La relazione dovrà contenere il piano finanziario dell'intervento proposto che specifichi il sistema di reperimento dei fondi per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario.
- elaborati grafici, delle opere previste, comprensivi dei particolari costruttivi, in scala idonea ad una corretta lettura degli stessi, e di corografia 1:25.000, CTR 1:10.000 e planimetrie catastali dei luoghi oggetto dell'intervento;

- computo metrico estimativo, con l'indicazione degli eventuali lavori che si intendono effettuare in economia e relativo elenco prezzi;
- documentazione fotografica del luogo dell'intervento con l'indicazione della data di rilevazione e l'individuazione, in planimetria, dei punti di rilevazione delle fotografie allegate;
- elenco delle autorizzazioni presentate in allegato alla domanda di finanziamento (permesso a costruire, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta), a firma del progettista e del beneficiario, necessarie ad attestare la immediata cantierabilità del progetto ovvero, dichiarazione di non dover richiedere alcuna autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o permesso per la realizzazione del progetto;
- permessi a costruire, concessioni, autorizzazioni, pareri e nulla osta occorrenti per la realizzazione dell'investimento;

Per gli investimenti immateriali:

- relazione tecnica a firma del tecnico progettista abilitato e del richiedente, illustrante l'intervento che si intende realizzare, i tempi di realizzazione (cronoprogramma degli acquisti), le finalità ed i benefici economici attesi.
La relazione dovrà, inoltre, illustrare le motivazioni tecnico/economiche alla base della scelta del preventivo/i, tra quelli presentati, per i quali si avanza la domanda di aiuto. Gli elementi tecnico/economici riferiti ai preventivi presentati dovranno essere riepilogati in una apposita scheda di comparazione.
La relazione dovrà contenere il piano finanziario dell'intervento proposto che specifichi il sistema di reperimento dei fondi per la copertura della spesa prevista e la partecipazione del beneficiario;
- preventivi delle ditte fornitrici
Si fa riferimento a quanto già previsto nel caso di investimenti relativi ad impianti, macchine ed attrezzature.

Nel caso di **acquisto di beni immobili**, si rimanda a quanto già indicato per l'azione 1.

La documentazione integrativa per gli investimenti che prevedano acquisto di caldaie per la produzione di energia termica e termoelettrica da fonte rinnovabile è individuata all'allegato 1 delle "disposizioni attuative delle misure ad investimento".

Nel caso che l'intervento proposto preveda la dotazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili gli stessi dovranno essere conformi alle specifiche tecniche riportate in allegato al documento "Disposizione per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/20103 del Lazio". Inoltre, in aggiunta alla documentazione prevista nel presente articolo dovrà essere allegata, debitamente compilata in tutte le sue parti, la specifica scheda riferita all'impianto richiesto contenuta in allegato al documento precedentemente richiamato.

Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda è ritenuta essenziale la documentazione prevista ai punti da 1a 4 oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.

Disposizioni comuni

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo integrativo così come per gli altri allegati specifici previsti per le due azioni sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

L'adozione dell'atto di concessione del contributo è subordinato, laddove previsto dalla normativa vigente, all'inoltro della certificazione antimafia.

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 9

Agevolazioni previste

AZIONE 1 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Sono previsti finanziamenti:

- in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento;

- in conto interessi sui mutui concessi da Istituti di Credito.

L'erogazione del contributo in conto interessi è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) e gli Istituti Finanziari intermediari. Nelle more che sia definito tale rapporto e stabilite le disposizioni procedurali per la erogazione dei contributi in conto interessi la Regione procederà esclusivamente al riconoscimento ed alla corresponsione di aiuti in conto capitale. Il richiedente, in tal caso, può comunque manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi i procedimenti istruttori, alla approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

Massimali:

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti limiti:

- 5.000.000 di euro quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- 100.000 euro quale spesa minima ammissibile a finanziamento, ridotto a 50.000 euro nel caso operazioni incluse in progetti integrati

Intensità di spesa pubblica

Il contributo massimo concedibile è pari al 40% dell'investimento finanziabile nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE.

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi fino ad un massimo del 20% dell'investimento finanziabile

AZIONE 2 - "ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI"

Sono previsti finanziamenti da erogarsi in conto capitale, calcolati in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento. Il contributo massimo concedibile per le operazioni previste nella presente azione è pari al 40% dell'investimento finanziabile.

L'aiuto è concesso nel rispetto della normativa sul "de minimis", come disciplinata dal reg. (CE) n. 1998/2006, che fissa a 200.000 euro l'importo complessivo concedibile a favore di una impresa nell'arco di tre esercizi finanziari . E' fissato un massimale di 1.000.000,00 euro del costo totale dell'investimento ammissibile.

La partecipazione del FEASR per la misura è pari al 44% della spesa pubblica .

ARTICOLO 10

Criteria per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Per ciascuna delle due azioni della misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sono predisposte distinte graduatorie uniche regionali per ciascuna azione, sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

AZIONE 1 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI

Per la presente azione saranno predisposte tre (3) distinte graduatorie uniche regionali suddivise per raggruppamenti omogenei di comparti produttivi ed in particolare secondo le aggregazioni di seguito riportate:

1. Vitivinicolo e olivicolo ;
2. Ortofrutticolo (con esclusione delle patate), Florovivaismo, Cerealicolo e “altri comparti” (comparti minori)
3. Latte trasformato e ovicaprino

Nelle tabelle che seguono sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** di ciascun comparto produttivo in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al comparto produttivo si tiene conto della tipologia degli interventi. In caso di operazioni che interessano più comparti produttivi sarà applicato il principio della prevalenza finanziaria degli interventi ammissibili e pertanto il punteggio sarà assegnato in funzione del settore a cui è correlata la più alta spesa ammissibile.

Comparto vitivinicolo

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 VT	Ammodernamento o realizzazione di impianti di vinificazione, imbottigliamento e confezionamento ad alta tecnologia per migliorare la qualità dei prodotti prioritariamente ottenuti da vigneti iscritti alle DOC e IGT	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. Nel caso della tipologia 1 VT la priorità è attribuita nel caso in cui sia accertato che la cantina lavori complessivamente almeno il 60 % di uve DOC e IGT e che le tipologie di intervento previste nell'operazione siano destinate per almeno il 75% alla lavorazione di uve DOC e IGT. L'attribuzione della priorità 1VT esclude la 2 VT e viceversa	38
	2 VT	Attivazione dei sistemi di gestione integrata della qualità e di tracciabilità dei prodotti anche in relazione alla riduzione dell'impatto ambientale qualità dell'ambiente		33
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	3 VT	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	15
	4 VT	Aziende ricadenti nelle Aree C		15
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 VT	Produzione biologica	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica,	10
	6 VT	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche (5 VT)	7
	7 VT	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	Le priorità sono attribuite se viene dimostrato che almeno il 35% del costo totale dell'investimento è destinato ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il punteggio della priorità 8VT è cumulabile con quello della 7VT	4
	8 VT	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla priorità precedente che utilizzano la cogenerazione		2
	9 VT	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	4
	10 VT	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	3
	12 VT	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	4
PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO	13 VT	L'investimento prevede, in via prevalente la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 12 VT e la 15 VT. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda	10
	14 VT	Numero di fornitori di materia prima minore di 20		0
	15 VT	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 21 e 50.		2
	16 VT	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 51 e 100		4
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	17 VT	Numero di fornitori di materia prima maggiore di 100	6	
	18 CP	Giovane imprenditore	3	
	19 CP	Imprenditrice donna	2	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Comparto olivicolo

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 OL	Ammodernamento o realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere le potenzialità commerciali del prodotto	Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 1OL e la 4 OL	38
	2 OL	Macchine, attrezzature ed impianti ad alto contenuto tecnologico per ridurre i tempi di lavorazione e per il monitoraggio dei parametri di lavorazione, volti al miglioramento della qualità del prodotto		33
	3 OL	Incentivi volti al sostegno economico per l'introduzione di sistemi integrati di gestione della qualità a partire dalla tracciabilità		28
	4 OL	Adeguamento e realizzazione di impianti per lo stoccaggio e il impiego dei residui della lavorazione, anche per la produzione della energia verde		28
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	5 OL	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	10
	6 OL	Aziende ricadenti nelle Aree C		15
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	7 OL	Produzione biologica	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica	8
	8 OL	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	4
	9 OL	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	Le priorità 9OL e 10OL sono attribuite se viene dimostrato che almeno il 35% del costo totale dell'investimento è destinato ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il punteggio della priorità 10OL è cumulabile con quello della 9OL.	3
	10 OL	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla priorità precedente che utilizzano la cogenerazione		2
	11 OL	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	3
	12 OL	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	2
	13 OL	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	3
PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO	14 OL	L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 15 OL e la 19 OL. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda	10
	15 OL	Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2005		5
	16 OL	Numero di fornitori di materia prima minore di 30		0
	17 OL	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 31 e 60.		2
	18 OL	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 61 e 100		4
	19 OL	Numero di fornitori di materia prima maggiore di 100		6
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	20 OL	Giovane imprenditore	3	
	21 OL	Imprenditrice donna	2	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Comparto cerealicolo

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 CE	Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. L'attribuzione della priorità 1 CE esclude la 2 CE e viceversa	32
	2 CE	Ammodernamento ed adeguamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici		47
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	3 CE	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	15
	4 CE	Aziende ricadenti nelle Aree C		10
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 CE	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	Le priorità sono attribuite se viene dimostrato che almeno il 35% del costo totale dell'investimento è destinato ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il punteggio della priorità 6CE è cumulabile con quello della 5CE	5
	6 CE	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla priorità precedente che utilizzano la cogenerazione		2
	7 CE	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	4
	8 CE	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	2
	9 CE	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	4
PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO	10 CE	L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 11 CE e la 14 CE. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda	10
	11 CE	Numero di fornitori di materia prima minore di 5		0
	12 CE	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e 25		2
	13 CE	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 26 e 50		4
	14 CE	numero di fornitori di materia prima maggiore di 50	6	
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	15 CE	Giovane imprenditore		3
	16 CE	Imprenditrice donna		2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Comparto florovivaistico

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 FL	Realizzazione di strutture logistiche ad alto contenuto tecnologico	Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 1 FL e la 2 FL	40
	2 FL	Interventi per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti attraverso idonei impianti di confezionamento e condizionamento		35
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	3 FL	Aziende ricadenti nelle Aree A	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	15
	4 FL	Aziende ricadenti nelle Aree B		15
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 FL	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	La priorità è attribuita solo nel caso in cui gli interventi per la produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale richiesto.	8
	6 FL	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	6
	7 FL	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	2
	8 FL	Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare per la cogenerazione	Il punteggio relativo alla presente priorità è cumulabile con quello delle priorità 6 FL	4
	9 FL	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	4
PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO		L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto		10
	11 FL	Numero di fornitori di materia prima minore di 5	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 11 FL e la 14 FL. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda	0
	12 FL	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e 20		2
	13 FL	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 21 e 50		4
14 FL	Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50	6		
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	15 FL	Giovane imprenditore		3
	167 FL	Imprenditrice donna		2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Comparto latte trasformato

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 L tr	Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato	Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 1 L tr e la 3 L tr	25
	2 L tr	Ammodernamento ed adeguamento degli impianti di trasformazione con tecnologie innovative per il miglioramento della qualità e delle condizioni di igiene, a partire dalla tracciabilità		35
	3 L tr	investimenti per la realizzazione di impianti destinati ad una adeguata gestione e utilizzo di scarti e sottoprodotti della lavorazione		25
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	4 L tr	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	10
	5 L tr	Aziende ricadenti nelle Aree C		15
	6 L tr	Aziende ricadenti nelle Aree D		15
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	7 L tr	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	4
	8 L tr	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui gli interventi per la produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale richiesto.	8
	9 L tr	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	3
	10 L tr	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	1
	11 L tr	Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare per la cogenerazione	Il punteggio relativo alla presente priorità è cumulabile con quello delle priorità 8 L tr	3
	12 L tr	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	4
	13 L tr	Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica	10
PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO	14 L tr	L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 15 L tr e la 18 L tr. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda	10
	15 L tr	Numero di fornitori di materia prima minore di 30		0
	16 L tr	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 31 e 60		2
	17 L tr	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 61 e 100		4
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	18 L tr	Numero di fornitori di materia prima maggiore di 100	6	
	19 L tr	Giovane imprenditore	3	
	20 L tr	Imprenditrice donna	2	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Comparto ovicaprino

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI DI AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 Ovc	Realizzazione di investimenti nella logistica finalizzati a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato	Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 1 Ovc e la 4 Ovc	20
	2 Ovc	Introduzione di tecnologie innovative per diversificare le tipologie dei prodotti di trasformati		35
	3 Ovc	Promuovere la certificazione di prodotto e di processo, in particolare delle produzioni biologiche, tesa al miglioramento dell'offerta merceologica anche ed alla tutela del consumatore		30
	4 Ovc	investimenti per la realizzazione di impianti destinati ad una adeguata gestione e utilizzo degli scarti e sottoprodotti della lavorazione		25
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	5 Ovc	Aziende ricadenti nelle Aree C	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	15
	6 Ovc	Aziende ricadenti nelle Aree D		20
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	7 Ovc	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	5
	8 Ovc	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	La priorità è attribuita solo nel caso in cui gli interventi per la produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale richiesto.	5
	9 Ovc	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	3
	10 Ovc	Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare per la cogenerazione	Il punteggio relativo alla presente priorità è cumulabile con quello delle priorità 8 Ovc	2
	11 Ovc	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	4
	12 Ovc	Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica	10
	PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO	13 Ovc	L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 14 Ovc e la 17 Ovc. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda
14 Ovc		Numero di fornitori di materia prima minore di 5	0	
15 Ovc		Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e 20	2	
16 Ovc		Numero di fornitori di materia prima compreso tra 21 e 50	4	
17 Ovc		Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50	6	
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	18 Ovc	Giovane imprenditore		3
	19 Ovc	Imprenditrice donna		2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Altri comparti

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 N	Acquisto di macchine e attrezzature specializzate ad alto contenuto tecnologico e basso consumo energetico contraddistinti da elevata valenza qualitativa		30
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	2 N	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	10
	3 N	Aziende ricadenti nelle Aree C		15
	4 N	Aziende ricadenti nelle Aree D		20
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	5 N	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	10
	6 N	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	La priorità è attribuita solo nel caso in cui gli interventi per la produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale richiesto.	9
	7 N	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	8
	8 N	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	5
	9 N	Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare per la cogenerazione	Il punteggio relativo alla presente priorità è cumulabile con quello delle priorità 6 N	3
	10 N	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	5
	11 N	Interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica	15
	PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	12 N	Giovane imprenditore	
13 N		Imprenditrice donna		2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Comparto ortofrutticolo

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
AZIONI PRIORITARIE DI COMPARTO	1 OR	Realizzazione di piattaforme logistiche ed interventi per la razionalizzazione ed ottimizzazione della catena del freddo	Il punteggio relativo a queste priorità è attribuito quando la/e tipologie di intervento sono coerenti con l'azione prioritaria e nel caso in cui viene dimostrata la prevalenza economica di detti interventi rispetto al costo totale dell'investimento. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 1OR e la 4 OR	30
	2 OR	Realizzazione e potenziamento di impianti innovativi ad alto contenuto tecnologico, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti inseriti in sistemi di tracciabilità		30
	3 OR	Interventi per l'ottenimento di prodotti di IV e V gamma.		25
	4 OR	Incentivare l'utilizzo degli scarti e sottoprodotti per la produzione della energia verde e/o di prodotti riutilizzabili nel processo produttivo agricolo		20
PRIORITA' TERRITORIALI DI COMPARTO	5 OR	Aziende ricadenti nelle Aree B	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	10
	6 OR	Aziende ricadenti nelle Aree C		10
PRIORITA' RELATIVE DI COMPARTO	7 OR	Produzione biologica	La priorità è attribuibile solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti ottenuti nel rispetto del metodo di produzione biologica	10
	8 OR	Operazioni che interessano prodotti che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'investimento prevede l'esclusiva lavorazione di prodotti inclusi in sistemi di qualità riconosciuti come definiti nella misura 132 del PSR. L'attribuzione della presente priorità esclude quella delle produzioni biologiche	5
	9 OR	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi i sottoprodotti e gli scarti della produzione agro-industriale	Le priorità sono attribuite se viene dimostrato che almeno il 35% del costo totale dell'investimento è destinato ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il punteggio della priorità 10OR è cumulabile con quello della 9OR	3
	10 OR	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla priorità precedente che utilizzano la cogenerazione		2
	11 OR	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	Il punteggio relativo a questa priorità è attribuito quando l'operazione prevede la realizzazione di interventi destinati alla realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, e nel caso in cui detti interventi siano prevalenti, in termini economici, rispetto al costo totale dell'operazione	4
	12 OR	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	2
	13 OR	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	4
PRIORITA' RELATIVE CORRELATE AL CONFERIMENTO DEL PRODOTTO		L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto		14
	15 OR	Organizzazione dei Produttori (OP) riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 o ai sensi del D lgs 102/2005		10
	16 OR	Numero di fornitori di materia prima minore di 5	Può essere attribuita una sola priorità tra quelle comprese tra la 16 OR e la 19 OR. Il numero dei fornitori dovrà essere dimostrato sulla base dei conferimenti del biennio precedente la presentazione della domanda	0
	17 OR	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 6 e 25		2
	18 OR	Numero di fornitori di materia prima compreso tra 26 e 50		4
	19 OR	Numero di fornitori di materia prima maggiore di 50		6
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	20 OR	Giovane imprenditore		3
	21 OR	Imprenditrice donna		2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani

Le attribuzioni dei punteggi relative alle priorità concernenti interventi per la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti biologici o inseriti nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuti (misura 132 del PSR) è attribuita tenendo conto delle produzioni dichiarate nei contratti di conferimento o in documenti analoghi. I produttori di base che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica o aderenti a sistemi di qualità

I punteggi relativi alla priorità inerente "investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro" sono attribuiti quando, oltre al rispetto delle condizioni riportate nelle relative tabelle, quando almeno il 35% dell'importo complessivo degli investimenti è destinato al perseguimento di tale specifica finalità.

Per le priorità relative ad "investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese" oltre alla relazione del tecnico dovrà essere presentata anche specifica attestazione che dimostra l'adesione dell'impresa a sistema volontari di certificazione ambientale.

Per l'attribuzione della priorità concernente "L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto" si tiene conto della prevalenza del 51% dei prodotti conferiti da dimostrare sulla base dei contratti di conferimento o di documenti equivalenti.

Il criterio di selezione "*L'investimento prevede, in via prevalente, la lavorazione di prodotti di base provenienti da un'area avente un raggio non superiore a 70 km di distanza dall'impianto*" è stato introdotto in sostituzione del criterio "*Impresa che lavora almeno il 40% di prodotto proveniente dalla Regione*" approvato, in prima istanza, dal Comitato di sorveglianza del 4 aprile 2008. La modifica si è resa necessaria a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Europea, la quale ha richiesto l'invalidamento del criterio. Si fa riserva di effettuare eventuali modifiche al criterio di selezione introdotto in sostituzione del precedente qualora nell'iter della sua formalizzazione al Comitato di Sorveglianza non sia esaminato con esito positivo o sia oggetto di eventuali ed ulteriori modifiche.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria dell'azione.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

AZIONE 2 - "ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI"

Per i progetti ritenuti ammissibili, è predisposta graduatoria unica regionale di ammissibilità sulla base dei punteggi di merito attribuiti come specificato nell'allegata scheda di valutazione.

Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1 AF	Intervento ricadente in Area D	La priorità è attribuita se l'intervento ricade prevalentemente, in termini di spesa totale, in Area D	5
PRIORITA' RELATIVE PROGETTUALI	2 AF	Interventi eseguiti da imprese in possesso di certificazione di qualità in ambito forestale	Può essere assegnata una sola tra le priorità 2 AF e 3 AF	10
	3 AF	Introduzione di certificazione di prodotto in ambito forestale		5
	4 AF	Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare per la cogenerazione	La priorità è attribuita solo nel caso in cui gli interventi per la produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale dell'operazione. La priorità è cumulabile alla 5 AF	5
	5 AF	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	La priorità è attribuita solo nel caso in cui gli interventi per la produzione di energia rappresentino almeno il 35 % del costo totale dell'operazione. La priorità è cumulabile alla 4 AF	10
	6 AF	Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo	La priorità è assegnata se almeno il 50 % della spesa totale ammissibile è riferita all'introduzione di nuovi prodotti o per interventi nel campo della ICT, ed è cumulabile con le priorità 4 AF e 5 AF	3
	7 AF	Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca performance ambientali che vadano oltre la normativa vigente	2
	8 AF	Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrato, da un tecnico qualificato, che l'operazione garantisca standard di sicurezza che vadano oltre la normativa vigente	20
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	9 AF	Giovane imprenditore	La priorità è attribuita se l'imprenditore ha un'età compresa tra i 18 e 40 anni. In caso di società, la priorità è assegnata se sono giovani il rappresentante legale e la maggioranza dei soci.	10
	10 AF	Imprenditore donna		10
	11 AF	Numero di addetti	1	1
	12 AF		da 2 a 5	5
	13 AF		più di 5	10
14 AF	Impresa boschiva che svolge esclusivamente lavori di utilizzazioni boschive e commercializzazione		15	
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE				100

Saranno ammesse a finanziamento le domande collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria della misura.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

ARTICOLO 11 ***Programmazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **32.400.000,00** euro. La ripartizione finanziaria, coerentemente con quanto disposto nel documento di programmazione, risulta così definita:

Azione 1 euro 29.000.000,00 da ripartire in due “stop and go” come definiti all’articolo 5, e più precisamente

- euro 15.500.000,00 sottofase 1;
- euro 13.500.000,00 sottofase 2.

Azione 2 euro 3.400.000,00 da ripartire in quattro “stop and go” come definiti all’articolo 5, e più precisamente

- euro 1.000.000,00 sottofase 1;
- euro 920.000,00 sottofase 2;
- euro 830.000,00 sottofase 3;
- euro 650.000,00 sottofase 4.

Nell’ambito della prima azione le risorse a disposizione con il presente avviso sono ripartite per comparti produttivi, da così come di seguito riportato; tale ripartizione è stata effettuata utilizzando appropriati indicatori economici, e tra questi la PLV dei singoli settori, ed introducendo eventuali fattori correttivi per garantire coerenza agli indirizzi programmatici del PSR.

Comparto	% risorse	Importo
Vitivinicolo – Olivicolo	30	8.700.000,00
Ortofrutticolo – Florovivaismo – Cerealicolo – Altri comparti	40	11.600.000,00
Latte trasformato – Ovicaprino	30	8.700.000,00

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 5 del presente bando, numero 4 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

SOTTOFASI	DOTAZIONE FINANZIARIA		TOTALE
	AZIONE 1	AZIONE 2	
1 sottofase	€ 15.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 16.500.000,00
2 sottofase	€ 13.500.000,00	€ 920.000,00	€ 14.420.000,00
3 sottofase		€ 830.000,00	€ 830.000,00
4 sottofase		€ 650.000,00	€ 650.000,00
TOTALE	€ 29.000.000,00	€ 3.400.000,00	€ 32.400.000,00

Per quanto concerne l'azione 1 la ripartizione della dotazione finanziaria risulta dalla seguente tabella:

Settori	Sottofase 1	Sottofase 2
Vitivinicolo – Olivicolo	4.650.000,00	4.050.000,00
Ortofrutticolo – Florovivaismo – Cerealicolo – Altri comparti	6.200.000,00	5.400.000,00
Latte trasformato – Ovicaprino	4.650.000,00	4.050.000,00

ARTICOLO 12

Modalità di rendicontazione della spesa

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare

alla competente Struttura, richiesta di accertamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario, utilizzando i modelli fac-simili predisposti dalla Regione, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari);
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.
- dichiarazione liberatoria del venditore;
- certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto)
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- nel caso di acquisti di immobili o di terreni, copia dell'atto di acquisto;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati .

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel documento concernente "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio". Nei provvedimenti di concessione del contributo saranno riportate ulteriori e specifiche per la concessione di acconti in corso d'opera.

ARTICOLO 13 ***Procedure di attuazione***

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 14
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

MISURA 124

**“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed obiettivi specifici
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Requisiti e condizioni di l' ammissibilità
- Articolo 7 - Tipologie di intervento e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione richiesta
- Articolo 9 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 10 - Agevolazioni previste
- Articolo 11 - Programmazione finanziaria
- Articolo 12 - Procedure di valutazione
- Articolo 13 - Controlli, riduzioni e sanzioni
- Articolo 14 - Disposizioni generali

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**AVVISO PUBBLICO****MISURA 124****Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale****ARTICOLO 1*****Obiettivi e finalità***

La misura è prevista nello strumento di programmazione per promuovere l'ammodernamento e l'innovazione nelle imprese e l'integrazione delle filiere, incentivando la collaborazione e la cooperazione tra i produttori primari, le imprese di trasformazione e commercializzazione, le imprese di servizio e gli operatori commerciali, gli organismi pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione, per la realizzazione di progetti integrati che individuino e sviluppino percorsi innovativi, nuovi prodotti, nuovi processi e nuove tecnologie lungo le filiere produttive favorendo il trasferimento delle conoscenze.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- incrementare il valore aggiunto dei prodotti agroalimentari e forestali e la competitività del settore agricolo-forestale;
- creare una maggiore integrazione all'interno degli operatori delle filiere produttive;
- garantire una maggiore remunerazione per i produttori agricoli di base
- aumentare le produzioni di qualità, tipiche e biologiche;
- migliorare i processi logistici e organizzativi arrivando alla costituzione di forme societarie o alla definizione di forme contrattuali che comportino una collaborazione economica tra soggetti diversi della filiera sia nel settore agricolo, alimentare e forestale;
- promuovere la diffusione di nuovi prodotti e nuovi processi di produzione;
- migliorare il livello di professionalità degli operatori;

La misura interessa il settore agricolo, agroindustriale e forestale per quanto riguarda i prodotti dell'allegato I del Trattato ed i prodotti della silvicoltura.

1.1. Modalità di accesso

La presente misura è attivabile esclusivamente nell'ambito della Progettazione Integrata di Filiera (PIF), al cui bando si rimanda per le disposizioni attuative, le modalità ed i termini per la per l'inoltro delle istanze

ARTICOLO 2 ***Ambito territoriale di intervento***

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3 ***Soggetti beneficiari***

Possono presentare domanda, in adesione al presente bando, per beneficiare degli aiuti ai sensi della misura 124:

a) I soggetti capofila che propongono una progettazione integrata di filiera quali:

- Associazioni Temporanee di Scopo;
- Organizzazioni di produttori riconosciute in base al Reg. Ce 2200/96 per il settore ortofrutticolo e al D.Lgs 102/2005 per gli altri settori;
- Cooperative agricole e loro consorzi non associate ad OP riconosciute;
- Imprese di trasformazione e commercializzazione;
- Organismi di gestione della filiera o dei distretti costituiti secondo quanto previsto da specifiche normative regionali;
- altre forme giuridico-societarie costituite da due o più soggetti che operano nella filiera o nel distretto ed in particolare da imprenditori agricoli e forestali, singoli o associati;
- Consorzi di tutela del prodotto (DOP, DOC, IGT);
- Organismo Pubblico o privato appartenente al mondo della ricerca e sperimentazione.

b) I soggetti che partecipano ad una Progettazione Integrata di Filiera sia in qualità di beneficiari di una o più misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, sia in qualità di partner che non assumono la figura di beneficiari di specifiche misure.

ARTICOLO 4

Modalità per la presentazione delle domande

La domanda di aiuto dovrà essere presentata dopo l'adozione del provvedimento regionale di approvazione dell'elenco delle relative "Progettazioni integrate preliminari considerate meritevole di valutazione" e prima della presentazione del progetto definitivo.

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD) integrato dal fascicolo di misura/azione con indicazione della documentazione a corredo dell'istanza.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione, disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le copie cartacee delle domande di aiuto e del relativo fascicolo di misura corredate della documentazione richiesta all'art. 8, dovranno essere recapitate, a mano o per plico raccomandato, entro il ventesimo giorno successivo all'inoltro telematico, presso la Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda all'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio".

Articolo 5

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande avverrà secondo modalità e fasi stabilite all'art. 14 del bando per la Progettazione Integrata di Filiera.

La graduatoria formulate avranno validità per un periodo di 18 mesi.

ARTICOLO 6
Requisiti e condizioni di ammissibilità

Gli aiuti previsti dalla misura 124 possono essere attivati esclusivamente nell'ambito della Progettazione Integrata di Filiera.

ARTICOLO 7
Tipologie di intervento e spese ammissibili

Sono finanziabili le attività volte a incentivare la nuova costituzione od il rafforzamento delle forme associative tra soggetti diversi operanti nella medesima filiera per favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, per la creazione di nuovi sbocchi di mercato, per l'introduzione di processi innovativi e nuove tecnologie, compresa la sperimentazione di nuove macchine ed attrezzature.

Il sostegno è concesso esclusivamente per operazioni preliminari, quali la progettazione, lo sviluppo, anche attraverso la realizzazione di iniziative pilota, ed il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali ed immateriali, connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, nuovi processi e nuove tecnologie. Per operazioni preliminari si intendono quelle precedenti l'uso commerciale del prodotto, del processo o della tecnologia.

Sono finanziabili le seguenti **tipologie di intervento**:

- studi di fattibilità, studi preparatori e progettazione;
- investimenti per la realizzazione di progetti pilota e prototipi.

Spese ammissibili:

- Spese la realizzazione, l'acquisto o l'affitto di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, ivi compreso il materiale informatico (software e hardware);
- Consulenze esterne qualificate e formazione del personale;
- Costi generali ivi incluso l'acquisto di brevetti e licenze;

- Spese per la diffusione dei risultati del progetto, materiali di consumo;
- Spese per la costituzione dell'organismo di cooperazione;

Per l'ammissibilità delle spese si terrà conto, per analogia, delle indicazioni riportate anche delle norme sugli aiuti di stato vigenti per i settori della ricerca, sviluppo ed innovazione e a quanto riportato nelle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" parte VIII.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto Integrato, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolte dalle imprese.

Spese non ammissibili:

Non sono finanziabili attività di ricerca.

L'ammissibilità delle spese relative alla domanda di aiuto presentata ai sensi del presente bando, decorre dalla data di presentazione del relativo Progetto Integrato di Filiera "Preliminare".

I soggetti beneficiari che intendano avviare l'iniziativa progettuale prima della definizione dei procedimenti istruttori e della eventuale formazione della graduatoria di ammissibilità, a loro rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione, dovranno comunicarlo agli Uffici istruttori ove è stata presentata la domanda.

ARTICOLO 8
Documentazione

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo integrativo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Scheda descrittiva del progetto proposto con indicazione delle finalità che si intendono perseguire, della loro coerenza con il complesso del Progetto Integrato di Filiera, dei soggetti cointeressati alla progettazione per la quale si richiede l'accesso ai benefici previsti dalla misura 124, con indicazione dei rispettivi ruoli e funzioni;

detta scheda descrittiva dovrà contenere le seguenti informazioni

Sezione A: Validità tecnico scientifica del progetto

- Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni
- Obiettivi e benefici
- Contenuti in termini di innovazione
- Piano di attività e metodologie di indagine

Sezione B: Organizzazione e gestione delle attività

- Tempistica di svolgimento delle attività
- Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità

Sezione C: Trasferimento dell'innovazione

- Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione
- Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione

Sezione D: Competenze e capacità dei proponenti

- Istituzione e personale
- Partner
- Organizzazione della partnership

Sezione E: Congruità del piano finanziario

- Risorse e cofinanziamento
- Analisi costi- benefici

L'amministrazione regionale si riserva di adottare con successivi provvedimenti modelli fac-simili per la presentazione dei progetti a valere sulla misura 124.

2. Dichiarazione, da parte degli Enti di ricerca, di precedenti esperienze di studio ricerca e sperimentazione nello specifico settore per il quale viene presentata la proposta progettuale;
3. Collocazione progettuale delle macchine ed attrezzature per le quali si ipotizza l'affitto o l'acquisto e dei prototipi che si intende realizzare, evidenziando per questi ultimi le ricerche che hanno prodotto le relative progettazioni;
4. Specificazione della coerenza progettuale di brevetti, licenze, studi e ricerche di mercato che si intende acquisire e/o realizzare;

Per le forme giuridiche collettive, diverse dalle imprese singole, oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:

- a) deliberazione dell'organo competente con la quale:
 - si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo integrativo di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
- b) bilanci degli ultimi tre anni, con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa, quando tale periodo è superiore a 6 mesi;

In caso di soggetti impossibilitati alla presentazione di bilanci, in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroghe sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

ARTICOLO 9

Limitazioni e vincoli

Le iniziative finanziate dovranno coinvolgere almeno due soggetti e tra questi:

- Imprenditori agricoli o impresa di trasformazione e/o commercializzazione, singoli o associati
- Organismo pubblico o privato appartenente al mondo della ricerca e sperimentazione

La partecipazione degli imprenditori agricoli è obbligatoria.

Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di destinazione, ovvero per un periodo di almeno 5 anni non può distogliere i beni strumentali oggetto di finanziamento dall'impiego e dalla destinazione prevista e non può procedere alla loro alienazione a

terzi per un periodo di almeno 5 anni. Il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale e la restituzione delle somme percepite.

ARTICOLO 10 ***Agevolazioni previste***

L'aiuto è concesso secondo le seguenti tipologie:

- a) contributo in conto capitale calcolato in termini percentuali su una spesa massima ammissibile
- b) contributo in conto interessi su mutui concessi da Istituti di Credito

L'erogazione del contributo in conto interessi è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) e gli Istituti Finanziari intermediari. Nelle more che sia definito tale rapporto e stabilite le disposizioni procedurali per la erogazione dei contributi in conto interessi la Regione procederà esclusivamente al riconoscimento ed alla corresponsione di aiuti in conto capitale. Il richiedente, in tal caso, può comunque manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi i procedimenti istruttori, alla approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 70% del costo totale ammissibile, per un importo massimo di contributo pari ad Euro 150.000 per progetto.

Possono essere corrisposti anticipi per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 110% dell'anticipo concesso:

Qualsiasi aiuto concesso in forza del presente bando è conforme al regolamento de minimis (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U. della UE n. L 379 del 28 dicembre 2006.

ARTICOLO 11 ***Programmazione finanziaria***

Per il presente bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € 8.000.000,00.

L'Amministrazione si riserva di apportare variazioni alla dotazione finanziaria prevista per le ragioni e con le modalità di cui all'art. 11 comma 4 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento.

ARTICOLO 12 ***Procedure di valutazione***

Per la valutazione delle domande di aiuto sarà costituita una apposita commissione regionale comprendente Dirigenti e Funzionari delle strutture competenti per materia, se del caso integrata con soggetti appartenenti al mondo della ricerca pubblica .

La valutazione dei progetti viene effettuata avuto riguardo ai criteri di priorità adottati dal comitato di sorveglianza del 4 aprile 2008, alla coerenza interna ed esterna ed al loro organico inserimento nella più ampia Progettazione Integrata di Filiera nella quale si collocano .

I criteri di priorità oggetto di valutazione sono i seguenti:

- contenuto in termini di innovazione;
- potenziale dimostrato del tasso di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agroalimentari e forestali;
- natura e forma giuridica del soggetto associativo promosso;
- modalità e diffusione dei risultati;
- percentuale di cofinanziamento;
- filiera di intervento;
- n. di operatori coinvolti;
- n. di imprenditori agricoli coinvolti nella filiera area D e C
- qualità delle produzioni coinvolte (biologiche, DOP, IGP, DOC, carni bovine etichettate, altro).

La commissione regionale potrà richiedere integrazioni documentali che si rendessero necessarie per la corretta valutazione di ammissibilità della domanda di aiuto.

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia inoltre allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali, il sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc.

ARTICOLO 13***Controlli, riduzione e sanzioni***

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli le riduzioni e sanzioni previste dal documento “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”.

ARTICOLO 14***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 125

**“Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo
e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura ”**

Ver 1.1
Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini per la presentazione delle domande
- Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Spese generali
- Articolo 9 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 10 - Documentazione
- Articolo 11 - Agevolazioni previste
- Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie
- Articolo 13 - Programmazione finanziaria
- Articolo 14 - Modalità di rendicontazione della spesa
- Articolo 15 - Procedure di attuazione
- Articolo 16 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) 1698/05

BANDO PUBBLICO

Misura 125

“Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”

ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità

La misura introduce un sistema di sostegno per investimenti e interventi a favore del miglioramento e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle unità produttive agricole e forestali al fine di rendere competitivi i settori interessati.

La misura si articola in 3 diverse azioni:

- Azione 1. Miglioramento e ripristino della viabilità rurale
- Azione 2. Miglioramento e ripristino delle infrastrutture forestali
- Azione 3. Miglioramento delle dotazioni idriche rurali, delle opere idraulico-forestali e dell’approvvigionamento energetico.

Con il presente bando sono definite le condizioni di accesso al regime di aiuto previsto alle azioni 1) e 3) della misura. Le modalità di accesso ai benefici per la realizzazione degli interventi di cui all’azione 2, saranno stabilite con distinto separato bando pubblico.

Le misura può essere attivata con singole operazioni nell'ambito del presente bando pubblico o, in alternativa, inserita nella progettazione integrata di filiera (PIF) secondo le modalità e le condizioni stabilite dal relativo bando pubblico.

ARTICOLO 2 **Ambito territoriale di intervento**

La Misura si applica nell'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3 **Soggetti beneficiari**

Beneficiari degli aiuti previsti dalla Misura sono:

- Province
- Comuni
- Comunità Montane
- Università Agrarie che gestiscono terreni di uso collettivo

ARTICOLO 4 **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

Potranno essere dichiarate ammissibili le domande:

- complete dei documenti richiesti all'articolo 10 e degli eventuali allegati, fatte salve integrazioni, richieste dall'Amministrazione;
- riguardanti esclusivamente progetti immediatamente cantierabili. Il grado di definizione della progettualità è stabilito nella esecutività ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs n. 163/2006 ;
- relative a progetti idonei sul piano tecnico economico. Le valutazioni di idoneità sul piano tecnico economico riguarda:
 - le caratteristiche intrinseche degli interventi progettati con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di barriere architettoniche;
 - la funzionalità dell'opera;
 - la fattibilità del progetto;
 - la congruità del progetto;
 - l'attendibilità del cronogramma;
 - la compatibilità con le previsioni di piani e programmi vigenti;

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

ARTICOLO 5

Modalità per la presentazione delle domande:

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 10.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il facsimile predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi della Regione incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda all'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio".

ARTICOLO 6

Termini per la presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando si concluderà il **10 ottobre 2008**.

ARTICOLO 7

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Azione 1) Miglioramento e ripristino della viabilità rurale

Sono ammissibili a contributo gli interventi riguardanti la sistemazione e ristrutturazione di strade rurali esistenti, classificate vicinali, ai sensi della L.R. 72/80 o risultanti vicinali dagli atti catastali comunali, con particolare attenzione alle opere di difesa del corpo stradale, funzionali a più aziende agricole, anche per favorire un più agevole accesso ai fondi agricoli.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- Risagomatura, nei limiti dell'esistente, del tracciato stradale;
- Adeguamento e miglioramento del fondo stradale, costituito da:
 - realizzazione massicciata stradale;
 - realizzazione strato di usura (nei casi di strade "bianche" il ricorso all'asfaltatura ecologica sarà limitato ai casi di effettiva necessità, da valutare, in particolar modo in funzione delle condizioni specifiche (pendenza, traffico, precipitazioni, collegamento con altre strade asfaltate, etc.). Inoltre è consentito il ripristino dell'asfalto bituminoso ove già preesistente. Nei casi di eccessiva pendenza è inoltre consentito l'utilizzo di pavimentazione in cemento e rete elettrosaldata.
- Opere di protezione e messa in sicurezza, (gard-rail);
- Opere di regimazione delle acque superficiali;
- Cunette laterali e trasversali
- Attraversamenti per accessi a fondi agricoli
- Opere speciali costituite da:
 - ponticelli (si intendono piccole strutture atte all'attraversamento di piccoli fossati o avvallamenti. Tali strutture, ove possibile, dovranno essere realizzate in struttura lignea e nel rispetto dei principi di minimo impatto ambientale);
 - muretti di contenimento (tali opere dovranno essere realizzate secondo l'effettiva necessità e comunque tenendo conto della funzionalità dell'opera e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile);
- Espropri, solo se strettamente funzionali al miglioramento dell'opera (piazzole di scambio, adeguamento della carreggiata stradale).

Azione 3) Miglioramento delle dotazioni idriche rurali, delle opere idraulico-forestali e dell'approvvigionamento energetico.

Sono ammissibili a contributo gli interventi rientranti in una delle tipologie di seguito specificate:

Tipologia a):

- Investimenti materiali per la ristrutturazione e potenziamento della rete idrica rurale esistente, costruzione di acquedotti idropotabili rurali a fini produttivi.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- ampliamento e potenziamento acquedotto esistente, ivi compresi realizzazione di serbatoi di accumulo e ripristino di fontanili, sorgenti, ecc.;
- realizzazione di nuovi acquedotti idropotabili, ivi comprese l'escavazione di nuovi pozzi, opere di captazione e sollevamento delle acque sotterranee.

Tipologia b):

- costruzione di piccoli invasi per la raccolta di acque superficiali da destinare all'irrigazione;

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- Lavori di adeguamento, modellamento e sbarramento di invasi naturali, realizzazione di opere di impermeabilizzazione, opere di captazione, raccolta e distribuzione ivi compresa la recinzione a fini protettivi del sito;

Tipologia c):

- Ripristino della funzionalità delle opere idraulico-forestali realizzate all'interno delle aree boscate.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- Regimentazione, riqualificazione, restauro e rimodellamento delle sponde dei corsi d'acqua con tecniche di ingegneria naturalistica.
- Interventi di ingegneria naturalistica su versanti a forte pendenza ed a rischio di dissesto idrogeologico e/o di frane, purché supportati da specifica indagine geologica.

Tipologia d):

- Interventi per l'elettrificazione interaziendale:

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- adeguamento, miglioramento e potenziamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica a servizio delle aziende agricole.

- realizzazione di impianti ex-novo di distribuzione dell'energia elettrica in zone rurali a servizio delle aziende agricole;

Sono esclusi dal finanziamento le opere necessarie di collegamento dalla linea di distribuzione all'utenza.

ARTICOLO 8 ***Spese generali***

Così come previsto dallo specifico articolo 39 delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, le spese generali, quali onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali, nonché le spese per la pubblicazione dei bandi di gara, sono ammissibili se direttamente connesse all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. In questo caso, la quota complessiva degli investimenti immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 12% dell’intero investimento.

In merito si precisa che il limite massimo riconoscibile per le spese generali, pari al 12%, deve riferirsi al costo totale dei lavori posti a base d’asta. A tale scopo l’Ente beneficiario dovrà analiticamente dettagliare le voci di spesa ricomprese sotto tale indicazione (spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità, coordinamento sicurezza, collaudo, pubblicità, contributo previdenziale e cassa, incentivo ai sensi del decreto ministero infrastrutture n. 84/2008, nonché le eventuali spese per la pubblicazione del bando.

Le spese generali saranno riconosciute in misura proporzionalmente ridotta nel caso di responsabilità accertate per minori opere realizzate.

ARTICOLO 9 ***Limitazioni e vincoli***

Gli Enti pubblici, per i quali è stato dichiarato il dissesto finanziario e per i quali alla data di approvazione dell’iniziativa da proporre non sia intervenuta l’approvazione del piano di risanamento e dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono esclusi dai benefici della presente Misura.

I soggetti richiedenti che non hanno presentato la rendicontazione delle spese occorse per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito della precedente programmazione non potranno avanzare domanda di contributo.

Le opere finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione.

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o comunitarie relativi alle stesse opere.

La realizzazione delle opere deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli appalti pubblici in tema di lavori, forniture e servizi.

Non saranno ammessi ai benefici della Misura gli Enti che hanno beneficiato per la medesima iniziativa, di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o comunitarie, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda.

Per quanto concerne le spese sostenute per l'IVA si rinvia a quanto riporta all'articolo 40 delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio.

ARTICOLO 10 ***Documentazione***

La documentazione richiesta al momento della presentazione della domanda, oltre a quella riportata nel modello unico di domanda (MUD) ed il fascicolo di misura, è la seguente:

a) provvedimento di approvazione del progetto con il quale:

- si approva l'iniziativa, il suo costo complessivo si da mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento;
- si assume l'impegno al cofinanziamento dell'intervento per la quota parte di propria competenza, così come desumibile dal piano finanziario dell'opera;
- si da atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare, per l'accesso ai benefici;
- si dichiara che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio Comunale e approvato dal Consiglio Comunale.
- si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si individua il nominativo del Responsabile unico del procedimento, si da atto che il progetto è immediatamente cantierabile come da validazione del progetto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n 554/99;

- b) Atto di classificazione delle strade o elenco delle utenze idriche con specificazione di quelle agricole, civili e industriali;
- c) Il progetto esecutivo che dovrà contenere:
- Relazione tecnica e relazioni specialistiche;
 - Elaborati grafici degli interventi, redatti in varie scale, opportunamente esaustivi, contenenti: inquadramento progettuale, planimetria di intervento, particolari di intervento e costruttivi, profili longitudinali, sezioni trasversali, sezioni tipo, opere d'arte ecc., come da rilievi topografici;
 - Computo metrico estimativo dei lavori, elenco prezzi unitari e eventuale analisi nuovi prezzi, piano finanziario;
 - Capitolato speciale d'appalto, schema di contratto e cronoprogramma dei lavori;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) Altra documentazione da allegare:
- piano particellare, estratto di partita, mappa catastale e stima analitica dell'indennizzo di esproprio (se necessario);
 - documentazione fotografica;
 - piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - quadro analitico delle aziende agricole/forestali servite dall'infrastruttura;
 - elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria naturalistica e loro incidenza, in termini percentuali, rispetto il totale dei lavori programmati.
- e) Dichiarazione attestante che l'Ente non ha beneficiato per la medesima iniziativa, di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o comunitarie nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda.

Il quadro economico del progetto può prevedere, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 554/99, per le spese relative ad eventuali imprevisti, un importo fino ad un massimo del 5% del costo complessivo dei lavori a base d'asta.

Gli elaborati progettuali e gli altri documenti da allegare, quando non prodotti dall'ufficio tecnico dell'ente richiedente, debbono essere sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti all'ordine competente per materia.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrazioni e/o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni, la domanda sarà considerata rinunciata e si provvede all'archiviazione.

ARTICOLO 11 *Agevolazioni previste*

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, comprensivo di spese generali, pari all'80% del costo totale ammissibile, con un massimale di investimento stabilito in:

- Euro 350.000,00, per investimenti di cui all'azione 1);
- Euro 200.000,00, per investimenti di cui all'azione 3).

I contributi sono corrisposti secondo le modalità di erogazione stabilite nel documento delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del P.S.R. 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 12 *Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie*

Per ciascuna azione della misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale per ciascuna azione di cui si compone la misura sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l'attuazione del presente bando. Le domande di aiuto presentate nell'ambito della progettazione integrata di filiera (PIF) non sono prese in considerazione per la formulazione della suddetta graduatoria e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIF.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

Azione 1. Miglioramento della viabilità rurale

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1 VR	Aree D		40
		Aree C		30
PRIORITA' RELATIVE	2 VR	Numero di aziende agricole servite dall'infrastruttura di viabilità	Da 5 a 10	10
			oltre 10	15
	3 VR	Percentuale degli investimenti per interventi di ingegneria naturalistica sul totale degli investimenti	Fino al 10%	5
			tra il 10 ed il 30%	15
			oltre al 30%	25
	4 VR	Territori comunali che non hanno beneficiato di analoghi interventi nel precedente periodo di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2000/2006)		20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				100
Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con una costo totale ammissibile più basso				

Azione 3 . Miglioramento dotazioni idriche rurali, opere idraulico-forestali e approvvigionamento energetico

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1 IR	Aree D		40
		Aree C		30
PRIORITA' RELATIVE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	2 IR	Investimenti per la ristrutturazione delle rete idrica esistente, costruzione di acquedotti idropotabili a fini produttivi	Per l'attribuzione del punteggio si terrà conto della prevalenza finanziaria di una delle quattro tipologie di investimento.	25
	3 IR	Investimenti per il ripristino della funzionalità delle opere idraulico-forestali realizzate all'interno delle aree boscate		15
	4 IR	Investimenti per costruzione di piccoli invasi per la raccolta delle acque superficiali da destinare a uso irriguo		35
	5 IR	Investimenti per l'elettificazione interaziendale		10
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	6 IR	Numero di aziende agricole servite dall'infrastruttura	da 5 a 10	5
			oltre 10	15
	7 IR	Territori comunali che non hanno beneficiato di analoghi interventi nel precedente periodo di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2000/2006)		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con una costo totale ammissibile più basso

ARTICOLO 13 ***Programmazione finanziaria***

L'importo stanziato per l'attuazione del presente bando, distinto per azione è pari a:

- 125 Az.1 - Miglioramento della viabilità rurale: **5.145.000,00 euro**
- 125 Az.3 - Miglioramento delle dotazioni idriche rurali, delle opere idrauliche - forestali e dell'approvvigionamento energetico: **2.515.340,00 euro**

ARTICOLO 14 **Modalità di rendicontazione della spesa**

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- Provvedimento di approvazione del rendiconto della spesa finale occorsa per la realizzazione dell'intervento, comprensivo del:
 1. certificato di regolare esecuzione;
 2. certificato di ultimazione dei lavori;
 3. conto finale dei lavori e relativa relazione di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 554/1999.
 4. quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati ed eventuale relazione giustificativa;

Al suddetto provvedimento di approvazione dovrà essere allegato l'elenco dei documenti giustificati della spesa occorsa, comprensivo di copia delle fatture, mandati di pagamento debitamente quietanzati con annullo bancario e datario.

ARTICOLO 15 ***Procedure di attuazione***

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali, il sistema dei controlli e delle sanzioni, il modello organizzativo regionale, ecc.

ARTICOLO 16 **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 132

**“Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità agroalimentare”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
 - 1.1. Modalità di accesso*
 - 1.2 Ambito di applicazione*
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Tipologie di intervento e spese ammissibili
 - 4.1 Condizioni di ammissibilità e spese eleggibili*
 - 4.2 Limitazioni e vincoli*
- Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 6 - Termini per la presentazione delle domande
- Articolo 7 - Documentazione
 - 7.1. Documenti essenziali*
 - 7.2. Disposizioni generali*
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 10 - Programmazione finanziaria
- Articolo 11 - Procedure di attuazione
- Articolo 12 - Rendicontazione degli interventi
- Articolo 13 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05****BANDO PUBBLICO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA****Misura 132****“Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare”****ARTICOLO 1
*Obiettivi e finalità***

La misura introduce un regime di sostegno per favorire la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità, al fine di ottenere un miglioramento qualitativo delle produzioni agricole ed agroalimentari e dare garanzia al consumatore, attraverso un sostegno economico per la copertura parziale dei costi inerenti la certificazione.

La partecipazione a sistemi di qualità comporta una migliore integrazione tra produzione e territorio ed è decisiva per incrementare il valore aggiunto delle produzioni e per favorire la creazione di nuove opportunità di mercato, così da migliorare la competitività delle filiere, sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali

- In particolare, l'incentivo alle produzioni biologiche consente di raggiungere elevati livelli di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore, oltre che di maggiore remuneratività per il produttore.

1.1. Modalità di accesso

La misura prevede diverse modalità di accesso: può essere attivata con singole operazioni nell'ambito del presente bando pubblico o inserita, secondo le disposizioni

previste per l'attuazione della misura 112, da un giovane agricoltore al primo insediamento nella progettazione integrata aziendale (c.d. "pacchetto giovani").

La misura, altresì, può essere attivata nella progettazione integrata di filiera (PIF) secondo le modalità e le condizioni stabilite dal relativo bando pubblico.

1.2 Ambito di applicazione

Le iniziative previste nella presente misura devono essere rivolte a prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, ovvero quelli indicati nell'allegato I del trattato CE e riconosciuti e/o tutelati dalla seguente normativa comunitaria:

- prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica come disciplinato dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le produzioni zootecniche (Reg. CE 1804/99);
- prodotti con denominazioni di origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) o attestazione di specificità (AS) riconosciute ai sensi dei reg. CE n. 510/06, 509/06 e delle normative comunitarie e nazionali;
- I vini VQPRD intesi come DOC, DOCG, ai sensi del Reg. CE 1493/02 e della legge 10 febbraio 1992 n. 164;

In particolare per quanto attiene al punto b) si fa riferimento ai seguenti prodotti:

PRODOTTI DOP		
TIPOLOGIA	PRODOTTO	DATA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE
Formaggi	Mozzarella di bufala Campana	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Romano	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Toscano	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Canino	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Sabina	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Tuscia	GUCE L. 259 del 05.10.2005
Carni trasformate	Salamini italiani alla cacciatora	GUCE L. 240 del 08.09.2001
Altri prodotti di origine animale	Ricotta Romana	GUCE L.122 del 14.05.2005
PRODOTTI IGP		
Carni	Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale	GUCE L. 15 del 21.01.1998
Carni trasformate	Mortadella Bologna	GUCE L. 202 del 17.07.1998
Ortofrutticoli e cereali	Carciofo romanesco del Lazio	GUCE L.218 del 22.11.2002
Ortofrutticoli e cereali	Kiwi Latina	GUCE L.273 del 21.08.2004
Prodotti di panetteria	Pane casereccio di Genzano	GUCE L.322 del 25.11.1997

Ai prodotti summenzionati possono aggiungersene altri in corso di iscrizione e di nuova proposta. La Regione Lazio, al fine di implementare l'elenco di cui sopra, provvederà a comunicare l'esatta denominazione dei nuovi prodotti iscritti nel registro comunitario.

Per quanto attiene al punto c) si fa riferimento ai seguenti prodotti:

PRODOTTI D.O.C.	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Aleatico di Gradoli (DOC)	D.M. 21/06/72 (G.U. n. 217 del 22/08/72)
Aprilia (DOC)	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 107 del 18/04/80)
Atina (DOC)	Dd 26/04/99 (G.U. n. 103 del 05/05/99)
Bianco Capena (DOC)	D.M. 19/05/75 (G.U. n. 292 del 05/11/75)
Castelli Romani (DOC)	Dd 04/11/96 (G.U. n. 266 del 13/11/96)
Cerveteri (DOC)	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 64 del 07/03/75)
Cesanese del Piglio (DOC)	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 216 del 22/08/73)
Cesanese di Affile o Affile (DOC)	D.P.R. 29/05/73 (G.U. n. 225 del 31/08/73)
Cesanese di Olevano o Olevano Romano (DOC)	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 221 del 28/08/73)
Circeo (DOC)	Dd 14/06/96 (G.U. n. 160 del 10/07/96)
Colli Albani (DOC)	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 280 del 05/11/70)
Colli della Sabina (DOC)	D.M. 10/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Etruschi Viterbesi (DOC)	D.M. 11/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Lanuvini (DOC)	D.M. 08/02/71 (G.U. n. 182 del 20/07/71)
Cori (DOC)	D.M. 11/08/71 (G.U. n. 213 del 25/09/71)
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone (DOC)	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 111 del 07/05/66)
Frascati (DOC)	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 119 del 16/05/66)
Genazzano (DOC)	D.M. 26/06/92 (G.U. n. 160 del 09/07/92)
Marino (DOC)	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 279 del 03/11/70)
Montecompatri Colonna (DOC)	D.M. 19/10/87 (G.U. n. 104 del 05/05/88)

Moscato di Terracina (DOC)	D.M. 25/05/2007 (G.U. n. 128 del 05/06/2007)
Nettuno (DOC)	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Orvieto (DOC)	D.M. 07/08/71 (G.U. n. 219 del 31/08/71)
Tarquinia (DOC)	D.M. 09/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96)
Velletri (DOC)	D.M. 31/03/72 (G.U. n. 190 del 22/07/72)
Vignanello (DOC)	D.M. 14/11/92 (G.U. n. 278 del 25/11/92)
Zagarolo (DOC)	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 215 del 21/08/73)

A tali denominazioni possono aggiungersi altri vini che otterranno il riconoscimento D.O.C. e D.O.C.G.. La Regione Lazio, al fine di implementare tale elenco, provvederà a comunicare l' esatta denominazione dei nuovi vini a denominazione D.O.C. e D.O.C.G.

Non sono ammessi prodotti e/o filiere di produzioni per le quali esistono norme comunitarie e nazionali cogenti (obblighi di legge a cui si deve far fronte).

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

I soggetti richiedenti , al momento della presentazione della domanda , devono possedere, i seguenti requisiti:

- essere imprenditori agricoli e/o forestali, come impresa individuale o società agricola ai sensi dell'articolo n. 2135 del C.C. *in possesso di partita IVA* ed iscritti nei registri delle imprese presso la CCIAA,
- essere in regola con i versamenti previdenziali INPS

I richiedenti per accedere al regime di aiuti dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre dell'azienda ove si realizzerà la certificazione dei prodotti per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 5 anni.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

ARTICOLO 4

Tipologie di intervento e spese ammissibili

La misura prevede la concessione di un contributo annuo per la copertura dei costi fissi effettivi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità e necessari per arrivare alla certificazione del prodotto.

4.1 Condizioni di ammissibilità e spese eleggibili

I costi fissi, ai fini della corresponsione dell'aiuto, sono quelli sostenuti dall'impresa agricola per l'adesione iniziale e per la partecipazione annuale al sistema di qualità riconosciuto inclusa, laddove necessario, la spesa sui controlli e le analisi richieste per verificarne la conformità con le specifiche del sistema. Il sostegno viene erogato in base ai costi di certificazione realmente sostenuti, ed il pagamento avviene in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura di tali costi. Non si tratta in nessun caso di un aiuto concesso in forma forfetaria.

Per l'ammissibilità della spesa si fa riferimento all'anno solare. Pertanto sono riconosciute le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per il primo anno, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto sino al 31 dicembre dello stesso anno di presentazione.

Nel caso di adesione a più sistemi di qualità è consentito il loro cumulo.

L'impresa, nel caso di adesione al metodo di produzione biologica (reg. CEE n. 2092/91 e successive mm. e ii.), deve partecipare con l'intera superficie aziendale ricadente all'interno della medesima provincia.

I giovani neo-insediati che hanno attivato la misura nell'ambito del "pacchetto giovani", in fase di presentazione della domanda di aiuto devono dimostrare di aver presentato richiesta di adesione al sistema di qualità prescelto. La verifica dei requisiti da parte dell'Organismo autorizzato per le attività di certificazione e controllo ed il pieno assoggettamento al sistema di qualità deve avvenire entro e non oltre i 180

giorni successivi alla presentazione della domanda iniziale e comunque prima della decisione individuale di concedere il contributo.

4.2 Limitazioni e vincoli

Il sostegno attivato con la misura può essere destinato esclusivamente a prodotti agricoli destinati al consumo umano.

Nel caso dell'agricoltura biologica, al fine di evitare un doppio finanziamento, i costi fissi riconosciuti nell'ambito del sostegno concesso per la partecipazione al sistema di qualità riconosciuto non sono considerati per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto da corrispondere nel quadro delle misure agroambientali attivate a sostegno dell'agricoltura biologica.

Per i costi di certificazione per i quali viene corrisposto l'aiuto ai sensi della presente misura non possono essere percepiti altri aiuti.

L'IVA non è mai riconosciuta spesa eleggibile.

ARTICOLO 5

Modalità di presentazione delle domande

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo .

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi della Regione incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

A ciascun soggetto richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase temporale della procedura “stop and go” dell’intero periodo di durata del presente bando.

Per la presentazione della domanda è necessario aver preventivamente costituito il Fascicolo unico aziendale ed il fascicolo regionale nel rispetto delle modalità e delle indicazioni operative stabilite nello specifico articolo 4 del documento “Disposizioni per l’attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”

Nel caso in cui la misura sia inserita nel “Pacchetto giovani”, come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell’insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare .

ARTICOLO 6

Termini di presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a “bando aperto”, in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell’ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di “stop and go” sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall’avvio della raccolta fino al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;
- III° sottofase - dal **30 maggio 2009** al **18 dicembre 2009**;
- IV° sottofase - dal **19 dicembre 2009** al **30 giugno 2010**;

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata.

La domanda va sottoscritta allegando copia fotostatica di un documento di identità, pena l'irricevibilità.

ARTICOLO 7 ***Documentazione***

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Piano previsionale dei costi con indicazione dell'organismo di certificazione e controllo autorizzato al quale è assoggettata o si intende assoggettare l'azienda, corredato da preventivi e/o proposta di fattura "dell'Ente terzo" preposto alle attività di certificazione, in quest'ultimo caso utilizzando il modello fac-simile predisposto dalla regione, che documentino i costi fissi necessari per l'ingresso nel sistema di certificazione e per la gestione annuale dello stesso. Ove pertinente dovranno essere indicate le motivazioni sulla base del quale è stato prescelto l'organismo di controllo.
2. presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

7.1. Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda e al relativo fascicolo di misura è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.

7.2. Disposizioni generali

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Per la presentazione della documentazione oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio” .

ARTICOLO 8 ***Agevolazioni previste***

L’aiuto annuo, erogato in conto capitale, è pari al 80% dei costi fissi connessi realmente sostenuti nel corso di un anno solare per la partecipazione al sistema di qualità ed è concesso in misura non inferiore a 100 Euro/anno e fino ad un massimo di 3.000 Euro/anno per un periodo di tre (3) anni consecutivi. Il periodo può essere prolungato a 5 anni previa presentazione e relativa ammissibilità di una nuova domanda di aiuto; ne consegue che l’aiuto può essere corrisposto per un periodo massimo non superiore a 5 anni.

L’impresa agricola, in ogni caso, deve garantire la partecipazione al sistema di qualità per un periodo di almeno cinque anni. Tale impegno decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

L’erogazione dell’aiuto viene effettuata annualmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nell’anno solare precedente. L’erogazione annua del contributo avviene a seguito della presentazione di una domanda annua di pagamento e può avvenire esclusivamente a titolo di saldo.

L’esclusione dal sistema di controllo e certificazione del sistema di qualità riconosciuto, in un qualsiasi momento del periodo di impegno, comporta la decadenza totale dal contributo e la eventuale restituzione di aiuti precedentemente erogati.

ARTICOLO 9 ***Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie di ammissibilità***

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza delle risorse stanziata per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria. Le domande di aiuto presentate nell’ambito della progettazione integrata di filiera (PIF) non sono

prese in considerazione per la formulazione di suddette graduatorie e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIF.

Per la presente misura è stabilita la **priorità assoluta** per la "Progettazione integrata aziendale" (pacchetto giovani).

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni relative alle domande ammissibili e selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani" e ad seguire, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, le operazioni attivate esclusivamente nell'ambito della presente misura.

Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

L'importo relativo a ciascuna domanda di aiuto di cui si tiene conto per la predisposizione delle graduatorie e l'individuazione delle domande da ammettere a finanziamento è quello, dichiarato in domanda e verificato in sede istruttoria, inerente l'intero triennio per il quale è prevista la corresponsione dell'aiuto.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER SISTEMA DI QUALITA'	1 Sq	Produzioni biologiche	Per l'attribuzione della presente priorità si fa riferimento ai sistemi di qualità come classificati nella scheda di misura del PSR. Può essere attribuita una sola tra le priorità 1 Sq, 2 Sq, 3 Sq, 4Sq	45
	2 Sq	Prodotti DOP		35
	3 Sq	Prodotti IGP		30
	4 Sq	Vini DOC		30
ALTRE PRIORITA' RELATIVE	4 Sq	Valore globale del prodotto di qualità commercializzato	Inferiore a 35.000 euro	5
	5 Sq	Valore globale del prodotto di qualità commercializzato	Compreso tra 35.000 e 80.000 euro	10
	6 Sq	Valore globale del prodotto di qualità commercializzato	Oltre 80.000 euro	15
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	7 Sq	Giovane agricoltore		25
	8 Sq	Imprenditoria femminile		12
	9 Sq	Aziende singole o associate con certificazione ambientale (ISO 14.000 o EMAS)		8
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani

In coerenza con le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella seduta di insediamento del 4 aprile 2008, nella fase attuativa del Programma potrà essere attivato, nell'ambito della Progettazione integrata aziendale, dei "Pacchetti qualità". In tal caso potranno essere previste specifiche riserve finanziarie.

Il punteggio attribuito per la priorità "Produzioni biologiche" viene assegnato nel caso in cui l'agricoltore dimostri, di avere inoltrato istanza (prima notifica) e/o di essere assoggettato per l'intera superficie aziendale ricadente nella stessa provincia al sistema di controllo di uno degli organismi nazionali autorizzati per la certificazione del metodo di produzione biologico

Le priorità relative a "Prodotti DOP, IGP e DOC" sono attribuite nel caso in cui il richiedente dimostri di essere sia inserito nell'elenco dei produttori DOP o IGP o iscritto in un consorzio di tutela o altro organismo incaricato della certificazione

Per l'attribuzione della priorità "Valore globale del prodotto di qualità commercializzato" si prende a riferimento l'anno precedente quello della presentazione della domanda di aiuto, ed la quantità di prodotto commercializzata dovrà essere dimostrata sulla base di validi documenti contabili.

La priorità "Aziende singole o associate con certificazione ambientale (ISO 14.000 o EMAS)" previa presentazione del certificato rilasciato da un organismo di controllo accreditato per il rilascio della suddetta certificazione ambientale.

ARTICOLO 10

Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 3.760.000,00**.

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 7 del presente bando, numero 4 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

1° sottofase-	Euro 1.110.000,00;
2° sottofase-	Euro 1.050.000,00;
3° sottofase-	Euro 800.000,00;
4° sottofase-	Euro 800.000,00.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 11

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

Si riportano di seguito alcune disposizioni attuative che, in aggiunta a quelle previste nel documento di cui al capoverso precedente, disciplinano l'attuazione della presente misura.

ARTICOLO 12

Rendicontazione dell'intervento

Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, il beneficiario deve produrre :

- Copia delle fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate;
- Copia conforme degli Accordi/contratti di certificazione;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.

ARTICOLO 13

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 133
“Sostegno alle Associazioni di produttori per le attività di promozione
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di
qualità alimentare”**

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
 - 1.2. Modalità di accesso*
 - 1.2 Ambito di applicazione*

- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 5 - Limiti e condizioni
- Articolo 6 - Modalità per la presentazione delle domande
- Articolo 7 - Termini per la presentazione delle domande
- Articolo 8 - Documentazione
 - 8.1. Documenti essenziali*
 - 8.2. Disposizioni generali*

- Articolo 9 - Agevolazioni previste
- Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 11 - Programmazione finanziaria
- Articolo 12 - Procedure di attuazione
- Articolo 13 - Rendicontazione degli interventi
- Articolo 14 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05****BANDO PUBBLICO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA****Misura 133****“Sostegno alle Associazioni di produttori per le attività di promozione
informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità
alimentare”****ARTICOLO 1
*Obiettivi e finalità***

La misura mira a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche di prodotti ottenuti attraverso l'adesione a sistemi di qualità riconosciuti.

Per raggiungere questa finalità e, quindi, promuovere i prodotti agroalimentari regionali, è necessario sostenere le azioni volte all'informazione ed alla promozione specifiche effettuate da gruppi di produttori.

In particolare, l'incentivo alle azioni inerenti le produzioni biologiche consente di diffondere la conoscenza dei metodi di produzione del settore così da raggiungere elevati livelli di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore. Sarà posta attenzione anche alla valorizzazione della qualità “etica e sociale” contenuta nei prodotti agricoli e alimentari

Attraverso la produzione in areali di origine e tipicità si raggiunge una maggiore efficienza produttiva, un rafforzamento delle filiere ed una migliore integrazione tra produzione e territorio.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- favorire un approccio integrato lungo le **filiere** anche promuovendo sinergie tra le attività agricole e quelle turistiche;

- incentivare gruppi di produttori che partecipano a sistemi di qualità ad informare sulle caratteristiche dei prodotti, sui metodi di produzione con riferimento alla tutela ambientale, alla sicurezza sul lavoro e al benessere degli animali, sul sistema di controllo dei prodotti, in particolare dei sistemi di produzione biologica;
- aumentare l'informazione e la conoscenza dei consumatori sulle caratteristiche dei prodotti regionali provenienti da sistemi di qualità certificata e favorirne il consumo;
- sviluppare strategie di qualità delle produzioni consone alla pressante esigenza di sicurezza alimentare della società contemporanea al fine di assicurare il consumatore sulla qualità dei prodotti;
- promuovere l'educazione alimentare nelle scuole .

La misura introduce un sistema di aiuto per forme di produttori associati per la realizzazione di attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità allo scopo di informare i consumatori e gli operatori economici sui livelli di qualità e salubrità delle produzioni, così come degli standard di benessere degli animali, l'etichettatura e la rintracciabilità.

1.1. Modalità di accesso

La misura prevede diverse modalità di accesso e pertanto la misura può essere attivata:

- con singole operazioni nell'ambito del presente bando pubblico;
- inserita nella progettazione integrata di filiera (PIF) secondo le modalità e le condizioni stabilite dal relativo bando pubblico.

1.2 Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione della presente misura è il mercato regionale, nazionale ed il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive commerciali dei prodotti di qualità realizzati sul territorio regionale.

Le iniziative previste nella presente misura devono essere rivolte a prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, ovvero quelli indicati nell'allegato I del trattato CE e riconosciuti e/o tutelati dalla seguente normativa comunitaria:

- a) prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica come disciplinato dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le produzioni zootecniche (Reg. CE 1804/99);
- b) prodotti con denominazioni di origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) o attestazione di specificità (AS) riconosciute ai sensi dei reg. CE n. 510/06, 509/06 e delle normative comunitarie e nazionali

c) I vini VQPRD intesi come DOC, DOCG , ai sensi del Reg. CE 1493/99) e della legge 10 febbraio 1992 n. 164;

In particolare per quanto attiene al punto b) si fa riferimento ai seguenti prodotti:

PRODOTTI DOP		
TIPOLOGIA	PRODOTTO	DATA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE
Formaggi	Mozzarella di bufala Campana	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Romano	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Toscano	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Canino	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Sabina	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Tuscia	GUCE L. 259 del 05.10.2005
Carni trasformate	Salamini italiani alla cacciatora	GUCE L. 240 del 08.09.2001
Altri prodotti di origine animale	Ricotta Romana	GUCE L.122 del 14.05.2005
PRODOTTI IGP		
Carni	Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale	GUCE L. 15 del 21.01.1998
Carni trasformate	Mortadella Bologna	GUCE L. 202 del 17.07.1998
Ortofrutticoli e cereali	Carciofo romanesco del Lazio	GUCE L.218 del 22.11.2002
Ortofrutticoli e cereali	Kiwi Latina	GUCE L.273 del 21.08.2004
Prodotti di panetteria	Pane casereccio di Genzano	GUCE L.322 del 25.11.1997

Ai prodotti summenzionati possono aggiungersene altri in corso di iscrizione e di nuova proposta. La Regione Lazio, al fine di implementare l'elenco di cui sopra, provvederà a comunicare l'esatta denominazione dei nuovi prodotti iscritti nel registro comunitario.

Per quanto attiene al punto c) si fa riferimento ai seguenti prodotti:

PRODOTTI D.O.C.	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Aleatico di Gradoli (DOC)	D.M. 21/06/72 (G.U. n. 217 del 22/08/72)
Aprilia (DOC)	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 107 del 18/04/80)
Atina (DOC)	Dd 26/04/99 (G.U. n. 103 del 05/05/99)
Bianco Capena (DOC)	D.M. 19/05/75 (G.U. n. 292 del 05/11/75)
Castelli Romani (DOC)	Dd 04/11/96 (G.U. n. 266 del 13/11/96)
Cerveteri (DOC)	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 64 del 07/03/75)
Cesane del Piglio (DOC)	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 216 del 22/08/73)
Cesane di Affile o Affile (DOC)	D.P.R. 29/05/73 (G.U. n. 225 del 31/08/73)
Cesane di Olevano o Olevano Romano(DOC)	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 221 del 28/08/73)
Circeo (DOC)	Dd 14/06/96 (G.U. n. 160 del 10/07/96)
Colli Albani (DOC)	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 280 del 05/11/70)
Colli della Sabina (DOC)	D.M. 10/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Etruschi Viterbesi (DOC)	D.M. 11/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Lanuvini (DOC)	D.M. 08/02/71 (G.U. n. 182 del 20/07/71)
Cori (DOC)	D.M. 11/08/71 (G.U. n. 213 del 25/09/71)
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone (DOC)	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 111 del 07/05/66)
Frascati (DOC)	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 119 del 16/05/66)
Genazzano (DOC)	D.M. 26/06/92 (G.U. n. 160 del 09/07/92)
Marino (DOC)	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 279 del 03/11/70)
Montecompatri Colonna (DOC)	D.M. 19/10/87 (G.U. n. 104 del 05/05/88)
Moscato di Terracina (DOC)	D.M. 25/05/2007 (G.U. n. 128 del 05/06/2007)
Nettuno (DOC)	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Orvieto (DOC)	D.M. 07/08/71 (G.U. n. 219 del 31/08/71)
Tarquinia (DOC)	D.M. 09/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96)
Velletri (DOC)	D.M. 31/03/72 (G.U. n. 190 del 22/07/72)
Vignanello (DOC)	D.M. 14/11/92 (G.U. n. 278 del 25/11/92)
Zagarolo (DOC)	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 215 del 21/08/73)

A tali denominazioni possono aggiungersi altri vini che otterranno il riconoscimento D.O.C. e D.O.C.G.. La Regione Lazio, al fine di implementare tale elenco, provvederà a comunicare l' esatta denominazione dei nuovi vini a denominazione D.O.C. e D.O.C.G.

Non sono ammessi prodotti e/o filiere di produzioni per le quali esistono norme comunitarie e nazionali cogenti (obblighi di legge a cui si deve far fronte).

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del sostegno attivato con la presente misura i seguenti soggetti:

Possono aderire alla misura associazioni di produttori, ossia organizzazioni di qualsiasi natura giuridica, aventi sede nel territorio regionale, che raggruppano operatori che partecipano attivamente agli schemi di qualità riconosciuti così come elencati all'articolo 1, e nella Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità agroalimentare", ed in particolare per i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario:

- Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi dei Reg. CE 509 e 510/06 o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione, riconosciuti ai sensi dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del reg.CE n. 1493/99 titolo VI, e loro unioni regionali che rappresentino almeno il 75% dei consorzi stessi;
- Consorzi o Associazioni di produttori biologici ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che rappresentino almeno il 25% dei produttori iscritti all'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi del decreto legislativo 220/95.

3.2 Condizioni di ammissibilità

Le misure di sostegno sono consentite esclusivamente per i prodotti agricoli e agroalimentari destinati al consumo umano, esclusi i prodotti della pesca, ricompresi in sistemi di qualità comunitari- secondo i criteri fissati dal Regolamento CE n. 1783/2003-, elencati nella scheda della misura 132 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

Nel caso di produzioni a carattere interregionale, la percentuale di prodotto DOP,IGP,STG,DOC e DOCG ottenuta nel Lazio, perché sia possibile beneficiare dell'aiuto, deve essere pari almeno al 15% sul totale.

ARTICOLO 4

Tipologie di intervento e spese ammissibili

Interventi ammissibili

Sono finanziabili i seguenti interventi di durata annuale o pluriennale, fino ad un massimo di 3 anni:

- informazione ai consumatori ed agli operatori economici riguardo la sicurezza igienico sanitaria, le caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali dei prodotti di qualità;(Produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG)
- attività e promozioni pubblicitarie di prodotti che rientrano nei sistemi di qualità, anche attraverso iniziative da realizzare nei punti vendita e nella grande distribuzione; (Produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG)
- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi di importanza nazionale ed europea; ((Produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG)
- attuazione di percorsi educativi-didattici rivolti agli studenti;
- organizzazione di iniziative ed eventi di animazione rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli operatori di mense scolastiche e aziendali.

Spese ammissibili:

Sono riconosciute le spese relative ai costi sostenuti per tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità finanziati nell'ambito della presente misura, i quali dovranno essere valutati e preventivamente approvati al fine di garantire la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale. In fase di presentazione della domanda il potenziale beneficiario dovrà presentare a corredo della domanda di aiuto, anche in bozza, apposito materiale informativo, promozionale e pubblicitario. In fase istruttoria le strutture individuate dall'Autorità di Gestione per la verifica e la valutazione delle istanze effettueranno delle verifiche volte ad accertare la rispondenza del materiale informativo alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando. In particolare tali verifiche dovranno accertare, tra l'altro, che, oggetto della campagna informativa/promozionale, siano i prodotti oggetto del sostegno e che, inoltre, siano evidenziate le peculiarità del sistema di qualità che si intende promuovere.

Le attività d'informazione e promozione dei prodotti certificati dai marchi europei devono riportare il logo comunitario.

Nell'ambito dei progetti di informazione e promozione presentati possono essere considerate ammissibili, con riferimento agli interventi elencati al paragrafo precedente, le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di informazione e promozione previste dalla misura:
- progettazione iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione supporti cartacei e multimediali;
 - realizzazione siti web;
 - Acquisti spazi pubblicitari e pubbliredazionali su riviste e carta stampata;
 - realizzazione cartellonostica;
 - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
 - fornitura gadget ed oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto.
- b) Spese per la realizzazione di campagne promozionali, seminari ed incontri con operatori:
- tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di campagne promozionali, incluse quelle presso i punti vendita, seminari, incontri e workshop con operatori ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
 - viaggio, vitto ed alloggio, strettamente connessi all'attività. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a quella stabilita per i dipendenti della Regione (1/5 del prezzo della benzina per Kilometro).
- c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni fiere ed eventi:
- Quota di iscrizione alla manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
 - Trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
 - Interpretariato ove necessario;
 - Personale a tempo determinato a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi nel limite massimo di spesa di € 400,00 a persona (comprensive di IVA e/o ritenuta di acconto) in territorio nazionale e di € 500,00 a persona (comprensive di IVA e/o ritenuta di acconto) per l'estero per ogni giorno di durata della manifestazione;
 - Viaggio, vitto ed alloggio limitatamente al personale strettamente necessario all'organizzazione gestione dello stand. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica ammessa è pari a quella stabilita per i dipendenti della Regione (1/5 del prezzo della benzina per chilometro).

Nel caso di degustazione ed assaggi inseriti nelle azioni sopra indicate il costo dei prodotti oggetto dell'attività di promozione e forniti dagli associati c/o dai partecipanti all'iniziativa è ammesso fino ad un massimo del 10% dell'intero costo dell'iniziativa.

- d) Spese per consulenze relative ad attività di studio e di ricerca, progettazione e assistenza tecnica: sono ritenute ammissibili nel limite massimo giornaliero di € 500,00 comprensive di iva e/o ritenuta di acconto e per un massimo di complessivi 90 giorni.
- e) Spese generali: sono riconosciute se regolarmente documentate,- comprendendo anche le attività di coordinamento e organizzazione del progetto-, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile.

Non sono considerate ammissibili:

- Le spese relative al personale dipendente;
- Le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche.

ARTICOLO 5 ***Limiti e condizioni***

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della misura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato attenendosi scrupolosamente ai documenti di seguito indicati e ciò anche al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci. In particolare si fa riferimento agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007.2013 (2006/C319/01) ed in particolare:

- per le attività di informazione e promozionali, al sottocapitolo IV.K riguardante "Assistenza Tecnica";
- per le azioni promopubblicitarie, al sottocapitolo VI.D riguardante "Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli".

In ragione delle norme sopra citate, sono assolutamente escluse dal finanziamento regionale di cui al presente bando le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Pertanto le campagne pubblicitarie che riguardino i prodotti e i marchi commerciali di una impresa sono da considerarsi puri e semplici aiuti al funzionamento e non possono quindi essere giustificati ed ammessi all'intervento pubblico.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente misura non potranno essere cumulati per la realizzazione della stessa iniziativa, con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE2826/2000.

ARTICOLO 6

Modalità di presentazione delle domande

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo .

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi della Regione incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell'art. 5 delle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio", al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

A ciascun soggetto richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto nella stessa sottofase dell'intero periodo di durata del presente bando.

ARTICOLO 7

Termini di presentazione delle domande:

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di "stop and go" sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;
- III° sottofase - dal **30 maggio 2009** al **18 dicembre 2009**;
- IV° sottofase - dal **19 dicembre 2009** al **30 giugno 2010**;

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà rinunciata.

La domanda va sottoscritta allegando copia fotostatica di un documento di identità, pena l'irricevibilità.

ARTICOLO 8

Documentazione richiesta.

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione tecnica illustrante il programma degli investimenti, gli obiettivi e le finalità perseguite, e le relative motivazioni tecnico-economiche delle scelte adoperate. Inoltre dovranno essere presenti elementi in grado di dettagliare e specificare gli investimenti proposti e le attività previste. Dovranno, se del caso, essere richiamate giustificate e dimostrate le condizioni per l'attribuzione delle specifiche priorità;
2. preventivi di spesa: per la valutazione degli investimenti materiali ed immateriali si rinvia a quanto già specificato nel documento “Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR” ed in particolare a quanto previsto negli articoli 33 e 34, rispettivamente “*Investimenti materiali realizzati da privati*” ed “*investimenti immateriali realizzati da privati*”.

Come già richiamato nel precedente articolo 4, al quale si rinvia, tutti i materiali di informazione, promozione e pubblicità finanziati nell'ambito della presente misura dovranno essere valutati e preventivamente approvati al fine di garantire la conformità alla regolamentazione comunitaria e nazionale. Pertanto, in fase di presentazione della domanda il potenziale beneficiario dovrà presentare a corredo della domanda di aiuto, anche in bozza, apposito materiale informativo, promozionale e pubblicitario. Le attività d'informazione e promozione dei prodotti certificati dai marchi europei devono riportare il logo comunitario.

Nel caso di aziende associate o di Associazioni Temporanee di Impresa, oltre alla dichiarazione di intenti, dovrà essere presentata la delega da parte degli associati, dalla quale risulti l'autorizzazione a favore del soggetto richiedente a svolgere le funzioni relative alla presentazione della domanda ed alla riscossione del contributo. Fanno eccezione i casi ove sono previsti per il rappresentante poteri di straordinaria amministrazione.

8.1. Documenti essenziali

Oltre al modello unico di domanda e al relativo fascicolo di misura è ritenuta essenziale tutta la documentazione prevista ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative. La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.

8.2. Disposizioni generali

Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nel fascicolo di misura così come per gli altri allegati specifici sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale od in copia conforme relativamente a quanto dichiarato ed autocertificato. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Per la presentazione della documentazione oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 9

Agevolazioni previste

Premesso che i progetti proposti potranno avere una durata da uno a tre anni, le agevolazioni verranno articolate come di seguito.

L'aiuto verrà erogato in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo ammissibile.

Il livello di aiuto massimo è pari al 70% del costo ammissibile.

Il contributo massimo concedibile per operazione è di 400.000,00 euro.

ARTICOLO 10***Criteria per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie di ammissibilità***

Per la misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si terrà conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria. Le domande di aiuto presentate nell'ambito della progettazione integrata di filiera (PIF) non sono prese in considerazione per la formulazione di suddette graduatorie e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIF.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità:

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITA'	1 Sa	Produzioni biologiche di cui ai Reg. CEE 2091/91 e CE 1804/99	Per l'attribuzione della presente priorità si fa riferimento ai sistemi di qualità come classificati nella misura 132 del PSR. Può essere attribuita una sola tra le priorità 1 Sa, 2 Sa, 3 Sa, 4 Sa	25
	2 Sa	DOP (510/2006/CE)		20
	3 Sa	IGP (510/2006/CE)		15
	4 Sa	DOC (1493/99 EEC)		5
PRIORITA' RELATIVE TERRITORIALI	5 Sa	Zona D	La priorità è attribuita nel caso in cui la prevalenza della SAU delle aziende che producono il prodotto certificato e commercializzato ricade nell'area indicata.	25
	6 Sa	Zona C		15
	7 Sa	Carattere regionale della produzione	Il punteggio è attribuito quando l'areale della produzione ricade esclusivamente nel territorio regionale	20

PRIORITA' RELATIVE AL PROGETTO	8 Sa	Progetto orientato alla informazione dei consumatori	La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza finanziaria e quindi nel caso le spese ammissibili riconducibili a tali tipologie di intervento siano prevalenti rispetto al costo totale ammissibile. Le due priorità 8 Sa e 9 Sa non sono cumulabili	30
	9 Sa	Progetto orientato a favorire gli sbocchi commerciali nel mercato comunitario		20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' DELLA MISURA				100

Per i casi di ex-aequo, la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con il costo totale ammissibile più basso.

ARTICOLO 11 ***Programmazione finanziaria***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 5.570.000,00**.

In particolare considerato che sono previste, così come disposto all'articolo 7 del presente bando, numero 4 sottofasi, la dotazione finanziaria complessiva risulta ripartita come di seguito riportato:

1° sottofase-	Euro 1.575.000,00;
2° sottofase-	Euro 1.575.000,00;
3° sottofase-	Euro 1.210.000,00;
4° sottofase-	Euro 1.210.000,00.

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 12 ***Procedure di attuazione***

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori, dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

Si riportano di seguito alcune disposizioni attuative che, in aggiunta a quelle previste nel documento di cui al capoverso precedente, disciplinano l’attuazione della presente misura.

ARTICOLO 13 ***Rendicontazione dell’intervento***

Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, il beneficiario deve produrre :

- Copia delle fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate;
- Copia conforme degli Accordi/contratti di certificazione e/o documentazione riferita alle produzioni oggetto dei progetti di promozione e/o informazione;
- Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati.

ARTICOLO 14 ***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



UNIONE EUROPEA



REGIONE LAZIO
Assessorato
all'Agricoltura



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

**MISURA 311
“Diversificazione verso attività non agricole”**

**Ver 1.2
Maggio 2008**

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili
- Articolo 8 - Documentazione
- Articolo 9 - Agevolazioni previste
- Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 11 - Programmazione finanziaria
- Articolo 12 - Modalità di rendicontazione della spesa
- Articolo 13 - Procedure di attuazione
- Articolo 14 - Disposizioni generali

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
attuativo REG. (CE) n. 1698/05

BANDO PUBBLICO

Misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole”

ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità

La misura si pone l'obiettivo di incentivare la diversificazione delle attività dell'imprenditore agricolo.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- creare opportunità di differenziazione del reddito per le imprese agricole ed i territori rurali;
- promuovere iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- favorire la permanenza sul territorio delle popolazioni rurali, in particolare di quelle giovanili e femminili, e contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali;
- valorizzare la funzione ricreativa, sociale e culturale dell'azienda agricola per lo sviluppo e la qualificazione dei territori;
- qualificare e valorizzare l'offerta agrituristica;
- incrementare la qualità dell'ospitalità, attraverso la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, favorendo la conoscenza dei prodotti di qualità per una educazione all'alimentazione corretta ed una maggiore diffusione della cultura agricola.

La misura prevede diverse modalità di accesso: può essere attivata con singole operazioni nell'ambito del presente bando pubblico o inserita, secondo le disposizioni previste per l'attuazione della misura 112, da un giovane agricoltore al primo insediamento nella progettazione integrata aziendale (c.d. “Pacchetto giovani”).

La misura, altresì, può essere attivata nella progettazione integrata territoriale (PIT) secondo le modalità e le condizioni stabilite dal relativo bando pubblico.

La misura è articolata in quattro distinte azioni d'intervento:

Azione 1) *Sostegno alla plurifunzionalità*

Azione 2) *Sostegno alle produzioni tipiche artigianali*

Azione 3) *Sostegno all'offerta agrituristica*

Azione 4) *Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili FER.*

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

Gli interventi previsti nella presente misura possono essere realizzati nelle seguenti aree:

- C "Aree rurali intermedie"
- D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo"

come individuate nella zonizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 del Lazio.

Gli interventi previsti nelle Azioni **1)** "*Sostegno alla plurifunzionalità*", **3)** "*Sostegno all'offerta agrituristica*" e **4)** "*Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)*", oltre che nelle suddette aree, sono realizzabili, anche nell'area:

- B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata".

L'elenco dei comuni classificati in funzione dell'appartenenza alle diverse aree è riportato all'allegato 2 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013.

Per le azioni la cui applicazione è prevista per le aree B, C e D è stabilita una riserva finanziaria per le domande ricadenti nelle aree C e D pari al 65% per le azioni 1) e 3) ed al 55% per l'azione 4), dello stanziamento complessivo attribuito per l'attivazione di ciascuna azione della presente misura. Di tale aspetto si tiene conto in sede di predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

ARTICOLO 3 ***Soggetti beneficiari***

I soggetti beneficiari per le azioni 1) “*Sostegno alla plurifunzionalità*” e 2) *Sostegno alle produzioni tipiche artigianali*” sono:

- gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, come impresa individuale o società agricola;
- i componenti della famiglia dell’*imprenditore agricolo professionale (IAP)*, di cui al D.Lgs. 99/2004 . Per componente della famiglia si intende il coniuge, i parenti entro il II grado e gli affini entro il I grado.

Per le azioni 3) “*Sostegno all’offerta agrituristica*” e 4) *Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)* i soggetti beneficiari sono esclusivamente gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, come impresa individuale o società agricola.

Articolo 4 ***Modalità di presentazione delle domande***

Per l’adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il **Modello Unico di Domanda (MUD)**, corredato del relativo fascicolo di misura/azione e della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 8.

Il **fascicolo di misura/azione**, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione, disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

La copia cartacea della domanda corredata della documentazione tecnica dovrà essere recapitata, a mano o per plico raccomandato, entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica presso le sedi regionali incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, come individuate nell’art. 5 delle “disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio”, al quale si rinvia per le ulteriori modalità di presentazione.

E' prevista la possibilità di finanziamento di un numero massimo di n. 2 operazioni per l'intero periodo di programmazione.

Non possono presentare domanda di aiuto i richiedenti che non hanno effettuato la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrato la relativa domanda di pagamento finale in ordine ad iniziative presentate ed ammesse a finanziamento nella presente misura o in misure analoghe della precedente fase di programmazione (PSR 2000/2006).

Nel caso in cui la misura sia inserita nel "Pacchetto giovani", come previsto nelle disposizioni attuative della misura 112, il giovane neo-insediato dovrà presentare una sola domanda di aiuto, comprensiva dell'insieme delle operazioni che lo stesso intende attivare .

ARTICOLO 5

Termini di presentazione delle domande

La raccolta delle domande, che avrà inizio trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente bando, avverrà con la procedura c.d. a "bando aperto", in attuazione della quale è consentita, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di aiuto sino al **30 giugno 2010**.

Nell'ambito di tale periodo, in applicazione del meccanismo c.d. di "stop and go" sono previste quattro distinte sottofasi temporali così individuate:

- I° sottofase - dall'avvio della raccolta fino al **10 ottobre 2008**;
- II° sottofase - dal **11 ottobre 2008** al **29 maggio 2009**;
- III° sottofase - dal **30 maggio 2009** al **18 dicembre 2009**;
- IV° sottofase - dal **19 dicembre 2009** al **30 giugno 2010**.

Viene, comunque stabilito, che domande di aiuto riferite ad una specifica sottofase temporale della procedura di "stop and go", se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere reiterate nella sottofase temporale successiva. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domanda di aiuto deve essere effettuata attraverso la "ripresentazione" del modello unico di domanda (MUD). Si specifica, inoltre, che in tal caso la eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.

In caso di mancata reiterazione della domanda, la stessa si intenderà decaduta.

ARTICOLO 6
Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il beneficiario, come impresa individuale o società agricola, deve essere:

- titolare di partita IVA;
- iscritto nel registro delle Imprese;
- in regola con i versamenti previdenziali INPS.

I soggetti beneficiari dell'azione 3) *Sostegno all'offerta agrituristica* devono essere iscritti all'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo ex Articolo 17 della L.R. n.14/2006.

Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento deve essere realizzato in piena coerenza con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla misura 311 del PSR 2007-2013.

I richiedenti per accedere al regime di aiuti dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda, pari ad almeno 7 anni.

Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

Il richiedente, inoltre, deve:

- dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di essere in possesso di tutti i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale che deve essere, pertanto, "immediatamente cantierabile" ovvero essere nelle condizioni di consentire l'immediato avvio dei lavori, fatte salve le deroghe consentite per i giovani agricoltori neo-insediati. Non sono ammessi interventi solo parzialmente cantierabili;
- garantire il rispetto, per i propri dipendenti, dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei Contratti di secondo livello da questi derivanti;
- dimostrare che l'investimento proposto comporta la diversificazione aziendale ed è economicamente conveniente. Tale valutazione sarà effettuata sulla base degli elaborati tecnici prodotti in fase di presentazione della domanda di aiuto;

- dimostrare che l'investimento rispetta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- dimostrare che l'azienda agricola al momento della presentazione dell'istanza di aiuto ha una capacità di impiego di almeno n. 0,50 unità lavorative uomo (ULU).

Non sono ammessi al sostegno dell'azione 3) "Sostegno all'offerta agrituristica", gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di riferimento potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stata possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento.

I bieticoltori, e gli ex-bieticoltori, per gli stessi interventi previsti nel presente bando per l'azione 3)- Misura 311, possono aderire agli aiuti attivati nell'ambito del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (Reg. CE n. n. 320/2006)".

Le tabelle da utilizzare per il calcolo delle giornate lavorative saranno predisposte dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 14/2006 ed adottate con successivo provvedimento.

6.1. Periodo di non alienabilità dei beni e vincoli di destinazione. Impegni ex-post

Per il periodo di non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione, nonché per gli impegni ex-post successivi alla ultimazione degli interventi si rinvia a quanto già disciplinato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio".

ARTICOLO 7

Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Sono di seguito riportate le tipologie di intervento e le relative spese ammissibili, distinte per le singole azioni con indicazione delle limitazioni e dei vincoli:

Azione 1) Sostegno alla plurifunzionalità

L'azione comprende investimenti in aziende agricole per lo sviluppo di attività plurifunzionali finalizzate alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato ed in particolare investimenti per:

1. lo sviluppo di attività di utilità sociale, con particolare riferimento a quelle di carattere terapeutico, riabilitativo, formativo e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate ed ai servizi per l'infanzia;
2. lo sviluppo di attività per l'educazione e la didattica sulle problematiche dell'agricoltura e della tutela delle risorse naturali, del patrimonio culturale ed enogastronomico regionale;
3. l'attivazione di servizi di custodia, pensione, allevamento, toelettatura, addestramento di animali domestici e cavalli non da corsa;
4. lo svolgimento di attività ricreative per una migliore fruizione di beni ambientali, culturali e naturali anche attraverso la realizzazione e/o ripristino di percorsi tra aziende, piste ciclabili e passeggiate ippiche, percorsi pedonali, percorsi didattico-naturalistici, creazione di aree attrezzate per lo svolgimento di attività turistiche, sportive, naturalistiche, enogastronomiche, anche destinate all'agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all'impiantistica, destinati o da destinare all'attività plurifunzionale prevista;
- interventi per la realizzazione di spazi e strutture, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche per la fruizione di soggetti diversamente abili purchè non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- interventi di ripristino, adeguamento o realizzazione di aree, strutture e percorsi aziendali destinati all'ospitalità, alla recettività ed a fini fisioterapico-riabilitativi in spazi aperti quali: aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all'agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic, piscine, piccoli impianti sportivi, percorsi pedonali, ippici e ciclabili (la superficie totale delle aree, strutture e percorsi da destinare alle attività non agricole non potrà essere superiore al 10% della SAT aziendale e comunque non potrà superare i 10.000 mq);
- investimenti per la segnaletica e la messa in sicurezza delle aree e dei percorsi attrezzati;
- realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all'alloggiamento di animali oggetto dell'attività plurifunzionale o a servizio degli ospiti;
- acquisto o leasing di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.) necessarie e funzionali allo svolgimento dell'attività plurifunzionale oggetto del finanziamento;

- acquisto o leasing con patto di acquisto di attrezzature informatiche, di strumenti innovativi per l'informatizzazione e l'adeguamento tecnologico dell'azienda purchè strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato.

Azione 2) Sostegno alle produzioni tipiche artigianali

L'azione comprende investimenti in aziende agricole per l'avvio e/o recupero di attività artigianali non agricole tipiche del territorio, finalizzate alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato ed in particolare finalizzati alla:

1. promozione delle attività artigianali e commerciali per il recupero e la valorizzazione delle attività di produzione di beni e servizi tipiche della tradizione laziale. Ai fini dell'attuazione della presente azione le attività da finanziare sono comprese tra quelle elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 25 maggio 2001 "regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura";
2. realizzazione di piccoli impianti per la trasformazione verso prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato;
3. interventi per introduzione di strumenti innovativi per l'informatizzazione e l'adeguamento tecnologico dell'azienda.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all'impiantistica, destinati o da destinare all'attività artigianale prevista;
- interventi per la realizzazione di spazi e strutture, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, per la fruizione di soggetti diversamente abili purchè non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- il restauro o il recupero di dotazioni tradizionali di rilevanza rurale purchè strettamente funzionali all'attività artigianale oggetto del finanziamento;
- acquisto o leasing di dotazioni (macchine, attrezzature, impianti, arredi, ecc.) purchè strettamente funzionali all'attività artigianale oggetto del finanziamento;

- acquisto o leasing con patto di acquisto di attrezzature informatiche, di strumenti innovativi per l'informatizzazione e l'adeguamento tecnologico dell'azienda purchè strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato;

Azione 3) Sostegno all'offerta agrituristica

L'azione prevede il sostegno degli investimenti in aziende agricole per interventi finalizzati a migliorare l'offerta agrituristica, di cui all'articolo 2 della L.R. n. 14/06, limitatamente alla produzione di beni e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato ed in particolare per investimenti che:

1. determinano il miglioramento e la qualificazione delle strutture utilizzate all'attività agrituristica;
2. introducono innovazioni aziendali funzionali all'informatizzazione e all'adeguamento tecnologico.

Spese ammissibili

L'azione, in conformità anche con la normativa regionale in materia di agriturismo², comprende le seguenti tipologie di spese ammissibili da destinare ad interventi che migliorano e qualificano le attività di agriturismo così come previste all'Articolo 2 della L.R. n.14/06 (l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti, la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione dei prodotti aziendali nonchè per lo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche e sportive):

- opere edili per la conversione, la ristrutturazione e il completamento di immobili aziendali, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, compresi interventi relativi all'impiantistica destinati o da destinare all'attività agrituristica prevista;
- interventi per la realizzazione di spazi e strutture, diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, per la fruizione di soggetti diversamente abili purchè non resi già obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- interventi di ripristino, adeguamento o realizzazione di aree, strutture e percorsi aziendali destinati all'ospitalità e alla recettività in spazi aperti quali: aree verdi attrezzate, piazzole anche destinate all'agricampeggio, al parcheggio e alla sosta attrezzata di caravan e autocaravan, aree pic-nic, piscine, piccoli impianti sportivi, percorsi pedonali, ippici e ciclabili (le aree da destinare all'ospitalità e alla

² L.R. n. 14/06 e relativo Regolamento attuativo n. 9/07

- recettività degli utenti delle attività agrituristiche non potrà essere superiore al 10% della SAT aziendale e comunque non potrà superare i 10.000 mq);
- investimenti per la segnaletica e la messa in sicurezza delle aree e dei percorsi attrezzati;
 - realizzazione di ricoveri e strutture necessarie alla gestione e all'alloggiamento di animali oggetto dell'attività agriturbistica o a servizio degli ospiti;
 - acquisto o leasing di dotazioni (macchine, attrezzature, arredi, ecc.) purchè strettamente funzionali allo svolgimento delle attività agrituristiche di ospitalità e ricezione svolte anche all'aperto;
 - il restauro o il recupero di dotazioni tradizionali di rilevanza rurale;
 - acquisto o leasing con patto di acquisto di strumenti innovativi purchè strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi previsti e fino ad un massimo del rispettivo valore di mercato;

Azione 4) Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili FER

L'azione comprende investimenti in aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da FER ed in particolare per la realizzazione di impianti e relative attività connesse per la produzione di energia elettrica o termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, con il limite di 1 megawatt, nonché la realizzazione di piccoli impianti per la produzione e vendita di biocombustibili.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per ciascuna tipologia di investimento per il sostegno ad attività ed interventi per la produzione di energia da FER sono specificate nel documento allegato alle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento" del PSR 2007/2013 del Lazio".

7.1. Investimenti in natura e acquisto terreni

Gli **investimenti in natura** come definiti nell'articolo 42 del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" sono ammissibili a finanziamento nel rispetto della disciplina e delle condizioni previste nello stesso articolo 42 del richiamato documento di indirizzo procedurale.

L'acquisto dei terreni, in linea e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 37 del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento", è ammissibile al contributo nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.

7.2. Spese generali

Così come previsto dallo specifico articolo delle “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento” le **spese generali** quali:

- g) onorari di professionisti regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali;
- h) studi di fattibilità;
- i) acquisto di brevetti e licenze;
- j) altre spese generali quali spese bancarie e legali (parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, ecc.), spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione), spese per le garanzie fideiussorie, ecc.

ed altri **investimenti immateriali** quali:

- k) acquisizione di know-how;
- l) spese propedeutiche per l’attivazione dei sistemi di tracciabilità e per l’acquisizione delle certificazioni di processo e di prodotto,

sono ammissibili se direttamente connessi all’iniziativa finanziata e necessari per la sua preparazione o esecuzione. In questo caso la quota complessiva di tutti gli investimenti immateriali ivi comprese le spese generali (lettere da a ad f) non può essere superiore al **12%** del costo totale dell’investimento, di cui al massimo il 10% imputabile alla sola lettera a) onorari di professionisti.

Nel caso di iniziative che interessino l’esclusivo acquisto di dotazioni, le spese generali, direttamente connesse all’iniziativa finanziata comprensive di onorari professionali, sono ritenute ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 3% dell’investimento complessivo e con un massimale di Euro 5.000,00 - Iva esclusa.

7.3. Limitazioni e vincoli

Non sono ammissibili spese per :

- interventi di sostituzione;
- acquisto di beni immobili;
- acquisto, a qualsiasi titolo di animali e piante annuali e la loro messa a dimora;
- realizzazione di interventi finalizzati per la vendita e la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
- gestione dell’azienda agricola;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- realizzazione di opere di manutenzione ordinaria;
- IVA ed interessi passivi;
- nel caso di Leasing, i costi connessi al contratto quali la garanzia del concedente, i costi di rifinanziamento, le spese generali, gli oneri assicurativi;

7.4. Disposizione generale

Per i **criteri di ammissibilità delle spese** si rinvia, per ciò che non è espressamente previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nella parte VII del documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento”.

ARTICOLO 8 ***Documentazione***

Al modello unico di domanda (MUD) ed al fascicolo di misura/azione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Documento unico di regolarità contributiva** (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che attesti il rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL . Tale condizione dovrà essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come anche l’obbligo del rispetto per i propri dipendenti dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivati;
2. **Elaborati progettuali** comprensivi di:
 - a. **relazione tecnica** descrittiva contenente, le caratteristiche e le finalità del programma degli investimenti e le motivazioni tecnico-economiche delle scelte operate. La relazione dovrà riportare inoltre gli anni di vita del fabbricato e il presunto valore dell’immobile prima e dopo la realizzazione delle opere previste nel progetto;
 - b. **elaborati grafici** riportanti l’esatta ubicazione degli interventi programmati, con indicazione della localizzazione delle strutture e degli impianti (se presenti);
 - c. **computo metrico estimativo** dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali vigenti, predisposto sulla base dei formulari definiti dalla regione e compilato on-line utilizzando le funzioni del portale regionale (nel caso l’istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegato il quadro analitico degli acquisti programmati);
 - d. **l’elenco dei prezzi unitari** e/o eventuale **analisi dei prezzi** redatta secondo le modalità previste dall’amministrazione regionale; nel caso l’istanza preveda il solo acquisto di macchine e/o attrezzature dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo punto 4;
 - e. **piano finanziario** dell’investimento proposto con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
 - f. **cronoprogramma** dei lavori e/o delle iniziative progettuali, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la

conclusione dell'intervento attraverso la presentazione del calendario delle realizzazioni e della tabella date-importi;

- g. **scheda tecnico-analitica** descrittiva della tipologia dell'attività di diversificazione scelta e/o del relativo impianto da finanziare da compilare secondo il modello predisposto dalla Regione;
- h. **altra documentazione** inerente il progetto quale: la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione e contratti di acquisto.

Per i dati e le informazioni da rendere note, sia nella fase di presentazione iniziale delle domande di aiuto (ex-ante) sia in quella consuntiva successiva alla ultimazione dei lavori (ex-post), si fa riferimento, in coerenza a quanto già previsto nel presente bando pubblico, a quanto stabilito nell'articolo 42 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura)" del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

- 3. **Business-plan** dovrà essere utilizzato il pacchetto applicativo reso disponibile dal sistema informativo unitamente al modulo per la presentazione on line delle domande di aiuto. Il business-plan dovrà consentire la misurazione ed il calcolo di appropriati indicatori tecnico-finanziari stabilendo, nel contempo, specifici valori di riferimento relativi alla situazione iniziale (ex-ante) e/o a quella finale dopo la realizzazione dell'investimento (ex-post), che saranno utilizzati per la valutazione dell'intervento programmato anche ai fini della determinazione della sua ammissibilità. Il modello di business-plan dovrà essere approvato con provvedimento dirigenziale.

4. Preventivi:

- a) **per l'acquisto di macchine e di attrezzature**, nonché per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezzario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio o per investimenti immateriali, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale saranno riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la determinazione dello stesso;
- b) **per investimenti immateriali**, quali ricerche di mercato, brevetti, studi, etc., dovranno essere presentate n. 3 offerte di preventivo di soggetti in concorrenza tra loro. Le offerte dovranno contenere informazioni puntuali sulle precedenti esperienze del fornitore, modalità di esecuzione del progetto e sui costi di

realizzazione. Nel caso non fosse possibile reperire n. 3 offerte occorrerà produrre una dichiarazione di un tecnico qualificato che dovrà attestare, dopo aver svolto le necessarie indagini sul mercato, l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori.

Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere predisposta, sempre da un tecnico qualificato, una specifica dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.

L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato attraverso le proprie strutture, ovvero mediante ricorso a professionisti esterni e/o Istituzioni, Enti od Associazioni operanti nei vari settori.

5. Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la **immediata cantierabilità** del progetto.

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

⇒ Permesso a costruire o D.I.A
unitamente alla

⇒ dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con denuncia di inizio attività ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire.

Per i giovani neoinsedati che prevedano, nell'ambito del "Pacchetto giovani", investimenti strutturali per i quali deve essere richiesto il permesso di costruire rilasciato dal comune, il periodo utile per la conclusione degli interventi strutturali decorre dal momento del rilascio del permesso in questione.

Tale autorizzazione come ogni altra concessione, nulla-osta o pareri per l'acquisizione della immediata cantierabilità, dovrà essere ottenuta e trasmessa alla struttura competente della gestione della domanda entro 12 mesi a decorrere dal momento della decisione individuale di concedere il sostegno. In ogni caso, tenuto conto delle eventuali proroghe accordate, la conclusione dei lavori dovrà avvenire al massimo entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, il richiedente dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni.

6. Per le **forme giuridiche societarie**, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:
- b) **deliberazione dell'organo competente** con la quale:
- si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo di misura/azione;
 - si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o comunitarie per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando;
 - si dichiara di essere a conoscenza degli obblighi relativi al periodo di non alienabilità e dei vincoli di destinazione
- c) **bilanci degli ultimi tre anni** o almeno dell'ultimo anno per imprese di recente costituzione, con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa, quando tale periodo è superiore a 6 mesi.

In caso di imprese impossibilitate alla presentazione di bilanci in quanto non soggette a tale obbligo ai sensi della normativa vigente, dovrà essere presentata documentazione equipollente. Deroche sono previste anche nel caso di imprese di nuova costituzione.

Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali di apposito documento con il quale si certifichi che non sussistono, per l'impresa,

condizioni economiche e finanziarie anomale. Tale documento dovrà essere sottoscritto:

- da società di revisione dei bilanci nel caso in cui l'impresa disponga di bilanci certificati;

ovvero

- dal presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;

ovvero

- dal revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi;

- nel caso di cooperative attraverso la presentazione del certificato di revisione.

Nel documento dovrà essere attestato che l'impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o che, a parere del certificatore, non vi sono situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.

8.1. Documentazione specifica per azione

1. Per l'azione 1, nei casi di attività plurifunzionali di utilità sociale, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata un protocollo d'intesa e/o convenzione con l'ente pubblico di riferimento del servizio che si intende erogare, da cui si deduca l'interesse dell'Ente stesso all'iniziativa.
2. Per l'azione 1, qualora siano previste attività educative e didattiche, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione attestante la collaborazione con le istituzioni scolastiche.
3. Per l'azione 4 alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la documentazione integrativa prevista nell'allegato al documento delle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".
4. Per le azioni 1) e 2) nel caso di istanza inoltrata dal componente della famiglia agricola la domanda di aiuto dovrà essere corredata da atto d'obbligo sottoscritto dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), utilizzando il modello predisposto dalla Regione.

8.2. Documenti essenziali

Sono ritenuti **documenti essenziali**, oltre al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura/azione, tutta la documentazione prevista ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 oltre alla documentazione prevista per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative e la documentazione specifica per azione (par.

8.1). La mancanza della documentazione ritenuta essenziale comporterà la irricevibilità della domanda di aiuto.

8.3. Disposizioni generali

Gli elaborati progettuali, le relazioni tecniche e le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente articolo dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

L'amministrazione regionale può chiedere, secondo le norme del procedimento amministrativo di cui alla legge 8 agosto 1990 n. 241, integrazioni o rettifiche ai documenti presentati.

Per la presentazione della documentazione inerente investimenti materiali e immateriali da parte di privati (elaborati progettuali, preventivi, ecc.) oltre quanto espressamente previsto nel presente bando avviso si fa riferimento a quanto stabilito nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 9

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti:

- in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale dell'investimento ammissibile;
- in conto abbattimento degli interessi sui mutui concessi da Istituti di Credito.

L'erogazione del contributo in conto interessi è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) e gli Istituti Finanziari intermediari. Nelle more che sia definito tale rapporto e stabilite le disposizioni procedurali per la erogazione dei contributi in conto interessi, la Regione procederà esclusivamente al riconoscimento ed alla corresponsione di aiuti in conto capitale anche se il richiedente può comunque manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi i procedimenti istruttori, alla approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della presente misura sono fissati i seguenti massimali riferiti al costo totale degli investimenti ammissibili di cui una azienda può beneficiare nell'intero periodo di programmazione 2007/2013, che potranno essere raggiunti con un massimo di numero due piani di investimento:

- € 1.000.000,00 per il costo totale dell'investimento ammissibile
- € 200.000,00 di contributo pubblico.

In ogni caso qualsiasi aiuto concesso ai sensi della misura 311 deve essere conforme al Regolamento "de minimis" n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006. Il beneficiario è comunque tenuto a comunicare alla Regione altri eventuali finanziamenti pubblici percepiti nell'arco dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

I livelli di aiuto massimi erogabili sono distinti in funzione della tipologia di investimento e del territorio di intervento, secondo quanto di seguito riportato:

	Interventi strutturali %	Altri tipi di investimento %
Giovani agricoltori in zona svantaggiata ³	55	50
Altri imprenditori in zona svantaggiata	45	40
Giovani agricoltori in altre zone ⁴	45	40
Altri imprenditori in altre zone	35	35

³ Per "zona svantaggiata" si intendono le zone individuate ai sensi della lettera a), punti i), ii) e iii) dell'articolo 36 del Reg CE 1698/2005, così classificate:

- per i punti i) e ii) – lettera a) art. 36, sino a nuova perimetrazione, le zone delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- per il punto iii) lettera a) art 36, i siti delle rete Natura 2000 delimitati in attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat) e le "Zone Vulnerabili dai Nitrati" come individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati)

⁴ La maggiorazione per i **giovani agricoltori**, soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni, è applicabile fino a cinque anni a decorrere dalla data di perfezionamento del primo insediamento.

In ogni caso non può essere concesso un contributo inferiore al 20% del costo totale dell'investimento.

Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia elettrica e/o calore da fonti rinnovabili (biomasse, fotovoltaico, ecc.), al fine di consentire la possibilità di accedere al cosiddetto "conto energia", il tasso di aiuto potrà, su istanza del richiedente, essere inferiore al tasso di aiuto stabilito.

I contributi sono corrisposti secondo le modalità di erogazione stabilite nel documento delle "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 10

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie

Per ciascuna azione della misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sono predisposte distinte graduatorie uniche regionali per ciascuna azione di cui si compone la misura, sino alla concorrenza delle risorse stanziare per ogni sottofase temporale della programmazione finanziaria. Le domande di aiuto presentate nell'ambito della progettazione integrata territoriale (PIT) non sono prese in considerazione per la formulazione di suddette graduatorie e sono finanziate nell'ambito degli appositi stanziamenti previsti per l'attuazione della PIT.

Per ogni azione della misura sono stabilite le seguenti **priorità assolute**, riportate di seguito in ordine decrescente di importanza:

5. Aziende tabacchicole che effettuano interventi di riconversione;
6. Progettazione integrata aziendale (pacchetto giovani);
7. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

Ciò comporta che in testa alle graduatorie saranno collocate le operazioni in possesso della priorità assoluta n. 1, poi a seguire quella della priorità assoluta 2 e, successivamente quelle della priorità assoluta 3. Nell'ambito delle priorità assolute le operazioni saranno ordinate in funzione dei punteggi attribuiti sulla base delle priorità relative.

Pertanto nelle graduatorie di ammissibilità, sino alla concorrenza delle risorse disponibili per la misura in ciascuna sottofase temporale di riferimento, dopo le aziende tabacchicole, si collocheranno le domande selezionate nell'ambito del "Pacchetto giovani", poi a seguire quelle in possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e per finire quelle con le sole priorità relative in funzione del relativo punteggio. Per "Pacchetto giovani" si intende l'insieme delle operazioni ammissibili, attivate nell'ambito della progettazione integrata aziendale, a seguito di una specifica procedura che prevede la partecipazione congiunta della misura 112 in combinazione con altre misure del Programma.

Per rivestire la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, occorre che siano rispettati i seguenti parametri: almeno il 50% del reddito derivi dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che l'imprenditore dedichi a dette attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Ai sensi dell'art. 1 del citato D. lgs 99/2004 nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1257/99, le condizioni sopra riportate sono soddisfatte quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo.

Ai fini della verifica del possesso della qualifica di IAP il richiedente dovrà presentare apposita certificazione rilasciata dal comune capofila competente per territorio.

E' stabilita, altresì, una **riserva finanziaria** per le zone C e D pari al 65% per le azioni 1) e 3) e al 55% per l'azione 4) dello stanziamento complessivo attribuito per ogni azione, con riferimento a ciascuna delle quattro sottofasi temporali previste nella relativa programmazione finanziaria.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e/o dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nelle tabelle che seguono sono specificati i criteri di selezione concernenti le **priorità relative** di ciascuna azione in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

Azione 1) Sostegno alla plurifunzionalità

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1 PL	Aziende ricadenti in Area C	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile. Per le aziende ricadenti in aree B il valore dell'UDE è quello risultante dal business-plan,	35
	2 PL	Aziende ricadenti in Area D		40
	3 PL	Aziende ricadenti in Area B con UDE <10		30
	4 PL	Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 10 e 20		20
	5 PL	Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 20 e 30		10
ALTRE PRIORITA' TERRITORIALI ALI	6 PL	aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree del sistema delle aree protette regionali	Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con altre priorità territoriali	5
PRIORITA' RELATIVE CONNESSE ALLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	7 PL	Progetto che prevede l'ottenimento di energia e/o la produzione di acqua calda attraverso l'utilizzazione di biomasse o altre fonti energetiche rinnovabili	La priorità 7PL e 8PL sono attribuite nel caso in cui gli investimenti destinati a tale tipologia di intervento sono almeno pari al 35% del costo totale dell'investimento	3
	7 PL bis	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la cogenerazione		Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con la 7 PL
	8 PL	Progetto che prevede la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e/o l'avvio di attività di utilità sociale ("agricoltura sociale")	La priorità è attribuita quando dimostrata con apposita documentazione prodotta dalla struttura pubblica coinvolta nell'iniziativa	25
RELATIVI E PER REQUISITI I SOGGETTI	9 PL	Giovane agricoltore		10
	10 PL	Imprenditoria femminile		5
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIENDA	11 PL	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo (escluse le aziende "miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale)		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

(1) Le priorità 7PL e 7PL bis sono attribuite nel caso in cui gli investimenti destinati a tale tipologia di intervento sono almeno pari al 35% del costo totale dell'investimento

Azione 2) Sostegno alle produzioni tipiche artigianali

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1 AR	Aziende ricadenti in Area C	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	35
	2 AR	Aziende ricadenti in Area D		40
ALTRE PRIORITA' TERRITORIALI	3 AR	Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree del sistema delle aree protette regionali	Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con altre priorità territoriali	5
PRIORITA' RELATIVE CONNESSE ALLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	4 AR (1)	Progetto che prevede l'ottenimento di energia e/o la produzione di acqua calda attraverso l'utilizzazione di biomasse o altre fonti energetiche rinnovabili	La priorità 4AR e 5AR sono attribuite nel caso in cui gli investimenti destinati a tale tipologia di intervento sono almeno pari al 35% del costo totale dell'investimento	3
	4 AR bis (1)	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la cogenerazione		Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con la 7 PL
	5 AR	Progetto che prevede lo sviluppo di attività artigianali correlate all'attività agricola e che utilizzino almeno il 50% di prodotti aziendali		15
	6 AR	Progetto che prevede la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e/o l'avvio di attività di utilità sociale (agricoltura sociale)	La priorità è attribuita quando dimostrata con apposita documentazione della struttura pubblica coinvolta nell'iniziativa	10
	7 AR	Giovane agricoltore		10
PRIORITA' RELATIVE PER REQUISITI SOGGETTIVI	8 AR	Imprenditoria femminile		5
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIENDA	9 AR	Aziende in possesso di sistemi di qualità certificata		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

(1) Le priorità 4AR e 4AR bis sono attribuite nel caso in cui gli investimenti destinati a tale tipologia di intervento sono almeno pari al 35% del costo totale dell'investimento

Azione 3) Sostegno all'offerta agrituristica

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1AG	Aziende ricadenti in Area C	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile	35
	2AG	Aziende ricadenti in Area D		40
	3AG	Aziende ricadenti in Area B con UDE <10		25
	4AG	Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 10 e 20		15
	5AG	Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 20 e 30		10
ALTRE PRIORITA' TERRITORIALI	6AG	Aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000 o in zone ricadenti in aree del sistema delle aree protette regionali	Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con altre priorità territoriali	5
PRIORITA' RELATIVE CONNESSE ALLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	7AG	Progetto che prevede l'ottenimento di energia e/o la produzione di acqua calda attraverso l'utilizzazione di biomasse o altre fonti energetiche rinnovabili	La priorità 7AG e 8AG sono attribuite nel caso in cui gli investimenti destinati a tale tipologia di intervento sono almeno pari al 35% del costo totale dell'investimento	5
	7AG bis	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che applicano la cogenerazione	Il punteggio attribuito con la presente priorità è cumulabile con la 7 PL	2
	8AG	Progetto che prevede la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e/o l'avvio di attività di utilità sociale (agricoltura sociale)	La priorità è attribuita quando dimostrata con apposita documentazione della struttura pubblica coinvolta nell'iniziativa	8
PRIORITA' RELATIVE PER REQUISITI SOGGETTI VI	9AG	Giovane agricoltore		10
	10AG	Imprenditoria femminile		5
PRIORITA' RELATIVE DELL'AZIENDA	11AG	Aziende agrituristiche che non hanno mai beneficiato, negli ultimi dieci anni, di finanziamenti pubblici erogati nell'ambito di programmi o iniziative comunitarie (DOCUP ob. 5B, PSR 2000/2006, programmi Leader)		10
	12AG	Azienda agrituristica che ha attivato la procedura per l'attribuzione della classificazione di cui all'Articolo 26 del regolamento regionale n.9/07		5
	13AG	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di Controllo (escluse le aziende "miste" che utilizzano metodologie di agricoltura convenzionale)		10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Azione 4) Sostegno alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili FER

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI	1 FER	Aziende ricadenti in Area C	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione degli interventi previsti nell'ambito della operazione. Nel caso di interventi ricadenti in diverse aree per l'assegnazione dei punteggi si applica il principio della prevalenza finanziaria e pertanto la priorità sarà assegnata in funzione dell'area ove ricade l'intervento con la più alta spesa ammissibile. Per le aziende ricadenti in aree B il valore dell'UDE è quello risultante dal business-plan,	35
	2 FER	Aziende ricadenti in Area D		40
	3 FER	Aziende ricadenti in Area B con UDE <10		25
	4 FER	Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 10 e 20		15
	5 FER	Aziende ricadenti in Area B con UDE compreso tra 20 e 30		10
PRIORITA' RELATIVE CONNESSE ALLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	6 FER	Progetto che prevede l'utilizzazione e il recupero di almeno il 35% di prodotti e scarti del settore agricolo e agroindustriale		10
	8 FER	Continuità di funzionamento dell'impianto (Utilizzo > del 50%)		25
PRIORITA' RELATIVE PER REQUISITI SOGGETTIVI	9 FER	Giovane agricoltore		10
	10 FER	Imprenditoria femminile		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				90

Per i casi di ex-aequo relativi a ciascuna graduatoria la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

ARTICOLO 11
Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente € 22.838.000,00

Per le numero 4 sottofasi previste in applicazione del meccanismo di "stop and go", la dotazione finanziaria complessiva, distinta per azione, è così definita:

PERIODO "STOP AND GO"	<i>Azione 1) "Plurifunzionalità"</i>	<i>Azione 2) "Artigianato"</i>	<i>Azione 3) "Agriturismo"</i>	<i>Azione 4) "Energia"</i>	TOTALE
I° SOTTOFASE	<i>1.050.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	7.000.000,00
II° SOTTOFASE	<i>868.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>868.000,00</i>	5.786.000,00
III° SOTTOFASE	<i>868.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>868.000,00</i>	5.786.000,00
IV° SOTTOFASE	<i>640.000,00</i>	<i>426.000,00</i>	<i>2.560.000,00</i>	<i>640.000,00</i>	4.266.000,00
TOTALE	<i>3.426.000,00</i>	<i>2.286.000,00</i>	<i>13.700.000,00</i>	<i>3.426.000,00</i>	22.838.000,00

ARTICOLO 12
Modalità di rendicontazione della spesa

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione degli stessi, debbono presentare richiesta di accertamento finale e specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare, utilizzando i modelli fac-simili predisposti dalla Regione, la seguente documentazione:

- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili);
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore;
- certificato di agibilità (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove prevista);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- computo metrico analitico consuntivo;
- certificati di conformità per i macchinari acquistati.

1. Nel caso di investimenti materiali che prevedono la **realizzazione di opere edili a misura** (scavi, fondazioni, strutture in elevazione) il beneficiario deve produrre, in fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori e prima della liquidazione, i seguenti documenti:

- computo metrico analitico consuntivo redatto sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati e con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o, nel caso di affidamento tramite gara, dei prezzi contrattuali;
- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi programmati per la dimostrazione della convenienza economica dell'iniziativa realizzata, firmata da un tecnico abilitato;
- documenti attestanti la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera;
- certificati di conformità delle strutture, degli impianti e delle macchine e attrezzature;
- fatture o altro documento equivalente attestanti le spese effettuate;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel documento concernente "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio". Nei provvedimenti di concessione del contributo saranno riportate ulteriori specifiche per la concessione di acconti in corso d'opera.

ARTICOLO 13

Procedure di attuazione

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio", predisposto dall'Amministrazione, con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (comprese le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.

ARTICOLO 14
Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia al documento “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013 del Lazio”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

BANDO PUBBLICO

Progettazione Integrata di Filiera (PIF)

Maggio 2008

INDICE

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Definizione
- Articolo 3 - Misure attivate
- Articolo 4 - Soggetto promotore e soggetto proponente
- Articolo 5 - Informazione e pubblicità
- Articolo 6 - Soggetti beneficiari
- Articolo 7 - Formale accordo
- Articolo 8 - Settori produttivi
- Articolo 9 - Obiettivi prioritari di filiera
- Articolo 10 – Ambito territoriale
- Articolo 11 – Tipologia interventi e spese ammissibili
- Articolo 12 – Requisiti e condizioni di ammissibilità
- Articolo 13 – Criteri di priorità
- Articolo 14 – Procedure per la presentazione della Progettazione Integrata
- Articolo 15 – Procedure per la valutazione e selezione della Progettazione Integrata
- Articolo 16 – Limitazioni e vincoli della Progettazione Integrata
- Articolo 17 – Agevolazioni previste
- Articolo 18 – Dotazione finanziaria
- Articolo 19 – Tempi di realizzazione delle attività
- Articolo 20 – Liquidazione degli aiuti
- Articolo 21 – Subentri
- Articolo 22 – Controllo revoche e sanzioni
- Articolo 23 – Ricorsi
- Articolo 24 – Disposizioni generali

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA**AVVISO PUBBLICO**

**Reg (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007 - 2013
Progettazione Integrata di Filiera**

ARTICOLO 1***Finalità***

La Regione Lazio intende intervenire a sostegno dei comparti produttivi e dei propri territori favorendo processi di aggregazione dei soggetti economici e erogatori di servizi al fine di promuovere un approccio progettuale e di intervento complessivo e condiviso da detti soggetti operanti in singoli comparti produttivi.

La progettazione integrata prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 poggia, infatti, sulla capacità e volontà di aggregare più idee e/o più soggetti per il perseguimento di un fine comune con l'obiettivo di conseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi ed ottimizzare il rendimento dell'investimento pubblico.

ARTICOLO 2***Definizione***

Per progettazione integrata di filiera si intende l'insieme coordinato ed organico di operazioni riferibili a più misure del PSR – Programma di Sviluppo Rurale – alle quali una aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti di una determinata filiera produttiva agroalimentare, accedono attraverso la presentazione di una domanda collettiva proposta da un soggetto capofila.

L'iniziativa dovrà prevedere, quindi una pluralità di soggetti partecipanti collegati tra loro da vincoli a carattere contrattuale in cui vengono evidenziati obblighi e responsabilità reciproche nella realizzazione dell'intero progetto e per il raggiungimento di specifici obiettivi.

ARTICOLO 3 ***Misure attivate***

La progettazione integrata di filiera potrà riguardare le seguenti misure dell'Asse I del PSR

- Misura 111 Formazione professionale;
- Misura 114 Utilizzo di servizi di consulenza
- Misura 115 Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e di consulenza aziendale;
- Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole;
- Misura 122 Accrescimento del Valore economico delle foreste
- Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
- Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo alimentare e forestale
- Misura 125 Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
- Misura 132 partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
- Misura 133 Sostegno alle Associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare.

Sono escluse le misure:

- Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori
- Misura 113 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

La progettazione integrata può essere sostenuta contemporaneamente con ulteriori strumenti finanziari estranei al PSR. potendovi quindi partecipare anche soggetti che non rientrano tra i beneficiari come definiti ai sensi e per gli effetti delle misure previste dallo stesso.

ARTICOLO 4 ***Soggetto promotore e soggetto proponente***

Si qualifica quale "Soggetto promotore" un soggetto che voglia promuovere la realizzazione di interventi che coinvolgano una molteplicità di operatori sia pubblici che privati dei comparti agricolo, agroalimentare e dei servizi ad esso connessi, che operano nei diversi segmenti di una filiera produttiva, per definire una strategia di sviluppo comune

da realizzare attraverso la pianificazione di una pluralità di interventi. Il soggetto promotore si incarica di delineare le strategie progettuali e di raccogliere le potenziali adesioni al progetto, e potrà assumere la figura di soggetto proponente o comunque dovrà sottoscrivere il formale accordo di cui al successivo articolo 7.

Si qualifica “soggetto proponente” il soggetto “capofila” che si incarica della elaborazione del progetto integrato e della organizzazione intorno ad esso di tutti gli aderenti. Possono presentare istanze in qualità di soggetto proponente a valere sul presente bando:

- Associazioni Temporanee di Scopo
- Organizzazioni di produttori riconosciute in base al Reg. Ce 2200/96 per il settore ortofrutticolo e al D.Lgs 102/2005 per gli altri settori;
- Cooperative agricole e loro consorzi non associate ad OP riconosciute;
- Imprese di trasformazione e commercializzazione.
- Organismi di gestione della filiera o dei distretti costituiti secondo quanto previsto dalle specifiche normative della regione;
- altre forme giuridico-societarie costituite da due o più soggetti che operano nella filiera o nel distretto ed in particolare da imprenditori agricoli e forestali, singoli o associati;
- Consorzi di tutela del prodotto (DOP, DOC, IGT);
- Organismo Pubblico o privato appartenente al mondo della ricerca e sperimentazione.

Il soggetto proponente il progetto integrato provvede alla sua presentazione in nome e per conto dei potenziali beneficiari che aderiscono all’iniziativa.

Ai fini della presentazione del progetto integrato, i partecipanti al progetto stesso, devono conferire mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza al soggetto capofila, il quale presenterà il progetto integrato di filiera definitivo in nome e per conto della pluralità dei soggetti beneficiari, assumerà la funzione di coordinamento generale, e garantirà la regolare esecuzione del progetto.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta successivamente all'avvenuta approvazione del progetto preliminare e precedentemente alla presentazione del progetto definitivo.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto Capofila. Al capofila, fatta salva la responsabilità attribuita ai singoli beneficiari dalle singole schede di misura, spetta la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti dell'autorità di gestione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto integrato.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ARTICOLO 5

Informazione e pubblicità

Nella fase di formazione del Progetto Integrato di Filiera, il soggetto promotore e successivamente il soggetto proponente, devono garantire il rispetto del principio di concorrenza tra gli operatori economici favorendo la libera partecipazione di tutti gli interessati i cui interventi siano compatibili con le finalità e gli obiettivi del progetto medesimo.

Il soggetto capofila dovrà informare le parti sociali interessate al territorio od alla specifica filiera, circa i contenuti e le finalità del progetto che intende presentare per il finanziamento. L'informativa dovrà essere resa nella fase di predisposizione del Progetto Integrato di Filiera definitivo, come definito al successivo articolo 14, lettera C).

ARTICOLO 6

Soggetti beneficiari

Possono aderire al presente bando, ferma restando la individuazione della natura giuridica del soggetto proponente (capofila) di cui al precedente art. 4, tutti i soggetti nelle condizioni e con i requisiti di ammissibilità previsti, per i soggetti qualificati quali beneficiari, nei

bandi attuativi delle singole misure attivabili nella Progettazione Integrata di Filiera, che abbiano sottoscritto il “formale accordo” di cui al successivo articolo 7 .

ARTICOLO 7 ***Formale accordo***

Tutti i soggetti partecipanti al progetto integrato, anche se non beneficiari, al momento della presentazione della progettazione Integrata di Filiera Definitiva, dovranno aver sottoscritto un formale accordo che definisce gli impegni e gli obblighi che ciascun partner / beneficiario è tenuto a rispettare, nonché la precisa individuazione dei ruoli e della relative responsabilità.

Impegni e vincoli dell'accordo non potranno decadere prima del terzo anno successivo alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

ARTICOLO 8 ***Settori produttivi***

Possono essere presentati Progetti Integrati nell'ambito delle filiere produttive di seguito specificate:

- lattiero-casearia, ivi incluso latte bufalino
- carne bovina, suinicola, avicola e uova
- ovi-caprina
- cerealicola
- ortofrutticola, comprese patate e frutta a guscio
- olivicola
- vitivinicola
- florovivaistica
- foresta-legno

Altri comparti tra i quali:

- allevamenti minori cunicoli, equidi, api, selvaggina, bufalini (allevamenti ed ingrasso di soggetti maschi), struzzi;
- funghi e tartufi coltivati
- colture industriali e oleoproteaginose
- piante officinali e piccoli frutti
- produzioni no-food (canapa e lino)

- sementi

ARTICOLO 9 *Obiettivi prioritari di filiera*

La tematica dei progetti dovrà corrispondere agli obiettivi prioritari individuati per ogni singola filiera dal Programma Sviluppo rurale 2007 – 2013 e che di seguito si riportano:

1. Lattiero caseario

latte alimentare fresco:

- concentrazione dell'offerta;
- valorizzazione delle produzioni di latte fresco;
- migliorare il sistema di difesa igienico-sanitario e di tracciabilità e rintracciabilità di prodotto;
- forme coordinate di certificazione volontaria per la valorizzazione di produzioni tradizionali e di processi produttivi integrati nel sistema ambientale;
- adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità e alle norme sanitarie e comunitarie.
- rispetto dell'ambiente.

Latte trasformato:

- concentrazione dell'offerta;
- integrazione di filiera finalizzata alla valorizzazione delle produzioni casearie;
- valorizzazione nelle zone interne e marginali;
- migliorare il sistema di difesa igienico-sanitario e di tracciabilità e rintracciabilità di prodotto;
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- forme coordinate di certificazione volontaria per la valorizzazione di produzioni tradizionali e di processi produttivi integrati nel sistema ambientale;
- adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità e alle norme sanitarie e comunitarie;
- rispetto dell'ambiente.

2. Carne bovina, suinicola e avicola e uova:

- concentrazione e valorizzazione dell'offerta;

- integrazione verticale (dall'allevamento alla distribuzione), razionalizzazione e ammodernamento dell'industria di trasformazione;
- miglioramento delle condizioni di benessere animale e di igiene degli allevamenti e rispetto dell'ambiente;
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- valorizzazione degli allevamenti locali di bovini da carne specie in zone collinari e di montagna.

3. Ovicaprino:

- concentrazione dell'offerta;
- integrazione di filiera nelle fasi a valle (filiera corta);
- iniziative collettive di informazione e promozione dei prodotti di qualità (DOP, biologico);
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- interventi di sviluppo locale;
- rispetto dell'ambiente e miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere animale.

4. Ortofrutticolo, comprese patate e frutta a guscio:

- concentrazione dell'offerta agricola;
- integrazione di filiera per razionalizzare la gestione logistica (piattaforme) e rafforzare la posizione contrattuale dei produttori nei confronti della GDO;
- valorizzazione delle produzioni;
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- marketing territoriale;
- produzione di agroenergia.

5. Olivicolo:

- concentrazione, integrazione e valorizzazione dell'offerta;
- promozione della qualità delle produzioni;
- salvaguardia dell'olivicoltura collinare quale patrimonio ambientale e paesaggistico;
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- produzione di "energia verde".

6. Vitivinicolo:

- crescita dimensionale ed efficiente gestione dei vigneti;
- razionalizzazione della fase di trasformazione e commercializzazione;

- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- promozione delle innovazioni
- adesione ai sistemi di qualità e promozione.

7. Floro vivaistico:

- concentrazione dell'offerta;
- integrazione di filiera;
- promozione della qualità delle produzioni;
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- riduzione dell'impatto ambientale.

8. Altri comparti:

- concentrazione dell'offerta;
- integrazione di filiera;
- promozione della qualità delle produzioni;
- miglioramento delle capacità professionali degli addetti;
- produzione di "energia verde";
- riduzione dell'impatto ambientale.

9. Foresta-legno:

- miglioramento dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse presenti negli ambienti forestali;
- favorire la pianificazione forestale;
- perseguire la valorizzazione economica dei boschi regionali attraverso la promozione dei prodotti legnosi e non legnosi, ivi compresi i servizi, nonché favorendo il contenimento dei costi di gestione.

ARTICOLO 10
Ambito territoriale

La progettazione integrata di filiera si applica su tutto il territorio regionale .
Il progetto integrato può avere valenza interregionale fermo restando che saranno a carico del PSR Lazio le sole operazioni riconducibili al territorio regionale.

ARTICOLO 11
Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Per la tipologia degli interventi e le spese ammissibili, nonché eventuali limiti e divieti relativi alle singole misure attuate nella Progettazione Integrata, si deve far riferimento a quanto previsto dalle specifiche schede di misura, dai relativi bandi attuativi, e dal documento di programmazione.

L'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni inserite nella PIF, decorre dalla data di presentazione del "progetto integrato" preliminare agli Uffici regionali competenti.

Per le domande di aiuto che fanno seguito alla presentazione di una "domanda di pre-adesione" di cui alla procedura attivata con la D.G.R. n. 662/2007, fermo restando quanto già stabilito dalla stessa deliberazione, l'eleggibilità delle spese per attività intraprese o servizi ricevuti dai singoli beneficiari decorre dal 15 maggio 2007.

ARTICOLO 12
Requisiti e condizioni di ammissibilità

La Progettazione Integrata di filiera per essere considerata ammissibile a finanziamento deve soddisfare i seguenti requisiti:

- rispetto della coerenza esterna. Il progetto sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti attuatori dovrà risultare conforme a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e della OCM, nonché a quanto stabilito nel PSR 2007-2013 come richiamato nell'art. 9 del presente bando;
- rispetto della coerenza interna. Le diverse operazioni previste per ogni singolo soggetto beneficiario dovranno essere coerenti con l'obiettivo specifico progettuale: le operazioni sia a livello di tipologia di produzioni, di investimento, di interventi di

consulenza, formazione, promozione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione con le finalità progettuali;

- completezza della Filiera;
- l'importo complessivo della spesa massima ammissibile per l'insieme delle operazioni attivate in una PIF con la misura 123,-è pari a € 9.000.000,00 compatibilmente con le dotazioni finanziarie previste all'articolo 18 per i singoli settori;
- numero minimo di aziende agricole, coinvolte beneficiarie e / o destinatarie di una o più misure, per filiera oggetto della Progettazione integrata come di seguito specificato

COMPARTI PRODUTTIVI	n.
Vitivinicolo	10
Olivicolo	20
Cerealicolo	10
Ortofrutticolo	10
Florovivaistico	5
Latte fresco	20
Latte trasformato	15
Ovicaprino	10
Carne bovina	10
Altri comparti	5
Foresta legno	5

- Il peso percentuale della spesa per investimenti relativa alle misure 121 e 123 rispetto all'importo complessivo del progetto integrato deve essere almeno pari al 60%;
- Presenza obbligatoria delle misure
 - Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
 - Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo alimentare e forestale

- L'importo complessivo della spesa relativa alla attivazione di servizi e azioni di sistema (misure 111, 114, 115, 124, 132 e 133) non dovrà essere superiore al 20 % del costo totale complessivo di tutti gli interventi attivati nella PIF;
- le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che partecipano a una Progettazione Integrata, devono obbligatoriamente stipulare contratti di conferimento con tutti i produttori aderenti alla Progettazione Integrata i quali dovranno garantire il conferimento di almeno il 20% della loro produzione primaria oggetto dei processi della filiera. I suddetti contratti di fornitura inoltre, dovranno avere una durata minimo triennale a decorrere dall'accertamento finale delle operazioni. Le imprese che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci sono esentate dalla presentazione di contratti di fornitura, ma dovranno fornire solo l'elenco dei soci conferenti con le relative quantità di prodotto per i tre anni successivi.
- Cantierabilità delle operazioni relative agli investimenti: come previsto dai relativi bandi delle specifiche misure attivate;
- Il sostegno non può essere concesso ad aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

I requisiti di ammissibilità, di cui al presente articolo, dovranno essere posseduti all'atto della presentazione del progetto integrato definitivo.

ARTICOLO 13

Criteri di priorità

La selezione dei progetti, coerenti con gli obiettivi e le priorità del PSR, è effettuata attraverso l'attribuzione di specifici stanziamenti finanziari come previsti al successivo art. 18 e dei punteggi corrispondenti ai criteri di selezione adottati dal Comitato di sorveglianza il 4 aprile 2008, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

PRIORITY: RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE ALLA MISURA	Numero di aziende di trasformazione e commercializzazione beneficiane della misura 123		n.	punti	
			1	0	
			2	2	
		oltre	3	3	
	Qualità degli investimenti: peso percentuale della spesa in investimenti misure 121 e 123 rispetto all'investimento complessivo			punti	
	minimo	60% obbligatorio		0	
	dai	61% al	80%	2	
	maggiore dell'	80%		5	
	Qualità degli investimenti: peso percentuale della spesa in servizi e azioni di sistema misure 111 e 114 115 124 132 133 rispetto all'investimento complessivo			punti	
	massimo	20%		3	
	dai	10% al	19%	2	
	inferiore al	10%		1	
	Presenza di produzioni conformi a disciplinari depositati in base alle vigenti disposizioni comunitarie .			punti	
	non cumulabili				
		Prodotti biologici		10	
		Prodotti DOP		9	
		Prodotti IGP		8	
		Vini DOC		8	
		Carni bovine etichettate		6	
	Altro _____		1	attribuito	
PRIORITY: RELATIVE SOGGETTIVE	GIOVANI			punti	max
	Progettazione integrata con massimo 20 imprese agricole coinvolte	Aimeno 50% di giovani		3	15
	Progettazione integrata con oltre 20 imprese agricole coinvolte	Aimeno 30% di giovani		3	
	Pari opportunità			punti	
	Progettazione integrata con massimo 20 imprese agricole coinvolte	Aimeno 50% di titolari di imprese donne		3	
	Progettazione integrata con oltre 20 imprese agricole coinvolte	Aimeno 30% di titolari di imprese donne		3	
	% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP			punti	
	oltre il	80%		9	
	dai	50% al	79%	8	attribuito
	inferiore al	50%		0	
totale punti					max
					100
					attribuiti

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al comparto produttivo si tiene conto della tipologia degli interventi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico - amministrativa. In caso d'operazioni che interessano più comparti produttivi sarà applicato il principio della prevalenza finanziaria degli interventi ammissibili e pertanto il punteggio sarà assegnato in funzione del settore a cui è correlata la più alta spesa ammissibile.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'ubicazione geografica delle aziende agricole si tiene conto della prevalenza della SAU aziendale.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'ubicazione geografica delle imprese di trasformazione si tiene conto della localizzazione delle strutture oggetto dell'investimento.

Le priorità relative a presenza di produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, carni bovine etichettate, o altre produzioni conformi a disciplinari depositati in base alle vigenti disposizioni comunitarie, sono attribuite nel caso in cui, la PIF oggetto di valutazione coinvolga esclusivamente tali produzioni

Ai fini della verifica del possesso della qualifica di IAP il richiedente dovrà presentare l'apposita certificazione rilasciata dal comune capofila competente per territorio.

ARTICOLO14

Procedure per la presentazione della progettazione integrata

La raccolta delle domande avverrà in un'unica soluzione a far data dalla pubblicazione sul BURL del presente bando con le modalità e fasi prescritte nel presente articolo.

L'amministrazione si riserva di riaprire i termini per la raccolta delle domande di progettazione integrata di filiera per utilizzazione di eventuali economie di spesa e stanziamenti aggiuntivi a favore della misura 123, anche al fine di garantire un completo e regolare utilizzo delle risorse finanziarie attribuite all'asse I del programma.

A) Presentazione della "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".

Il soggetto promotore che voglia promuovere una progettazione integrata di filiera, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, dovrà trasmettere alla Direzione Regionale Agricoltura una manifestazione d'interesse per la realizzazione di un progetto di filiera. La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Direzione Regionale

Agricoltura a mezzo e-mail da inoltrare all'indirizzo psr.pif@regione.lazio.it. Il soggetto promotore dovrà provvedere anche ad effettuare la stampa cartacea e la sottoscrizione della richiesta avanzata inviandola entro i 20 giorni successivi all'invio telematico alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma.

La manifestazione di interesse dovrà contenere:

- anagrafica del soggetto promotore
- titolo del Progetto
- la tipologia di filiera coinvolta
- gli obiettivi dell'iniziativa
- le azioni in itinere afferenti alla domande di pre-adesione di cui alla DGR 662/2007
- misure che si intendono attivare
- soggetti che possono aderire all'iniziativa
- interventi previsti
- ulteriori modalità di diffusione dell'iniziativa
- gli estremi per la trasmissione delle adesioni al soggetto promotore

La Direzione Regionale Agricoltura provvederà a raccogliere e pubblicare sul proprio sito www.agricoltura.regione.lazio.it le manifestazioni d'interesse pervenute, permettendo a tutti i soggetti interessati di aderire alle iniziative proposte.

Le richieste di adesione alla progettazione integrata di filiera da parte dei singoli soggetti interessati dovranno essere inoltrate al soggetto promotore mediante comunicazione scritta entro 20 gg. dalla pubblicazione sul sito regionale. Lo stesso soggetto promotore dovrà favorire l'accesso alle adesioni e garantire idonee procedure di selezione delle candidature in relazione ai requisiti e agli obiettivi del progetto.

Il soggetto promotore nella fase di predisposizione del progetto integrato preliminare dovrà garantire adeguata informazione e pubblicità all'iniziativa che intende realizzare ed il rispetto del principio di concorrenza degli operatori economici potenzialmente interessati al progetto, comunque da individuare nell'ambito dei beneficiari previsti nelle schede di misura del PSR;

B) Presentazione del “PROGETTO INTEGRATO” preliminare

Il soggetto promotore entro 60 gg dalla pubblicazione della propria manifestazione di interesse sul sito della regione Lazio dovrà presentare alla Direzione Regionale Agricoltura, con inoltro telematico, e nei successivi 20 giorni in forma cartacea, una proposta preliminare di “progetto integrato di filiera”.

La proposta dovrà contenere:

- a) una descrizione del progetto di filiera da realizzare;
- b) gli obiettivi specifici del progetto;
- c) l'elenco dei potenziali soggetti beneficiari del finanziamento con indicazione per ognuno di essi degli importi progettuali indicativi preventivati e l'indicazione della relativa misura di riferimento del PSR;
- d) l'elenco di tutti i soggetti che aderiscono all'iniziativa anche non beneficiari degli aiuti PSR;
- e) descrizione di massima degli impegni e gli obblighi di ciascun partner beneficiario
- f) natura giuridica del Soggetto proponente di cui all'art. 4;
- g) schema del Formale accordo di cui all'art.7 che ci si impegna a sottoscrivere;
- h) lettera di intenti di adesione al progetto da parte di ogni singolo partecipante;
- i) dichiarazione da parte del soggetto promotore nella quale si attesti che la selezione delle adesioni è avvenuta nel principio di trasparenza, concorrenza, libertà di accesso e pari opportunità che sono state adottate idonee iniziative di informazione agli operatori del settore, con l'elenco dei soggetti che hanno aderito alla Manifestazione di interesse e che sono stati esclusi dal progetto preliminare, con indicazione delle motivazione dell'esclusione;
- j) lettera di intenti per la sottoscrizione dei contratti di fornitura della materia prima tra l'impresa di trasformazione e i produttori di base partecipanti alla Progettazione Integrata di Filiera;
- k) lettera di intenti per la sottoscrizione di contratti di fornitura tra l'impresa di trasformazione e imprese od organizzazione di distribuzione, per la commercializzazione dei prodotti agroindustriali di filiera.

Le proposte per essere ricevibili dovranno contenere tutti gli elementi sopra elencati.

La Regione, entro i trenta giorni successivi alla presentazione dei progetti preliminari, avvenuta nei termini sopra richiamati, procederà ad una preselezione delle proposte pervenute a seguito della quale sarà approvato un elenco di progetti ritenuti meritevoli ed idonei ad essere valutati nella fase successiva di analisi dei progetti definitivi, e ne darà comunicazione ai soggetti promotori inviando specifica comunicazione entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Le operazioni individuali facenti parte di progetti integrati non compresi nell'elenco sopra richiamato potranno essere oggetto di domande in adesione ai singoli bandi per l'accesso alle relative misure.

C) Presentazione del “PROGETTO INTEGRATO” definitivo e Presentazione delle singole Domande di aiuto.

Il progetto integrato si compone di una parte generale, comune a tutti i soggetti, e di più parti specifiche con distinzione tra le azioni primarie e/o propedeutiche e quelle secondarie e/o accessorie; tale distinzione è volta ad individuare quelle operazioni che nell'ambito del progetto integrato svolgono un ruolo di “catalizzatore” delle iniziative e divengono, in conseguenza, indispensabili, per merito e/o per numero, alla realizzazione delle altre operazioni ed essenziali per il buon esito dell'iniziativa nel suo complesso;

Entro novanta giorni dall'adozione, da parte della Regione, dell'atto contenente l'approvazione dell'elenco delle Progettazioni Integrate preliminari considerate meritevoli di valutazione nella fase successiva, il soggetto proponente dovrà inoltrare alla Regione Lazio, a pena di decadenza, per via telematica il Progetto Integrato Definitivo.

Il progetto dovrà contenere:

- a. atto costitutivo del soggetto proponente
- b. formale accordo di cui all'art. 7
- c. progetto esecutivo delle attività da realizzare;
- d. elenco dei soggetti beneficiari;
- e. soggetti economici e istituzionali coinvolti;
- f. descrizione degli interventi e delle azioni programmate con distinzione di queste in primarie, propedeutiche, secondarie, accessorie e loro attribuzione ai singoli beneficiari e/o partner del progetto;
- g. quadro analitico complessivo delle misure a cui si intende accedere;
- h. singola domanda di aiuto per ogni beneficiario del finanziamento con relativo piano finanziario per misura e descrizione dell'attività;
- i. analisi della filiera interessata, con particolare riguardo alle criticità esistenti;
- j. produzione agricola coinvolta evidenziando quella assoggettata a sistemi di qualità;
- k. piano finanziario con tutti i canali finanziari attivati;
- l. cronoprogramma per la realizzazione degli interventi e delle attività;
- m. contratti di fornitura della materia prima tra impresa di trasformazione / commercializzazione e produttori di base partecipanti alla Progettazione

Integrata di Filiera, per quantità commisurata a quanto specificatamente previsto dal bando relativo alla misura 123.

Per le forme giuridiche collettive, diverse dalle imprese singole oltre alla documentazione sopra prevista, per quanto di pertinenza, è necessario produrre:

deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si richiamano:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto,
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo integrativo di misura/azione;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente bando.

Entro i venti giorni successivi all'inoltro telematico, il soggetto proponente dovrà provvedere ad inviare la stampa del modulo di domanda di finanziamento debitamente compilato con apposizione di firma autentica, il progetto integrato corredato dei documenti di cui ai punti da a) a m).

Contestualmente alla presentazione del progetto integrato definitivo ciascun potenziale soggetto beneficiario, coordinato dal soggetto proponente, relativamente alle singole schede di misura attivate dovrà presentare la singola domanda di aiuto secondo quanto previsto nelle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del P.S.R. 2007/2013 del Lazio" e secondo quanto stabilito dai relativi bandi delle singole misure attivate.

Il soggetto proponente dovrà curare l'inoltro delle singole domande afferenti a ciascun beneficiario aderente al PIF con i soli allegati cartacei previsti dai bandi delle singole misure, necessari allo svolgimento delle istruttorie.

Il progetto definitivo per essere ricevibile dovrà contenere tutti gli elementi sopra elencati e i singoli beneficiari dovranno aver correttamente formalizzato le domande di aiuto relative alle proprie operazioni.

L'amministrazione regionale si riserva di fornire facsimili di modelli utilizzabili per la redazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto, qualora ritenuti necessari a favorire l'omogeneizzazione dei procedimenti di valutazione.

ARTICOLO 15

Procedure per la valutazione e selezione della progettazione integrata

Per la valutazione dei progetti integrati di filiera, sia preliminari che definitivi sarà costituita una apposita commissione regionale comprendente Dirigenti e Funzionari delle strutture competenti per materia.

La preselezione dei progetti preliminari, viene effettuata avuto riguardo ai criteri di ammissibilità relativi alla coerenza interna ed esterna ed alla completezza della filiera.

I progetti Integrati di Filiera definitivi saranno dichiarati ammissibili tenendo conto di quanto indicato al precedente articolo 12 e saranno valutati tenendo conto delle priorità assolute ricondotte allo stanziamento di cui al successivo articolo 18, ed alle priorità relative di cui all'articolo 13. Sulla base di dette priorità, assolute e relative, verrà formulata una graduatoria unica regionale per il finanziamento dei progetti ammissibili. La valutazione terrà conto delle indicazioni relative al valore degli interventi e delle azioni programmate attribuito dai proponenti per distinguere queste in primarie, propedeutiche, secondarie, accessorie .

La commissione di valutazione dei progetti, potrà richiedere al soggetto proponente di rimodulare il progetto mediante esclusione di taluni beneficiari o operazioni di questi, qualora per tali domande di aiuto non sussistano le condizioni di ammissibilità per il singolo beneficiario o della singola operazione o che il beneficiario non abbia correttamente eseguito gli adempimenti di cui al punto C dell'art. 14, o che il singolo intervento proposto risulti estraneo alle finalità progettuali complessive, a condizione che il progetto nel suo complesso mantenga tutti i criteri di ammissibilità di cui all'art. 12.

ARTICOLO 16

Limitazioni e vincoli della progettazione integrata

I soggetti che aderiscono alla progettazione integrata di filiera si vincolano alla realizzazione degli interventi concordati e non devono aver presentato e non potranno presentare domande per l'adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure fino alla completa realizzazione del progetto integrato. Le domande facenti parte di un "progetto integrato", nel caso di mancata approvazione o finanziamento dello stesso, potranno essere reiterate nell'ambito dei bandi pubblici per soggetti individuali.

Il soggetto proponente (capofila) ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Regionale Agricoltura, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, se uno o più beneficiari e/o partner, per tutte o parte delle azioni e/o degli interventi che si erano rispettivamente vincolati a realizzare, fanno venire meno il proprio impegno, fornendo dettagliata descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzati e adeguata motivazione. In tale caso la commissione Regionale di cui al precedente articolo 15 è chiamata a valutare se continuino a sussistere i presupposti di coerenza e validità del progetto anche considerato il valore attribuito dal proponente alle singole azioni programmate (primarie, propedeutiche, secondarie, accessorie) o se vada avviata la procedura di revoca dell'autorizzazione alla sua realizzazione, facendo decadere dai benefici tutti i soggetti in esso compresi.

La commissione nel valutare la permanenza dei presupposti di validità e coerenza progettuale dovrà verificare che permangano quanto meno i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 12. La valutazione verrà effettuata anche considerando la misura percentuale di decremento dei volumi finanziari mobilizzati per gli investimenti e per le azioni di servizio e di sistema con riguardo alle singole misure, separatamente considerate, che non dovranno subire decrementi maggiori del 30% relativamente al piano finanziario di cui alla lettera k), e relativamente al n. di beneficiari di cui alla lettera d), punto C) del precedente articolo 14, fermo restando la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

I medesimi criteri di valutazione vengono adottati in sede di esame consuntivo del progetto integrato di filiera.

ARTICOLO 17
Agevolazioni previste

I tassi di contributo pubblico e i massimali di investimento, fanno riferimento a quanto previsto dai bandi delle singole misure che indicano ove previsto condizioni specifiche riservate alla progettazione integrata.

ARTICOLO 18
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria relativa al presente bando, tiene conto dello stanziamento attribuito alla misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”.

Il finanziamento dei progetti integrati di filiera è attuato fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stanziata per la misura 123 nell’ambito della PIF, pari a € 22.000.000,00, ripartita fra i singoli settori in ragione di un criterio di priorità assoluta rapportato anche alle rispettive rappresentatività nella PLV agricola regionale come di seguito specificato:

settori	dotazione finanziaria €
1. Produzioni zootecniche: - lattiero-casearia, ivi incluso latte bufalino - carne bovina; - ovi-caprina	7.500.000,00
2. Produzioni arboree - olivicola - vitivinicola	5.700.000,00
3. Produzioni ortofrutticole e florovivaistiche - ortofrutticola - florovivaistica	4.800.000,00
4. Foresta- legno e produzioni energetiche	2.200.000,00
5. altri comparti	1.800.000,00

Rimane fermo che il finanziamento di operazioni inserite nell'iniziativa integrata che afferiscono a misure diverse dalla 123 può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse misure.

In ogni caso l'importo complessivo di spesa pubblica non può superare € 62.000.000,00.

ARTICOLO 19

Tempi di realizzazione delle attività

Nel progetto esecutivo di filiera dovrà essere individuata per ciascuna delle attività a valere su ogni singola misura i tempi di realizzazione e la data prevista per la conclusione delle attività stesse.

ARTICOLO 20

Liquidazione degli aiuti

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari compresi nel progetto integrato a seguito di specifici controlli e collaudi, secondo le procedure previste dai singoli bandi e dalle "Disposizioni per l'attuazione delle Misure ad investimento del P.S.R. 2007/2013 del Lazio".

ARTICOLO 21

Subentri

Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di finanziamento e l'approvazione della domanda stessa non sono ammessi subentri tra i beneficiari, salvo casi particolari che dovranno comunque essere autorizzati dalla Regione.

ARTICOLO 22

Controllo Revoche e Sanzioni

Nel caso in cui l'effettuazione di un controllo, sia esso amministrativo o in loco, accerti il mancato rispetto degli impegni assunti o difformità tra il dichiarato e l'accertato viene pronunciata la decadenza dall'aiuto, con obbligo della restituzione delle somme indebitamente percepite dai singoli beneficiari, maggiorate degli interessi, fatte salve eventuali sanzioni, amministrative e penali, che potranno essere comminate dalle competenti autorità nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Per la pronunzia della decadenza dagli aiuti, per la restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché per l'applicazione delle sanzioni e di quant'altro connesso al sistema sanzionatorio e dei controlli si rinvia alla normativa vigente ed alle disposizioni previste dal sistema di gestione e dei controlli del PSR 2007/2013 del Lazio.

ARTICOLO 23

Ricorsi

I provvedimenti con rilevanza esterna emanati dalle strutture regionali competenti, relativi agli esiti istruttori e/o dei controlli, Indicano modalità e soggetti cui ricorrere in via gerarchica o in via giurisdizionale avverso gli stessi.

ARTICOLO 24

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si fa rinvio alle disposizioni contenute nel PSR 2007/2013 del Lazio, nelle "disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

INDICE

MISURA 111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 3
Articolo 2 - Ambito di intervento	4
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	4
Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande	4
Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande	5
Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	6
Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili	7
Articolo 8 - Documentazione	9
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	9
Articolo 10 - Agevolazioni previste	10
Articolo 11 - Criteri per la selezione delle domande e modalità per la formazione delle graduatorie	10
Articolo 12 - Programmazione finanziaria	12
Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo	13
Articolo 14 - Controlli, riduzione e sanzioni	13
Articolo 15 - Modalità per lo svolgimento dei procedimenti istruttori	14
Articolo 16 - Disposizioni generali	14
Allegati	15

MISURA 112 Insediamento di giovani agricoltori

Articolo 1 - Finalità ed obiettivi specifici	31
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	31
Articolo 3 - Soggetti beneficiari e modalità di insediamento	32
Articolo 4 - Modalità di accesso alla misura	33
Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande	34
Articolo 6 - Termini per la presentazione delle domande	34
Articolo 7 - Condizioni e requisiti per l' ammissibilità	35
Articolo 8 - Agevolazioni previste	39
Articolo 9 - Documentazione richiesta	40
Articolo 10 - Limitazioni	41
Articolo 11 - Criteri per la selezione e formazione delle graduatorie	41
Articolo 12 - Programmazione finanziaria	45

Articolo 13 - Modalità di erogazione del premio	46
Articolo 14 - Procedure di attuazione	46
Articolo 15 - Controlli e sanzioni	47
Articolo 16 - Disposizioni generali	47

MISURA 113

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 50
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	50
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	51
Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande	51
Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande	52
Articolo 6 - Condizioni e requisiti per l' ammissibilità	52
Articolo 7 - Agevolazioni previste	54
Articolo 8 - Documentazione	55
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	57
Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie	58
Articolo 11 - Programmazione finanziaria	60
Articolo 12 - Modalità di erogazione del sostegno	60
Articolo 13 - Controlli, riduzioni e sanzioni	61
Articolo 14 - Procedure di attuazione	61
Articolo 15 - Disposizioni generali	61

MISURA 114 Utilizzo dei servizi di consulenza

Articolo 1 - Finalità ed obiettivi specifici	pag. 66
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	67
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	67
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande	67
Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande	68
Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	69
Articolo 7 - Tipologie di intervento e spese ammissibili	69
Articolo 8 - Documentazione	71
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	72

Articolo 10 - Agevolazioni previste	73
Articolo 11 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie	73
Articolo 12 Programmazione finanziaria	76
Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo	77
Articolo 14 - Controlli, riduzione e sanzioni	77
Articolo 15 - Modalità per lo svolgimento dei procedimenti istruttori	78
Articolo 16 - Disposizioni generali	78

MISURA 115 Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione, servizi di sostituzione e di consulenza aziendale”

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 81
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	81
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	82
Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande	82
Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande	83
Articolo 6 - Requisiti e condizioni per l' ammissibilità	83
Articolo 7 - Tipologie di intervento e spese ammissibili	84
Articolo 8 - Documentazione	85
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	86
Articolo 10 - Agevolazioni previste	86
Articolo 11 - Criteri di selezione e modalità di formazione delle graduatorie	87
Articolo 12 - Programmazione finanziaria	87
Articolo 13 - Modalità di erogazione del contributo	88
Articolo 14 - Controlli, riduzione e sanzioni	88
Articolo 15 - Modalità per lo svolgimento dei procedimento istruttori	88
Articolo 16 - Disposizioni generali	89

MISURA 121 Ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 92
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	93
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	93
Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	94
Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande	97
Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande	98
Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili	98

Articolo 8 - Spese generali	100
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	101
Articolo 10 – Documentazione	104
Articolo 11 - Agevolazioni previste	106
Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formazione delle graduatorie	112
Articolo 13 - Programmazione finanziaria	126
Articolo 14 - Modalità di rendicontazione della spesa	126
Articolo 15 - Procedure di attuazione	127
Articolo 16 - Disposizioni generali	127

MISURA 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 130
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	131
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	131
Articolo 4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande	132
Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande	133
Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	134
Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili	138
Articolo 8 - Documentazione	145
Articolo 9 - Agevolazioni previste	153
Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie	155
Articolo 11 - Programmazione finanziaria	167
Articolo 12 - Modalità di rendicontazione della spesa	168
Articolo 13 - Procedure di attuazione	169
Articolo 14 - Disposizioni generali	170

MISURA 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 173
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	174
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	174
Articolo 4 - Modalità per la presentazione delle domande	175

Articolo 5 - Termini per la presentazione delle domande	175
Articolo 6 - Requisiti e condizioni per l' ammissibilità	176
Articolo 7 - Tipologie di intervento e spese ammissibili	176
Articolo 8 - Documentazione	177
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	179
Articolo 10 - Agevolazioni previste	180
Articolo 11 Programmazione finanziaria	180
Articolo 12 - Procedure di valutazione	181
Articolo 13 - Controlli, riduzione e sanzioni	182
Articolo 14 - Disposizioni generali	182

**MISURA 125 Miglioramento e Creazione delle Infrastrutture Connesse allo
Sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della Silvicoltura**

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 185
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	186
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	186
Articolo 4 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	186
Articolo 5 - Modalità per la presentazione delle domande	187
Articolo 6 - Termini per la presentazione delle domande	187
Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili	188
Articolo 8 - Spese generali	190
Articolo 9 - Limitazioni e vincoli	190
Articolo 10 - Documentazione	191
Articolo 11 - Agevolazioni previste	193
Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie	193
Articolo 13 - Programmazione finanziaria	196
Articolo 14 - Modalità di rendicontazione della spesa	196
Articolo 15 - Procedure di attuazione	196
Articolo 16 - Disposizioni generali	196

MISURA 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità agroalimentare”

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 199
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	202
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	202
Articolo 4 - Tipologie di intervento e spese ammissibili	203
Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande	204
Articolo 6 - Termini di presentazione delle domande	205
Articolo 7 - Documentazione	206
Articolo 8 - Agevolazioni previste	207
Articolo 9 - Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie	207
Articolo 10 - Programmazione finanziaria	210
Articolo 11 - Procedure di attuazione	210
Articolo 12 - Rendicontazione dell' intervento	211
Articolo 13 - Disposizioni generali	211

MISURA 133 “Sostegno alle Associazioni di produttori per le attività di promozione informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare”

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 214
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	218
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	218
Articolo 4 - Tipologie di intervento e spese ammissibili	219
Articolo 5 - Limiti e condizioni	221
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande	222
Articolo 7 - Termini di presentazione delle domande	222
Articolo 8 - Documentazione richiesta	223
Articolo 9 - Agevolazioni previste	224
Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie	225
Articolo 11 - Programmazione finanziaria	226
Articolo 12 - Procedure di attuazione	227
Articolo 13 - Rendicontazione dell' intervento	227
Articolo 14 - Disposizioni generali	227

MISURA 311 “Diversificazione verso attività non agricole ”

Articolo 1 - Obiettivi e finalità	pag. 230
Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento	231
Articolo 3 - Soggetti beneficiari	232
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande	232
Articolo 5 - Termini di presentazione delle domande	233
Articolo 6 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	234
Articolo 7 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili	235
Articolo 8 - Documentazione	241
Articolo 9 - Agevolazioni previste	246
Articolo 10 - Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie	248
Articolo 11 - Programmazione finanziaria	254
Articolo 12 - Modalità di rendicontazione della spesa	254
Articolo 13 - Procedure di attuazione	255
Articolo 14 - Disposizioni generali	256

PROGETTAZIONE INTEGRATA DI FILIERA

Articolo 1 - Finalità	pag. 259
Articolo 2 - Definizione	259
Articolo 3 - Misure attivate	260
Articolo 4 - Soggetto promotore e soggetto proponente	260
Articolo 5 - Informazione e pubblicità	262
Articolo 6 - Soggetti beneficiari	262
Articolo 7 - Formale accordo	263
Articolo 8 - Settori produttivi	263
Articolo 9 - Obiettivi prioritari di filiera	264
Articolo 10 - Ambito territoriale	267
Articolo 11 - Tipologia degli interventi e spese ammissibili	267
Articolo 12 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	267
Articolo 13 - Criteri di priorità	269
Articolo 14 - Procedure per la presentazione della progettazione	

	integrata	272
Articolo 15	- Procedure per la valutazione e selezione della progettazione integrata	277
Articolo 16	- Limitazioni e vincoli della progettazione integrata	278
Articolo 17	- Agevolazioni previste	279
Articolo 18	- Dotazione finanziaria	279
Articolo 19	- Tempi di realizzazione delle attività	280
Articolo 20	- Liquidazione degli aiuti	280
Articolo 21	- Subentri	280
Articolo 22	- Controllo Revoche e Sanzioni	280
Articolo 23	- Ricorsi	281
Articolo 24	- Disposizioni generali	281

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE
Dr. Gino Settini

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Stefano SRAFFI